

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Sui criteri seguiti dal Consorzio provinciale antitubercolare di Verona nell'assegnazione del sussidio post-sanatoriale. (13844) . . .	IX	BALDASSARI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Palandri Emo. (12350)	XVI
ALBARELLO ed altri: Sulle attività complementari svolte dai collocatori comunali extra ufficio. (14087). . . .	IX	BALDASSARI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Graziani Lalà vedova Soldari, (12352)	XVI
ALLIATA di MONTEREALE: Sull'articolo <i>La Parrocchia sportiva</i> pubblicato nel n. 13 del periodico <i>Borghese</i> . (12879)	X	BALDASSARI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Franceschini Cesare. (12353)	XVI
AMATO ed altri: Provvidenze in favore della popolazione delle Puglie colpita dalla gelata. (13280)	X	BALDASSARI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Viviani Maria. (12355)	XVI
AMENDOLA PIETRO: Installazione di una stazione ripetitrice della rete televisiva nel Vallo di Diano (Salerno). (13566)	XII	BALDASSARI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Pellicone Pasquale. (12356)	XVI
ANGELINI LUDOVICO e CANDELLI: Provvidenze in favore dei sinistrati della provincia di Taranto colpiti dalla brinata del 21 aprile 1955. (13330)	XII	BALDASSARI: Cambio in valuta corrente delle banconote francesi versate presso istituti bancari da cittadini italiani residenti in Francia anteriormente al 1940 e rimpatriati dietro invito del Governo italiano. (13201)	XVII
ANGELINO PAOLO: Per prorogare le agevolazioni tributarie a favore dell'edilizia. (1508)	XII	BARDANZELLU: Sulla esclusione della Sardegna dal beneficio di un prestito americano. (13846)	XVII
ANGIOY: Costruzione di un canale di guardia a difesa dell'abitato di Bolutana (Nuoro). (13378)	XII	BARESÌ: Convalida dei silenziatori ritenuti idonei già in uso su autoveicoli e veicoli con motore ausiliario. (14169)	XIX
ANGIOY: Corresponsione dell'indennità di malaria al personale del Compartimento di Cagliari dell'A. N. A. S. (13555)	XIII	BARILE GUIDO: Revoca della esenzione dai diritti erariali degli alcoli da frutta. (13545).	XIX
ANGIOY: Sistemazione della stazione ferroviaria di Olbia (Sassari). (13920)	XIII	BERLINGUER: Revoca delle disdette notificate dall'E. T. F. A. S. ad alcuni idonei delle zone di Fertilia e Maria Pia (Sassari). (13386)	XX
ANGIOY: Sugli stanziamenti relativi ai consorzi di bonifica in provincia di Sassari. (13925)	XIII	BERLINGUER: Inchiesta sul funzionamento della sede dell'I. N. P. S. di Agrigento. (13665)	XXI
ANTONIOZZI: Concessione della graduatoria ad esaurimento agli idonei del concorso direttivo B-3. (14218)	XIV	BERNARDI: Sulla chiusura dell'asilo comunale di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano). (13586)	XXI
AUDISIO: Sul dimiego opposto dal questore di Alessandria alla nomina a guardia particolare giurata di Filippone Dorino. (13987)	XV	BERTI: Su irregolarità avvenute nel concorso per due posti di primario ostetrico ginecologo degli ospedali riuniti di Roma. (12941)	XXII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
BETTINOTTI: Esonero temporaneo del pagamento delle imposte per gli agricoltori delle province di La Spezia e Massa Carrara colpiti dalla tempesta dell'11 giugno 1955. (14030)	XXII	BUCCIARELLI DUCCI: Costruzione dell'edificio scolastico di Alberoro (Arezzo). (13875)	XXVIII
BETTINOTTI: Istituzione di cantieri-scuola in alcuni comuni di La Spezia e Massa Carrara colpiti dalle alluvioni. (14033)	XXIII	BUFFONE. Provvedimenti nei riguardi del cantoniere Spina Giuseppe. (12686).	XXVIII
BIAGIONI e SEDATI: Impiego di lana nazionale per il fabbisogno delle forze di polizia. (13806)	XXIII	BUFFONE: Lavori di restauro nella chiesa-matrice di San Pietro di Corigliano (Cosenza). (13025)	XXIX
BIAGIONI e SEDATI: Impiego di lana nazionale per il fabbisogno del corpo della guardia di finanza. (13826)	XXIII	BUFFONE: Sulla mancata nomina di Bruno Amoroso Giuseppe ad ufficiale giudiziario della pretura di Cropolati (Cosenza). (13161)	XXIX
BIASUTTI e DRISSI: Costruzione dell'ufficio postale di Udine ferrovia. (13839)	XXIV	BUFFONE: Costruzione dell'edificio scolastico di Trebisacce (Cosenza). (13877).	XXIX
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra e Paini Agide. (9179).	XXIV	BUFFONE: Costruzione della camionabile Bova-Roghudi (Reggio Calabria). (13878)	XXX
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Campanini Giuseppe (9181)	XXIV	BUFFONE: Sulla costruzione della strada di allacciamento della frazione Santa Maria Le Grotte di San Martino di Finita a Lattarino (Cosenza). (13879).	XXX
BIMA: Sull'ammontare della tassa applicata dall'ufficio del registro di Ferrara sui contratti di vendita macchine agricole. (13486)	XXIV	BUFFONE: Costruzione dell'edificio scolastico di Rovito (Cosenza). (14126)	XXX
BOGONI ed altri: Provvedimenti in favore degli agricoltori di Fragagnano (Taranto) colpiti dalla brinata. (13281)	XXV	BUFFONE: Costruzione dell'edificio scolastico di Castiglione Cosentino (Cosenza). (14127)	XXXI
BOGONI: Sugli emblemi e scritte delle cassette di impostazione di vecchio tipo in uso in diverse stazioni ferroviarie. (13646)	XXV	BUFFONE: Costruzione dell'edificio scolastico e dell'asilo infantile di San Floro (Catanzaro). (14128)	XXXI
BONOMI: Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti del Lazio. (13436).	XXV	BUFFONE. Sistemazione giuridico-economica dei medici provinciali. (14144).	XXXI
BONTADE MARGHERITA: Sistemazione degli amanuensi in servizio presso gli uffici giudiziari della Repubblica. (12643)	XXV	CASATI ed altri. Provvidenze in favore delle zone del Salento e del resto delle Pughe colpite dalle brinate. (13254)	XXXI
BOVETTI: Istituzione del servizio di recapito della corrispondenza in Sornasca e Zucchea di Vigone (Torino). (13658)	XXVI	CALASSO ed altri. Per la difesa del mercato vinicolo. (11912)	XXXI
BOZZI: Cessazione della gestione commissariale dell'ente comunale di assistenza a Canicattini Bagni (Siracusa). (13349)	XXVI	CALASSO: Istituzione in Lecce di un centro per la difesa della genuinità dei vini. (13795)	XXXIII
BRODOLINI. Definizione della pratica di liquidazione di danni di guerra a Ruffini Primo. (13905)	XXVII	CAMANGI Proroga delle agevolazioni tributarie a favore dell'edilizia. (1505)	XXXIV
BRODOLINI: Definizione della pratica di liquidazione di danni di guerra a Rossi Giuseppe. (13906)	XXVII	CANDELLI. Concorso per titoli con graduatoria ad esaurimento per i maestri elementari ex combattenti. (14011)	XXXIV
BUBBIO: Sul trattamento pensionistico indiretto di guerra ai mezzadri. (14101)	XXVII	CAPALOZZA: Permuta con il comune di Fano (Pesaro) dell'ex caserma « Montevecchio » con altri due fabbricati. (12819)	XXXIV
BUBBIO: Abolizione dell'obbligo della patente di II grado per conduttori di trattori agricoli. (14114)	XXVIII	CAPALOZZA e BUZZELLI: Sui limiti di età per il collocamento a riposo degli agenti di custodia. (13597)	XXXV
		CAPRARA: Sui canoni di locazione stabiliti dall'Istituto delle case popolari di Napoli. (13379)	XXXV
		CARAMIA e LATANZA: Provvidenze in favore degli agricoltori di alcune province della Puglia colpiti dalle brinate del 20-21 aprile 1955. (13276)	XXXVI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
CASTELLARIN: Sul riconoscimento dell'E. N. A. S. da parte dello Stato. (13895)	XXXVI	COLITTO: Consolidamento della zona nord-ovest dell'abitato Colledanchise (Campobasso). (13764)	XLIII
CAVALIERE STEFANO: Provvidenze in favore di Ortanova ed altri centri della provincia di Foggia colpiti dalle gelate. (13336)	XXXVI	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico di Guardialfiera (Campobasso). (13765)	XLIII
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Bordon Angela. (12105)	XXXVI	COLITTO: Bitumatura della strada tra il vecchio e il nuovo cimitero di Longano (Campobasso). (13927)	XLIII
CHIAROLANZA: Su un telegramma del prefetto di Treviso relativo all'assistenza medica agli iscritti alla Cassa mutua coltivatori diretti. (13233)	XXXVII	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto sussidiario Acquabona di Longano (Campobasso). (13928)	XLIV
COLASANTO: Per agevolare l'esportazione delle patate. (13675)	XXXVII	COLITTO: Trasferimento della caserma dei carabinieri di Castel del Giudice (Campobasso) nei nuovi locali. (13934)	XLIV
COLASANTO: Potenziamento del porto di Torre Annunziata (Napoli). (13735)	XXXVIII	COLITTO: Concessione di un contributo a favore della casa di carità di Campobasso. (13935)	XLIV
COLASANTO: Sistemazione delle strade vicinali dell'agro di Marigliano (Napoli). (13918)	XXXVIII	COLITTO: Immissione in ruolo dei direttori didattici riconosciuti idonei nel concorso B-3. (13947)	XLIV
COLITTO: Inclusione di Limozano (Campobasso) nell'elenco dei territori montani. (10629)	XXXIX	COLITTO: Riparazione della casa di riposo « Achille Morione » di Lavino (Campobasso). (13948)	XLV
COLITTO: Sulle pratiche relative alla concessione delle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina. (12954)	XXXIX	COLITTO: Costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico di Montenero di Bisaccia (Campobasso). (13955)	XLV
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pizzuto Angiolina. (13128)	XL	COLITTO: Bitumatura della strada « Ripatina » dal bivio della provinciale 81 al comune di Mafalda (Campobasso). (13959)	XLVI
COLITTO: Intervento statale a favore della industria salifera del Trapanese. (13314)	XL	COLITTO: Riparazione del cimitero di Mafalda (Campobasso). (13960)	XLVI
COLITTO: Costruzione di una rete di fognature in Trapani. (13318)	XL	COLITTO: Sistemazione della strada vicinale Capauccio in Cercemaggiore (Campobasso). (13966)	XLVI
COLITTO: Costruzione di alloggi popolari in Macchiaforte (Campobasso). (13624)	XLI	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola in San Biasa (Campobasso), per la costruzione della strada forestale « Maccavilla ». (13972)	XLVI
COLITTO: Costruzione delle fognature e pavimentazione stradale in Rotello (Campobasso). (13625)	XLI	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola in Boiano (Campobasso) per la sistemazione della strada di allacciamento della contrada Pitti alla provinciale. (13973)	XLVI
COLITTO: Sul trasferimento della sede dell'U. M. A. negli uffici del consorzio agrario provinciale di Campobasso (13639)	XLI	COLITTO: Risarcimento di danni all'ex agente di custodia Garofalo Mario. (13996)	XLVII
COLITTO: Sull'inizio dei lavori per l'impianto del trasmettitore televisivo sul monte Sambuco. (13659)	XLI	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola in Castelromano di Isernia (Campobasso) per la costruzione di alcune strade. (14020)	XLVII
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico di Sesto Campano (Campobasso). (13696)	XLII	COLITTO: Adduzione di acqua nella borgata Torre di Frosolone (Campobasso). (14027)	XLVIII
COLITTO: Riparazione dei fabbricati di Capracotta danneggiati da eventi bellici. (13699)	XLII	COLITTO: Inizio dei lavori di sistemazione di rio Petroso in agro di Boiano (Campobasso). (14028)	XLVIII
COLITTO: Sulla ricostruzione di Capracotta (Campobasso). (13701)	XLII		
COLITTO: Corresponsione del salario ai lavoratori del cantiere-scuola di Pesche (Campobasso). (13711)	XLII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola in Cercemaggiore (Campobasso) per il prolungamento di una strada. (14156)	XLVIII	DE FALCO ed altri: Sulla esclusione del Vallo di Diano dalla rete televisiva nazionale. (13567)	LII
CORBI e DI PAOLANTONIO: Sul comportamento del sindaco e della giunta comunale di Fresagrandinaria (Chieti). (13990)	XLIX	DE FALCO: Sistemazione giuridica ed economica degli insegnanti supplenti (13832)	LIII
COTELLESA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Saponaro Pasquale. (7114)	XLIX	DE FELICE: Sul mancato rinnovo della concessione di riduzioni ferroviarie agli studenti stranieri dell'università di Perugia. (13837)	LIII
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Vernuchi Luigi. (7831)	XLIX	DE LAURO MATERA ANNA: Sistemazione nei ruoli dei professori di storia e filosofia ciechi. (13550)	LIII
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bignami Antonio. (8379).	XLIX	DE MARZI: Esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti ai fini della classificazione dei redditi artigiani. (12486)	LIV
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Quartieri Gino. (8745)	XLIX	DE MARZI: Provvedimenti a favore degli agricoltori delle province di Foggia e di Bari colpiti dalle brinate. (13440)	LIV
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Molesini Pepino. (10256).	L	DE MARZIO: Per sollecitare il corso del processo relativo ai fatti avvenuti il 9 maggio 1955 in via delle Botteghe Oscure. (13540)	LIV
CREMASCHI ed altri: Sul divieto opposto dalla direzione della manifattura tabacchi di Modena all'affissione di una sentenza della Corte dei conti. (11768)	L	DE MARZIO: Sulla mancata concessione di un prestito da parte del Banco di Napoli al Lanificio Lattarulo di Gioia del Colle (Bari). (13607)	LV
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manfredini Luigi. (12233)	L	D'ESTE IDA: Sostituzione con elementi specializzati del personale di custodia nei centri di educazione dei minorenni. (13541)	LV
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ranieri Bruno. (12238)	L	DIAZ LAURA e JACOPONI: Sulla mancata assegnazione di terra ad alcuni ex mezzadri della Val di Cornia (Piombo). (13257)	LVI
CUTTITA: Trasferimento nella nuova sede della stazione dei carabinieri di Alia (Palermo). (14124)	LI	FABRIANI: Sugli oneri relativi alla gestione dei cantieri-scuola e di lavoro destinati alla costruzione di asili infantili. (14092)	LVI
DANIELE ed altri: Sui danni arrecati alle colture della penisola salentina dalla brinata del 21 aprile 1955. (13256)	LI	FANELLI: Provvidenze agli agricoltori della provincia di Frosinone colpiti dalla brinata. (13403)	LVII
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pietro Saracino. (12972)	LI	FANELLI: Installazione di impianto telefonico in Settignano e Rosanico di Atina (Frosinone). (13451).	LVII
DE CAPUA: Potenziamento del servizio di distribuzione della corrispondenza a Corato (Bari). (13193)	LI	FERRARI RICCARDO: Potenziamento dei carri ferroviari frigitecnici. (14082)	LVII
DE CAPUA e CACCURI: Provvedimenti a favore degli agricoltori delle province di Bari e di Foggia colpiti dalla brinata. (13229)	LII	FERRI: Su un'ispezione del viceprefetto ispettore di Arezzo negli uffici del consorzio per la gestione della biblioteca pubblica. (13936)	LVIII
DE CAPUA: Istituzione di una scuola secondaria di avviamento professionale in Anzano di Puglia (Foggia). (13908)	LII	FERRI: Sulla concessione di indennità per servizio antigienico al personale addetto alla nettezza urbana di Montevarchi (Arezzo). (13937)	LVIII
DE CAPUA: Costruzione della chiesa madre di Ascadia (Foggia). (13914)	LII	FODERARO: Esenzione della tassa per il turismo per i cittadini di Sambiasi (Catanzaro). (7898)	LIX
DE' COCCI: Sulla concessione in uso all'Automobil Club ed all'Aereo Club di aree ed impianti dell'aeroporto dell'Urbe. (13034)	LII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
FRANCESCHINI GIORGIO: Sugli studi relativi alle modifiche delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali ed assicurativi. (14088)	LIX	GUADALUPI: Istituzione di una scuola media in Poggiardi (Lecce). (14031)	LXVII
GASPARI: Costruzione dell'edificio scolastico a Liscia (Chieti). (13784)	LX	GUADALUPI e BOGONI: Sulla istanza inoltrata all'Alto Commissariato dai ricoverati al sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni (Brindisi). (14048)	LXVII
GASPARI: Istituzione di un istituto tecnico ad indirizzo agrario in Scerni (Chieti). (14214)	LX	GUARIENTO e DE MARZI: Sulla destinazione di un asilo infantile a Piacenza di Adige (Padova). (11447)	LXVII
GATTO: Sul limite per l'esecuzione tributaria a favore delle famiglie numerose. (11756)	LX	GUERRIERI FILIPPO e GOTELLI ANGELA: Provvedimenti in favore degli agricoltori della provincia di La Spezia danneggiati dalla grandinata. (14017)	LXVIII
GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rebucci Elvino. (9907)	LXI	INVERNIZZI: Sulla mancanza di energia elettrica in alcune località sulla strada statale n. 38 dello Stelvio (13749)	LXVIII
GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Meschiari Alfredo. (10264)	LXI	JANNELLI: Per il sollecito deposito delle sentenze penali. (14098)	LXVIII
GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cavani Camillo. (12246)	LXI	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Olinas Dina. (11127)	LXIX
GIANQUINTO: Attrezzatura del centro di rieducazione dei minorenni di Venezia. (1831)	LXI	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ucheddu Giuseppe. (11342)	XLIX
GIANQUINTO: Sulla epidemia tubercolare insorta presso il centro di rieducazione minorenni di Venezia. (1832)	LXII	LACONI: Sulla disoccupazione esistente in Baressa (Cagliari). (13981)	XLIX
GOMEZ D'AYALA: Sui danni arrecati alle colture dalle brinate. (13334)	LXIII	LACONI. Sostituzione del collocatore comunale di Mogomadas (Nuoro). (13982)	LXIX
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Granelli Giuseppe. (10215)	LXIII	LATANZA: Provvidenze a favore dei ricoverati e dei dimessi dai sanatori. (13668)	LXX
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Menza Giacomo. (12515)	LXIII	LOPARDI: Sulla domanda di aggravamento inoltrata da De Vecchis Silvio. (13056)	LXX
GRASSO NICOLOSI ANNA: Espletamento dei « concorsi speciali per titoli » a posti di insegnante nei conservatori di musica » per i perseguitati politici e razziali. (14104)	LXIII	LOPARDI: Sulla domanda di aggravamento inoltrata da Egizi Pasquale. (13058)	LXX
GRAY e DE MARZIO: Sul prezzo del grano per l'anno 1955. (13439)	LXIV	LOZZA: Sulla inclusione delle impiegate vedove nel « personale femminile coniugato » agli effetti della legge sull'esodo volontario degli statali. (13331)	LXXI
GRILLI: Sulla sospensione del sindaco di Vergiate (Varese). (13848)	LXIV	LOZZA: Sulla revoca della nomina del professor Rinaldi Ruggero a commissario agli esami di concorso magistrato. (13872)	LXXI
GUADALUPI e BOGONI: Per la difesa del mercato delle patate lunghe di pasta gialla. (13258)	LXV	MAGLIETTA: Sulle richieste di esenzione dalla ricchezza mobile per le aziende nuove del napoletano. (11088)	LXXII
GUADALUPI ed altri: Provvedimenti in favore degli agricoltori della provincia di Lecce colpiti dalla brinata. (13282)	LXVI	MAGLIETTA: Sulla equiparazione del lavoro degli amanuensi e dattilografi a quello del personale d'ordine di altre amministrazioni. (12897)	LXXII
GUADALUPI ed altri: Provvedimenti in favore degli agricoltori di alcune località della provincia di Brindisi colpiti dalla brinata. (13283)	LXVI	MAGLIETTA: Sulla costruzione in Napoli di un istituto da parte del Banco di Napoli. (13146)	LXXII
GUADALUPI e BOGONI: Istituzione di un cantiere di lavoro ed erogazione di sussidio ai disoccupati di Gallipoli (Lecce). (14021)	LXVI	MAGLIETTA: Provvidenze a favore degli agricoltori delle zone di Giugliano e Nola (Napoli). (13501)	LXXII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
MAGLIETTA: Sul sequestro di un giornale murale da parte della questura di Napoli. (13850)	LXXIII	MATARAZZO IDA: Inclusione di Serramezzana (Salerno) nell'elenco dei comuni montani. (13781)	LXXXIII
MAGLIETTA: Sui baraccamenti di via Marina di Napoli. (13851)	LXXIV	MERIZZI: Su una circolare del prefetto di Sondrio. (13538)	LXXXIII
MAGLIETTA: Sulle indennità di licenziamento corrisposte agli operai degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli). (14160)	LXXIV	MICELI: Sull'assegnazione di alloggi in Zungri (Catanzaro). (10696)	LXXXIV
MAGLIETTA: Potenziamento del personale del consorzio nazionale produttori canapa di Frattamaggiore. (Napoli) (14164)	LXXIV	MICELI: Potenziamento del centro ferroviario di Catanzaro Lido. (14018)	LXXXV
MAGLIETTA: Sulla applicazione della legge speciale per Napoli. (14170)	LXXV	MICELI: Istituzione della sede di pretura in Marsciano (Perugia). (14049)	LXXXVI
MAGNO: Sull'impiego nei silos di Foggia di facchini autorizzati. (13669)	LXXV	MINASI: Sulla disoccupazione esistente nella provincia di Reggio Calabria. (13852)	LXXXVI
MAGNO: Lavori di completamento della fognatura di Castelnuovo della Stabia (Foggia). (13785)	LXXVI	MONTELATI ed altri: Sulla mancata corresponsione della vincita ad alcuni giocatori di totocalcio. (12452)	LXXXVII
MAGNO: Liquidazione delle indennità di esproprio per le opere nella laguna di Varano ai proprietari coltivatori di Carpino (Foggia) (13843)	LXXVI	MONTELATI ed altri: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cigalotti Lina. (12846)	LXXXIX
MALAGODI: Estensione alle acque minerali naturali del sistema di riscossione dell'imposta sull'entrata per le acque e bevande gassate. (11731)	LXXVI	MONTELATI: Sulla riduzione del numero degli ospiti della Pia Casa di patronato minorenni corrigendi di Firenze. (13187)	LXXXIX
MANGINI: Sulla qualifica degli autisti in servizio presso l'amministrazione periferica del Ministero dei lavori pubblici. (13627).	LXXVII	MUSCARIELLO e SCIAUDONE: Sui canoni di fitto corrisposti dagli inquilini di alcune case popolari di Napoli. (13703)	LXXXIX
MARABINI: Proroga del contratto per la concessione delle pertinenze idrauliche del fiume Santerno alla cooperativa braccianti di Mordano (Bologna). (11987)	LXXVII	MUSOLINO: Trasferimento degli abitanti di Strapunto e Molè di Morosofa di Reggio Calabria. (13684)	XC
MARILLI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bellia Angelo. (12283)	LXXVIII	MUSOLINO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento in agro di San Luca (Reggio Calabria). (13687)	XC
MARINO: Per la difesa del patrimonio ittico di Licata (Agrigento). (13842).	LXXVIII	MUSOLINO: Lavori di canalizzazione delle acque torrentizie in Bosco di Bovaino Marina (Reggio Calabria). (13915)	XCI
MARTUSCELLI: Liquidazione agli italiani già residenti in Libia delle indennità relative alle requisizioni belliche operate dai comandi anglo-americani. (14004)	LXXVIII	MUSOTTO: Lavori di distribuzione dell'acqua in Colombo e Romito di Cefalù (Palermo). (12457)	XCI
MARTUSCELLI: Sulla esclusione della scuola media di Scafati (Salerno) dal concorso per i trasferimenti ordinari dei presidi. (14012)	LXXIX	NICOLETTO: Visita per aggravamento a Giacomelli Simone. (8031)	XCI
MASSOLA ed altri: Sulla proposta di smantellamento della linea ferroviaria secondaria di Porto San Giorgio-Fermo-Amandola (Ascoli Piceno). (14083)	LXXIX	NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Lancini Matteo. (8123).	XCI
MASSOLA ed altri: Elenco delle linee ferroviarie secondarie ed informazioni ad esse attinenti. (14084)	LXXIX	NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bosio Rosino. (8213)	XCI
		NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Spinoni Enrico. (8458)	XCI
		NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cobelli Guerrino. (8723)	XCI
		NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manenti Giovanni. (8726)	XCI
		NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Schelfi Giuseppe. (8732)	XCI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Spinoni Enrico. (9304)	XCII	Pozzo: Sulla concessione di asilo politico da parte della questura di Torino ad alcuni cittadini jugoslavi. (13854)	XCVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Marconato Guido (9320)	XCII	PRIORE: Esenzione della imposta di consumo del vino consumato dai produttori. (13416)	XCIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Zanola Paolo. (9419)	XCII	RAFFAELLI: Provvedimenti in favore dei piccoli coltivatori viticoli della provincia di Pisa colpiti dalla brinata. (13733)	C
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ruffini Guido. (9712)	XCII	RICCIO: Riconoscimento del carattere di stazione di cura e soggiorno ad Aggerola (Napoli). (13939)	CI
NICOLETTO: Costruzione di alloggi per i sinistrati del campo profughi di Brescia. (12398)	XCII	RICCIO: Sulla provincializzazione di una strada di Marigliana (Napoli). (13964)	CI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Telò lessandro. (12400)	XCIII	ROBERTI e JANNELLI: Svolgimento dei concorsi per promozione di grado nell'amministrazione della poste e telegrafi. (13787)	CI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Campana Fausto. (12403)	XCIII	ROSELLI ed altri: Inclusione di Pettica Bassa (Brescia) nella categoria delle aree depresse montane. (14140)	CII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Rizzini Angelo Giovanni. (12405)	XCIII	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Quaggia Lelio. (13182)	CII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Cabassi Serafino. (12406)	XCIV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bianchini Capra Ida. (13722)	CII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Beccalossi Francesco. (12716)	XCIV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Borza Nerina. (13724)	CII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Taghetti Carlo. (12717)	XCIV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bosco Egidio. (13726)	CII
PASINI: Per la difesa della genuinità del formaggio « grana ». (12825)	XCIV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rinaldo Barbierato Edvige. (13728)	CIII
PESSI: Sulla mancata corresponsione del canone di fitto alla caserma dei carabinieri di Rosolina (Rovigo). (13853).	XCIV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Passi Fortunato. (13731)	CIII
POLANO: Proroga delle agevolazioni tributarie previste in materia edilizia. (1510)	XCIV	SACCHETTI: Istituzione del servizio telefonico in Aiola di Montecchio (Reggio Emilia). (13769)	CIII
POLANO: Costruzione della fognatura e del palazzo comunale a Buddusò (Sassari). (13792)	XCIV	SCALIA: Sostituzione della divisa delle guardie di pubblica sicurezza. (13857)	CIII
POLANO e BERLINGUER: Sospensione dal pagamento dei contributi unificati per i coltivatori diretti della Gallura (Sassari), colpiti dalla siccità. (13799).	XCVI	SCHIRATTI: Provvedimenti in favore degli agricoltori di Turrída di Sedegliano (Udine) colpiti dalla grandinata. (13835)	CIV
POLANO: Opere di bonifica nel territorio di Perfugas (Sassari). (13929)	XCVI	SCIAUDONE: Corresponsione dell'assegno sostitutivo degli emolumenti e diritti casuali al personale di collaborazione degli uffici del registro e conservatore dei registri immobiliari. (13609)	CIV
POLANO: Sulla esclusione della Sardegna dal programma di ripartizione di un prestito della Banca Internazionale (13933)	XCVI	SCIORILLI BORRELLI: Costruzione di edifici scolastici in comune di Atesa (Chieti). (14129)	CV
POLANO: Sul comportamento del brigadiere dei carabinieri di Perfugas (Sassari). (13938)	XCVII	SELVAGGI: Maggiorazione delle quote complementari dell'indennità di carovita ai dipendenti statali « orfani di guerra » aventi madre a carico. (13130)	CV
POLANO: Ampliamento della strada statale n. 314 « Carlo Felice » nel tratto Sassari-Porto Torres. (13963)	XCVIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
SELVAGGI: Istituzione di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada Sant'Angelo Romano-Montecchio di Gudonia (Roma). (14090)	CVI	SPADAZZI: Sulle norme che regolano le gare di appalto per il taglio dei boschi di proprietà demaniale. (13642)	CXIV
SENSI: Inclusione di San Marco Argentano (Cosenza) nell'elenco dei comuni montani. (13487)	CVI	SPADAZZI: Sulla gestione dei cantieri-scuola di Grassano (Matera) da parte delle comunità braccianti di Bari. (13672)	CXV
SENSI: Costruzione di alcune strade in provincia di Cosenza. (13793)	CVI	SPADAZZI: Ripristino delle provvidenze in favore dei costruttori di abitazioni rurali. (13802)	CXV
SENSI: Costruzione delle fognature e pavimentazione di Cleto (Cosenza). (13794)	CVII	SPADAZZI: Sull'opera prestata in territorio d'oltremare da funzionari italiani alle dipendenze dei governi etiopico, libico ed eritreo. (13803)	CXVI
SENSI: Ripristino della stazione dei carabinieri in Paola Marina (Cosenza). (14148)	CVII	SPADAZZI: Diritto alla pensione di guerra per la vedova povera nuovamente coniugata. (13804)	CXVII
SENSI: Istituzione di una scuola media in Amendolara (Cosenza). (14154)	CVII	SPADAZZI ed altri: Sull'attribuzione di ambasciatore al dottor Gaetano Balducci. (13805)	CXVII
SORGI: Ricovero in ospedale delle partorienti detenute in istituti penitenziari (13774)	CVIII	SPADAZZI: Iscrizione nei ruoli della gente di mare degli ex marinai di leva volontari e pensionati di età inferiore ai 55 anni. (13869)	CXVIII
SPADAZZI. Agevolazioni fiscali per l'imposta complementare sui redditi provenienti da lavoro subordinato. (11967)	CVIII	SPADAZZI: Sulla concessione delle licenze di servizio per trasporto in conto terzi. (13884).	CXIX
SPADAZZI e AMATO: Per la difesa dell'attività dei gestori di cinematografi. (12830).	CIX	SPADAZZI: Potenziamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto. (13886)	CXIX
SPADAZZI: Provvedimenti in favore degli agricoltori della Lucania colpiti dalla gelata. (13345)	CIX	SPADAZZI: Incremento delle attività pescherecce del Meridione. (13903).	CXX
SPADAZZI: Sul diniego di concessione delle licenze estive per la vendita dei tabacchi nei centri turistici. (13365)	CIX	SPADAZZI: Istituzione di un cantiere di lavoro per ultimare la costruzione del campo sportivo di Castelluccio Inferiore (Potenza). (14091)	CXXI
SPADAZZI: Per garantire una pensione vitalizia ai sottufficiali di tutte le armi che non hanno conseguito i requisiti minimi per il godimento di essa. (13425)	CX	SPALLONE: Sul comportamento del sindaco e di un assessore di Canestro (L'Aquila). (13977)	CXXI
SPADAZZI: Riduzione del periodo minimo di servizio per il diritto alla pensione da parte dei cantonieri stradali. (13455)	CXI	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Fiorillo Amedeo. (11862)	CXXII
SPADAZZI: Costruzione della strada Salandra-San Mauro Forte (Matera). (13459)	CXII	SPAMPANATO: Sul comportamento del direttore dell'I. N. P. S. di Caserta in occasione di uno sciopero dei parastatali. (13117)	CXXII
SPADAZZI Provvedimenti in favore degli agricoltori di San Martino d'Agri, Spinoso e Montemurro (Potenza) colpiti dalle grandinate. (13529)	CXII	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gersurro Carlo. (13482)	CXXIII
SPADAZZI: Valorizzazione del Lido di Metaponto (Bari). (13558)	CXII	SPAMPANATO: Sulla sostituzione di un lapide dell'edificio comunale di Castegnato (Brescia). (13808)	CXXIII
SPADAZZI: Costruzione delle strade interne di Brienza (Potenza). (13630).	CXIII	SPAMPANATO: Sul comportamento del sindaco di Lettere (Napoli). (14045)	CXXIV
SPADAZZI: Costruzione del nuovo acquedotto di Tito (Potenza). (13631)	CXIII	SPONZIELLO: Provvedimenti in favore degli agricoltori del litorale jonico colpiti dalle gelate. (13259)	CXXV
SPADAZZI: Costruzione della strada consorziale Grumento-Nova-Spinoso (Potenza). (13633)	CXIV	SPONZIELLO: Impianto di riscaldamento in due istituti scolastici di Ostuni (Brindisi). (14130)	CXXVI
SPADAZZI: Costruzione dell'edificio scolastico di Spinoso (Potenza). (13637).	CXIV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	PAG.
TAROZZI ed altri: Sul divieto opposto dal questore di Bologna alla celebrazione del 2 giugno (14047)	CXXVI
TROISI: Istituzione di una scuola autonoma di avviamento a tipo agrario in Locorotondo (Bari). (13782) . . .	CXXVII
VILLANI e GRIFONE: Provvedimenti in favore degli agricoltori della Valle Telesina (Benevento) colpiti dalla gelata. (13236).	CXXVII

ALBARELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le ragioni per le quali il consorzio provinciale antitubercolare di Verona nega il sussidio post-sanatoriale ai dimessi dai sanatori quando la tubercolosi, di cui erano affetti specificatamente, era di natura extra polmonare. Un simile modo di procedere del consorzio di Verona differisce da quello adottato dalla quasi totalità degli altri consorzi provinciali cosicché non si riesce a capire la ragione della difformità di atteggiamento di enti creati allo stesso scopo. (13844).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri:

Il consorzio provinciale antitubercolare di Verona assiste costantemente, con ricoveri sanatoriali, tutte le forme tubercolari polmonari ed extra polmonari, dimostrando, nel seguire tale pratica, la buona efficienza dell'organizzazione.

Per quanto riguarda la erogazione del sussidio post-sanatoriale agli assistiti per forme extra-polmonari, lo stesso consorzio limita la concessione a quei pazienti per i quali il ricovero abbia avuto indispensabili indicazioni (per gravità e durata della degenza) di prolungata assistenza, escludendo dal beneficio tutte le altre forme, sempre extra polmonari, che periodicamente, ad ogni stagione estiva, richiedono un breve soggiorno estivo, il quale ha il prevalente scopo di stabilizzare i processi ormai spenti. Tali soggiorni sono concessi dal consorzio provinciale antitubercolare di Verona con una certa larghezza per ragioni di prevenzione.

Ora, poiché la concessione del sussidio post-sanatoriale è condizionata dalla circostanza che il ricovero sia disposto per malattia in fase di attività, si comprende come non a tutti i ricoveri segua la concessione del sussidio.

Si deve anche tener presente che la interpretazione dello stato di attività della malat-

tia può formare oggetto di discussione: gli esclusi dalla concessione del sussidio hanno facoltà di ricorrere in via gerarchica.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

ALBARELLO, RICCA E DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende esaminare il problema dei collocatori comunali che svolgono altre attività apertamente incompatibili coi doveri del loro ufficio.

Vi sono collocatori che si trasformano in agenti di assicurazioni; altri che commerciano in concimi; altri ancora che tengono la contabilità di imprese di vario tipo. Pare agli interroganti, ad esempio, che un collocatore comunale, dopo di aver stipulato un reddito contratto di assicurazione contro il rischio della grandine con un agricoltore, ben difficilmente avrà la forza di intervenire per far rispettare allo stesso l'imponibile di mano d'opera e le altre leggi previdenziali. Gli agricoltori di converso saranno indotti a rivolgersi al collocatore-assicuratore, nella fondata speranza di evitare i suoi interventi in materia contrattuale e vertenziale dei rapporti di lavoro. Confidano pertanto che il ministro vorrà vietare tutte le attività incompatibili con un onesto collocamento della mano d'opera e con l'azione propria degli uffici comunali del lavoro e nel contempo garantire uno stipendio ai collocatori bastevole a far fronte alle esigenze del costo della vita. (14087).

RISPOSTA. — Gli onorevoli interroganti non ignorano che l'attuale stato giuridico degli incaricati temporanei del collocamento non esclude che gli stessi possano svolgere attività diverse da quelle loro affidate come collocatori, abbiano esse carattere di lavoro autonomo o subordinato.

È, tuttavia, costante cura di questo Ministero, sia in sede di attribuzione degli incarichi di cui trattasi, sia in costanza dell'espletamento degli stessi da parte dei collocatori, di tenersi costantemente informato, avvalendosi dei mezzi a disposizione, circa il fatto che le attività diverse del collocamento, quando svolte, non presentino ragioni di incompatibilità con il conferimento dell'incarico e con il mantenimento dello stesso da parte dei soggetti interessati.

Nella eventualità — comunque — che taluni casi isolati possano sfuggire alle fonti di informazione di cui il Ministero dispone, si sarà grati agli onorevoli interroganti se

vorranno segnalarli all'attenzione dello scrivente, al fine di permettere i necessari accertamenti di ufficio ed ogni eventuale provvedimento in conseguenza.

Per quanto, infine, concerne il trattamento economico dei collocatori comunali, si fa presente che, con recente provvedimento, è stata ad essi estesa l'applicazione del noto assegno integrativo concesso al personale statale e che, a favore della categoria, è da tempo all'esame della I Commissione della Camera dei deputati, in sede referente, la proposta di legge n. 976 di iniziativa del deputato Pastore.

Il Ministro: VIGORELLI.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponde a verità quanto oggetto dell'articolo intitolato « La Parrocchia sportiva », pubblicato a pagina n. 500 del numero 13 del periodico *Il Borghese*, relativo all'amministrazione commissariale dei beni della ex G.I.L. (gioventù italiana del littorio), ed in caso positivo se non s'intenda promuovere una inchiesta amministrativa per accertare, stabilendone le eventuali responsabilità, le ragioni che hanno indotto il commissario nazionale per la gioventù italiana:

a) a concedere in affitto al comitato olimpico nazionale italiano tutto il grandioso complesso immobiliare del Foro Italice ad una cifra irrisoria, ben conoscendo le dissestate condizioni economiche dell'ente della gioventù italiana in gestione commissariale da oltre dieci anni;

b) ad alienare degli immobili di rilevante valore commerciale, in base all'irrisorio valore d'inventario,

c) a concedere in fitto ad enti o privati, che spesso svolgono attività di lucro, immobili di proprietà della gioventù italiana dietro corresponsione di canoni molto inferiori a quelli commerciali o addirittura figurativi. (12879).

RISPOSTA. — 1°) La concessione in uso al C.O.N.I. del Foro Italice ebbe luogo a suo tempo, tenendo presenti i motivi d'interesse sportivo che consigliavano l'intervento diretto del C.O.N.I. su impianti che per la loro monumentalità, grandiosità e particolarità, potevano più proficuamente essere utilizzati dal C.O.N.I. medesimo, anche perché il Foro Italice rappresentava l'unico complesso in Italia adatto allo svolgimento delle olimpiadi.

La misura del canone d'uso relativo a tale concessione venne stabilita in considerazione dei suaccennati motivi e tenendo conto altresì

che la gestione del Foro Italice veniva affidata ad altro ente pubblico.

2°) Le alienazioni di beni immobili della gioventù italiana, che non avevano una utilizzazione ai fini assistenziali, sono sempre avvenute in seguito ad autorizzazione da parte del Ministero del tesoro e sulla base della stima effettuata dai competenti organi tecnici. Tuttavia, non può escludersi che, talvolta, detti organi abbiano fornito valutazioni che potrebbero apparire inferiori a quelle del libero mercato.

3°) In effetti, nelle passate gestioni commissariali, sono avvenute concessioni di immobili a titolo gratuito o semi-gratuito a favore di istituzioni o enti, principalmente in considerazione dell'attività sociale ed assistenziale svolta dagli istituti ed enti anzidetti.

Per altro, tali concessioni formano attualmente oggetto di particolare esame da parte del Commissariato per la gioventù italiana per la loro eventuale rescissione o, quanto meno, rivalutazione.

Il Sottosegretario di Stato SCALFARO.

AMATO, DE FALCO E SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti di emergenza intenda adottare per soccorrere in forma concreta e adeguata la popolazione delle Puglie colpita dalla recente gravissima gelata che ha distrutto quasi completamente le colture agricole.

Si tenga in particolare modo presente che le zone del basso Salento, il Poggiano e la provincia di Lecce risultano tra le più colpite, per cui si ritiene indispensabile un doveroso intervento del Governo, per risarcire i danni subiti dalle colture di cui sopra, che rappresentano il principale mezzo di vita di migliaia di lavoratori. (13280).

RISPOSTA. — Nella seconda metà del mese di aprile a seguito di improvvisi abbassamenti di temperatura si sono verificate in alcune regioni delle gelate che hanno determinato danni alle colture.

Il fenomeno ha avuto manifestazioni assai varie, come varia ne è stata l'intensità. La regione maggiormente colpita è quella della Puglia, dove particolarmente nel versante jonico, hanno risentito danni le colture viticole e, tra queste, in modo speciale, i vigneti allevati bassi col sistema ad alberello.

Anche in alcune zone della Calabria, della Lucania, del Lazio, dell'Umbria, della Toscana e della parte interna della Campania, le colture, sia erbacee che arboree, hanno ri-

sentito danni in misura estremamente variabile.

Per quanto si riferisce alle colture arboree, i danni più sensibili si sono manifestati nei vigneti, ma anche le piante fruttifere, ed in modo particolare i mandorli, hanno risentito gli effetti, in misura variabile, dell'eccezionale avversità meteorica.

L'accertamento complessivo dell'entità dei danni arrecati alla produzione agricola permette di affermare che si tratta di vari miliardi, per quanto elementi più concreti potranno aversi soltanto nell'imminenza dei raccolti delle singole colture. Vi è da osservare a tale riguardo che, rispetto alle segnalazioni pervenute subito dopo l'avversità e che prospettavano la situazione nella forma più pessimistica, si sono fortunatamente verificate, in quasi tutte le località danneggiate, riprese vegetative soddisfacenti, cosicché, in parte almeno, i danni constatati in primo momento hanno subito sensibili attenuazioni.

Comunque si tratta sempre di un andamento meteorico di carattere del tutto eccezionale che avrà indubbiamente una ripercussione di entità non trascurabile nel complesso della produzione agricola delle regioni interessate.

Questo Ministero è immediatamente intervenuto, a mezzo dei propri organi periferici, per l'accertamento dei danni e per suggerire agli agricoltori gli interventi tecnici necessari per una rapida ripresa delle colture danneggiate ed ha inoltre interessato gli altri Ministeri competenti, indicando le possibili forme di intervento in favore degli agricoltori colpiti. In particolare è stata segnalata la opportunità di concedere moderazioni fiscali e agevolazioni nel sistema di credito agrario, di istituire cantieri di lavoro per sopperire al ridotto assorbimento di mano d'opera, di stanziare appositi fondi per una ulteriore applicazione della legge 1° luglio 1946, n. 31, intesa, come è noto, a favorire la rimessa in efficienza delle colture arboree ed arbustive danneggiate, ed infine di intervenire nel settore assistenziale in favore dei piccoli conduttori particolarmente bisognosi di aiuto.

Per quanto concerne la pratica attuazione di tali interventi si osserva:

1°) In merito alle moderazioni fiscali, il Ministero delle finanze ha fatto presente che, dovendosi le gelate ritenere infortuni atmosferici già previsti nella formulazione delle tariffe di estimo, non possa tenersi conto della maggiore o minore intensità dei loro effetti.

Questo Ministero, considerata la assoluta eccezionalità del fenomeno, ha prospettato la opportunità di una interpretazione meno rigida delle vigenti disposizioni.

2°) Credito agrario e decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31. Per quanto concerne le agevolazioni creditizie, si fa presente che questo Ministero ha predisposto un disegno di legge che prevede la ratizzazione in un triennio dei crediti agrari di esercizio già concessi o da concedere agli agricoltori che hanno avuto danni dalle eccezionali avversità atmosferiche, ed il concorso dello Stato del 3 per cento nel pagamento degli interessi per le anzidette operazioni creditizie. Detto provvedimento considera inoltre come operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti da concedersi per l'esecuzione di lavori straordinari per rimettere in efficienza le colture arboree ed arbustive danneggiate.

Nel disegno di legge sopra cennato è stata anche prevista una spesa di 2 miliardi di lire per la concessione dei contributi di cui al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, nelle zone danneggiate dall'avversità atmosferica dell'aprile 1954.

Tale provvedimento potrà quindi estendersi a tutte le province dove si sono verificati i danni e consentire agli agricoltori la esecuzione di quelle opere straordinarie per il ripristino produttivo delle colture danneggiate ed in particolare di quelle arboree ed arbustive.

Il suddetto disegno di legge è stato già inviato alle altre amministrazioni interessate per la necessaria adesione, nonché per il reperimento dei fondi all'uopo occorrenti.

Si fa per altro presente che già in altre occasioni gli uffici preposti alla vigilanza delle aziende di credito, in relazione all'attuale disciplina della funzione creditizia, non hanno ravvisato la possibilità di interventi nel settore del credito agrario di esercizio.

3°) Per quanto attiene alla istituzione di cantieri di lavoro, il Ministero del lavoro, nell'intento di venire incontro alle esigenze dei lavoratori — quali si manifesteranno soprattutto all'epoca del mancato raccolto per le avversità atmosferiche di cui sopra è cenno — ha già impartito le necessarie istruzioni agli uffici del lavoro delle province pugliesi, affinché sia raccolto e valutato ogni elemento afferente ai danni ed alla conseguente disoccupazione determinatasi in molte località, e ciò allo scopo di predisporre un piano straordinario di cantieri, da autorizzarsi nell'ormai prossimo esercizio finanziario.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

4°) Lo stesso Ministero del lavoro ha inoltre impartito istruzioni affinché, nei casi più gravi, si proceda, su richiesta degli interessati, a ratizzi per la riscossione dei contributi agricoli unificati.

5°) Per quanto concerne l'assistenza pubblica, si informa che è stata segnalata al Ministero dell'interno la necessità di assegnare i necessari mezzi finanziari agli organismi operanti nel settore dell'assistenza, per venire incontro, specie nei mesi invernali, alle categorie più bisognose.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione della R.A.I. perché, come già preannunciato, venga disposta la installazione di una stazione ripetitrice o di un ponte radio della rete televisiva nel Vallo di Diano (Salerno), e ciò considerando che la zona in questione abbraccia 19 comuni con una popolazione di circa 100 mila abitanti. (13566).

RISPOSTA. — Si può assicurare che nessun mutamento è stato apportato al progetto di massima riguardante la zona di cui l'onorevole interrogante si interessa.

Nel piano di estensione del servizio televisivo all'intero territorio nazionale, è stata, fin dal periodo di progettazione, prevista l'installazione di un ripetitore automatico denominato «Lagonegro», in località ancora da precisare.

La posizione di tale ripetitore, che sarà collegato con il trasmettitore di Monte Scuro, verrà scelta in modo da garantire una buona ricezione sia in tutta la zona Vallo di Diano, che nel vasto comprensorio a sud di Lagonegro.

Si stanno conducendo in proposito accurate indagini per stabilire l'ubicazione più conveniente dei nuovi impianti, allo scopo di assicurare, nella più vasta area possibile, una ottima ricezione dei programmi televisivi e soddisfare in tal modo le legittime aspirazioni delle popolazioni interessate.

Il Ministro: CASSIANI.

ANGELINI LUDOVICO E CANDELLI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendano disporre per lenire i gravi disagi cui vanno in-

contro i sinistrati della provincia di Taranto, colpiti dalla brinata del 21 aprile 1955 con conseguente distruzione delle colture agricole.

Gli interroganti chiedono se i ministri interrogati non intendano disporre le seguenti misure per fronteggiare la critica situazione venuta a crearsi: esoneri e sgravi fiscali per tutti i coltivatori diretti; erogazione di un contributo concreto da parte dello Stato per i danni subiti, apertura di cantieri di lavoro e di rimboschimento, ove possibile, inizio di opere pubbliche e di miglioramento fondiario, sussidio di disoccupazione, con la emanazione delle norme applicative della legge n. 264, e attraverso l'aumento dei fondi per il soccorso invernale; un migliore riparto dei prodotti in favore dei contadini e pagamento degli anticrittogamici a carico dei concedenti; che si disponga per una sollecita approvazione delle proposte di legge per il pagamento dei contributi unificati a totale carico dei concedenti; che vengano corrisposti entro maggio gli assegni familiari relativi al primo semestre 1955. (13330).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è sua intenzione di presentare d'urgenza un disegno di legge inteso a prorogare le agevolazioni previste dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, al fine di non rallentare l'attività edilizia di tipo popolare in considerazione della grave penuria di alloggi che affligge i ceti meno abbienti del nostro paese. (1508).

RISPOSTA. — Con disegno di legge 27 gennaio 1955, n. 22, sono state ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1955, fino al 31 dicembre 1955, le agevolazioni tributarie previste in materia edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408.

Il Ministro: ROMITA.

ANGIOY. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è stato finalmente perfezionato il corso delle pratiche relative alla costruzione di un canale di guardia per la protezione dell'abitato del comune di Bolotana (Nuoro).

La pratica si trascina da anni con continue promesse di intervento mentre la situazione delle abitazioni esposte alla minaccia delle acque diventa sempre più precaria.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

Le frane di questi ultimi mesi hanno reso così imminente il pericolo che un ulteriore ritardo potrebbe esporre gli abitanti a conseguenze incalcolabili in caso di piogge rilevanti. (13378).

RISPOSTA. — Quanto prima l'Ufficio del genio civile di Nuoro provvederà alla compilazione del progetto relativo alla costruzione del canale di guardia a difesa dell'abitato di Bolotana.

Al finanziamento dell'opera si cercherà di provvedere nei prossimi esercizi finanziari in relazione alle disponibilità di bilancio ed al grado di maggiore urgenza di altre opere relative al consolidamento di abitati nella stessa regione.

Il Ministro: ROMITA.

ANGIOY. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione generale dell'A.N.A.S. al fine di sollecitare la stessa alla applicazione delle norme delle leggi 2 marzo 1954, n. 33 e 20 marzo 1954, n. 78, al personale del compartimento di Cagliari dell'azienda stessa. La direzione generale dell'A.N.A.S. rifiuta di corrispondere la indennità di malaria al personale adducendo una inesatta interpretazione delle norme di legge e ciò malgrado esistano precise dichiarazioni dei medici provinciali di Cagliari e Sassari dalle quali risulta che le zone delle due province sono a tutti gli effetti dichiarate malariche.

La indennità di malaria d'altra parte viene corrisposta al personale delle amministrazioni delle ferrovie e delle poste. (13555).

RISPOSTA. — La legge 20 marzo 1954, numero 78, ha elevato la misura dell'indennità di malaria da lire 30 a lire 780 mensili con decorrenza dal 1° luglio 1949: l'A.N.A.S., nell'applicare detto aumento, procede, nel contempo, ad una revisione completa della posizione di ogni singolo dipendente allo scopo di stabilire se possieda ancora i requisiti prescritti per godere dell'indennità in questione, in quanto è risultato che qualche elemento percepiva indebitamente l'indennità stessa.

La revisione delle posizioni del personale dell'A.N.A.S. dislocato in Sardegna con l'attribuzione — a chi ne ha diritto — dell'indennità di malaria nonché dell'aumento di cui alla legge surrichiamata, è attualmente in corso di espletamento e si assicura che essa sarà condotta a termine al più presto.

Il Ministro: ROMITA.

ANGIOY. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire perché venga decorosamente sistemata la stazione ferroviaria di Olbia (Sassari). È questo il primo centro che si incontra venendo dal continente, ma l'edificio della stazione è in condizioni deplorabili.

Le sale di aspetto delle tre classi in condizioni assolutamente indecorose; prive di illuminazione sufficiente al locale, inadeguati gli uffici, semidistrutti gli sportelli, inesistente perfino la cassetta per le lettere e un posto di pronto soccorso.

Il piazzale antistante impraticabile come la strada di accesso dal centro cittadino.

Notevole intralcio al traffico viene causato anche dal costante disservizio nel passaggio a livello per Chilivani.

Data l'importanza del centro e la sua funzione di stazione di arrivo e partenza per il continente, è indispensabile una particolare cura del Ministero nella sua competenza. (13920).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica di aver disposto per un accurato esame della questione da parte dei competenti uffici dell'amministrazione ferroviaria.

Si fa riserva pertanto, non appena in grado, di fornire ulteriori notizie al riguardo.

Il Ministro: MATTARELLA.

ANGIOY. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se siano mutati i termini della situazione degli stanziamenti illustrati dal ministro stesso nella risposta alla interrogazione n. 10760 relativa ai consorzi di bonifica in provincia di Sassari. In particolare se la cifra di 150 milioni prevista per il consorzio di Perfugas abbia subito variazioni; se per il consorzio di Perfugas si intenda il consorzio fra proprietari già esistenti e giuridicamente riconosciuto ovvero il consorzio fra la provincia di Sassari e i comuni dell'Anglona; se sia a conoscenza che recentemente vi è stata nel paese di Perfugas una vibrata protesta popolare contro la ventilata adesione del comune al consorzio dell'Anglona, con uso delle armi da parte della forza pubblica, protesta generata appunto dall'equivoco esistente fra il consorzio costituito e quello costituendo. Se risponde al vero l'affermazione che circola in vari ambienti della provincia di Sassari che la Cassa avrebbe stanziato qualche miliardo per le opere del consorzio dell'Anglona e che la cifra di 150

milioni, precisata dal ministro Campilli nella risposta alla precedente interrogazione, non risponde a verità. (13925).

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica di Perfugas — come è noto — si riferisce a 1.500 ettari di terreni appartenenti a privati agricoltori: esso fu costituito con regio decreto 11 dicembre 1930. La sua attività risultò di fatto praticamente nulla, tanto che, nell'agosto 1952, sorse nella zona dell'Anglona l'iniziativa di far confluire il consorzio di Perfugas in un più ampio consorzio fra l'amministrazione provinciale di Sassari ed i comuni dell'Anglona. Poiché quest'ultimo consorzio non ha conseguito alcun riconoscimento giuridico, per consorzio di bonifica di Perfugas si deve tuttora intendere quello giuridicamente riconosciuto, e soltanto con questo la Cassa per il Mezzogiorno mantiene i suoi rapporti.

Nel piano dodecennale di interventi della Cassa la spesa prevista per le opere pubbliche di bonifica nel comprensorio di Perfugas si aggira su 150 milioni — e tale è rimasta ancora oggi — da utilizzarsi, in particolare, per lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Anzos e Rio de' Idda. Per la realizzazione di tali lavori è stata ripetutamente richiesta dalla Cassa la progettazione agli organi consortili e al Genio civile; nessun elaborato in merito è per altro pervenuto, onde resta tuttora da realizzare per intero il predetto programma di 150 milioni.

A proposito poi dell'agitazione degli agricoltori già consorziati, contro l'iniziativa dei comuni dell'Anglona per la costituzione con l'amministrazione provinciale di Sassari di un secondo più ampio consorzio in sostituzione del primo, si fa presente che l'organizzazione dei consorzi per la Sardegna è di competenza della regione, la quale indubbiamente saprà valutare quale sia la soluzione più aderente agli interessi dell'agricoltura sarda.

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia ritenuto concedere agli idonei del concorso direttivo B-3 la graduatoria ad esaurimento, in analogia a quanto concesso ai candidati dei concorsi magistrali per titoli B-4 e B-5 espletati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, applicabile ai direttori didattici per l'articolo 2, paragrafo c).

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali siano gli orientamenti e cosa si intenda fare per venire incontro ai numerosi interessati che attendono provvedimenti di maggiore equità. (14218).

RISPOSTA. — Al concorso per soli titoli per 202 posti di direttore didattico in prova, ordinario B/3, pubblicato nell'ottobre 1948 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e riaperto nel novembre 1950, in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 323 (Pucci-Carcaterra), dopo l'esame dei requisiti prescritti, risultarono ammessi n. 583 aspiranti.

Effettuata la valutazione dei titoli di ciascuna aspirante da parte della competente commissione giudicatrice del concorso, venne da questa predisposta la graduatoria generale di merito, approvata con decreto ministeriale del 13 luglio 1953. La graduatoria fu registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1954; si poté così procedere alla nomina in ruolo dei 202 vincitori e di altri 21 aspiranti per l'aumento del decimo (in totale 223), con decreto ministeriale del 25 ottobre 1954, a decorrere dal 1° novembre 1954.

In tal modo risultarono non nominati numero 360 aspiranti: poiché 123 di tali aspiranti, essendo risultati vincitori dell'analogo corrispondente concorso per titoli riservato ai reduci A/1, erano stati nominati in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1954, risultarono non nominati n. 237 aspiranti. Di tali aspiranti 13 non potevano ottenere la nomina in ruolo perché deceduti (3), rinunciatari (3) o perché avevano superato entrambi i limiti di età e di servizio (65 e 40).

In effetti quindi risultano non nominati in ruolo n. 224 partecipanti al concorso in oggetto B/3.

L'onorevole interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare l'amministrazione per la immissione in ruolo di quei candidati i quali, dopo molti anni di incarico direttivo, dovrebbero essere restituiti all'insegnamento.

La sorte dei predetti 224 aspiranti non nominati non è diversa da quella di tutti gli aspiranti a pubblici concorsi che, non risultando compresi nel numero dei vincitori in relazione ai posti messi a concorso, rimangono privi della nomina in ruolo: le amministrazioni dello Stato, infatti, in relazione alle accertate esigenze dei rispettivi ruoli del personale organico, assegnano ai concorsi da bandire il numero dei posti che occorre ricoprire, e si impegnano a conferire la nomina in ruolo

soltanto a quegli aspiranti che risultano graduati entro il numero fissato dal bando di concorso, senza assumere alcun ulteriore impegno per la nomina in ruolo nei confronti di quegli aspiranti che risultano nel concorso graduati oltre il numero dei posti stabilito, come chiaramente dispone il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Una sola possibilità rimane alle amministrazioni dello Stato, e cioè quella di esperimentare la facoltà, data dallo stesso articolo 3 predetto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (primo comma), di assegnare a questi aspiranti il decimo dei posti messi a concorso.

Di tale facoltà, per il concorso in parola, si è fatto uso procedendosi, come si è detto, alla nomina in ruolo di 21 aspiranti in aggiunta ai 202 nominati in proporzione ai posti messi a concorso.

Oltre alle precedenti considerazioni di carattere generale, occorre in particolare rilevare:

1°) Attualmente sono disponibili nel ruolo organico dei direttori didattici circa 830 posti.

Per altro, nei primi mesi del prossimo anno scolastico 1955-56, saranno sicuramente nominati in ruolo circa 750 nuovi direttori, per effetto dell'espletamento del concorso per esami e titoli riservato ai reduci A/2 per 118 posti più il decimo; del concorso ordinario per esami e titoli a 202 posti più il decimo, nonché del concorso speciale a 350 posti più il decimo previsto da un decreto delegato presidenziale di imminente pubblicazione. A seguito di tali nomine in ruolo risulteranno disponibili nel ruolo dei direttori didattici appena una ottantina di posti!

2°) Il concorso in parola B/3 ha carattere del tutto eccezionale e transitorio, in quanto espletato per soli titoli in deroga alle norme generali che hanno sempre regolato i concorsi direttivi, le quali prevedono un concorso per esami e titoli. Dato tale carattere eccezionale e transitorio, a maggior ragione, non sarebbe giustificabile la concessione di un ulteriore beneficio mediante un provvedimento doppiamente eccezionale che prevedesse l'esaurimento della graduatoria di merito degli aspiranti non vincitori.

3°) La grande maggioranza dei 224 aspiranti non nominati potrà partecipare al concorso speciale sopraccennato di prossimo bando per 350 posti riservato ai maestri che abbiano esercitato l'incarico direttivo per tre anni qualificato « ottimo », avendo essi do-

vuto dimostrare il possesso fin dal 1° gennaio 1951 del requisito di un biennio di incarico direttivo con qualifica di « ottimo ».

4°) Non sembra, infine, giustificata la preoccupazione dell'onorevole interrogante, circa l'eventuale restituzione all'insegnamento degli aspiranti non nominati, in quanto rientra nell'ordine naturale delle cose il ritorno dell'incaricato alle sue normali attribuzioni, una volta che è venuto a cessare il motivo che ha determinato l'incarico stesso, che è di per sé precario e transitorio.

Per tutte le suesposte considerazioni, di diritto e di fatto, questo Ministero è contrario a qualsiasi provvedimento eccezionale che preveda l'assunzione in ruolo degli oltre 200 aspiranti non nominati, mediante l'esaurimento della graduatoria di merito del concorso in parola B/3 per soli titoli.

Il Ministro: ERMINI.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali il questore di Alessandria ha negato il decreto di nomina a guardia particolare giurata al signor Filippone Dorino fu Giuseppe, con la generica motivazione « per mancanza di requisiti »; e sui motivi adottati dal predetto questore per non specificare all'interessato di quali requisiti si intendesse fare riferimento. (13987).

RISPOSTA. — La delicata natura delle mansioni attribuite alle guardie particolari giurate, le quali esplicano compiti veri e propri di polizia, richiede ovviamente un particolare intervento ed un rigido controllo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza; ed in ragione di tale necessità la legislazione in vigore sottopone l'esercizio della attività di guardia giurata ad una speciale autorizzazione del prefetto, la quale consiste nell'approvazione della nomina effettuata dai proprietari dei beni da custodire.

Per il combinato disposto degli articoli 138 e 11 del testo unico delle vigenti leggi di pubblica sicurezza, l'accennata approvazione è subordinata al rigoroso accertamento, nell'aspirante guardia particolare giurata, di determinati requisiti, e tra questi il non avere riportato condanna per delitto ed essere persona di ottima condotta morale e civile.

Nella specie, ora, il Filippone risulta condannato, con sentenza del tribunale per i minorenni di Torino in data 28 maggio 1936, a mesi 8 di reclusione e lire 800 di ammenda per furto ai sensi degli articoli 81, 624, 625, n. 1, 94 e 64 del codice penale.

Con la medesima sentenza lo stesso tribunale dichiarava il predetto socialmente pericoloso e ne ordinava l'internamento in riformatorio giudiziario.

Dalle accennate circostanze si desume che difettano, nella persona del Filippone, i citati requisiti espressamente richiesti dalla legge per conseguire l'approvazione della nomina a guardia giurata, e che pertanto si manifesta pienamente legittimo il diniego opposto dal prefetto alla richiesta approvazione.

Avverso tale ultimo provvedimento non risulta per altro che il menzionato signor Filippone abbia esperito, come era sua facoltà, i rimedi giurisdizionali all'uopo previsti.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per ottenere notizie — in considerazione che reiterate richieste rivolte per iscritto al capo dell'ispettorato pensioni sono rimaste senza risposta — relative alla pratica di pensione privilegiata ordinaria cui alla domanda inoltrata dall'ex militare dell'esercito Palandri Emo di Serafino, classe 1929, da Capannori (Lucca), di cui al numero 93477 di posizione. (12350).

RISPOSTA. — Premesso che alle due uniche richieste di notizie inoltrate dall'onorevole interrogante nell'agosto e nell'ottobre 1953 all'ispettorato pensioni di questa amministrazione è stata data risposta dallo stesso ispettorato nell'ottobre e nel dicembre 1953, si fa presente che la domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria cui lo stesso onorevole interrogante si riferisce, è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per ottenere notizie — in considerazione che reiterate richieste per iscritto al capo dell'ispettorato pensioni sono rimaste senza risposta — relative alla pratica dell'ex carabiniere Soldani Dino di Sebastiano, da Lucca, il quale, già in godimento di pensione privilegiata ordinaria, è deceduto.

La di lui vedova, Graziani Lalà, sollecita la pensione di reversibilità. (12352).

RISPOSTA. — Presso l'ispettorato pensioni di questa amministrazione non risulta in corso alcuna pratica di pensione privilegiata ordi-

naria nei confronti del defunto carabiniere Solbani (e non Soldani) Dino di Sebastiano.

Per altro, si ha ragione di ritenere che l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi alla concessione, a favore della vedova, della pensione di guerra, che risulta in corso di trattazione presso il Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per ottenere notizie — in considerazione che reiterate richieste per iscritto al capo dell'ispettorato pensioni sono rimaste senza risposta — relative alla pratica di pensione privilegiata ordinaria cui alla domanda inoltrata dall'ex militare dell'esercito Franceschini Cesare fu Annibale, classe 1929, da Lucca. (12353).

RISPOSTA. — Premesso che nessuna richiesta di notizie è pervenuta da parte dell'onorevole interrogante all'ispettorato pensioni in merito alla istanza oggetto dell'interrogazione, si fa presente che la stessa è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per ottenere notizie — in considerazione che reiterate richieste per iscritto al capo dell'ispettorato pensioni sono rimaste senza risposta — relativa alla pratica dell'ex carabiniere Franceschi Vincenzo, da Bagni di Lucca, posizione 57872, il quale, già in godimento di pensione privilegiata ordinaria, è deceduto il 10 agosto 1950.

La di lui vedova, Viviani Maria, sollecita la pensione di reversibilità. (12355).

RISPOSTA. — Premesso che nessuna richiesta di notizie è pervenuta da parte dell'onorevole interrogante all'ispettorato pensioni in merito alla domanda per la reversibilità della pensione ordinaria normale cui lo stesso onorevole interrogante si riferisce, si fa presente che tale domanda è stata decisa favorevolmente da questo Ministero in data anteriore alla presentazione della interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per ottenere notizie — in considerazione che reiterate richieste per iscritto al capo dell'ispettorato pensioni sono rimaste senza ri-

sposta — relative alla pratica di pensione privilegiata ordinaria cui alla domanda inoltrata dall'ex militare dell'esercito Pellicone Pasquale di Giovanni, classe 1924, da Gallico Superiore di Reggio Calabria, ricoverato presso il Villaggio sanatoriale di Sondalo. (12356).

RISPOSTA. — Premesso che nessuna richiesta di notizie è pervenuta da parte dell'onorevole interrogante all'ispettorato pensioni in merito alla istanza oggetto dell'interrogazione, si fa presente che la stessa è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BALDASSARI. — *Al Governo.* — Per sapere se esiste la possibilità di far ottenere, a quei cittadini italiani che si trovavano in Francia anteriormente al 1940 e che obbedirono all'invito del Governo italiano di rientrare in patria, il cambio in valuta corrente delle banconote francesi che essi possedevano al rientro in Italia e che versarono presso istituti bancari autorizzati e segnalati dal Governo stesso con l'assicurazione che i depositanti ne avrebbero ottenuta la restituzione.

Trattandosi, certamente quasi totalmente, di piccolissimi risparmiatori, e dato che le banconote in parola — che trovansi tuttora presso gli istituti bancari cui furono depositate — hanno cessato di aver corso legale in Francia dal 30 giugno 1945, l'interrogante si permette, comunque, di chiedere un provvedimento a favore dei danneggiati. (13201).

RISPOSTA. — Tali biglietti, ammontanti, al 31 luglio 1946, a 3.152 milioni di franchi, erano stati introdotti in Italia da varie categorie di persone e di enti e non soltanto da una ipotetica speciale categoria di cittadini italiani, e, cioè, quella dei residenti in Francia prima del 1940 rimpatriati dietro invito del Governo italiano.

Nel 1945, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, su direttive del Ministero del tesoro, dava istruzione alle banche agenti di accogliere in deposito, senza nessun impegno per il Governo, le banconote francesi di vecchia emissione, in vista della eventualità di poterne ottenere il cambio.

Purtroppo, però, tutte le azioni, svolte finora dal Governo italiano presso quello francese per ottenere il cambio in questione, sono rimaste infruttuose.

Il diniego del governo francese si basa sull'ordinanza del 30 maggio 1945, n. 451126, applicata anche ai nostri connazionali, la quale, disponeva, fra l'altro, che erano esclusi dal beneficio della sostituzione i biglietti esportati dalla Francia da nemici o per conto di nemici, nonché quelli che, dopo l'esportazione dalla Francia, erano stati detenuti da nemici o per conto di nemici.

In queste condizioni, non si vede come il Governo italiano potrebbe assumersi l'onere di rimborsare, anche limitatamente, le banconote francesi fuori corso, non ammesse al cambio dalle autorità francesi ai sensi della citata ordinanza del 30 maggio 1945, n. 451126, e del decreto ministeriale in pari data, contenente le norme di applicazione di essa. Ciò a prescindere dalla considerazione che verrebbe a crearsi un precedente sulla regolazione dei rapporti, derivanti dalla guerra, col governo francese, di portata finanziaria gravissima.

Il Governo italiano tuttavia si riserva di insistere presso il governo francese, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di cambio delle banconote in parola.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.*

BARDANZELLU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro del tesoro.* — Per sapere come intendano rimediare al sacrificio compiuto a danno della Sardegna che è stata esclusa dalla utilizzazione del prestito americano di 43 miliardi concesso dalla Banca internazionale per la ricostruzione. Tale esclusione rappresenta una inspiegabile ed odiosa sperequazione di giustizia particolarmente in questi momenti in cui la popolazione sarda, fustigata dalla siccità oltre che dalla sordità governativa, invoca disperatamente aiuti per salvare la sua economia in pericolo e invoca i finanziamenti necessari per gli impianti elettrici, agricoli, minerari e industriali, quali lo zuccherificio di Oristano, la miniera di San Leone (Cagliari), la miniera di Canagli (Sassari) e il completamento degli impianti e appalti telefonici dell'isola, i cui piani furono regolarmente presentati alla presidenza della Cassa per il Mezzogiorno. L'interrogante chiede pertanto ai ministri responsabili che la Sardegna non venga abbandonata proprio ora che maggiormente ha bisogno delle premure e delle cure del potere centrale e che le sia risparmiato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

l'affronto dell'ostracismo dai benefici che il prestito americano ha concesso per lo sviluppo della economia del Mezzogiorno e delle isole, tenendo presente che anche la Sardegna è un'isola. (13846).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio e del ministro del tesoro, ritenendo opportuno riassumere in breve sintesi l'imponenza dell'intervento della Cassa per il Mezzogiorno ai fini della trasformazione ambientale e dello sviluppo economico della Sardegna.

Sui 1.280 miliardi di lire in cui si compendia il programma generale da esplicarsi — in 12 anni — da parte della Cassa, le somme finora destinate alla sola Sardegna totalizzano lire 143 miliardi 737 milioni, pari all'11,2 per cento. In effetti, però, nel programma della Cassa, per la parte già concretata, tale percentuale raggiunge il 12 per cento del totale.

Si consideri, per altro, che su di un complesso di interventi di lire 356 miliardi 500 milioni per le bonifiche, la Sardegna si aggiudica da sola il 17,1 per cento, a cui praticamente vanno aggiunti 9.500 milioni per i bacini montani (7,4 per cento del totale) e 20.149 milioni per opere di miglioramento fondiario (18,5 per cento del totale di intervento a tal fine).

L'importo dei progetti già approvati per la Sardegna ascende, in totale, a 57.860 milioni corrispondenti al 13,8 per cento di tutto il complesso dei progetti approvati per l'intero territorio di competenza della Cassa; quello dei lavori appaltati a 48.871 milioni pari al 14 per cento del totale. Le opere ultimate ascendono al valore di lire 17 miliardi 795 milioni (12,3 per cento del totale).

Di tutto il programma previsto per l'isola risultano approvati progetti corrispondenti, in valore, al 47,5 per cento del programma stesso, appaltati lavori per il 40,1 per cento e ultimati per il 14,6 per cento il che attesta che anche i tempi di esecuzione sono stati mantenuti e possibilmente superati.

Per i finanziamenti industriali, in conformità delle disposizioni di legge, la Cassa ha assegnato alla Sardegna un fondo di lire 2.424 milioni.

Esso risulta utilizzato soltanto per n. 8 operazioni comportanti la erogazione di lire 1.248 milioni e impegnato per altri 4 finanziamenti ammontanti nell'insieme a lire 420 milioni, sicché sono tuttora disponibili per finanziamenti del genere lire 756 milioni.

In occasione delle trattative per il prestito B.I.R.S. — che non costituisce una linea di credito concessa alla Cassa per la integrazione dei suoi programmi, bensì il finanziamento di particolari, specifici progetti scelti dalla B.I.R.S. — la Cassa per il Mezzogiorno ha avuto cura di sottoporre obiettivamente ai dirigenti ed esperti della B.I.R.S. stessa tutti i progetti presentati dagli istituti competenti per le tre zone (I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e Banco di Sardegna). Dal primo sono stati presentati 17 progetti, dal secondo 11 e dal terzo 2, ossia i seguenti:

1°) Ferromin per le miniere di ferro di San Leone (lire 1 miliardo 500 milioni);

2°) Sassari-ferro sarda, per l'ampliamento dell'attuale stabilimento di Oristano, la cui capacità lavorativa è prevista che passi da 5 mila e 10 mila quintali di bietole per giorno (lire 500 milioni).

A questi due progetti si aggiunse, poi, per diretta presentazione da parte della T.E.T.I., una richiesta di finanziamento del programma di rafforzamento e diffusione del servizio telefonico nell'isola (spesa prevista lire 2.600 milioni, che si sarebbe dovuta finanziare per circa due terzi).

La B.I.R.S., tuttavia, ha scelto tra i progetti attenendosi al criterio di dare la preferenza a quelli riguardanti esigenze di fondo all'economia meridionale e che offrivano possibilità e garanzia di rapida esecuzione, escludendo quelli interessanti pubblici servizi — come nel caso delle reti telefoniche — ritenendoli al di fuori dei fini da essa B.I.R.S. perseguiti.

Per gli altri due progetti, va rilevato:

a) che, nei riguardi della Ferromin era nel frattempo intervenuto un finanziamento generale di tutte le nuove attività in programma da parte dell'azienda, concesso dall'Alta Autorità internazionale del carbone e dell'acciaio, onde la stessa Ferromin non ha insistito nella sua richiesta tanto più che il programma di attrezzatura, che a questa si riferiva, risulta ormai eseguito per circa il 90 per cento mentre è in corso il completamento;

b) che, per il settore saccarifero, la B.I.R.S. non ha ritenuto di poter adottare un criterio preferenziale sicché tutti i progetti del genere sono stati accantonati e, fra questi, anche quello della Saccarifera sarda, al cui riguardo giova notare che si trattava di un ampliamento e che le opere necessarie sono, però, già in avanzato corso di esecuzione a cura dell'azienda interessata.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

Delle tre iniziative, quindi, le due che avevano autentico carattere industriale non hanno subito remora per il fatto di non essere state considerate dalla B.I.R.S.

È ovvio assicurare che la Cassa per il Mezzogiorno considera il suo compito di equilibratrice nello sviluppo delle varie regioni tenuto conto delle diverse possibilità di interventi ed agevolazioni che per ciascuno si profilano e che, pertanto, non si mancherà di avere, come sempre si è avuto, ogni considerazione e premura per ogni possibile intensificazione e potenziamento della economia isolana.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

BARESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che si è venuta a verificare una situazione di particolare preoccupazione e disagio tra gli utenti di autoveicoli e veicoli con motore ausiliario, per il modo con cui è stato applicato l'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 877, modificativo dell'articolo 60 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, contro i rumori e le emanazioni moleste; premesso che tale nuova legge prevede che i dispositivi silenziatori siano approvati dal Ministero dei trasporti (ispettorato della motorizzazione civile) e con circolare ministeriale veniva stabilito il termine utile per l'approvazione il giorno 15 marzo 1955, e che inoltre con circolare ministeriale del 3 febbraio 1955, n. 457-54, veniva ordinata la punzonatura dei relativi dispositivi silenziatori; premesso ancora che sulla base di tali disposizioni sembrerebbe illogica la ipotesi che tutti i silenziatori in uso debbano essere sostituiti con altri « punzonati », il che costituirebbe un onere gravante sugli utenti che il più delle volte sarebbe insopportabile, specie nel caso di modesti lavoratori che usano il mezzo di trasporto per necessità professionale — se egli ritenga di emanare delle precisazioni nel senso che venga data la possibilità agli ispettori per la motorizzazione civile di convalidare, mediante punzonatura sugli apparati silenziatori o stampigliatura sui libretti di circolazione, ogni scappamento già in uso qualora da una opportuna verifica venga constatata la loro idoneità. (14169).

RISPOSTA. — Precedentemente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 877, l'accertamento della efficienza dei silenziatori veniva fatto in sede di collaudo del veicolo; il rilascio del certificato di approvazione che

fa parte del documento di circolazione attestava la regolarità del silenziatore.

L'approvazione dei silenziatori per gli autoveicoli ed i motori ausiliari per velocipedi disposta dalla cennata legge si riferisce alla nuova produzione; su ogni esemplare di silenziatore di tipo approvato è previsto che la ditta costruttrice punzoni gli estremi dell'approvazione.

La punzonatura dei silenziatori viene perciò richiesta soltanto per gli autoveicoli e veicoli con motore ausiliario che entrano in circolazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 877; non è stato disposto che i silenziatori installati su veicoli già in circolazione debbono essere sostituiti da altri punzonati.

Per quanto sopra chiarito non si ravvisa la necessità di convalidare, mediante punzonatura sull'apparato silenziatore o stampigliatura sui libretti di circolazione, i silenziatori già in uso qualora da un'opportuna verifica venga constatata la loro idoneità, come viene suggerito dall'interrogante poiché si tratterebbe di sottoporre a tale verifica oltre 3 milioni di veicoli circolanti con disagio degli utenti e oneroso lavoro per gli ispettorati compartimentali.

È da rilevare infine che, tanto i silenziatori installati sui veicoli già in circolazione che risultarono idonei alla visita di collaudo, quanto i silenziatori di tipo approvato regolarmente punzonati e installati sui nuovi autoveicoli, possono essere sempre oggetto di manomissioni, come in effetti si verifica, da parte di taluni utenti che purtroppo esistono in un certo numero e che, in dispregio ad ogni dovere del vivere civile, vengono ad aumentare artificiosamente, con lo scappamento non silenzioso dei motori, i deprecati rumori nei centri urbani.

È opinione di questo Ministero che per detti utenti, per i quali si dimostra non sufficiente l'opera di educazione svolta da questo Ministero e da altri benemeriti enti, si debba procedere con ogni rigore nella energica azione repressiva già disposta di comune accordo tra questo Ministero e il Ministero dell'interno e che risulta essere già in atto in talune grandi città, ma che si dovrebbe intensificare ed estendere.

Il Ministro: MATTARELLA.

BASILE GUIDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno revocare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, e prorogato con decreto-legge 24 settembre 1954,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

n. 859, recante la sospensione dei diritti erariali a carico degli alcoli da frutta.

Quanto sopra si chiede per alleviare la situazione di grave disagio in cui si dibatte la viticoltura italiana, dato che l'abolizione di tale diritto erariale ha aggravato sensibilmente la crisi vinicola, senza apportare alcun reale beneficio ai frutticoltori nazionali. Infatti, fra l'altro, risulterebbe che le poche ditte interessate alla distillazione hanno fatto ricorso a frutta importata anziché a quella italiana. (13545).

RISPOSTA. È noto che l'articolo del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 148, istituì sull'alcole di seconda categoria proveniente dalle frutta, esclusi i datteri e l'uva passa, un « diritto erariale » di quindicimila lire per ettanidro, diritto che non gravando l'alcole ottenuto dal vino e dalle materie vinose determinò una discriminazione a vantaggio dell'industria della distillazione di questi ultimi prodotti.

Tale provvedimento venne consigliato dalla necessità di sollevare il settore vitivinicolo dalle conseguenze della crisi che su di esso allora incombeva ed in effetti contribuì al miglioramento dello specifico mercato, avvantaggiatosi in seguito anche di una favorevole congiuntura.

Successivamente una nuova crisi minacciò l'economia agricola di alcune vaste zone con preoccupanti manifestazioni per il settore frutticolo, specie riguardo alle carrube, e le stesse considerazioni che in un primo tempo avevano suggerito i provvedimenti a favore del settore vitivinicolo, determinarono l'applicazione di analoghi criteri di protezione fiscale a vantaggio della frutticoltura. Fu così emanato il decreto legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, che provvide fra l'altro a sospendere fino al 15 settembre 1954 l'imposizione del diritto erariale sull'alcole da frutta. Detto provvedimento intese non solo eliminare la disparità di trattamento fiscale prima esistente fra l'alcole prodotto dalla distillazione del vino e l'alcole ottenuto dalla distillazione delle frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, ma soprattutto eliminare la convenienza a porre in atto frodi e sofisticazioni.

L'applicazione delle misure accennate, infatti, così come era negli intendimenti, determinò effetti favorevoli di normalizzazione nell'industria distillatoria e di miglioramento anche nel mercato frutticolo, tanto da fare avvertire la necessità di prorogare al 15 settem-

bre 1955 il termine di scadenza già fissato al 15 settembre 1954, il che fu disposto con decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859.

Perdurando oggi i favorevoli effetti della parità di trattamento fiscale stabilita fra gli spiriti di seconda categoria provenienti dal vino e quelli ottenuti dalla distillazione delle frutta, non sembra opportuno per ora modificare la disciplina tributaria vigente in materia.

Infatti il provvedimento sollecitato porterebbe come principale conseguenza il risorgere di quelle possibilità di frodi che si è inteso invece di eliminare con la esenzione dal diritto erariale per gli alcoli di 2ª categoria provenienti da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa e con la unificazione del trattamento fiscale di tali alcoli con quelli provenienti dal vino, dalle vinacce e dai cascami della vinificazione, a suo tempo promossa dal Ministero dell'agricoltura e foreste per tutelare le esigenze dei vari settori agricoli.

Occorre per altro considerare che detta disciplina ha carattere temporaneo e quindi alla sua scadenza verrà tempestivamente esaminata la necessità o meno di un'ulteriore proroga in relazione alle condizioni di mercato del momento.

Il Sottosegretario di Stato CASTELLI.

BERLINGUER. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se si proponga di intervenire affinché siano revocate le disdette notificate dall'E.T.F.A.S. a ben 48 coloni delle zone di Fertilia e Maria Pia (Sassari); si provveda ad assegnare definitivamente in proprietà delle famiglie coloniche conservando l'attuale superficie e ad indire una fiera per la vendita del bestiame eccedente mediante accordi con le rappresentanze dei coloni stessi. (13386).

RISPOSTA. — Le disdette intimare dall'E.T.F.A.S. ai coloni dell'ex Ente sardo di colonizzazione, hanno avuto unicamente lo scopo di consentire la trasformazione del rapporto di mezzadria in quello di assegnazione e vendita dei terreni, previsto dalle leggi di riforma fondiaria. Tale assegnazione ha già avuto luogo a favore degli ex coloni che hanno accettato di sottoscrivere il relativo contratto e potrà essere perfezionata anche con gli altri, che si dichiareranno disposti ad accettarlo entro la fine dell'annata agraria in corso, in modo che, all'inizio della nuova, tutti i terreni saranno assegnati con contratto definitivo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

I poderi sono stati ridimensionati, sia perché la loro estensione (ettari 30 circa) risultava eccessiva in confronto alla capacità lavorativa delle famiglie coloniche, come è provato dal fatto che parte dei terreni rimaneva incolta, e sia perché tutta la zona verrà resa irrigua, mediante l'invasamento delle acque del fiume Cuga.

La riduzione della superficie poderale ha reso disponibile una estensione di terreni che consentirà di accogliere un ulteriore numero di domande d'aspiranti assegnatari.

Si fa infine presente che vengono, periodicamente, tenuti — come auspica l'onorevole interrogante — mercati per la vendita del bestiame eccedente le necessità dei poderi ex coloni, con la spontanea partecipazione dei lavoratori interessati.

Il Ministro: MEDICI.

BERLINGUER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende procedere ad una inchiesta a mezzo di un ispettore del Ministero e quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi del direttore della sede provinciale dell'Istituto della previdenza sociale di Agrigento, tenendo presente:

a) l'incredibile periodo di tempo (che talvolta supera perfino i due anni) che in tale sede si impiega per l'esame istruttorio e la liquidazione delle domande relative alle prestazioni delle assicurazioni generali obbligatorie;

b) la giacenza di varie centinaia di domande relative alla ricostruzione delle pensioni, molte delle quali risalgono addirittura al 1951, nonché delle domande di vedove di pensionati per la reversibilità;

c) il disordine dell'ufficio da cui ha avuto origine il fatto che, per alcune centinaia di domande di pensioni presentate negli ultimi cinque mesi, si è risposto alle sollecitazioni dei richiedenti che tali domande non risultavano schedate, mentre i richiedenti stessi sono in grado di dimostrare di averle regolarmente consegnate;

d) il fatto che la stessa sede non provvede al rimborso di somme di denaro corrispondenti a marche assicurative applicate in seguito a concessione a proseguire nell'assicurazione e successivamente dichiarate indebite. Il rimborso che avrebbe dovuto avvenire d'ufficio al momento della liquidazione della pensione, non avviene neppure sulle insistenti richieste degli interessati che sono in gran parte poverissimi braccianti;

e) che questo stato di cose ha determinato vivissimo malcontento, sfiducia e discre-

dito sugli enti assicurativi e sulla funzione della previdenza. (13665).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, interessato dallo scrivente in ordine a quanto forma oggetto della interrogazione dell'onorevole interrogante, ha fatto presente che la situazione della sede di Agrigento, per il passato in verità non del tutto soddisfacente per un complesso di circostanze, è presentemente notevolmente migliorata e può definirsi ormai prossima alla normalità.

In particolare:

a) il tempo medio richiesto per la definizione di una pratica di pensione è, al 31 maggio 1955, pari a poco più di quattro mesi, malgrado il rallentamento del ritmo di lavoro dovuto alla recente agitazione del personale. Ulteriori decisivi miglioramenti sono previsti per i prossimi mesi;

b) le domande di pensione, in corso di esame al 31 maggio, erano 4437 e rappresentavano l'afflusso medio di circa quattro mesi. Di esse 744 — circa un sesto — sono domande di variazione di rendite già in corso di pagamento e 528 (meno del 12 per cento) sono domande di pensione di reversibilità;

c) nelle prime settimane dell'anno in corso, essendosi verificato qualche disagio, tutto il settore pensioni è stato sottoposto ad una eccezionale revisione generale, per cui oggi si può affermare che tutte le pratiche di pensione sono regolarmente schedate e fascicolate e seguono il loro normale corso;

d) il rimborso dei contributi agricoli versati volontariamente dagli assicurati per il raggiungimento del minimo contributo prescritto, successivamente risultati superflui e quindi indebiti, viene regolarmente effettuato nei confronti degli aventi diritto.

Si assicura che la situazione della sede dell'I.N.P.S. di Agrigento continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte degli organi centrali dell'istituto i quali hanno, anzi, recentemente disposta l'assegnazione alla sede stessa di otto nuove unità, di cui sei vincenti del concorso di II categoria, ruolo amministrativo, e due con contratto d'impiego a tempo determinato.

Il Ministro: VIGORELLI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se egli sia a conoscenza che l'asilo comunale di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano), eretto in ente morale con decreto 22 dicembre 1889, è stato chiuso con deliberazione 20 gennaio 1955;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

che l'asilo, oltre ai redditi provenienti dal suo patrimonio, ha sempre goduto di sussidi da parte del comune e dell'E.C.A.;

che allo scopo di favorire l'asilo parrocchiale e di creare una situazione favorevole alla soppressione dell'asilo comunale, il comune e l'E.C.A. incominciarono col sospendere ogni sussidio e con l'imporre altre tasse di frequenza anche ai più poveri e quindi col fare illecite pressioni su ogni famiglia, perché affidasse i propri bambini all'asilo parrocchiale, togliendoli a quello comunale;

se egli quindi non ritenga di intervenire, perché l'asilo comunale, che ha funzionato con piena soddisfazione della popolazione di Castelnuovo per 5 anni, venga riaperto (13586).

RISPOSTA. — La chiusura dell'asilo infantile di Castelnuovo di Adda, disposta, con deliberazione del 20 gennaio 1955, dal comitato amministrativo dell'E.C.A., che ne aveva la gestione, è stata determinata dalla insufficienza dei mezzi finanziari necessari per assicurare il suo funzionamento e per provvedere alle gravi deficienze di ordine igienico che presentava la sede dell'istituto.

La rendita patrimoniale dell'asilo è costituita, infatti, soltanto da interessi attivi ammontanti a lire mille annue, cui è da aggiungere un contributo di lire 500.000, stanziato dal comune nel proprio bilancio per il 1955.

Il bilancio dell'asilo prevedeva, altresì, una entrata annua di lire 50.000, pari alle quote di frequenza di 23 alunni, ma il pagamento di tali rette ha indotto molte famiglie ad inviare i propri figli al locale asilo parrocchiale, che è gratuito.

Contro il provvedimento di chiusura dell'istituto è pendente un ricorso al Consiglio di Stato, prodotto da genitori di alunni; è stato anche elevato gravame innanzi alla giunta provinciale amministrativa da parte di un ex insegnante dell'asilo.

Questo Ministero non ha provvedimenti da adottare o promuovere, nei sensi auspicati dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BERTI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi irregolarità avvenute nel concorso per due posti di primario ostetrico ginecologo degli ospedali riuniti di Roma, bandito il 24 gennaio 1952 e tenuto nel corso dell'anno 1954, irregolarità messe in luce dal presidente stesso della commissione giudicatrice del concorso, professore Luigi Caravani,

con due documenti inviati al Ministero dell'interno e all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

e, di conseguenza, per sapere se non ritengano, sulla base della grave documentazione fornita dal presidente della commissione giudicatrice del concorso, di invitare il presidente degli ospedali riuniti di Roma ad annullare il concorso in questione indicandone un nuovo. (12941).

RISPOSTA. — Il professore Caravini, presidente della commissione giudicatrice del concorso cui l'interrogazione si riferisce — dopo aver firmati, come gli altri commissari, i verbali delle operazioni della commissione e dopo che questi erano stati consegnati all'amministrazione degli ospedali riuniti — inviò a questa una lettera, il 21 marzo 1955, narrando che nella seduta conclusiva egli, poiché precedentemente vi sarebbero stati dissensi fra i componenti la commissione sul punteggio da attribuire ai candidati, specie ad uno, aveva affermata la necessità di motivare i punteggi, ma che tre commissari su quattro non avevano aderito.

Il 4 aprile il Caravani inviò altra lettera — confermando la lettera precedente e sostenendo la necessità di indagini — all'amministrazione degli ospedali riuniti, nonché all'A.C.I.S. ed al Ministero dell'interno.

Sono stati, dopo ciò, esperiti tutti gli accertamenti che erano del caso, vagliandosi gli atti ed assumendosi informazioni presso i componenti ed il segretario della commissione.

L'amministrazione degli ospedali riuniti, nella sua competenza, non ha ritenuto di annullare il concorso.

Il ministro dell'interno, per parte propria, non ha ritenuto, allo stato degli atti, di dover adottare o promuovere alcun provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

BETTINOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Perché, in relazione a quanto già operato in casi precedenti nei riguardi di altre plaghe della nazione, sia provveduto affinché le popolazioni agricole della provincia della Spezia e della provincia di Massa Carrara, colpite dalla grave tempesta dell'11 giugno 1955, possano usufruire dell'esonerazione dal pagamento delle imposte fino a che gli effetti del cataclisma non siano stati riparati e la produzione possa riprendere il suo corso normale. (14030).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — In base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi in cui per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo vengano a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, la amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, di apposita domanda alla competente intendenza di finanza.

Inoltre, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939,

Per quanto riguarda, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti potranno tener conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1956.

Si assicura, ad ogni buon fine, che sono state interessate le intendenze di finanza di Massa Carrara e La Spezia, affinché riferiscano sollecitamente circa la natura e l'entità dei danni di cui trattasi, per un completo esame della questione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BETTINOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, di fronte al disastro di cui sono state vittime le popolazioni agricole dei comuni di Bolano, Vezzano, Follo, Santo Stefano e Sarzana (La Spezia) e Podenzana (Massa Carrara), disastro alluvionale che ha ridotto alla indigenza tanti lavoratori probi e dediti all'opera dei campi, egli non creda indispensabile, a parziale sollievo dei danni sofferti, consentire l'esercizio di cantieri-scuola cui adibire tanta gente così duramente provata.

Trattasi di un'opera di alta solidarietà nazionale, cui il ministro del lavoro non potrà non dare il suo valido apporto.

Data la gravità dei danni ed il senso di accorata aspettazione delle popolazioni disastrose si chiede di provvedere con urgenza. (14033).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare al riguardo, che risultando impegnati tutti i fondi disponibili, non si offre alcuna possibilità di venire incontro, nello scorcio dell'esercizio che volge ormai al termine, alla richiesta di cantieri straordinari in dipendenza dei danni, arrecati dalle recenti avversità climatiche alla produzione agricola dei comuni segnalati con la interrogazione.

Si assicura, per altro, che la situazione dei detti comuni sarà presa in attenta considerazione dai competenti uffici del lavoro, essendo in corso la predisposizione dei piani di cantieri per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro: VIGORELLI.

BIAGIONI E SEDATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile, vista la crisi del mercato, disporre che per il fabbisogno delle forze di polizia venga usata la lana di produzione nazionale: inserendo cioè, nei capitolati di appalto una apposita clausola che imponga l'uso, nelle confezioni, delle stoffe militari e per i materiali di casermaggio della lana italiana. (13806).

RISPOSTA. — Non si ritiene che convenga imporre, in genere, nei capitolati, l'uso esclusivo di lane nazionali perché — a parte la difficoltà di apprezzare se un prodotto finito sia fabbricato con lane nazionali o straniere — le lane nazionali costano normalmente più delle straniere, sono scarse e non sempre hanno i requisiti occorrenti per la fabbricazione degli articoli occorrenti alle forze di polizia.

Si potrà solo studiare se convenga imporre che si impieghino lane nazionali per i materassi e i guanciali.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BIAGIONI E SEDATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile, vista la crisi del mercato, disporre che per il fabbisogno del corpo delle guardie di finanza venga usata la lana di produzione nazionale: inserendo, cioè, nei capitolati di appalto una apposita clausola che imponga l'uso, nelle confezioni delle stoffe militari e per i materiali di casermaggio, della lana italiana. (13826).

RISPOSTA. — Le « condizioni speciali » fissate per l'approvvigionamento dei prodotti di lana per il corpo della guardia di finanza non prescrivono la provenienza della fibra, ma soltanto il grado di finezza, espresso in termini di classifica internazionale.

Nulla vieta, pertanto, ai produttori d'impiegare lana di provenienza nazionale ove questa abbia la finezza prescritta.

Comunque non si ravvisa l'opportunità di stabilire espressamente l'obbligo dell'impiego di lana nazionale in quanto ciò potrebbe dar luogo a controversie qualora, in sede di collaudo, venga accertato il declassamento del manufatto per mancanza dei requisiti sopra accennati.

Inoltre è da osservare che l'identificazione della provenienza della lana (nazionale od estera) si presenta praticamente impossibile se l'indagine viene effettuata su prodotti lavorati, mentre occorrerebbe eseguire un apposito controllo continuo durante la lavorazione dei manufatti, il che non appare realizzabile.

Giova per altro ricordare che, per quanto riguarda l'imbotitura dei materassi, le condizioni speciali prevedono l'impiego di lana nazionale non essendo ovviamente necessaria una particolare finezza della fibra.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

BIASUTTI E DRIUSSI. — *Al Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.* — Per sapere se sono a conoscenza in quali condizioni si trova l'ufficio postale di Udine ferrovia e per conoscere se sono in corso provvedimenti per la costruzione e dotazione di uffici adatti alla importanza e delicatezza del servizio. (13839).

RISPOSTA. — Da tempo questa amministrazione si sta attivamente interessando per la sistemazione dell'ufficio postale di Udine ferrovia. Infatti, mentre ha in corso di approvazione una perizia per lavori di riparazione nell'attuale sede, per un importo di lire 2 milioni circa, ha già prescelto l'area occorrente per la costruzione, nell'ambito ferroviario, di un nuovo edificio postale.

Si soggiunge che attualmente si è in attesa che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato conceda il proprio benestare per poter procedere allo studio di massima dell'opera.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: CASSIANI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex partigiano Pami Agide fu Flavio, classe 1920, residente a Casaltone di Sorbolo (Parma). (9179).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmes-

so in data 28 maggio 1955 al municipio di Sorbolo (Parma) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Campanini Giuseppe fu Enrico, classe 1912, residente in Parma, via Ruggero n. 18. (9181).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, per evitare personali ed abnormi interpretazioni della legge del registro, non intenda intervenire efficacemente presso l'ufficio del registro di Ferrara, il quale continua ad applicare la tassa del 2 per cento invece dello 0,50 per cento sui contratti di vendita delle macchine agricole. (13486).

RISPOSTA. — L'articolo 45 della tabella allegata *D* alla legge del registro 30 settembre 1923, n. 3264, prevede la registrazione in caso d'uso con la minore aliquota dello 0,50 per cento, in luogo di quella normale del 2 per cento, per le scritture private di vendita o promesse di vendita obbligatoria per ambo le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine od altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita, nonché per le scritture analoghe, anche tra non commercianti, quando si tratti di vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia.

Tale particolare minore aliquota, introdotta dal legislatore, in vista delle particolari esigenze del commercio, per determinati atti di vendita di beni mobili e che si rende applicabile quando risultino soddisfatti sia il requisito soggettivo (qualità di commerciante del venditore) che quello oggettivo (vendita di merci, macchine, ecc.), voluti dalla citata disposizione di legge, costituisce, come è noto, una eccezione all'applicazione di quella ordinaria, stabilita nella misura del 2 per cento dall'articolo 2 della tariffa allegata *A* alla legge del registro sopra menzionata, nel quale sono contemplate tutte le alienazioni, vendite, retrocessioni, ecc., ed, in genere, tutti gli atti traslativi della proprietà e di altri diritti reali su beni mobili, giusta il riferimento che la legge fa all'articolo 1 della stessa tariffa, trasferimenti da chiunque siano posti in essere e in qualunque forma.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

L'ufficio del registro di Ferrara ritiene di dover negare, nei casi segnalati, l'applicazione dell'aliquota di favore prevista dal più volte menzionato articolo 45, nel concetto che le scritture in parola, avendo perduto la natura di atti registrabili in caso d'uso per effetto dell'autenticazione delle firme e della conseguente iscrizione di detta formalità a repertorio, per poter fruire della succitata aliquota, devono essere assoggettate a registrazione entro il termine di 20 giorni dalla data di autenticazione delle firme, ai sensi dell'articolo 110 della tariffa allegata A alla legge del registro.

Stando così le cose, questo Ministero non può che riconoscere regolare e conforme a legge l'operato del predetto ufficio, stante che, risultando la formalità della registrazione adempiuta oltre il suddetto termine, non si può prescindere dal richiedere il pagamento delle normali imposte per effetto della sanzione di decadenza comminata dall'articolo 110 della legge organica del registro, in base al quale tutti gli atti e contratti, per i quali con legge è stata concessa riduzione delle normali imposte di registro, rimangono passibili delle ordinarie imposte, soprattasse e penali, quando non vengono sottoposti tempestivamente alla formalità della registrazione.

Il Ministro ANDREOTTI.

BOGONI, GUADALUPI, CANDELLI E ANGELINI LUDOVICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai ministri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano prendere in favore degli agricoltori, piccoli proprietari, partecipanti della località di Fragagnano (Taranto), gravemente colpiti dalla recente brinata che ha completamente distrutto tutto il raccolto. (13281).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

BOGONI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se sono a conoscenza che in diverse stazioni ferroviarie esistono ancora, sulle cassette per le lettere, emblemi e scritte in contrasto con l'attuale regime politico.

L'interrogante ritiene inammissibile, dopo 9 anni, l'esistenza di tali cassette, e incomprendibile che non si sia provveduto a far scomparire vecchi emblemi. Non averli denunciati e sostituiti, più che inettitudine, è

chiara volontà apologetica di un regime scomparso per volontà democratica del popolo italiano.

L'interrogante chiede quali provvedimenti i ministri intendano prendere, non solo per eliminare quanto denunciato, ma per colpire i responsabili che hanno permesso un tale stato di cose. (13646).

RISPOSTA. — Premesso che la materia trattata nell'interrogazione rientra nella competenza esclusiva di questo Ministero, si informa che la questione segnalata non è sfuggita alla doverosa attenzione dell'amministrazione. Nonostante le difficoltà presentatesi per un rapido e completo rinnovamento di tutte le cassette di impostazione, la loro sostituzione trovata in uno stadio assai avanzato, e, per le stazioni ferroviarie, è pressoché ultimata.

Nell'immediato dopoguerra, l'amministrazione delle poste e telegrafi si è trovata a dover intraprendere un vasto programma di ricostruzione, riparazione ed ammodernamento dei suoi impianti e delle sue attrezzature, per poter fronteggiare le crescenti esigenze del traffico. Nell'attuazione di tale programma, essa ha dovuto necessariamente procedere secondo un piano di graduazione, imposto dalle limitate disponibilità di bilancio, dando la precedenza a quelle opere di necessità preminenti per la funzionalità dei servizi.

La suaccennata sostituzione di tutte le cassette di impostazione di vecchio tipo potrà essere completata entro il prossimo esercizio finanziario, mentre, come si è già detto, per quelle situate nelle stazioni ferroviarie, la loro integrale sostituzione è quasi al termine.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: CASSIANI.

BONOMI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per venire incontro a quei coltivatori diretti del Lazio, i quali, a seguito di un andamento stagionale eccezionalmente avverso alla coltura della vite e delle piante da frutto in genere, subiranno notevoli danni economici per la quasi totale perdita della produzione. (13436).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se preparando le leggi delegate intenda dare una

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

sistemazione a tutti gli amanuensi in servizio presso gli uffici giudiziari della Repubblica attraverso un provvedimento che disponga il loro inquadramento senza tener conto della anzianità, del titolo di studio e del sesso. (12643).

RISPOSTA. — La legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, riguarda il personale già in servizio presso le varie amministrazioni statali, onde soltanto indirettamente potrebbe avere riflessi sulle situazioni giuridiche di coloro che non hanno un rapporto di dipendenza con lo Stato.

Comunque, in ordine all'eventuale sistemazione degli amanuensi, i quali attendono ai lavori di copiatura di atti o provvedimenti giudiziari, da retribuire con i proventi di cancelleria, per incarico dato dai cancellieri dirigenti, il ministro per la riforma dell'amministrazione — in sede di discussione di detta legge alla Camera dei deputati — ebbe a precisare, a nome del Governo, relativamente ad un ordine del giorno presentato sull'argomento, che ove si fosse addivenuto, per esigenze di servizio all'ampliamento degli attuali organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si sarebbe tenuto conto della posizione degli amanuensi.

Però l'immissione in ruolo sarebbe sempre subordinata alla osservanza di quei criteri direttivi fissati, in linea generale, dalla stessa legge di delega.

Inoltre è da considerare che il problema non interessa solamente gli amanuensi giudiziari, ma anche altre categorie che si trovano nella medesima posizione, quali gli amanuensi assunti dai conservatori dei registri immobiliari per i servizi di copia; di conseguenza, nella soluzione da adottarsi, non si potrebbe prescindere da un principio uniforme rispetto a casi analoghi.

Il Sottosegretario di Stato ROCCHETTI.

BOVETTI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non si provveda a dotare di un procaccia postale (sia pure provvisorio) per le frazioni di Sornasca e Zucchea di Vigone (Torino). Il comune di Vigone non è in grado di provvedere a tali servizi.

Per contro tali frazioni che contano circa 1500 abitanti sono prive di servizio postale. (13658).

RISPOSTA. — Si ritiene che con il termine « procaccia postale » l'onorevole interrogante abbia voluto riferirsi al portalelettere rurale.

Ora, per quanto concerne la distribuzione della corrispondenza nelle frazioni di Sornasca e Zucchea del comune di Vigone, si informa che tale servizio veniva prima svolto a cura del comune in parola il quale però ultimamente lo ha interrotto.

Questa amministrazione ha per altro già dato disposizioni alla competente direzione provinciale delle poste e telegrafi affinché esamini la possibilità di istituire, per le suddette frazioni, un regolare servizio di recapito della corrispondenza.

Si è altresì disposto che, nel frattempo, il servizio stesso sia assicurato per mezzo di un portalelettere provvisorio.

Il Ministro: CASSIANI.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda intervenire, con la urgenza che il caso richiede, perché venga ristabilita la normalità dell'amministrazione nell'ente comunale di assistenza di Canicattini Bagni (Siracusa), ponendo termine a una gestione commissariale non legittima e non opportuna, e che si protrae da lunghi mesi contro la volontà, legalmente espressa, del consiglio comunale. (13349).

RISPOSTA. — A seguito delle risultanze di una ispezione effettuata sul funzionamento dell'E.C.A. di Canicattini, dalla quale era emerso che l'organo amministrativo non era in grado di assolvere i propri compiti con la dovuta obiettività e diligenza, il prefetto di Siracusa, con decreto del 16 settembre 1954, dispose lo scioglimento del comitato e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

In particolare, erano state rilevate le seguenti circostanze, che dimostravano il cattivo funzionamento dell'ente:

1°) esclusione dall'assistenza generica di numerose famiglie indigenti ed ammissione a tale beneficio di molti altri nuclei familiari in condizioni di minore bisogno;

2°) erogazione dell'assistenza senza la preventiva assunzione delle prescritte informazioni sul conto degli interessati e senza alcuna motivazione;

3°) mancata erogazione tempestiva dei fondi avuti in assegnazione, il che provocava vivo malcontento fra i bisognosi.

Questo Ministero ha interessato il prefetto perché si addivenga entro breve tempo alla ricostituzione del comitato amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BRODOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo stato della pratica contrassegnata dal numero di posizione 3420, relativa alla richiesta di liquidazione di danni di guerra da parte del signor Ruffini Primo da Tolentino (Macerata). L'interrogante fa presente che l'interessato versa in disagiatissime condizioni economiche. (13905).

RISPOSTA. — Da accurate ricerche praticate presso gli archivi della direzione generale dei danni di guerra e dell'intendenza di finanza di Macerata, non è risultata alcuna pratica intestata al signor Ruffini Primo da Tolentino (Macerata).

Per poter rintracciare la pratica è necessario indicare oltreché le generalità del danneggiato, l'ufficio al quale fu inoltrata la domanda di risarcimento, la natura dei beni danneggiati o distrutti, nonché la località ove ebbe a verificarsi il danno.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BRODOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica danni di guerra del signor Rossi Giuseppe fu Pietro, numero di posizione 6972. (13906).

RISPOSTA. — Presso la direzione generale dei danni di guerra risulta una denuncia contrassegnata col n. 6972, per danni subiti a beni di uso domestico dal sacerdote Rossi Giuseppe fu Pietro, a causa della sua deportazione in Germania. Detta denuncia è stata presentata soltanto in data 6 aprile 1954 alla intendenza di finanza di Macerata, che successivamente l'ha trasmessa per competenza alla direzione generale.

La pratica potrà essere definita dopo l'esaurimento di quelle presentate prima del dicembre 1953.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno emanare istruzioni agli uffici del servizio pensioni di guerra per una più equa e comprensiva valutazione delle condizioni economiche dei mezzadri al fine della concessione della pensione indiretta, dovendosi tenere presente che si tratta per tale categoria di meri redditi di lavoro, suscettibili di profonde variazioni ricorrenti per i fattori della crisi dei prezzi, degli infortuni atmosferici incidenti sul quantitativo dei prodotti, dell'età del lavoratore, della costituzione di famiglia propria da parte dei figli coabitanti, dei tributi di ogni specie, ecc., i quali elementi debbono

far ritenere in via generale le condizioni economiche dei piccoli e medi mezzadri assai inferiori a quelle delle categorie dei dipendenti pubblici, degli operai delle industrie, ecc., i quali, pur avendo una retribuzione fissa di una certa entità, continuità di impiego e migliori condizioni di lavoro, sempre hanno ottenuto ed ottengono la pensione indiretta. (14101).

RISPOSTA. — L'argomento riguardante il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati dei caduti, contadini mezzadri, affittuari o piccoli proprietari, ha già formato oggetto di ordini del giorno e di interrogazioni da parte di deputati.

In merito è stata ampiamente dimostrata la impossibilità per questo Sottosegretariato di seguire criteri diversi da quelli sinora adottati, giacché la prassi vigente è conforme alla legge.

Infatti la legge 10 agosto 1950, n. 648, che prevede il riordinamento della materia delle pensioni di guerra, con l'articolo 73, conferma il principio che, per il conferimento della pensione ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati occorre che, a causa della morte del militare, siano venuti a mancare totalmente o parzialmente i necessari mezzi di sussistenza, e ciò senza distinzione alcuna di categoria di aventi diritto.

Il criterio indicativo per la valutazione della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza viene stabilito dall'ultimo comma del citato articolo 73, che fissa il limite presuntivo dello stato di necessità ad un reddito inferiore alle 240 mila lire annue.

Nella valutazione del reddito stesso si tiene conto non soltanto dei proventi personali del coniuge e dei figli conviventi, ma anche della situazione familiare e conseguentemente si ha un singolo giudizio per ciascuna pratica di pensione.

Non può ammettersi, quindi, che il diritto al trattamento pensionistico di guerra possa essere riconosciuto a tutti i congiunti dei caduti contadini mezzadri, non debba essere invece accordato a quelli di essi che dalla coltivazione dei terreni traggano un utile, che, nel complesso non superi la 240 mila lire annue, tenuto conto della estensione e classificazione di terreni stessi, della relativa coltura e della esistenza dei figli.

È necessario, per altro, chiarire che questo Sottosegretariato nelle sue decisioni al fine di stabilire il riconoscimento o meno del diritto a pensione di guerra non fa, e non po-

trebbe fare diversamente, che riportarsi alla lettera e allo spirito della legge, sempre comunque con larghezza di criteri per la valutazione del limite di lire 240 mila fissato dalla legge stessa. Ed a quest'ultimo riguardo si può affermare che, da parte dei dipendenti servizi le domande dei congiunti dei caduti vengono esaminate con la massima comprensione. Infatti la percentuale delle proposte negative non è rilevante ed in molti casi, nei quali non è possibile liquidare l'intera pensione, si provvede ugualmente alla concessione del beneficio, ma in misura congruamente ridotta, conformemente alle disposizioni della ricordata legge n. 648.

D'altra parte i progetti sia negativi che concessivi, predisposti dai servizi, passano al vaglio del comitato di liquidazione, che ha il compito di esaminare nel merito tali proposte per l'esatta interpretazione ed applicazione della legge. È opportuno aggiungere che anche la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, ha avuto occasione di condividere i suesposti criteri di valutazione sempre derivanti dallo spirito della legge.

Per i motivi sopra cennati non si ritiene opportuno emanare istruzioni ai dipendenti servizi per una più equa e comprensiva valutazione delle condizioni economiche dei mezzadri, congiunti dei caduti, al fine della concessione della pensione indiretta.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

BUBBIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non si ritenga opportuna l'abolizione dell'obbligo della patente di II grado per conduttori di trattori agricoli, in quanto, data la ridotta velocità di tali veicoli, il loro peso e la limitata percorrenza media giornaliera, può ritenersi sufficiente un patentino agricolo da rilasciarsi con semplificazione di forma e riduzione di spese, quali agevolazioni risulterebbero opportune in rapporto alla considerazione del crescente sviluppo della motorizzazione agricola ed alla esigenza di aumentare il numero dei conduttori nell'ambito di una stessa azienda e di una stessa famiglia. (14114).

RISPOSTA. — Le trattatrici agricole, quando non siano adibite a servizio di traino su strada e purché non siano capaci di superare la velocità di chilometri quindici all'ora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del vigente codice della strada (regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) non sono considerate autoveicoli, pertanto possono essere condotte anche da chi non sia munito di patente di guida.

Le trattatrici agricole invece circolanti su strada e suscettibili di superare la velocità predetta devono essere condotte, non potendosi prescindere dalla normale regolamentazione cautelativa per la sicurezza della circolazione, solo da chi sia munito di patente di guida automobilistica di II grado. La sostituzione di tale patente con apposito « patentino » per la condotta delle trattatrici agricole potrà costituire oggetto di esame nella elaborazione del nuovo codice della strada. In atto non è possibile derogare dalle disposizioni date al riguardo ai sensi del citato regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Il Ministro dei trasporti MATTARELLA.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'esito della domanda avanzata dal comune di Monte San Savino (Arezzo) fin dal 1951 diretta ad ottenere, in forza delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato sulla spesa necessaria per la costruzione di un edificio scolastico per la scuola elementare della frazione di Alberoro. (13875).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 27 agosto 1954, n. 8088, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1954 è stato approvato nell'importo di lire 17 milioni, il progetto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Alberoro del comune di Monte San Savino ed è stato concesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo del 4 per cento sulla predetta spesa.

Di quanto sopra, con lettera del 25 ottobre 1954, è stata data comunicazione all'ente interessato cui compete di provvedere all'esecuzione dei lavori.

Il Ministro. ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di dovere adottare provvedimenti definitivi nei riguardi del cantoniere Spina Giuseppe fu Pietro, oggetto di altra interrogazione dell'interrogante n. 11238, avendo la corte di appello di Catanzaro confermato la sentenza di condanna nella sua seduta del 4 marzo 1955. (12686).

RISPOSTA. — A seguito della sentenza emessa in data 4 marzo 1955 dalla corte di appello di Catanzaro a carico del cantoniere Spina Giuseppe, la direzione generale dell'A.N.A.S., riscontrati gli estremi per il deferimento del detto agente alla commissione di disciplina,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

ha provveduto alla contestazione degli addebiti all'interessato per infrazioni disciplinari.

Il Ministro. ROMITA.

BUFFONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della pubblica istruzione.*

— Per sapere quali provvedimenti d'urgenza ritengono opportuno dover disporre, di concerto, perché la chiesa matrice di San Pietro nel comune di Corigliano (Cosenza), lesionata dalle fondamenta ed alla absidiale, dopo le recenti alluvioni, venga restaurata, onde eliminare il pericolo incombente sulle case adiacenti.

La chiesa suddetta è la più antica di Corigliano e conserva molte opere d'arte, per cui è aspirazione di tutti i fedeli della zona vedere restaurato al più presto il loro tempio. (13025).

RISPOSTA. — In merito ai lavori di restauro di cui necessita la chiesa matrice di San Pietro in Corigliano, si fa presente anche per conto dei Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, quanto segue.

Il predetto sacro edificio presenta effettivamente la necessità di restauro nelle sue strutture portanti fortemente lesionate, nel manto di copertura non più rispondente alla protezione delle acque pluviali, e nell'interno che, per mancanza di manutenzione e per la infiltrazione delle acque piovane, ha buona parte degli stucchi caduti, mentre mal ridotte risultano le pitture.

Per la riparazione di tali danni il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria ha disposto uno stanziamento di lire 12 milioni ed ha autorizzato l'Ufficio del genio civile di Cosenza a redigere la relativa perizia che sarà quanto prima inoltrata alla soprintendenza per il nulla osta ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La stessa soprintendenza collaborerà con l'Ufficio del genio civile interessato, per la parte dei lavori di natura artistica.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere per quali fondate ragioni non è stato nominato ufficiale giudiziario, facente funzioni per la pretura di Cropalati e sede distaccata di Longobucco, il signor Bruno Amoroso Giuseppe fu Giordano.

Lo stesso, che aveva espletato il servizio sin dal 1946, in possesso del titolo di studio previsto, orfano di guerra e reduce combattente, è stato per ragioni ignote, scavalcato da altro elemento non avente alcun titolo.

Si chiede infine se non sia il caso di voler disporre un accertamento ed un intervento tendente a rendere giustizia al Bruno il quale, oltre tutto, ha famiglia ed è povero. (13161).

RISPOSTA. — I provvedimenti di applicazione degli uscieri di conciliazione ai posti vacanti di ufficiale giudiziario sono di esclusiva competenza dei presidenti delle corti di appello (articolo 31 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128).

Ai termini di tale disposizione il presidente della corte d'appello di Catanzaro — essendo la pretura di Cropalati priva, da tempo, dell'ufficiale giudiziario titolare e non potendo, d'altronde, il funzionante ufficiale giudiziario, che vi prestava servizio, attendere ulteriormente all'incarico affidatogli per l'età avanzata — applicò, con decreto 4 ottobre 1954, su proposta del presidente del tribunale di Rossano, alla pretura anzidetta il signor Berardi Domenico, usciere di conciliazione di Cropalati.

La scelta cadde su quest'ultimo perché risultava — come riferisce lo stesso presidente della corte di Catanzaro — l'elemento più idoneo per serietà, preparazione, capacità e pubblica estimazione.

L'altro aspirante al medesimo incarico, signor Bruno Amoroso Giuseppe, fu superato dal Berardi soprattutto perché non risiedeva nel capoluogo del mandamento per essere usciere della conciliazione del comune di Longobucco, che è una sede distaccata della pretura di Cropalati. Invero, il citato articolo 31 della legge n. 1128, stabilisce che l'uscieri di conciliazione, da applicarsi, deve essere del luogo, al fine, evidentemente, di assicurare il migliore funzionamento del servizio ed un maggiore rendimento nel disimpegno delle relative funzioni.

A questo Ministero non è consentito di esplicitare alcun intervento in merito al provvedimento, adottato dal presidente della corte d'appello di Catanzaro, rientrando la valutazione, concernente i requisiti e le attitudini della persona da investire del temporaneo incarico di ufficiale giudiziario, nell'ambito della facoltà discrezionale del medesimo presidente, contenuta nei limiti di legge.

Il Sottosegretario di Stato. ROCCHETTI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica inerente all'approvazione del progetto per la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Trebisacce (Cosenza).

Tale opera, di assoluta necessità, è molto attesa dalla popolazione del suddetto comune,

per cui si chiede se non sia il caso disporre per l'approvazione di urgenza del progetto in parola. (13877).

RISPOSTA. — Il progetto generale di lire 96.500.000 e quello di stralcio di lire 55 milioni (importo questo ammesso a contributo) relativi alla costruzione dell'edificio scolastico elementare nel comune di Trebisacce (Cosenza) sono stati rimessi al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il riesame ed il prescritto parere, trattandosi di elaborati già precedentemente esaminati da detto consesso e poi ricompilati in base ai rilievi tecnici fatti dallo stesso Consiglio in sede di primo esame.

Si può assicurare che non appena il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sarà pronunciato sugli anzidetti elaborati si provvederà senza indugio, ove nulla osti, alla loro approvazione ed alla formale concessione del contributo al comune interessato.

Il Ministro: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica inerente alla costruzione della camionabile Bova-Roghudi (Reggio Calabria) e se non ritiene dover imporre un ritmo più dinamico agli enti centrali e periferici, allorché si tratta di realizzare opere di assoluta necessità. (13878).

RISPOSTA. — La costruzione della strada camionabile Bova-Roghudi della lunghezza di chilometri 22,114 deve essere eseguita a cura ed a spese dello Stato in quanto previsto dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.

A tutt'oggi questo Ministero ha eseguito chilometri 10.134 di strada ed attualmente sono in corso di esecuzione i lavori di un quarto tronco della lunghezza di circa chilometri 1, e quelli per il completamento del terzo tronco.

Il 24 giugno 1955, inoltre, è stato autorizzato il competente Ufficio del genio civile a consegnare all'impresa aggiudicataria i lavori di riparazione dei danni prodotti dalla alluvione del 1951 alle opere già eseguite, nonché quelli per la costruzione di una variante, per superare un tratto ricadente in zona franosa, per una complessiva spesa di lire 80 milioni.

Per il completamento dell'opera occorrono ancora chilometri 11 di strada per una spesa presuntiva di lire 550 milioni alla quale si farà fronte con i fondi di bilancio dei prossimi esercizi finanziari.

Circa il maggior impulso, che l'onorevole interrogante vorrebbe fosse dato ai lavori, si

precisa che ciò non è possibile perché gli stessi vengono eseguiti in zona impervia di alta montagna ed inoltre, la strada deve essere costruita per esigenze tecniche procedendo da un solo estremo e precisamente da Bova Superiore.

Il Ministro: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere se risulta inclusa nei piani ordinari od aggiuntivi la costruzione della strada di allacciamento della frazione Santa Maria le Grotte (comune di San Martino di Finita) a Lattarino (Cosenza) ed allo scalo ferroviario di Torano-Lattarino.

Tale opera è molto attesa per lo sviluppo agricolo e commerciale della zona di che trattasi. (13879).

RISPOSTA. — La costruzione della strada di allacciamento della frazione Santa Maria Le Grotte (comune di San Martino di Finita) a Lattarino (Cosenza) ed allo scalo ferroviario di Torano-Lattarino, non è prevista fra le opere da realizzare ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, per cui non può essere eseguita a cura e totale carico dello Stato.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conto del quale anche si risponde, fa presente a sua volta che la strada di che trattasi non è neanche compresa nel piano di opere di viabilità ordinaria da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno, né vi è possibilità di comprendervela oggi, dato che i fondi destinati alle opere del genere in provincia di Cosenza sono stati tutti assegnati in base ai programmi approvati.

La strada richiesta comunque rivestirebbe importanza esclusivamente locale, ed alla eventuale sua costruzione potrebbero provvedere direttamente i comuni avvalendosi dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica concernente la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Rovito (Cosenza), ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e se non ravvisa l'opportunità di sollecitare l'approvazione del progetto e l'esecuzione dell'opera suddetta, di assoluta ed urgente necessità per la popolazione scolastica del ridente comune presilano. (14126).

RISPOSTA. — Nell'elenco delle opere ammesse al contributo statale ai sensi della legge

9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di edifici scolastici, non è stato possibile includere l'edificio scolastico del comune di Rovito, essendosi dovuto provvedere ad opere più urgenti ed indifferibili della stessa provincia di Cosenza.

Si assicura, comunque, che la richiesta del comune di Rovito sarà tenuta in evidenza in sede di elaborazione del nuovo elenco delle opere che saranno ammesse ai benefici previsti dalla legge citata, nel prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ERMINI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), non è stato incluso nella graduatoria dei comuni che, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 645, usufruiranno dei benefici per la costruzione dell'edificio scolastico.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non sia il caso di includere Castiglione Cosentino in un elenco suppletivo, affinché possa beneficiare della legge stessa e realizzare la costruzione dell'edificio scolastico, di cui ha assoluta necessità. (14127).

RISPOSTA. — Nell'elenco delle opere ammesse al contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di edifici scolastici non è stato possibile includere l'edificio scolastico del comune di Castiglione Cosentino essendosi dovuto provvedere ad opere più urgenti ed indifferibili della stessa provincia di Cosenza.

Si assicura, comunque, che la richiesta del comune di Castiglione Cosentino sarà tenuta, in evidenza in sede di elaborazione del nuovo elenco delle opere che saranno ammesse ai benefici previsti dalla legge citata, nel prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ERMINI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il comune di San Floro (Catanzaro) è compreso tra quelli che, col nuovo esercizio finanziario, potranno beneficiare della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione dell'edificio scolastico e per la costruzione dell'asilo infantile. (14128).

RISPOSTA. — La domanda del comune di San Floro, intesa ad usufruire delle provvidenze disposte dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ha avuto esito favorevole.

Al predetto comune, pertanto è stato concesso il contributo trentacinquennale previsto dall'articolo 1 della legge citata, sulla spesa

di lire 21 milioni, riconosciuta necessaria alla costruzione di un edificio scolastico.

Il Ministro: ERMINI.

BUFFONE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare al fine di soddisfare le giuste aspirazioni della categoria dei medici provinciali in ordine alla sistemazione giuridico-economica degli stessi in sede di legge delega.

Tanto perché i servizi che la categoria rende al paese sono di grande importanza anche se ignorati per lo spirito di sacrificio ed il senso del dovere degli interessati. (14144).

RISPOSTA. — In sede di attuazione delle norme delegate, d'intesa con l'ufficio per la riforma e con il Ministero del tesoro, questo Alto Commissariato non mancherà di considerare attentamente la possibilità di dare ai medici provinciali una migliore sistemazione giuridico-economica, rispondente alle delicate attribuzioni che detto personale svolge nell'interesse della pubblica salute.

Il problema per altro, non può non essere inquadrato nei criteri direttivi fissati dalla legge delega e, specie per la parte economica, non potrà essere distaccato dal problema più generale della sistemazione delle varie categorie di personale statale, la cui definizione esula dalle iniziative dell'Alto Commissariato.

Per quanto può influire sulla futura sistemazione di detto personale, si assicura che l'A.C.I.S. non mancherà di svolgere, in sede competente, ogni azione per conseguire i risultati più favorevoli, onde assicurare ai medici provinciali ed al personale sanitario in genere, da esso dipendente, la più adeguata sistemazione giuridica ed economica.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

CAIATI, DEL VESCOVO E RESTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvidenze intenda adottare nell'interesse delle zone che nel Salento e nel resto della Puglia sono state colpite dalle recenti dannose brinate, le cui conseguenze incidono fortemente sull'economia agricola delle zone interessate. (13254).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

CALASSO, SEMERARO SANTO E GUALUPI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle fi-*

nanze. — Per sapere se sono a conoscenza della grave flessione dei prezzi dei vini da uva, verificatasi a causa principalmente della immissione sul mercato di grandi quantità di prodotto sofisticato;

se sono a conoscenza dell'allarme recentemente lanciato in proposito dalla camera di commercio di Lecce e di quello espresso nell'ordine del giorno votato dall'assemblea delle cantine sociali delle province di Lecce e di Brindisi, del 19 febbraio 1955, fatto proprio anche dalla Confederazione delle cooperative italiane, dall'Unione italiana vini e dalle organizzazioni sindacali interessate intervenute in detto convegno,

se non credono di adottare con urgenza le misure richieste dalle cantine sociali, considerando improrogabile la difesa degli interessi che rappresentano detti importanti sodalizi, composti prevalentemente da piccoli proprietari, da coltivatori diretti e da mezzadri, società che dall'altra parte esprimono anche gli interessi generali delle laboriose popolazioni del Salento.

Considerato che proprio all'epoca della vendemmia del 1954 e della trasformazione del prodotto, da molte parti si denunciava pubblicamente l'immissione di grandi quantità di zucchero nei mosti e che molti altri illeciti si commettevano allo scopo di alterare le qualità genuine del prodotto; considerato che le stesse pubbliche voci manifestavano scetticismo sull'efficienza e sull'azione degli organi preposti all'applicazione della legge del 31 luglio 1954, n. 561, gli interroganti chiedono di conoscere quale, in effetti, è stata la opera della speciale polizia e degli uffici incaricati, e quali risultati sono stati ottenuti con l'azione di repressione della sofisticazione dei vini che la citata legge comandava. (1912).

RISPOSTA. — La delicata situazione del mercato vinicolo è attentamente seguita da questo Ministero, che ha disposto opportune forme d'intervento, intese a difendere un livello di prezzi che assicuri la redditività della coltura della vite, sulla quale ha, indubbiamente, influenza negativa l'offerta di vini corretti con pratiche fraudolente o addirittura prodotti artificialmente.

Nel quadro dei provvedimenti che questo Ministero sta concertando, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, per ottenere una sollecita normalizzazione della situazione, trovano soddisfacente soluzione anche alcune proposte formulate nella mozione conclusiva del convegno delle cantine sociali e

dei produttori vitivinicoli delle province di Lecce e Brindisi.

Per quanto riguarda in particolare le proposte contenute nei singoli punti della mozione stessa, si fa presente:

1°) le sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge n. 561 sono notevolmente più gravi di quelle previste dal regio decreto legge 15 ottobre 1952, n. 2033, per violazioni a disposizioni disciplinari la preparazione ed il commercio di altri prodotti agrari come il burro, l'olio, le conserve, ecc. In base poi all'articolo 60 del citato decreto n. 2033, nei casi di frodi in commercio e di vendita di prodotti non genuini, sono applicabili, le pene detentive previste dal codice penale.

2°) Non è possibile aderire alla richiesta di sottoporre la lavorazione dei mosti muti alla preventiva autorizzazione prefettizia, analogamente a quanto avviene per la preparazione dei vinelli, in quanto il moslo muto è un prodotto che, con pratiche analogiche, consentite dalla legge, è messo in condizione di non poter fermentare.

3°) Questo Ministero ha già potenziato numericamente e qualitativamente il personale addetto alla repressione delle frodi ed altri provvedimenti sono in corso di attuazione per il rafforzamento dei mezzi occorrenti al particolare servizio.

Al riguardo si fa presente che detto servizio conta sulla collaborazione di 21 istituti periferici e sono stati messi a sua disposizione finora mezzi finanziari sufficienti per un primo irrobustimento dei suoi quadri funzionali.

Avvalendosi di tali mezzi, esso, specialmente dopo l'emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, ha intensificato la propria azione repressiva, riuscendo ad ottenere una sensibile diminuzione delle frodi, specie nella manifestazione più grave della produzione artificiale di vini. I dati statistici relativi ai controlli, ai prelievi ed alle denunce dimostrano chiaramente come le frodi vengano energicamente perseguite. Infatti, dal 1° luglio 1954 al 31 marzo 1955, sono stati effettuati n. 15.119 sopralluoghi, n. 7759 prelievi e sono state inoltrate n. 2120 denunce all'autorità giudiziaria.

Questo Ministero, comunque, farà tutto il possibile per giungere, entro il più breve termine, alla completa normalizzazione del settore vinicolo, perfezionando in particolare i mezzi di prevenzione della frode ed affinando gli strumenti della sua individuazione, laddove essa non ha potuto ancora essere impedita.

4°) Il controllo sulle bollette di accompagnamento per il vino viene sempre effettuato dai competenti organi finanziari.

5°) La proposta di istituire una bolletta di accompagnamento dello zucchero e un registro di carico e scarico è stata esaminata da una commissione di esperti appositamente convocata ed è stata respinta perché di nessuna efficacia pratica.

6°) È allo studio, presso le amministrazioni competenti, il progetto della disciplina della produzione e del commercio vinicolo, nonché la regolamentazione economico-fiscale delle diverse materie prime distillabili.

7°) L'importazione delle uve fresche e passite per la vinificazione è libera. Si fa comunque presente che negli anni trascorsi nessun altro quantitativo è stato importato, tranne i 48 mila quintali del 1954, che, in confronto alla produzione media annuale di ben 70 milioni di quintali, rappresenta un quantitativo molto modesto e comunque tale da non destare alcuna preoccupazione.

Per la prossima campagna, in considerazione di eventuali incrementi delle importazioni di uve, sono allo studio provvedimenti intesi ad evitare eventuali ripercussioni dannose per l'economia di tale importante settore.

8°) È da tempo allo studio un provvedimento concernente la disciplina qualitativa degli impianti viticoli in cui si tenga conto delle esigenze di una loro diffusione razionale nelle zone dove non è economicamente e socialmente possibile altra coltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se conosce le continue lamentele e proteste fatte dai produttori di uve e di vini, in particolar modo in questi ultimi tempi da parte delle cantine sociali, a proposito della insufficiente azione di repressione delle frodi e della sofisticazione dei vini; se conosce per quanto riguarda la provincia di Lecce, zona di produzione annua di oltre 2.500.000 quintali di vino e fra le più colpite dalle frodi e dalle sofisticazioni, che le denunce relative alle contravvenzioni debbono essere trasmesse alla cantina sperimentale di Barletta (Bari), lontana da Lecce più di 200 chilometri, se conosce come spesso l'opera della stessa speciale polizia, mancando l'organo tecnico sul posto, viene ad essere frustrata e come detta lontananza giochi sempre a favore dei contravventori; se

non ritiene, in considerazione di quanto esposto e perché l'azione di repressione delle frodi divenga effettiva e tranquillizzi tutti i produttori del Salento, di istituire in Lecce un centro per la lotta contro le frodi e le sofisticazioni dei vini, affidandone la direzione tecnica al locale istituto tecnico agrario oppure ad altro istituto od ente sufficientemente organizzato per l'opera richiesta; se non ritiene infine che particolare protezione meritino i vitivinicoltori salentini in questo momento così duramente colpiti dalle recenti brinate e che dalla mancata repressione delle frodi potrebbero vedere le loro condizioni ancora maggiormente aggravate. (13795).

RISPOSTA. — La situazione del mercato vinicolo è attentamente seguita da questo Ministero, che ne vigila e ne segue gli sviluppi, disponendo le più opportune forme di intervento intese a difendere un livello di prezzi che assicuri la redditività della coltura della vite.

Non è da escludere che in questi ultimi tempi la sofisticazione, che subito dopo la promulgazione della legge 31 luglio 1954, n. 564 era stata ridotta a proporzioni del tutto marginali, possa aver segnato una certa ripresa. Ma si ha fondato motivo di ritenere che la frode, specie nella manifestazione più grave della produzione artificiale dei vini, non abbia una estensione notevole.

Comunque questo Ministero, dopo l'emanazione della citata legge, ha rafforzato il servizio di repressione delle frodi nel settore vinicolo. Detto servizio dal luglio 1954 al marzo 1955, ha svolto in tutte le zone vinicole del territorio nazionale un'attività intensa, che si compendia nei seguenti dati: n. 12010 sopralluoghi, n. 6383 prelievi di campioni e n. 1744 denunce all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda in particolare la zona vinicola della provincia di Lecce, è da rilevare che in essa, come nelle altre province della Puglia, le pratiche di sofisticazione dei vini sono sempre state meno gravi e meno numerose che altrove. Ciò è dimostrato dal fatto che nell'intera regione, nonostante siano stati effettuati dal 1° luglio 1954 al 30 aprile 1955 ben 1144 sopralluoghi a stabilimenti vinicoli, cantine ed esercizi di vendita, sono stati prelevati 100 campioni, e appena 30 sono state le denunce inoltrate all'autorità giudiziaria.

In merito alla lamentata lontananza dell'Istituto di vigilanza incaricato delle analisi dei campioni di vino prelevati nella zona del Salento, si comunica che questo Ministero sta esaminando l'opportunità di apportare modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 1953,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

riguardante le circoscrizioni amministrative degli Istituti di vigilanza. In tale occasione sarà tenuto conto anche delle particolari necessità del Salento.

Il Ministro MEDICI.

CAMANGI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere per quali ragioni non sia stato ancora presentato il promesso disegno di legge per la proroga delle agevolazioni fiscali per l'edilizia che scadono il prossimo 31 dicembre e che cosa intendano fare in merito onde eliminare l'attuale stato di incertezza che ha già prodotto gravi perturbamenti in questo così importante settore. (1505).

RISPOSTA. -- Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici.

In merito alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante si fa presente che il disegno di legge concernente la proroga delle agevolazioni tributarie a favore della edilizia economica e popolare di iniziativa del deputato Giuseppe Garlato, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato approvato anche dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede deliberante, il 20 gennaio 1955 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32, in data 9 febbraio 1955.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze CASTELLI.

CANDELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre per lo studio di un bando di concorso per titoli, con graduatoria ad esaurimento, da riservarsi ai maestri elementari ex combattenti *et similia* con tre anni di servizio, alla maniera del provvedimento che sta per essere adottato dall'assessorato alla pubblica istruzione della regione siciliana.

L'interrogante ritiene che una iniziativa in tal senso soddisferebbe un umano desiderio, da più parti d'Italia espresso dalla categoria degli insegnanti elementari, che per ragioni ovvie ed indipendenti dalla loro volontà prestano servizio già da molti anni con la qualifica di « provvisori ». (14011).

RISPOSTA. — Si premette che a favore dei maestri combattenti ed assimilati e perseguitati politici e razziali furono banditi nel 1947 e si svolsero nel 1948 sei concorsi speciali, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, concorsi per soli titoli, per i candidati già idonei in precedenti concorsi, e per esami

orali, prova pratica e titoli, per gli altri. Come si vede però fu tenuto fermo il principio che anche per tali categorie fosse d'obbligo l'aver superato, o prima o dopo, un esame per poter entrare nei ruoli magistrali.

Poiché per altro il Ministero intendeva sistemare se non tutti, almeno una buona parte dei numerosi idonei ed approvati dei concorsi sopraddetti, nonché quei combattenti ed assimilati che non avevano potuto partecipare ai concorsi del 1947-48, con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, fu costituito il ruolo dei maestri in soprannumero (essendo ormai totalmente coperti i posti di organico) ed in sede di prima attuazione della legge fu disposto il bando di due concorsi speciali, uno per soli titoli per gli idonei di precedenti concorsi per esami, l'altro per esami orali, prova pratica e titoli, a favore dei combattenti, perseguitati politici, assimilati e dei maestri con un certo numero di anni di servizio. Anche in tale occasione è stato riaffermato il principio che il maestro, a qualsiasi categoria appartenga, per entrare in ruolo debba aver superato, o prima o dopo, un esame.

Il Ministero pertanto ritiene di aver adottato, a vantaggio della categoria di cui si interessa l'onorevole interrogante, tutti quei provvedimenti di favore compatibili con il rispetto del principio ora censurato.

Il Ministro: ERMINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando sarà presentato al Parlamento il disegno di legge relativo all'autorizzazione della permuta della ex caserma Montevicchio dell'amministrazione del demanio e due fabbricati urbani del comune di Fano (Pesaro): consta che il relativo progetto sia stato già approvato dal Consiglio dei ministri ed il provvedimento legislativo è atteso da anni dalla cittadinanza fanese ed è particolarmente urgente, anche in relazione alla elaborazione in atto dell'aggiornamento del piano regolatore, che nella sua edizione originaria è stato approvato dal consiglio comunale sin dal 1950. (12819).

RISPOSTA. — Il disegno di legge recante autorizzazione a permutare con il comune di Fano (Pesaro), l'ex caserma « Montevicchio » sita nella detta sede, di pertinenza del patrimonio dello Stato, con altri due fabbricati da costruirsi a cura e spese del comune stesso per la sistemazione di servizi militari, è stato presentato al Senato il 25 aprile 1955.

Il Ministro: TREMELLONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno — data la equiparazione giuridica del corpo degli agenti di custodia a quello delle guardie di pubblica sicurezza (decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508) — che siano elevati i limiti di età, agli effetti del servizio, per gli agenti di custodia, analogamente a quanto è già stato disposto per le guardie di pubblica sicurezza. (13597).

RISPOSTA. — Prima della legge 11 marzo 1955, n. 85 — la quale ha fissato, per il collocamento a riposo degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i limiti di età di 60 anni per i marescialli dei tre gradi; 58 per i brigadieri e vicebrigadieri; 56 per le guardie e guardie scelte — la cessazione dai ruoli del corpo stesso aveva luogo al compimento del 35° anno di servizio, qualunque fosse la età del soggetto (articolo 277 del regolamento organico 30 novembre 1930, n. 1629).

Ne deriva che il personale arruolato a 18 anni, raggiunto tale termine di servizio, veniva collocato a riposo quando era ancora in età efficiente, mentre l'altro personale, arruolato a 30 anni con i reclutamenti straordinari, era trattenuto sino a 65 anni, allorché il rendimento è normalmente in diminuzione rispetto all'attività che il corpo di pubblica sicurezza è chiamato a svolgere.

La citata legge n. 85 ha ora eliminato tale inconveniente, subordinando però al parere favorevole di una commissione il mantenimento in ruolo fino ai limiti di età suindicati dopo il ventesimo anno di servizio.

Per il collocamento a riposo degli agenti di custodia i limiti di età furono già, senza distinzioni di grado, elevati, col decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1954, n. 508, da 50 a 55 anni e l'aumento non dette luogo ad alcun apprezzabile intralcio nella carriera perché ad esso fece riscontro un aumento organico nei vari gradi di 4.537 unità.

Tale trattamento è migliore di quello fatto ai carabinieri ed alle guardie di finanza e, per di più, nei confronti degli agenti di custodia, non è previsto il riesame della loro posizione, al termine dei venti anni di servizio, ai fini dell'eventuale collocamento a riposo.

Inoltre è da tener presente che, in rispondenza alla viva aspirazione della categoria, è stato abolito, con legge 24 luglio 1954, n. 597, il limite massimo di 17 anni di servizio oltre il quale non era consentito il passaggio dei sottufficiali nella carriera d'ordine dell'amministrazione di grazia e giustizia; il

che agevola largamente gli stessi sottufficiali, anche se prossimi al congedamento dal corpo.

Infine, va considerato che, data la particolare natura del servizio carcerario, che importa l'applicazione di compiti non lievi per il personale, l'aumento dei limiti di età non sarebbe consigliabile, anche perché ridurrebbe il continuo afflusso di elementi giovani.

Tuttavia, questo Ministero sta esaminando il problema in relazione altresì ai suoi riflessi ed al coordinamento con le altre forze armate di polizia.

Il Sottosegretario di Stato: ROCCHETTI.

CAPRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi dell'Istituto delle case popolari di Napoli, che, per le nuove costruzioni eseguite in via Traccia, 64 e concesse in locazione a sfrattati della via Marittima, richiede un canone di affitto la cui determinazione, in deroga a quanto stabilito dalla legge, tiene anche conto di una quota di ammortamento del capitale investito. (13379).

RISPOSTA. — I fabbricati di via Traccia vennero costruiti per alloggiarvi gli sfrattati della via Marittima ed all'uopo l'Istituto autonomo case popolari contrasse un mutuo con la I.N.A.I.L. per il relativo finanziamento assistito dal contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408.

I canoni di locazione per gli alloggi dei predetti fabbricati sono stati determinati in base al rigoroso criterio dell'ammortamento del mutuo, dedotto il contributo statale e con l'aggiunta dei normali oneri di gestione.

Nell'interrogazione soprariportata si sostiene invece che per la determinazione dei canoni non sarebbe stata osservata la legge essendosi tenuto conto anche di una quota del capitale investito: al riguardo è da osservare che l'articolo 21 del testo unico sull'edilizia popolare 28 aprile 1938 al quale l'onorevole interrogante evidentemente si riferisce, riflette le case costruite dai comuni e presuppone un investimento di fondi mentre per gli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi case popolari non può prescindersi, nella determinazione dei canoni, dalla quota di ammortamento dei mutui con cui sono finanziate le costruzioni e ciò per ragioni intuitive perché, come è noto, i bilanci di detti Istituti non offrono altre fonti di prelievo per l'ammortamento dei mutui in parola.

Il Ministro: ROMITA.

CARAMIA E LATANZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Onde conoscere — ciascuno per la rispettiva competenza — quali efficaci provvidenze legislative intendano adottare per fronteggiare e rimediare ai gravi danni arrecati a tutte le coltivazioni nel Salento, e propriamente nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce, in conseguenza delle brinate avutesi nelle notti del 20 e 21 aprile 1955, per cui tutto il prodotto in fiore vinicolo, oleario e ortofrutticolo è stato completamente distrutto, e se, per attenuarne le conseguenze, non sia il caso di adottare, oltre le normali provvidenze, anche quelle più utili ed efficaci, che hanno carattere di eccezionalità, e cioè:

1°) esenzione degli agricoltori danneggiati dal pagamento di ogni tributo diretto e indiretto sia allo Stato che alle province ed ai comuni nell'ambito del dovuto per l'annata finanziaria in corso;

2°) esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, con riferimento sia all'annata in corso che a quella successiva;

3°) istituzione immediata di cantieri di lavoro per ovviare alle conseguenze della immanicabile ed imminente disoccupazione dei contadini;

4°) sospensione *in toto* dei decreti prefettizi per l'imponibile di mano d'opera obbligatoria, non solo con riferimento a quella in atto per l'annata in corso, ma anche per quella dell'annata successiva;

5°) moratoria per la scadenza di effetti cambiari presso gli istituti di credito agrario;

6°) agevolazioni e facilitazioni per l'allargamento dello stesso credito a favore degli agricoltori danneggiati;

7°) in via subordinata e qualora non dovesse essere accolta l'istanza, contenuta nei nn. 1°) e 2°) sopra elencati disporre il rinvio e la dilazione nel tempo delle tasse e contributi, ratizzando il pagamento in 16 trimestralità a decorrere dal gennaio 1957 in poi, sino al totale saldo dell'arretrato. (13276).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

CASTELLARIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se l'E.N.A.S., ente assistenziale di emanazione fascista della C.I.S.N.A.L., abbia conseguito il riconoscimento da parte dello Stato. (13895).

RISPOSTA. — L'E.N.A.S. (Ente nazionale assistenza sociale) è un istituto di patronato e di assistenza sociale costituito, ai sensi del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, dalla C.I.S.N.A.L. (Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori).

L'istituto suddetto fu approvato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo citato, con decreto ministeriale 7 agosto 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 23 settembre 1953).

Il Ministro: VIGORELLI.

CAVALIERE STEFANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare d'urgenza in favore delle popolazioni rurali di Ortanova ed altri centri della provincia di Foggia, i quali hanno visto totalmente compromesso il raccolto dei vigneti e delle leguminose, a causa delle recenti gelate.

Fa rilevare che le gelate sono state talmente violente da far presumere per i vigneti l'arresto della vegetazione e che, comunque, oltre alla distruzione totale del prodotto della corrente annata agraria, il ciclo produttivo non potrà riaversi prima di tre anni almeno.

In conseguenza di ciò, l'interrogante chiede di sapere se, oltre le normali provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge per chi ha subito un danno dei due terzi del prodotto, non si stimi opportuno disporre per l'esonero dal pagamento dei contributi unificati, per una riduzione o dilazione del pagamento delle imposte, per il rinnovo delle obbligazioni contratte con gli istituti di credito agrario e con i consorzi agrari, per prestiti a lunga scadenza ed elargizione di speciali concessioni, in modo da consentire il ripristino e messa in efficienza dei vigneti distrutti.

Oltre a ciò, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per lenire la disoccupazione agricola che, ineluttabile conseguenza, si è maggiormente estesa. (13336).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

CAVAZZINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere dei ragguagli sulla pratica di pensione della signora Bordon Angela, madre del marinaio Navarro Pietro fu Giovanni, deceduto a causa del servizio militare. (12105).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria è in corso di istruttoria.

Come d'uso si darà notizia dell'esito alla interessata a pratica definitiva.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

CHIAROLANZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di un telegramma con il quale il prefetto di Treviso si è rivolto a tutti i sindaci della provincia per invitare i medici condotti ed i liberi professionisti a prestare, qualora richiesti, piena assistenza agli iscritti alla Cassa mutua coltivatori diretti, salvo successiva determinazione delle spettanze professionali, con l'avvertimento che a carico dei sanitari responsabili di eventuale rifiuto si sarebbe proceduto a norma di legge; telegramma che, se rispondente al vero, si sostanzierebbe in un illegittimo intervento dell'autorità prefettizia in merito al libero esercizio professionale del medico che è sottoposto, sia nella parte normativa che tariffaria, esclusivamente alla disciplina dei consigli degli ordini provinciali.

Si gradirà conoscere altresì se l'intervento prefettizio sia stato sollecitato da eventuali rifiuti di medici a prestare la loro attività, o non già sollecitato da parte dei dirigenti della Mutua coltivatori diretti allo scopo di ottenere l'accettazione da parte dei medici di condizioni indecorose per il prestigio e il decoro della professione.

L'interrogante chiede anche di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare. (13233).

RISPOSTA. — Come è noto, con il giorno 13 aprile 1955 doveva avere inizio, a norma dell'articolo 35, ultimo comma, della legge del 22 novembre 1954, n. 1136, l'erogazione delle prestazioni per assistenza sanitaria generica a favore dei mutuati coltivatori diretti.

Al fine di assicurare piena esecuzione alla legge predetta, risulta che fin dal marzo 1955 — e cioè quando la Cassa mutua coltivatori diretti della provincia di Treviso era retta dal commissario prefettizio, avvocato Mario Gracis — vennero avanzate da quell'ente assistenziale concrete proposte al locale ordine provinciale dei medici per addivenire ad un accordo-base per le successive convenzioni da concludersi tra gli organi competenti della Cassa mutua coltivatori diretti e i singoli medici. Detta Cassa mutua offriva il rimborso, per ogni assistibile, di lire 600 o 700; somma che, successivamente, di fronte al reiterato diniego dell'ordine, veniva uniformemente fissata in lire 700.

Le trattative già iniziate dal commissario prefettizio, e poi sviluppate dagli organi ordinari della Cassa mutua, erano ancora in corso allorché il presidente dell'ordine diramava — in data 29 marzo 1955 — a tutti i medici della provincia una circolare, con la

quale li invitava formalmente a non richiedere né accettare alcun accordo con le Mutue comunali ed a pretendere, per le prestazioni assistenziali, gli onorari previsti nelle tariffe minime vigenti in provincia; minacciava, infine, a carico degli eventuali trasgressori, sanzioni disciplinari per tentato accaparramento di clientela.

Questa era la situazione nella provincia di Treviso alla data del 13 aprile 1955, quando la prefettura ritenne opportuno di intervenire con la circolare telegrafica rivolta ai sindaci, alla quale si riferisce l'onorevole interrogante con la interrogazione cui si risponde.

Ciò premesso, questo Ministero fa presente che la circolare in questione — attesi i precedenti di fatto suesposti — non deve essere considerata quale atto lesivo del prestigio e del decoro dei sanitari, ma solamente come provvedimento inteso a evitare il verificarsi di situazioni illegittime che, in ogni caso, l'autorità prefettizia, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, ha il compito di prevenire e scongiurare con tempestiva azione di richiamo alle norme vigenti. Ed invero, nel caso in esame, il prefetto è stato indotto ad agire al fine di evitare — per altro nello stesso interesse dei sanitari — che le disposizioni impartite, e successivamente ribadite dall'Ordine provinciale dei medici, creassero un clima di turbamento, nel quale, per un canto, i medici condotti fossero spinti a violare il dovere di assistere anche gli abbienti (articolo 4 del testo unico, 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) — fra i quali si ritiene che rientrino gli iscritti alla Cassa mutua coltivatori diretti — e, per altro, verso i sanitari esercenti la libera professione fossero indotti a violare il precetto giuridico che pone esplicitamente — *erga omnes* — l'obbligo del soccorso nei casi previsti dalla legge (articolo 593 codice penale).

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLASANTO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se e come ritiene di agevolare la esportazione delle patate, ed in particolare se ritiene di procrastinare l'eminente chiusura dell'esportazione stessa. (13675).

RISPOSTA. — L'esportazione di patate dall'Italia avviene senza alcuna restrizione quantitativa. Essa è per altro soggetta a particolari limitazioni da parte dei paesi importatori europei.

La maggior parte di tali paesi infatti, allo scopo di proteggere la propria analoga pro-

duzione, che risulta tardiva rispetto a quella italiana, consentono l'importazione di patate dall'Italia solo nei periodi in cui non è stata ancora immessa nel mercato la produzione locale.

Questo Ministero ha svolto e continua a svolgere ogni possibile azione allo scopo di ottenere in sede O.E.C.E. la liberazione delle importazioni del prodotto in questione, o quanto meno, in via bilaterale la proroga dei termini di chiusura delle importazioni.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che il Regno Unito ha adottato la liberazione delle patate novelle e pertanto il collocamento della produzione italiana su quel mercato avviene regolarmente.

Per quanto riguarda gli altri Paesi, risultano fissati appositi contingenti il cui utilizzo appare soddisfacente.

In particolare è da ricordare che con la Germania era stato fissato, in sede di accordo, un contingente di 3 milioni di dollari, con la clausola di miglioramento.

A seguito di ripetuti interventi presso quelle autorità ed in base alla suddetta clausola è stato possibile ottenere un contingente supplementare di dollari 600 mila. Sia il contingente iniziale che quello supplementare sono stati interamente utilizzati; è da prevedersi, anzi, che i ricavi saranno nettamente superiori a quelli dello scorso anno.

Con l'Austria era stato fissato un contingente di patate novelle per tonnellate 7 mila. Successivamente sono state ottenute quote supplementari per complessive tonnellate 7.300.

In questi giorni inoltre le autorità austriache hanno concesso un ulteriore extra-contingente di tonnellate 3.060 utilizzabile entro il 27 giugno 1955 e si spera di ottenere la fissazione di un'altra quota di tonnellate 2 mila.

Ciò premesso, si assicura che l'andamento della esportazione di patate viene seguita con la massima attenzione da questo Ministero al fine di assicurare sbocchi sempre più ampi nei mercati esteri.

Il Ministro MARTINELLI.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e come intende lenire la grave situazione delle maestranze dei « Magazzini generali » di Torre Annunziata (Napoli) e degli altri lavoratori minacciati dallo spettro della disoccupazione dal modo con cui vengono disposti i movimenti cerealicoli.

In particolare si chiede che almeno un piroscafo di grano sia inviato a scaricare in quel porto, indipendentemente dai provvedimenti che si invocano.

Torre Annunziata, cittadina di 53 mila abitanti, soffre per la grave crisi delle sue industrie granarie e meccaniche e non può essere ulteriormente depauperata del poco lavoro disponibile per i molti cittadini che deve sfamare. (13735).

RISPOSTA. — Dall'agosto 1954 al giugno 1955 sono affluite nel porto di Torre Annunziata circa 18 mila tonnellate di frumento, quantità pari, se non addirittura superiore, a quelle sbarcate in porti di maggiore importanza, come quelli di Venezia, Livorno, ecc.

Si fa inoltre considerare che, nell'assegnazione dei carichi in arrivo, devesi tener conto, oltre che delle esigenze di lavoro di tutti i porti, anche, e soprattutto, delle concorrenze generali dell'approvvigionamento, della entità delle scorte preesistenti e della disponibilità di spazio nei depositi.

Attualmente, nei magazzini della Campania esiste una giacenza di grano estero di 850 mila quintali, al netto del fabbisogno progiugno, quantità che supera quella utilizzata nell'intera campagna attuale dai molini della zona, i quali, per altro, richiederanno nella prossima campagna un contingente ancora minore, attese le possibilità di rifornimento offerte dal nuovo raccolto.

A conferma, comunque, che le esigenze di Torre Annunziata sono tenute nella dovuta evidenza, si segnala che proprio in questi giorni è stato avviato in quel porto il piroscafo *Vela* con un carico di 4 mila tonnellate di grano marocchino.

Il Ministro: MEDICI.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e come intende intervenire per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali dell'agro di Marigliano (Napoli) e di quasi tutta la zona nolana del piano campano.

Dette strade, nel semestre invernale, risultano impraticabili ai normali carri agricoli, rendendo difficili le concimazioni e le coltivazioni da farsi in quel periodo, in terreni di già alto valore e dai quali si potrebbe ottenere un raccolto annuo in più.

Con le strade sistemate potrebbero sorgere case coloniche e stalle, aumentando notevolmente, anche in tal modo, la produttività e l'occupazione operaia di una provincia sovraff-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

follata con quasi 2 mila abitanti per chilometro quadrato.

La soluzione potrebbe ricercarsi in altri stanziamenti da erogare con le norme del quinto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, o nella eventuale fornitura al competente ispettorato agrario compartimentale di uno o due moderne macchine stabilizzatrici. (13918).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha possibilità di intervenire nella sistemazione e nel riattamento delle strade vicinali dell'agro di Marigliano e di quasi tutta la zona nolana del piano campano, in quanto lo stanziamento straordinario di fondi, di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è esaurito.

Per ottenere lo stanziamento di ulteriori fondi da erogare per opere del genere di quelle segnalate dall'onorevole interrogante, a norma del citato decreto legislativo, occorrerebbe una apposita legge di autorizzazione di spesa che, date le attuali condizioni di bilancio dello Stato, non sembra facilmente realizzabile.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Limosano (Campobasso) non è stato ancora compreso nell'elenco dei territori montani. (10629).

RISPOSTA. — Come è noto, le provvidenze per la montagna sono contenute in due leggi distinte — 2 luglio 1952, n. 703, e 25 luglio 1952, n. 991 — che deferiscono alla commissione censuaria centrale l'incarico di compilare e di tenere aggiornati i relativi elenchi dei territori montani.

È disposto che sono da considerarsi montani — e rientrano, quindi, « di diritto » nei detti elenchi — i comuni che:

1°) ai fini della legge 703, abbiano una altitudine minima non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito (risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976) non sia maggiore di lire duecento;

2°) ai fini della legge 991, abbiano almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri sul livello del mare, oppure il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale, non sia minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, calcolato

come detto sopra e maggiorato del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.

Ciò premesso si rileva che nessuno dei requisiti tassativamente richiesti dalle leggi è in possesso del comune di Limosano, che ha:

1°) il reddito medio per ettaro censito, determinato a norma della legge 703, di lire 268 che maggiorato del coefficiente 12 — per la legge 991 — risulta di lire 3216;

2°) altitudine minima: metri 288 (Santa Lena); altitudine massima: metri 822 (B. Fiorano) differenza fra queste: metri 534.

È bensì vero che l'ultimo comma dell'articolo 1 dell'anzidetta legge prevede l'inclusione facoltativa anche per comuni non limitrofi a quelli classificati montani, ma la commissione censuaria centrale si è sinora avvalsa di tale facoltà con particolare discrezione, allo scopo di non discostarsi di molto da quelli che sono i criteri fondamentali della legge.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — poiché la legge 6 agosto 1954, n. 604, stabilisce che all'atto notarile si debbono unire per la riduzione della tassa di registro due copie dello stato di famiglia ed i certificati catastali di tutti i membri componenti la famiglia contadina — di disporre che il Ministero invii disposizioni agli uffici del registro, perché ritengano sufficienti per l'applicazione della riduzione la dichiarazione, inserita nell'atto, che il contadino acquirente possiede a titolo di proprietà in una determinata contrada di un determinato comune terreni, indicandone solo la estensione e non anche i confini, i dati catastali, l'estensione ed i redditi dominicali ed agrari. (12954).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli adempimenti richiesti dagli uffici del registro, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali stabilite a favore della piccola proprietà contadina, si limitano semplicemente a quelli prescritti dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che consistono:

a) nel dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti dall'acquirente e dai membri del nucleo familiare ed, inoltre, che i medesimi si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

b) nella esibizione, al momento della registrazione dell'atto, dello stato di famiglia, nonché di un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, dal quale risulti la sussistenza degli altri requisiti voluti dalla legge (qualità di lavoratore manuale della terra nell'acquirente; idoneità del fondo alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina).

In merito, poi, alla richiesta di altri attestati, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non risulta che gli uffici del registro facciano obbligo all'interessato di esibire il certificato catastale di tutti i componenti la famiglia contadina.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla liquidazione della pensione di guerra spettante a Pizzuto Angiolina fu Vincenzo, da Campolieto (Campobasso) quale vedova di Di Nardo Angelo fu Giovanni, morto per causa di guerra in detto comune nel novembre 1947. (13128).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire a favore della depressa economia del trapanese (Sicilia), disponendo l'acquisto da parte del monopolio di una adeguata quota della produzione di sale della provincia di Trapani, da tempo giacente sugli arioni. (13314).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante di un intervento da parte dei monopoli di Stato a favore della industria salifera del trapanese, giova premettere che la crisi, che ha colpito il mercato del sale in tutto il bacino del Mediterraneo, non è dovuta a cause contingenti. Le gravi difficoltà incontrate durante la recente guerra hanno stimolato i paesi dell'Estremo Oriente, verso i quali affluiva gran parte della produzione mediterranea, a sottrarsi sia ai rischi dell'importazione — creando saline proprie che vanno sempre più sviluppandosi per le favorevoli condizioni dovute alla vicinanza dei centri di consumo — sia alla forte incidenza dei noli che colpisce in misura elevatissima il sale proveniente dal Mediterraneo.

In tali difficoltà, è naturale che le prime a soccombere siano le saline che — per di-

fetto di organizzazione e per insufficiente meccanizzazione dei servizi di produzione, raccolta ed imbarco del sale — producono a maggior costo. Tra di esse sono evidentemente da annoverarsi le saline del trapanese, le quali, infatti, offrono al monopolio sale a lire 2.500 la tonnellata, mentre non è possibile spuntare all'esportazione prezzi superiori alle lire 1.300-1.500 la tonnellata. (L'Egitto vende a 1.300 lire stivato).

La situazione del mercato del sale in senso generale è pertanto dovuta a perdita di mercati. E, quindi, altresì evidente che, se anche le saline di Trapani riuscissero comunque a collocare una quota delle giacenze, come richiesto dall'onorevole interrogante, il miglioramento delle difficili condizioni in cui si dibattono non potrebbe essere che di assai breve durata.

Comunque il monopolio di Stato non può effettuare acquisti di sale a Trapani per motivi di varia natura e cioè:

a) non ha in bilancio fondi stanziati per l'acquisto di sale presso terzi;

b) le scorte di sale, delle quali dispone, sono più che sufficienti per giungere alla saldatura col nuovo raccolto, il quale, fra l'altro, s'inizia sotto ottime previsioni. Aumentare le scorte con acquisti da privati per lasciare poi il genere invenduto sulle aie delle saline o nei depositi del monopolio, non è un provvedimento conciliabile con la funzione industriale propria dell'amministrazione dei monopoli;

c) infine è da tener presente che un eventuale intervento a favore delle sole saline trapanesi non potrebbe poi essere negato anche alle altre saline private della Sicilia e della Sardegna, colpite anch'esse, sebbene in misura meno grave, dalla crisi che travaglia quelle di Trapani.

Il Ministro. TREMELLONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Trapani (Sicilia) di una rete di fognature. (13318).

RISPOSTA. — Si informa che con ministeriale 11 giugno 1953, n. 6237, fu promesso al comune di Trapani il contributo dello Stato sulla spesa di lire 20 milioni per il primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura in quella città.

Successivamente, con nota 23 dicembre 1954, n. 14672, è stato promesso allo stesso comune il contributo per un secondo lotto di detta opera di lire 50 milioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

Si è ora in attesa degli atti progettuali del primo lotto e non appena essi saranno pervenuti a questo Ministero verrà dato seguito a quanto altro di competenza per la sollecita definizione della pratica.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue decisioni in merito alle ripetute istanze del comune di Macchiavalforte (Campobasso), dirette ad ottenere, in virtù della legge 9 agosto 1954, n. 640, la costruzione ivi di un congruo numero di vani da parte del locale istituto autonomo per le case popolari. (13624).

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta costruzione di alloggi popolari nel comune di Macchiavalforte (Campobasso), si informa che, in sede di compilazione del programma edilizio che verrà predisposto per il prossimo esercizio finanziario, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, non si mancherà di tener debito conto delle prospettate necessità del suddetto comune, compatibilmente con le disponibilità dei fondi e con le molteplici esigenze della provincia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature e della pavimentazione stradale nel comune di Rotello (Campobasso). (13625).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione di un primo lotto di fognature e relativa pavimentazione stradale del comune di Rotello, dell'importo di lire 6 milioni, ammessi ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sono stati ultimati nel decorso anno.

Per la costruzione di un secondo lotto degli stessi lavori, questo Ministero — con nota del 5 dicembre 1952, n. 13440 — ha promesso al citato comune un altro contributo sulla spesa di lire 5 milioni. Il relativo progetto esecutivo non è stato ancora presentato all'Ufficio del genio civile di Campobasso da parte del comune suddetto, pur essendo scaduto fin dal dicembre 1953 il termine di presentazione.

Infine, per la costruzione di un terzo ed ultimo lotto dei lavori in parola, il comune di Rotello ha presentato una terza istanza intesa ad ottenere il contributo statale in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ed alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla ulteriore spesa di lire 6 milioni.

Tale domanda è stata inclusa nella graduatoria d'urgenza e sarà tenuta in particolare considerazione in sede di compilazione dei programmi di opere da finanziare, ai sensi della precitata legge n. 589, per il prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se approvano la politica monopolistica del consorzio agrario provinciale di Campobasso, che ha accolto nei suoi uffici l'ufficio dell'U.M.A., in modo che tutti i richiedenti i buoni di acquisto del carburante agricolo finiscono per acquistarlo presso il consorzio con grave danno di tutte le altre ditte, esercenti nel Molise, e quali provvedimenti intendano prendere per modificare detta strana situazione. (13639).

RISPOSTA. — L'ufficio U.M.A. di Campobasso ha avuto necessità di trasferire la propria sede ed ha trovato conveniente prendere in fitto alcuni locali siti nell'edificio di proprietà del consorzio agrario provinciale, dove, oltre al consorzio stesso hanno sede anche l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'ispettorato ripartimentale delle foreste, l'ufficio provinciale dell'I.N.P.S. e l'ufficio provinciale dei contributi unificati.

Il trasferimento nell'attuale sede è stato sollecitato dalle organizzazioni sindacali agricole della provincia (federazione provinciale coltivatori diretti e unione provinciale agricoltori) le quali hanno svolto premure all'U.M.A. perché cercasse di avere la propria sede nello stesso edificio ove sono raggruppati il maggior numero degli enti ed uffici provinciali interessanti l'agricoltura.

Si fa comunque presente che gli agricoltori, dopo aver ottenuto i buoni di prelevamento, hanno piena libertà di acquistare il carburante o presso il consorzio o presso qualsiasi altro rivenditore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando saranno iniziati i lavori riguardanti l'impianto del trasmettitore televisivo sul monte Sambuco, dal Ministero tante volte promesso. (13659).

RISPOSTA. — Secondo le notizie in possesso di questo Ministero, i lavori per l'impianto del trasmettitore televisivo sul monte Sam-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

buco, di cui l'onorevole interrogante si interessa, verranno iniziati in data ormai imminente e si ritiene anzi entro il mese di luglio 1955.

Il Ministro: CASSIANI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Sesto Campano (Campobasso) dell'edificio scolastico che da anni quella popolazione ansiosamente attende. (13696).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione in Sesto Campano (Campobasso) dell'edificio scolastico, per la cui esecuzione è stato promesso il contributo dello Stato nella spesa di lire 14 milioni, è ancora in fase di istruttoria presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise.

Si può assicurare l'onorevole interrogante che, allorché detto elaborato sarà pervenuto a questo Ministero, si provvederà senza indugio, ove nulla osti, alla sua approvazione ed alla concessione formale del contributo promesso per l'esecuzione dell'opera.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre nei confronti dei proprietari del comune di Capracotta (Campobasso), distrutto nel 1943 quasi per l'80 per cento, che sia applicata per ragioni di umanità la legge 23 aprile 1953 a coloro che hanno iniziato per conto proprio, alla luce del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, la riparazione dei loro fabbricati, danneggiati dagli eventi bellici, non avendo potuta completarla sempre per ristrettezze di ogni genere ed in particolare per intervenuti aumenti del costo dei materiali e della mano d'opera. (13699).

RISPOSTA. — Presso la sezione autonoma del Genio civile di Isernia, sono effettivamente rimaste in fase delle pratiche per la riparazione di fabbricati nel comune di Capracotta, in quanto trattasi di vere e proprie ricostruzioni non realizzabili con la legge 9 giugno 1945, n. 305 mediante contributo in capitale, il cui importo massimo di lire 300 mila consentiva soltanto il parziale ripristino dell'immobile.

Ciò premesso si esaminerà la possibilità di procedere ad un riesame di tali pratiche, non liquidate, consentendo agli interessati la possibilità di beneficiare delle attuali provvidenze in materia di contributi per danni di

guerra. Naturalmente alla percentuale di lavori già eseguiti dovrà essere applicato il coefficiente di rivalutazione in relazione all'epoca in cui i lavori stessi furono eseguiti.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere posto in attuazione il piano di ricostruzione del comune di Capracotta (Campobasso). (13701).

RISPOSTA. — Le limitate entità dei fondi di bilancio non hanno ancora consentito di finanziare il piano di ricostruzione del comune di Capracotta essendosi dovuto dare la precedenza alle necessità di numerosi comuni gravemente sinistrati dalla guerra.

Si assicura, comunque, che è stata presa nota della segnalazione perché possa disporsi, appena possibile, il finanziamento di una prima parte dei lavori per l'attuazione del predetto piano di ricostruzione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende intervenire nell'interesse dei lavoratori del comune di Pesche (Campobasso), che, avendo prestato la loro opera nel cantiere-scuola di lavoro ivi istituito per la costruzione della strada Pesche-Miranda, non riescono ad ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto. (13711).

RISPOSTA. — L'ufficio del lavoro di Campobasso, interessato a riferire in ordine a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, ha fatto conoscere che, circa i lavori del cantiere n. 015564, gestito dal comune di Pesche ed ultimato il 22 ottobre 1954, mai risultava pervenuta doglianza alcuna da parte di chicchessia.

Solo recentemente, e cioè in data 8 maggio 1955, perveniva un esposto a firma di sette lavoratori, con cui si lamentava il mancato pagamento della retribuzione per sei giornate lavorative, nonché del premio di operosità.

I lavoratori firmatari dell'esposto, opportunamente interrogati, hanno dichiarato di aver ricevuto, per le giornate di presenza al cantiere, l'intera retribuzione.

Hanno chiarito che, successivamente alla chiusura di esso, (avvenuta, a loro dire, il 18 ottobre 1954), l'aiuto istruttore signor Piscopo Giustino, li invitò a rimanere al lavoro per conto del Genio civile, con una retribuzione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

di lire 800 al giorno, per la costruzione di un tombino fiancheggiante la strada Pesche-Miranda e che, avendo prestato la loro opera per giorni sei, a decorrere dal 19 ottobre, invano avevano reclamato, sia dal Piscopo che dal sindacato, il pagamento delle retribuzioni pattuite.

Hanno pure precisato di non aver ricevuto il premio di operosità, ma che per esso non avevano inteso di muovere reclamo giacché rassicurati dal sindaco sulla relativa corresponsione a breve scadenza.

Il sindaco ha dichiarato che non avendo disponibilità per poter anticipare le somme occorrenti al pagamento del premio, vi provvederà non appena sarà stato approvato il bilancio, attualmente all'esame della prefettura.

L'ufficio del lavoro, da parte sua, provvederà allo sblocco della residua somma accreditata per il cantiere (lire 2611) non appena sarà entrato in possesso del rendiconto finale, non ancora compilato dall'ente gestore.

Ciò premesso, poiché nel corso degli accertamenti condotti, sono emerse gravi irregolarità compiute dall'aiuto istruttore Piscopo Giustino, il quale avrebbe segnato un numero di giornate lavorative in realtà non effettuate, si assicura che l'ufficio del lavoro non mancherà di adottare ogni più opportuno provvedimento al riguardo.

Si fa, per altro, rilevare che gli assegni richiesti dai lavoratori dovranno essere corrisposti dall'ente gestore a proprio carico, in quanto trattasi di attività svoltesi al di fuori di quella normale prevista per il cantiere.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al consolidamento della zona nord-ovest del centro abitato di Colledanchise (Campobasso). (13764).

RISPOSTA. — Il comune di Colledanchise ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di un sussidio in base alle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere di consolidamento del centro abitato minacciato da frane.

Gli atti relativi sono stati restituiti all'Ufficio del genio civile di Campobasso per alcuni adempimenti, e, non appena saranno restituiti a questo Ministero debitamente regolarizzati, sarà presa in considerazione la richiesta del sussidio compatibilmente con le disponibilità dei fondi di bilancio.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Guardialfiera (Campobasso) dell'edificio scolastico con i benefici della legge del 9 agosto 1954, n. 645. (13765).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, questo Ministero, con lettera in data 23 gennaio 1953, n. 1003, promise al comune di Guardialfiera (Campobasso) il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella relativa spesa, allora prevista in lire 10.300.000.

Mentre si era in attesa di ricevere il progetto esecutivo dell'opera il comune con istanza in data 17 settembre 1954, diretta al Ministero della pubblica istruzione, comunicava che nel cennato progetto esecutivo la previsione di spesa era salita a lire 25.200.000, per cui richiedeva, per la spesa medesima, il contributo erariale di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645. Le limitate disponibilità di bilancio però non hanno consentito di accogliere tale richiesta in sede di compilazione del programma delle opere da eseguire nel corrente esercizio finanziario con i benefici di detta legge.

È necessario, quindi, che l'ente interessato faccia redigere, intanto, un progetto di stralcio per l'esecuzione di un primo lotto funzionale dell'opera, d'importo pari a quello già ammesso al beneficio del contributo e lo trasmetta, poi, per tramite del competente Ufficio del genio civile e corredato dalla prescritta documentazione, a questo Ministero, unitamente al progetto generale già redatto, per l'approvazione e la concessione formale del contributo promesso.

Alli completamento dell'edificio il comune potrà provvedere in un secondo tempo, quando tale opera sarà stata ammessa a fruire del beneficio del contributo statale.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla istanza del comune di Longano (Campobasso) di bitumatura della strada che porta dal cimitero vecchio di detto comune al nuovo. (13927).

RISPOSTA. — Alla Cassa per il Mezzogiorno non risulta pervenuta dal comune di Longano alcuna richiesta concernente la bitumatura della strada che va dal cimitero vecchio a quello nuovo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

Comunque, si fa osservare che l'opera richiesta, di interesse esclusivamente locale, non potrebbe essere compresa nei piani della Cassa, la cui azione deve essere rivolta, anche nel settore stradale, ad opere che abbiano soprattutto lo scopo di incrementare lo sviluppo economico delle zone servite.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Longano (Campobasso) dell'acquedotto sussidiario Acquabona. (13928).

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo per la costruzione dell'acquedotto di Longano è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nella seduta del 14 giugno 1955.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire per affrettare il passaggio della caserma dei carabinieri di Castel del Giudice (Campobasso) nei nuovi locali, già pronti ad accoglierla. (13934).

RISPOSTA. — Questo Ministero non mancherà di esaminare con la dovuta sollecitudine la proposta relativa al passaggio della caserma dei carabinieri di Castel del Giudice nei nuovi locali, non appena perverrà dalla prefettura la relativa richiesta, corredata della prescritta documentazione.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre la concessione a favore della casa di carità di Campobasso, pio ricovero per vecchi ed invalidi, di un congruo contributo, sì che l'ente possa far fronte a numerose urgenti spese, necessarie per la sua stessa vita. (13935).

RISPOSTA. — La domanda di sussidio avanzata di recente dalla Casa della carità di Campobasso è stata già posta in istruttoria.

Questo Ministero si riserva, pertanto, di adottare sulla stessa i provvedimenti di competenza non appena in possesso dei dati richiesti.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in qual modo intenda intervenire in favore di quei circa trecento direttori didattici di ruolo, che dopo sei-sette e più anni di lodato lavoro e riconosciuti idonei nel concorso direttivo B-3 a posti di ruolo, rischiano di essere retrocessi, fra la irrisione generale, a maestri, e se non creda rispondente ad equità immetterli in ruolo, così come di recente è stato fatto per i professori di scuola media idonei. (13947).

RISPOSTA. — Al concorso per soli titoli per 202 posti di direttore didattico in prova, ordinario B/3, pubblicato nell'ottobre 1948 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e riaperto nel novembre 1950, in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 323 (Pucci-Carcaterra) dopo l'esame dei requisiti prescritti, risultarono ammessi n. 583 aspiranti.

Effettivamente la valutazione dei titoli di ciascun aspirante da parte della competente commissione giudicatrice del concorso, venne da questa predisposta la graduatoria generale di merito, approvata con decreto ministeriale del 13 luglio 1953. La graduatoria fu registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1954; si poté così procedere alla nomina in ruolo dei 202 vincitori e di altri 21 aspiranti per l'aumento del decimo (in totale 223), con decreto ministeriale del 25 ottobre 1954, a decorrere dal 1° novembre 1954.

In tal modo risultarono non nominati n. 360 aspiranti: poiché 123 di tali aspiranti, essendo risultati vincitori dell'analogo corrispondente concorso per titoli riservato ai reduci dell'Africa italiana, erano stati nominati in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1954, risultarono non nominati n. 237 aspiranti. Di tali aspiranti 13 non potevano ottenere la nomina in ruolo perché deceduti (3), rinunciatari (3) o perché avevano superato entrambi i limiti di età e di servizio (65 e 40).

In effetti quindi risultano non nominati in ruolo n. 224 partecipanti al concorso in oggetto B/3.

L'onorevole interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare l'amministrazione per la immissione in ruolo di quei candidati i quali, dopo molti anni di incarico direttivo, dovrebbero essere restituiti all'insegnamento.

La sorte dei predetti 224 aspiranti non nominati non è diversa da quella di tutti gli aspiranti a pubblici concorsi che, non risultando compresi nel numero dei vincitori in relazione ai posti messi a concorso, riman-

gono privi della nomina in ruolo: le amministrazioni dello Stato, infatti, in relazione alle accertate esigenze dei rispettivi ruoli del personale organico, assegnano ai concorsi da bandire il numero dei posti che occorre ricoprire, e si impegnano a conferire la nomina in ruolo soltanto a quegli aspiranti che risultano graduati entro il numero fissato dal bando di concorso, senza assumere alcun ulteriore impegno per la nomina in ruolo nei confronti di quegli aspiranti che risultano nel concorso graduati oltre il numero dei posti stabilito, come chiaramente dispone il 1° comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Una sola possibilità rimane alle amministrazioni dello Stato, e cioè quella di sperimentare la facoltà, data dallo stesso articolo 3 predetto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, (1° comma), di assegnare a questi aspiranti il decimo dei posti messi a concorso.

Di tale facoltà, per il concorso in parola, si è fatto uso procedendosi, come si è detto, alla nomina in ruolo di 21 aspiranti in aggiunta ai 202 nominati in proporzione ai posti messi a concorso.

Oltre alle precedenti considerazioni di carattere generale, occorre in particolare rilevare.

1°) Attualmente sono disponibili nel ruolo organico dei direttori didattici circa 830 posti.

Per altro, nei primi mesi del prossimo anno scolastico 1955-56 saranno sicuramente nominati in ruolo circa 750 nuovi direttori, per effetto dell'espletamento del concorso per esami e titoli riservato ai reduci A/2 per 118 posti più il decimo; del concorso ordinario per esami e titoli a 202 posti più il decimo, nonché del concorso speciale a 350 posti più il decimo previsto da un decreto delegato presidenziale di imminente pubblicazione. A seguito di tali nomine in ruolo risulteranno disponibili nel ruolo i direttori didattici appena una ottantina di posti.

2°) Il concorso in parola B/3 ha carattere del tutto eccezionale e transitorio, in quanto espletato per soli titoli in deroga alle norme generali che hanno sempre regolato i concorsi direttivi, le quali prevedono un concorso per esami e titoli. Dato tale carattere eccezionale e transitorio, a maggior ragione, non sarebbe giustificabile la concessione di un ulteriore beneficio mediante un provvedimento doppiamente eccezionale che prevedesse lo esaurimento della graduatoria di merito degli aspiranti non vincitori.

3°) La grande maggioranza dei 224 aspiranti non nominati potrà partecipare al concorso speciale sopraccennato di prossimo bando per 350 posti riservato ai maestri che abbiano esercitato l'incarico direttivo per tre anni qualificato « ottimo » avendo essi dovuto dimostrare il possesso fin dal 1° gennaio 1951 del requisito di un biennio di incarico direttivo con la qualifica di « ottimo ».

4°) Non sembra, infine, giustificata la preoccupazione dell'onorevole interrogante, circa l'eventuale restituzione all'insegnamento degli aspiranti non nominati, in quanto rientra nell'ordine naturale delle cose il ritorno dell'incaricato alle sue normali attribuzioni, una volta che è venuto a cessare il motivo che ha determinato l'incarico stesso, che è di per sé precario e transitorio.

Per tutte le suesposte considerazioni di diritto e di fatto, questo Ministero è contrario a qualsiasi provvedimento eccezionale che preveda l'assunzione in ruolo degli oltre 200 aspiranti non nominati, mediante l'esaurimento della graduatoria di merito del concorso in parola B/3 per soli titoli.

Il Ministro: ERMINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà aver luogo la esecuzione dei lavori di riparazione dello stabile della casa di riposo « Achille Morrone » di Larino (Campobasso), danneggiata dagli eventi bellici. (13948).

RISPOSTA. — I lavori di riparazione dei danni di guerra verificatisi alla casa di riposo « Achille Morrone » del comune di Larino, per i quali è prevista una spesa di lire 2 miliardi, saranno tenuti presenti in sede di elaborazione del programma per l'esercizio finanziario corrente.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) di contributo statale sulla prevista spesa di lire 7.500.000 per la costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico. (13955).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica predisposto recentemente dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con questa amministrazione, la spesa prevista per la realizzazione di un secondo lotto dell'edificio scolastico nel comune di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

Montenero di Bisaccia (Campobasso), in quanto, tenuto conto del rilevante numero di bisogni da soddisfare, si è stati costretti a dare la precedenza ad opere di maggiore urgenza e necessità.

Si può assicurare che la richiesta del comune di Montenero di Bisaccia sarà tenuta presente per essere riesaminata, con la migliore considerazione, in occasione della compilazione del nuovo programma di opere da attuarsi in base alla legge 9 agosto 1954 n. 645. Sarà opportuno, intanto, che il comune rinnovì la domanda, presentandola, entro il 30 settembre 1955 al competente Provveditorato agli studi per l'invio al Ministero per la pubblica istruzione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla bitumatura della strada « Ripatina » che tanto interessa il comune di Mafalda (Campobasso) e di cui il progetto è stato nel mese di maggio 1955 approvato dall'amministrazione provinciale di Campobasso. (13959).

RISPOSTA. — I lavori di bitumatura della strada dal bivio della provinciale 81 (Ripatina) al comune di Mafalda, della lunghezza di chilometri 2,400 vengono eseguiti dall'amministrazione provinciale di Campobasso.

Il relativo progetto di lire 170 mila è stato già redatto ed i lavori stessi potranno iniziarsi nei prossimi mesi essendo tuttora in corso di perfezionamento, da parte dell'amministrazione predetta, la pratica relativa alla manutenzione ordinaria delle strade provinciali.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno aver luogo i lavori di riparazione del cimitero di Mafalda (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (13960).

RISPOSTA. — I lavori di riparazione dei danni di guerra, verificatisi nel cimitero del comune di Mafalda, per i quali è prevista una spesa di lire 1 milione, saranno tenuti presenti in sede di elaborazione del programma per l'esercizio finanziario corrente.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione del contribu-

ta statale per la costruzione di una strada podereale, diretta ad allacciare la frazione Capaiuccio del comune di Cercemaggiore (Campobasso) alla strada rotabile che da Cercemaggiore mena a Santa Croce del Sannio (Benevento), per cui venne nel 1951 costituito un consorzio e redatto regolare progetto, che trovasi ora sin dal 24 agosto 1954 presso il Ministero. (13966).

RISPOSTA. — Spiace dover comunicare che alla pratica di contributo statale per la sistemazione e il riattamento della strada vicinale Capaiuccio in Cercemaggiore (Campobasso) non può essere dato corso, in quanto lo stanziamento straordinario di fondi, di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è esaurito.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire nel comune di San Biase (Campobasso) un cantiere scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la costruzione della importante strada forestale « Maccavilla ». (13972).

RISPOSTA. — Si desidera far rilevare, al riguardo, che questo Ministero non ha mancato di considerare le esigenze dei lavoratori disoccupati di San Biase (Campobasso) tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dai competenti organi provinciali in quanto per il comune predetto è stata autorizzata l'istituzione di un cantiere — debitamente incluso nel piano provinciale — per la sistemazione della strada forestale che attraversa il bosco comunale « Difesa », per 2.040 giornate operaio e per una spesa di lire 1.673.800.

Per quanto, invece, riguarda il cantiere per la strada forestale « Maccavilla », di cui all'interrogazione dell'onorevole interrogante, poiché nessuna proposta risulta inclusa nel piano provinciale citato, non è possibile adottare alcun favorevole provvedimento al riguardo.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Se non creda opportuno istituire un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Boiano (Campobasso) che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la sistemazione della strada di allacciamento della contrada Pitti alla provinciale, che mena a Spinete, trovandosi detta strada in davvero pessime condizioni. (13973).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — Come già fatto presente, in occasione di altre analoghe interrogazioni dell'onorevole interrogante questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi, a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per quanto riguarda la istituzione in Boiano di un cantiere di lavoro, inteso alla sistemazione della strada di allacciamento della contrada Pitti alla provinciale, si desidera fare rilevare che la richiesta in questione non risulta inclusa nel piano redatto dagli organi suindicati, per il corrente esercizio finanziario.

Pertanto, allo stato delle cose, non è possibile adottare alcun favorevole provvedimento al riguardo.

Il Ministro. VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in qual modo ritiene che debbano essere risarciti i non lievi danni sofferti dal signor Garofalo Mario, da Larino (Campobasso), il quale venne arruolato come agente di custodia ed inviato nella sede assegnatagli e dopo alcuni mesi di servizio licenziato, perché sarebbe stato assunto quando aveva già sorpassato i limiti di età, e messo così sul lastrico, perché, quando egli venne arruolato lasciò i terreni che coltivava e vendette una casetta, di cui era proprietario, per provvedere a quanto gli occorreva per sistemarsi altrove. (13996).

RISPOSTA. — La domanda presentata il 14 novembre 1952 dall'ex combattente Mario Garofalo, per l'arruolamento nel corpo degli agenti di custodia, fu effettivamente accolta dall'apposita commissione ministeriale nella seduta del 27 novembre 1954, salvo la necessità di un approfondito esame della regolarità della documentazione prodotta dall'aspirante, e subordinatamente all'esito favorevole dei prescritti accertamenti sanitari della idoneità fisica del medesimo.

Pertanto in data 22 dicembre 1954, l'amministrazione dispose l'arruolamento, delegando la competente procura della Repubblica ai relativi adempimenti ed in particolare alla compilazione del verbale di giuramento e dell'atto di arruolamento. L'autorità delegata trasmise al Ministero la pratica istruita favorevolmente nel gennaio successivo, tuttavia essa non poté essere sottoposta ai controlli dell'amministrazione centrale — intesi ad assicurare che il decreto di nomina del Garofalo ad allievo agente fosse emanato nel rispetto assoluto delle disposizioni di legge che regolano gli arruolamenti — prima del marzo scorso, dovendosi dare la precedenza ad un gran numero di simili pratiche aventi data anteriore a quella del Garofalo, per le quali si era dovuto sollecitare presso le procure il compimento di formalità omesse e le regolarizzazione di atti.

Allorché si giunse al turno di esame del fascicolo riguardante il Garofalo, risultò che lo stesso, nato il 22 dicembre 1919, aveva superato, sin da quando la sua domanda di arruolamento era stata accolta dalla commissione (27 novembre 1954), il limite massimo di età (35 anni) consentito per l'arruolamento nel corpo degli agenti di custodia dei reduci combattenti.

L'interessato, in data 20 maggio 1955, ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti. Occorre perciò attendere le decisioni di quel consesso prima di potere adottare eventuali determinazioni circa il caso segnalato; né è dato — trattandosi di un provvedimento sottoposto al controllo di un organo giurisdizionale — di esprimere alcun apprezzamento in ordine ai fatti da me esposti.

Il Ministro: DE PIETRO.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire in Castelromano, frazione del comune di Isernia (Campobasso), che da anni ansiosamente lo attende, un cantiere-scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la costruzione delle strade, molto popolose, chiamate Colle Martini, Conocchia, Coppolicchio, in conformità di progetto, che trovasi presso il Ministero dal 7 ottobre 1952. (14020).

RISPOSTA. — Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per quanto concerne l'istituzione in Isernia del cantiere di lavoro per la costruzione delle strade di allacciamento delle contrade Colle Martini, Conocchia, Coppolcchio, (come da progetto trasmesso a questo Ministero in data 7 ottobre 1952) si fa rilevare che nessuna richiesta risulta in proposito inclusa nel piano redatto dagli organi su indicati per il corrente esercizio finanziario.

Pertanto allo stato delle cose, non è possibile adottare alcun favorevole provvedimento nel senso medesimo.

Il Ministro. VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo si intende provvedere all'alimentazione idrica della borgata Torre del comune di Frosolone (Campobasso) (14027).

RISPOSTA. — Dall'elenco dei centri abitati, frazioni e nuclei redatti dall'Istituto centrale di statistica non risulta l'esistenza di una borgata Torre nel comune di Frosolone. È da presumere, quindi, che trattasi di una contrada a carattere prettamente rurale, per la quale, pertanto, non appare possibile un intervento della Cassa per il Mezzogiorno nel finanziamento delle opere di adduzione dell'acquedotto.

Per raggiungere lo scopo il comune di Frosolone può avvalersi eventualmente delle agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Presidente del comitato dei ministri. CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire perché i lavori di sistemazione di rio Petroso, in agro di Boiano (Campobasso), già dati in appalto, siano al più presto iniziati. (14028).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno non ha appaltato, né finora approvato, lavori per la sistemazione del rio Petroso, affluente del torrente Rio in agro di Boiano.

Sotto la direzione dell'Ufficio del genio civile di Campobasso sono, per altro, in avanzato corso di esecuzione numerosi interventi nel bacino montano del fiume Biferno, tra i quali figurano i lavori per la sistemazione idraulica connessa ai torrenti Ravone e San Vito, affluenti del Callora, che interessano il medesimo comune di Boiano, il cui ammontare complessivo approvato dagli organi deliberanti della Cassa è di lire 40.175.000.

Il Presidente del comitato dei ministri. CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Cercemaggiore (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la costruzione del prolungamento (di uno o due chilometri) della strada, che da detto comune porta al convento, veramente indispensabile per gli usi agricoli delle numerose frazioni che si trovano al di là del convento. (14156).

RISPOSTA. — Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali e la conseguente più ampia possibilità di effettuare valutazioni in proposito.

Per quanto concerne l'opera sollecitata si fa presente che, non risultando inclusa alcuna richiesta nel piano redatto dagli organi su indicati per l'esercizio 1954-55, non è stato possibile adottare alcun favorevole provvedimento per il comune di Cercemaggiore.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di esaminare la possibilità di approvare il cantiere in parola, qualora la relativa richiesta dovesse risultare inclusa nel piano

dei cantieri, che gli organi provinciali competenti compileranno per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: VIGORELLI.

CORBI E DI PAOLANTONIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire onde acclarare le ragioni per cui il prefetto di Chieti non abbia destituito il sindaco e la giunta comunale di Fresagrandinaria (Chieti) responsabili di gravi irregolarità accertate dall'autorità amministrativa e da quella giudiziaria.

Infatti il sindaco di Fresagrandinaria, Rocchio Giovanni, è sottoposto ad inchiesta giudiziaria ed amministrativa fin dal dicembre 1954 per seguenti motivi:

a) si appropriava della somma di lire un milione circa durante l'esecuzione di un cantiere di lavoro nell'anno 1953, essendo cassiere in qualità di sindaco del comune. Dopo aver lasciato gli operai per due quindicine consecutive senza corresponsione delle competenze, risarciva la somma dopo l'intervento e la complicità della giunta;

b) usufruiva per le proprie necessità familiari della legna di proprietà comunale durante l'inverno 1954-55;

c) si appropriava della somma di lire 12.500 versata nell'autunno 1954 dal signor De Cesare Nicola per rimborso spese di ospitalità;

d) tratteneva a scopo di ricatto e di lucro il passaporto di emigrazione intestato alla signora Giangiacomo Giovina, alla quale chiedeva, nel novembre 1954, la somma di lire 10 mila nonostante la questura di Chieti, a conoscenza del fatto, gli avesse intimato l'immediata consegna del documento;

e) si appropriava della somma riscossa per una contravvenzione tacitamente conciliata con la signora Ottaviano Concetta nel secondo semestre del 1954;

f) si appropriava di lire 75 mila circa inviate da cittadini italiani residenti negli Stati Uniti d'America per la ricostruzione di un campanile della chiesa.

Da quanto predetto risulta incomprensibile l'atteggiamento del prefetto il quale si è astenuto da ogni efficace intervento e non ha ritenuto di dover destituire il sindaco e la giunta dalle loro funzioni, mentre è noto che per motivi assolutamente insignificanti sono state sciolte numerose amministrazioni di colore politico diverso da quello del ministro dell'interno. (13990).

RISPOSTA. — Le irregolarità sub a), c) ed f), di cui all'interrogazione n. 13990 presentata dagli onorevoli interroganti, già accertate dalla prefettura di Chieti, sono state contestate all'amministrazione comunale di Fresagrandinaria, mentre quelle sub b), d) ed e) sono in corso di accertamento.

Saranno adottati i necessari provvedimenti in ordine alle responsabilità che eventualmente emergeranno a carico del sindaco e degli altri amministratori del comune predetto.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COTELLESA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno finora ritardato la definizione della pratica di pensione di guerra, a favore dell'ex militare Saponaro Pasquale fu Donato, da Catignano (Pescara), che contrasse malattia pleurica in Russia e quale sia lo stato della pratica stessa. (7114).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino ancora per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Verucchi Luigi fu Marcello, classe 1915. (7831).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i documenti che mancano per definire la domanda di pensione inerente a fatti di guerra, inoltrata al servizio pensioni dirette militari nuova guerra dall'ex militare Bignami Antonio di Paolo, classe 1914. (8379).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali non siano state ancora definite le domande di pensione di guerra inoltrate al servizio dirette nuova guerra dagli ex militari:

Quartieri Gino di Oreste. (8745).

Omissis.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sia ancora stata definita la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra dall'ex militare Molesini Pepino di Umberto, classe 1924. (10256).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI, GELMINI E BORELLINI GINA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della direzione della manifattura tabacchi di Modena per avere proibito l'affissione nell'apposito albo di una sentenza della Corte dei conti — riguardante il diritto di sciopero — e di avere proibito altresì l'affissione dell'articolo 21 della Costituzione.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se sono stati conferiti ai dirigenti di tale stabilimento poteri eccezionali per i quali i medesimi siano autorizzati a censurare un volantino nella parte riguardante la critica verso una organizzazione sindacale, dimostrando apertamente uno spirito di parte ingiustificabile per dirigenti di una amministrazione che dovrebbero in proposito osservare la più stretta imparzialità. (11768).

RISPOSTA. — L'articolo 105 del vigente regolamento per i salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, fa assoluto divieto di introdurre o distribuire, negli stabilimenti ed uffici, qualunque avviso, manifesto, giornale od altro che possa comunque distrarre il personale dal lavoro.

In deroga a tale norma è stato tuttavia eccezionalmente consentito di introdurre negli stabilimenti i giornali di carattere sindacale pubblicati dai sindacati costituiti fra il personale del monopolio. Inoltre è stato consentito ai sindacati ed alle commissioni interne di affiggere in appositi albi, previa comunicazione alla direzione dell'opificio, dei comunicati — e non altro — inerenti ai loro compiti e alla loro specifica attività, con assoluto divieto di affissione di comunicati riflettenti argomenti che non riguardino il perso-

nale dell'amministrazione o che possano comunque turbare l'ordine dell'opificio.

Ora, per quanto concerne i fatti segnalati, la direzione della manifattura tabacchi di Modena ha fatto presente che era stata richiesta dal sindacato aderente alla C.G.I.L. la affissione nell'albo della sezione di manifattura di Carpi di:

1°) una protesta contro il ministro per i provvedimenti che regolano i compiti e le funzioni delle commissioni interne e delle organizzazioni sindacali;

2°) un talloncino con il testo dell'articolo 21 della Costituzione;

3°) una copia della decisione del Consiglio di Stato del 26 novembre 1954, n. 797 riguardante l'annullamento di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di alcuni dipendenti del Ministero della difesa assentatisi dal lavoro per sciopero;

4°) un volantino contenente critiche ed accuse nei riguardi dei dirigenti del sindacato aderente alla C.I.S.L., critiche ed accuse che, per il tono particolarmente aspro, potevano turbare l'ordine dell'opificio.

La direzione della manifattura ha negato — e non poteva fare diversamente — l'affissione di quanto sopra, poiché nessuno dei quattro fogli di cui era richiesta l'affissione rientrava fra le deroghe eccezionalmente e tassativamente consentite alle disposizioni regolamentari e ciò a prescindere dal fatto che il primo di detti fogli conteneva delle accuse infondate ed offensive nei riguardi del capo dell'amministrazione, mentre il quarto foglio poteva recare serio turbamento dell'ordine interno dello stabilimento, data la particolare situazione ambientale ivi esistente.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino ancora per definire la pratica di pensione presentata dal padre Manfredini Luigi per il soldato caduto Manfredini Atilio di Luigi, classe 1915, posizione 403653. (12233).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Ranieri Bruno fu Paolo, classe 1916. (12238).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 6 giugno 1955 al municipio di Modena per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto a trasferire la stazione dei carabinieri di Alia dall'attuale caseggiato, dichiarato inabitabile perché vetusto, cadente e malsano, nel nuovo fabbricato, appositamente costruito a cura dell'amministrazione provinciale di Palermo. (14124).

RISPOSTA. — La proposta di assumere in affitto i locali costruiti dall'amministrazione provinciale di Palermo e da destinare a sede della caserma dei carabinieri di Alia è pervenuta a questo Ministero il 25 maggio 1955.

Con ministeriale del 6 giugno 1955 la prefettura di Palermo è stata autorizzata a stipulare il contratto di affitto.

L'immobile, pertanto, potrà essere occupato dall'arma non appena saranno perfezionati gli atti da parte degli organi locali, e in particolare quando l'amministrazione provinciale avrà adottato al riguardo la formale deliberazione.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

DANIELE, MARZANO e CARAMIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se sia a conoscenza della rovinosa brinata verificatasi nella notte del 21 aprile 1955 in plaghe assai vaste della penisola salentina e specialmente nelle zone del versante ionico. Tale brinata ha provocati danni ingentissimi a tutte le colture, e specialmente alla vite ed all'ulivo, di cui in molti casi ha del tutto distrutto la nascente vegetazione pregiudicando la vita stessa delle piante, per cui appare indispensabile un urgentissimo intervento del Governo, diretto prima all'immediato rilevamento dei danni e poi all'adozione di tutti i possibili provvedimenti, anche di natura fiscale e relativi al pagamento dei contributi unificati, atti ad alleviare le condizioni assai gravi di una benemerita popolazione agricola che, ora così duramente colpita da avvenimenti meteorici, si trovava già in stato di grave disagio economico per la mancanza del raccolto oleario dell'anno precedente e per la sempre più preoccupante crisi del mercato vinicolo. (13256).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Pietro Saracino fu Francesco, da Bitonto (Bari), posizione 1163379. (12972).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di una indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è informato che l'attuale numero dei portalette nel comune di Corato (Bari) si dimostra insufficiente per la distribuzione della posta;

e se ritiene di poter migliorare la sede dell'ufficio postale del predetto comune, assolutamente insufficiente alle necessità quotidiane dei cittadini. (13193).

RISPOSTA. — Questa amministrazione ha già considerato l'opportunità di migliorare il servizio di distribuzione della corrispondenza di Corato (attualmente espletato da 6 portalette) mediante l'istituzione di una nuova zona di recapito, con il conseguente aumento a 7 unità del numero dei portalette stessi.

In tal senso, ha avviato le pratiche prescritte le quali comprendono il parere della competente commissione provinciale per gli uffici locali, parere necessario per legge.

Quanto al locale, sede dell'ufficio postale, si può comunicare che è in esame l'opportunità di costruire un apposito edificio e che al riguardo si è in attesa che venga conclusa la preventiva istruttoria.

Si può comunque assicurare che questo Ministero segue attentamente le pratiche di cui trattasi al fine di pervenire nel più breve tempo possibile ad una conveniente sistemazione dei servizi postali e telegrafici e dei relativi locali nel comune di Corato.

Il Ministro: CASSIANI.

DE CAPUA e CACCURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare nei confronti degli agricoltori della provincia di Bari e di Foggia, nella quale una eccezionale brinata, di cui non si ricorda l'uguale a memoria d'uomo, ha completamente distrutto i

vigneti e sensibilmente danneggiato i frutteti, gli oliveti e i prodotti ortofruttilicoli, le leguminose e il frumento.

Gli interroganti sono informati che l'improvviso flagello ha praticamente ridotto in miseria numerose famiglie che avevano riposto tutte le loro fatiche e i loro risparmi nei rispettivi piccoli appezzamenti di terreno; e chiedono:

1°) l'intervento di pronto soccorso da parte del Governo;

2°) sospensione del pagamento dei contributi unificati dell'agricoltura;

3°) istituzione sollecita di cantieri di lavoro straordinario per l'assorbimento della mano d'opera. (13229).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

DE CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno accogliere la richiesta dell'amministrazione comunale di Anzano di Puglia (Foggia) intesa ad ottenere la istituzione di una scuola secondaria di avviamento professionale. (13908).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha potuto prendere in esame la domanda del comune di Anzano di Puglia, intesa ad ottenere la istituzione di una scuola di avviamento, sia perché essa è giunta fuori termine, sia perché non è stata accompagnata dalla documentazione prevista dalle norme di legge in vigore.

Il Ministro: ERMINI.

DE CAPUA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la pratica relativa alla costruzione della chiesa madre dei Santi Apostoli Pietro e Paolo nel comune di Accadia (Foggia). (13914).

RISPOSTA. — L'abitato del rione Fossi, in comune di Accadia, fu, con regio decreto 7 dicembre 1933, n. 2008, incluso nell'elenco di quelli da trasferire a carico dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, e, in seguito a ciò, la chiesa parrocchiale, ubicata nel detto rione, venne demolita unitamente ad un gruppo di casette pericolanti.

Per la ricostruzione del sacro edificio, che dovrebbe effettuarsi in applicazione della detta legge, occorrerebbe una spesa di lire 50 milioni.

Al riguardo si informa che è stata già autorizzata la redazione del progetto di costru-

zione di tale edificio di culto mentre non può, almeno per ora, darsi alcuna assicurazione sul finanziamento della relativa spesa, in quanto le limitate assegnazioni di bilancio per il corrente esercizio finanziario non consentono di provvedere neppure parzialmente a tali lavori, dovendosi far fronte ad altre opere di carattere urgente ed indilazionabile.

Il Ministro: ROMITA.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda dare il proprio assenso, da tempo richiesto dal Ministero della difesa, per la concessione in uso di parte delle aree e degli impianti dell'aeroporto dell'Urbe, da destinare all'esercizio di un aeroautodromo dell'Automobil Club di Roma e dell'Aero Club d'Italia.

L'interrogante fa presente che la sollecita decisione favorevole del Ministero consentirà a Roma d'essere dotata di un modernissimo impianto vivamente desiderato da tutti gli ambienti sportivi. (13034).

RISPOSTA. — Questo Ministero non può adottare alcuna determinazione in merito alla domanda avanzata dall'Automobil Club e dall'Aero Club per la concessione in uso di aree ed impianti dell'aeroporto dell'Urbe, fino a quando gli enti suddetti non avranno fornito agli organi tecnici erariali i richiesti elementi necessari per stabilire gli obblighi inerenti alla concessione medesima.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE FALCO, SPADAZZI E AMATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

— Per conoscere se non ritenga opportuno rivedere la situazione della zona del Vallo di Diano, recentemente esclusa dalla rete televisiva nazionale, con grave disappunto della popolazione dei comuni di Sala Consilina, Atena Lucana, Polla, Pertosa, Padula, Monte San Giacomo, Teggiano, Casalbuono, Sassano, Sant'Arsenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Montesano sulla Marcellana, Auletta, Salvitelle, Bellosguardo, Caggiano, Sanza, Buonabitacolo (Salerno), di cui si è reso interprete il convegno delle amministrazioni interessate, a mezzo di un ordine del giorno inviato alle autorità governative e ai parlamentari tutti.

Si tenga presente, in proposito, che l'installazione di una stazione ripetitrice o di un ponte radiotelevisivo fu progettata e annunciata ufficialmente, per cui si ritiene ingiustificata la soppressione, proprio nel momento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

in cui grandi complessi di tecnici e di mezzi sono dislocati in Campania per procedere ai lavori di altre stazioni. (13567).

RISPOSTA. — Nessun mutamento è stato apportato al progetto di massima riguardante la zona di cui gli onorevoli interroganti si interessano.

Nel piano di estensione del servizio televisivo all'intero territorio nazionale, è stata fin dal periodo di progettazione prevista l'installazione di un ripetitore automatico denominato « Lagonegro », in località ancora da precisare.

La posizione di tale ripetitore, che sarà collegato con il trasmettitore di Monte Scuro, verrà scelta in modo da garantire una buona ricezione sia in tutta la zona Valle di Diano, che nel vasto comprensorio a sud di Lagonegro. Si stanno conducendo in proposito accurate indagini per stabilire l'ubicazione più conveniente dei nuovi impianti, allo scopo di assicurare, nella più vasta area possibile, una ottima ricezione dei programmi televisivi e soddisfare in tal modo le legittime aspirazioni delle popolazioni interessate.

Il Ministro: CASSIANI.

DE FALCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — allo scopo di sanare la incresciosa situazione degli insegnanti supplenti — porre al più presto in discussione alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 138 (Cap-pugi e Morelli) e la proposta di legge Troisi per i reduci e combattenti, anche per soddisfare la legittima aspettativa di migliaia e migliaia di ottimi docenti, costretti ad usare — nella tutela dei loro diritti — metodi sino ad oggi inconcepibili nel campo della scuola. (13832).

RISPOSTA. — I disegni e le proposte di legge miranti alla sistemazione giuridica ed economica del personale statale, e quindi anche degli insegnanti, vertendo su materia che formerà oggetto di provvedimenti da emanarsi in esecuzione della legge delega, saranno tenute presenti in sede di applicazione della legge delega stessa.

Il Ministro: ERMINI.

DE FELICE. — *Ai Ministri dei trasporti, della pubblica istruzione e del turismo, sport e spettacolo.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale delle ferrovie dello Stato a non concedere agevolazioni di viaggio per gli studenti stranieri di-

retti a Perugia per frequentare quella università italiana per stranieri.

Al riguardo si deve sottolineare come la mancata predetta agevolazione ostacoli il maggior afflusso di studenti stranieri con grave danno alla economia turistica della città umbra e della nazione in genere, mentre non si può non far rilevare che concessioni analoghe vengono praticate in tutti i paesi dell'Europa, come risulta dalla pubblicazione *Voyages à l'Etranger*. (13837).

RISPOSTA. — Le riduzioni ferroviarie di cui usufruivano gli studenti stranieri iscritti presso l'università di Perugia, come altre simili, non sono state più accordate dal 1943 per ragioni di bilancio.

Le necessità di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell'amministrazione ferroviaria impediscono tuttora il rinnovo della concessione, anche perché una eccezione nei riguardi dell'università di Perugia, non mancherebbe d'essere invocata da altre associazioni ed istituti culturali.

Per quanto riguarda il riferimento ad alcune altre amministrazioni estere, che concedono riduzioni a favore di studenti stranieri che frequentano istituti analoghi a quello di Perugia, non può non trascurarsi la circostanza che le tariffe in vigore sulla rete italiana sono notevolmente inferiori a quelle degli altri paesi, ciò che compensa la mancanza della riduzione di tariffa da parte delle ferrovie italiane.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in qual modo il decreto delegato riguardante la sistemazione nei ruoli dei professori idonei intenda provvedere ai professori ciechi che attualmente insegnano storia e filosofia, ai quali la legge fa espresso divieto di occupare cattedre di lettere in altre scuole o nella stessa.

La interrogante chiede ancora di conoscere quale sistemazione si intende dare ai professori idonei di storia e filosofia forniti di laurea in giurisprudenza. (13550).

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'onorevole interrogante è presente al Ministero, anche perché su di esso è stata richiamata la sua attenzione, ad opera dell'Unione italiana ciechi.

Sta di fatto, però, che nessuna cattedra di ruolo ordinario risulta oggi disponibile per la storia e la filosofia, tant'è che nel provve-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

dimento delegato riguardante l'immissione nei ruoli organici dei professori idonei, non si è potuta mettere a disposizione degli interessati neppure una cattedra per la materia sopra indicata.

È da ritenere, per altro, che la situazione dei cennati professori non risulta danneggiata dato che, anche se fosse stato possibile disporre, al fine sopraddetto, di un limitato numero di cattedre, dovendo queste ultime essere assegnate, ovviamente, per graduatoria, assai problematica sarebbe stata un'eventuale vittoria dei candidati ciechi. Il problema della sistemazione dei professori di storia e filosofia ciechi potrebbe trovare una soluzione positiva con l'emanazione di un provvedimento che questo Ministero ha allo studio per la stabilizzazione dei professori non di ruolo, forniti di determinati requisiti.

Allo stesso modo che per i professori ciechi si pone il problema per i professori idonei di storia e filosofia forniti di laurea in giurisprudenza, per la sistemazione dei quali non osta il possesso della laurea in giurisprudenza, ma, come s'è detto, la mancanza di cattedre di storia e filosofia.

Il Ministro: ERMINI.

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Se non ritenga opportuno modificare, con l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sull'apprendistato, le norme per la classificazione dei redditi artigianali nella categoria C-1 (circolare del 5 aprile 1946, n. 2160) nel senso di escludere dal computo dei dipendenti gli apprendisti che in base alla nuova legge non possono più essere alle dipendenze senza retribuzione. (12486).

RISPOSTA. — Con circolare del 4 giugno 1955, n. 302220 sono state portate alcune modifiche alla circolare a stampa del 12 giugno 1946, n. 4080, relativa alla classificazione dei redditi artigiani e dei redditi derivanti dalle minori attività commerciali ed industriali.

La nuova circolare, nell'intento di assecondare l'applicazione delle norme legislative sull'apprendistato, stabilisce che condizione inderogabile, perché il contribuente artigiano venga iscritto in categoria C-1, è che egli non abbia nell'azienda più di quattro dipendenti a carattere continuativo, oltre a non più di due apprendisti ed ai lavoratori saltuari od occasionali.

Analogo criterio è seguito nei confronti delle piccole attività industriali o commerciali che possono ottenere la classifica in ca-

tegoria C-1 purché esse non abbiano, oltre a due dipendenti (siano o no familiari), più di un apprendista.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali efficaci provvidenze legislative intendano adottare per fronteggiare e rimediare ai gravi danni arrecati a tutte le coltivazioni nelle province di Foggia e Bari in conseguenza delle brinate avutesi recentemente, per cui le colture agricole hanno subito gravi danni e se, per attenuare le conseguenze, non intendano di adottare, oltre le normali provvidenze, anche quelle più utili ed efficaci che hanno carattere di eccezionalità, e cioè:

1°) esenzione degli agricoltori danneggiati dal pagamento di ogni tributo diretto e indiretto sia allo Stato che alle province ed ai comuni nell'ambito del dovuto per l'annata finanziaria in corso;

2°) esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, con riferimento sia all'annata in corso che a quella successiva;

3°) istituzione immediata di cantieri di lavoro per ovviare alle conseguenze della immane ed imminente disoccupazione dei contadini;

4°) sospensione *in toto* dei decreti prefettizi per l'imponibile della mano d'opera obbligatoria, non solo con riferimento a quella in atto per l'annata in corso, ma anche per quella dell'annata successiva;

5°) moratoria per la scadenza di effetti cambiari presso gli istituti di credito agrario;

6°) agevolazioni e facilitazioni per l'allargamento dello stesso a favore degli agricoltori danneggiati;

7°) in via subordinata, e qualora non dovesse essere accolta l'istanza, contenuta nei numeri 1 e 2 sopra elencati, disporre il rinvio e la dilazione nel tempo delle tasse e contributi ratizzando il pagamento in 16 trimestralità a decorrere dal gennaio 1957 in poi, sino al totale saldo dell'arretrato. (13440).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina X).

DE MARZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere la situazione dei giovani ristretti nel carcere di Regina Coeli che hanno da alcuni giorni iniziato lo sciopero della fame; e per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per risol-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

vere il caso di questi giovani da troppo lungo tempo ingiustamente privati della libertà. (13540).

RISPOSTA. — Nei giorni 11, 12 e 13 maggio 1955 ventiquattro detenuti del carcere di Regina Coeli, imputati dei fatti avvenuti in via delle Botteghe Oscure la sera del 9 marzo 1955, si astennero dall'alimentarsi, senza però alcuna forma di violenza, per richiamare l'attenzione dell'autorità giudiziaria al sollecito corso del relativo processo.

Però, in seguito all'opera di persuasione svolta dal magistrato inquirente e dalla direzione dello stabilimento, tutti ripresero a nutrirsi regolarmente, non dando luogo ad ulteriori manifestazioni di insofferenza.

Sono tuttora detenute, per i fatti anzidetti, diciannove persone che sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, nella cui competenza esclusiva rientra anche ogni provvedimento sulla libertà personale degli imputati.

Il Sottosegretario di Stato. ROCCHETTI.

DE MARZIO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno d'intervenire per la grave situazione verificatasi nel lanificio Lattarulo di Gioia del Colle (Bari) per la mancata concessione di un prestito di lire 50 milioni da parte del Banco di Napoli, richiesto in base alla legge Sturzo; si tratta di una azienda che dispone di un complesso industriale del valore di circa 700 milioni e che ha dovuto cessare la sua attività per i debiti veramente modesti in confronto al valore reale e potenziale di cui dispone, con la conseguenza della disoccupazione nelle famiglie dei suoi 200 dipendenti. (13607).

RISPOSTA. — Il predetto lanificio ebbe a presentare alla sezione di Credito industriale del Banco di Napoli una domanda di finanziamento per lire 50 milioni, ai sensi della legge 16 aprile 1954, n. 135.

Tale domanda fu sottoposta alla normale istruttoria prevista, al termine della quale il Banco fece presente alla ditta che il suo accoglimento doveva considerarsi subordinato ai seguenti adempimenti:

1°) accordo con i maggiori creditori per una rattizzazione dei debiti fluttuanti in atto;

2°) concretizzazione di impegni per l'assorbimento della produzione al fine di assicurarne il rapido collocamento.

La ditta, con sua lettera del 9 maggio scorso, assicurò il Banco di Napoli che entro breve tempo avrebbe fornito la prova sia delle tran-

sazioni concordate con i creditori sia degli impegni contratti per l'assorbimento della produzione e si impegnò inoltre ad espletare le formalità necessarie per la sua trasformazione da « in nome collettivo » in « società per azioni ». Il 24 dello stesso mese, poi, la stessa ditta comunicò al Banco che la documentazione richiesta era in corso di approntamento, e precisò che avrebbe presentato i relativi incartamenti entro breve termine.

Pertanto, non appena detti documenti saranno stati prodotti, la domanda di finanziamento sarà sottoposta al Comitato tecnico amministrativo della sezione, per le determinazioni di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

D'ESTE IDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga necessario sostituire, sia pure gradualmente, il personale di custodia nei centri di rieducazione dei minorenni con personale educatore veramente preparato.

La interrogante ritiene infatti che l'attuale personale di custodia manchi di sufficiente preparazione per l'adempimento del delicato compito, per il quale è necessaria una formazione specifica molto accurata. (13541).

RISPOSTA. — Il regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione dei minorenni (regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721) prevede che i delicati compiti rieducativi siano demandati al personale civile, avente requisiti tali da garantire la comprensione ed il trattamento dei problemi dell'età evolutiva.

Il Ministero di grazia e giustizia presta la massima cura per la formazione e la specializzazione dell'anzidetto personale attraverso appositi corsi sistematici che si svolgono in Roma.

Senonché, attesi gli stretti limiti, del relativo ruolo non è consentito di affidare esclusivamente la personale di cui sopra le attribuzioni che esso è chiamato a svolgere, rendendosi, quindi, necessario fare ricorso, nel contempo, all'impiego di personale salariato e anche, in maggior misura, di agenti di custodia.

Però è da rilevare che questi ultimi vengono in precedenza selezionati e ricevono una adeguata istruzione al fine della idoneità al servizio presso i minori.

Comunque, l'esigenza prospettata ha formato oggetto di esame da parte del Ministero, il quale ha proposto, conseguentemente, che si addivenga ad un urgente aumento del personale del ruolo di rieducazione, mediante

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

provvedimento da emanarsi in sede d'attuazione della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181.

Il Sottosegretario di Stato: ROCCHETTI.

DIAZ LAURA E JACOPONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che agli ex mezzadri: Pavin Ernesto (avente 9 persone a carico), Vecoli Vincenzo (avente 5 persone a carico), Testi Armido (avente 6 persone in famiglia), Collaveri Gino (avente 7 persone in famiglia), Porciani Alfideo (avente 6 persone in famiglia), Balducci Primo (avente 8 persone in famiglia), Landi Danilo (avente 5 persone in famiglia), tutti abitanti nella Val di Cornia (Piombino), non è stata ancora assegnata, da parte dell'ente Maremma, la terra nonostante che — essendo ormai trascorsi 3 anni dalle prime assegnazioni e proprio per la loro condizione di ex mezzadri del « fondo » espropriato — essi avessero diritto di precedenza nella assegnazione della terra.

Se è inoltre a conoscenza che, sui 3.618 ettari espropriati nella zona dell'ente Maremma, circa 90 non sono ancora stati assegnati; che, mentre numerosi contadini sono isolati sulle terre peggiori, seminate per più anni a grano, alcuni agrari — e fra essi i signori Giuli e Figoli — e, quale altro esempio, gli industriali Bernardini, hanno avuto dall'ente la terra — e la migliore — in affitto.

Se non ritiene che questo stato di cose sia non solo illegale e persecutorio nei confronti dei succitati contadini, ma sia anche una dimostrazione palese della faziosità antidemocratica che regola tutta l'azione dell'ente Maremma.

Se il ministro si rende conto che di questa situazione viene ad essere danneggiata particolarmente la produzione, in quanto l'affitto provvisorio agli agrari porta ad un tipo di sfruttamento della terra che non ha alcuna prospettiva.

Gli interroganti chiedono che cosa il ministro intenda fare perché sia assegnata la terra ai signori Pavin, Vecoli, Collaveri, Testi, Porciani e Balducci, così come è loro diritto, ed a tutti coloro che si trovino in analoga condizione, e per porre fine allo stato di abusi, persecuzioni ed illegalismi instaurato in tutta la zona dell'ente Maremma. (13257).

RISPOSTA. — Quasi tutti i terreni espropriati dall'ente Maremma nella Val di Cornia sono stati assegnati agli aventi diritto, ad eccezione di alcune limitate superfici, per le quali si rende necessaria la preventiva esecuzione

di lunghe e costose opere di bonifica idraulica, o che formano oggetto di permutate, in corso di definizione.

In attesa del perfezionamento formale di tali permutate, si è frattanto proceduto allo scambio anticipato dei terreni, mediante concessioni precarie.

Per quanto riguarda in particolare i nominativi segnalati dagli onorevoli interroganti, si precisa che i signori Pavin Ernesto e Vecoli Vincenzo in seguito all'esecuzione dell'esproprio nei confronti della ditta Pinelli Gentile Eugenia, della quale erano mezzadri, sono rimasti privi della maggior parte della terra da essi condotta, mentre il fabbricato in cui risiedevano è rimasto fuori della zona espropriata. Per ovviare a tale inconveniente e in attesa di poterli sistemare adeguatamente, l'ente si è addossato l'onere di pagare alla ditta espropriata l'affitto del fabbricato da loro occupato ed ha provveduto a rilevare le scorte.

Attualmente, in attesa di poter definitivamente assegnare loro degli appezzamenti di terra situati in zona diversa, si è provveduto a dare loro il godimento di alcuni terreni con un contratto di concessione precaria.

I signori Collaveri, Testi e Balducci, ex mezzadri della ditta Giuli Rossellini Gualandi, invece, non hanno finora avuto le terre in assegnazione definitiva, per difficoltà connesse alla progettazione dell'appoderamento della zona.

Tuttavia, essi hanno continuato a coltivare i terreni dove erano insediati e che avranno in assegnazione definitiva entro il corrente mese di luglio.

Per quanto concerne infine il signor Porciani si fa presente che non risulta che egli abbia avanzato richiesta di assegnazione di terreni.

Il Ministro: MEDICI.

FABRIANI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quando sarà resa operante la legge 19 marzo 1955, n. 105, che addossa alla Cassa per il Mezzogiorno gli oneri relativi alla gestione dei cantieri-scuola e di lavoro che si prefiggono la costruzione di asili infantili.

Entro il mese di giugno 1955 gli uffici provinciali del lavoro dovranno trasmettere al competente Ministero le proposte di cantieri e di corsi mentre i comuni, che debbono approntare progetti e perizie, non sono ancora messi in condizioni di sapere se l'onere dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

materiali necessari alla costruzione degli asili infantili dovrà essere messo o non a carico della Cassa per il Mezzogiorno. (14092).

RISPOSTA. — Il lavoro di accertamento delle condizioni dei vari comuni da considerare ai fini del secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, non è stato né breve, né lieve. In base agli elementi risultati sono stati formulati opportuni elenchi da sottoporsi all'esame dei titolari dei Ministeri competenti e si spera di poter addivenire a opportune conclusioni al più presto possibile.

Il Ministero del lavoro è stato, comunque, interessato ad assicurare, per quanto lo concerne, la possibilità di intervento già dall'esercizio 1955-56.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

FANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se intendono impartire disposizioni agli uffici competenti perché vengano concessi contributi e sgravi fiscali con la massima urgenza agli agricoltori della provincia di Frosinone i cui terreni sono stati colpiti dalla brinata, che ha provocato ingentissimi danni a gran parte dei vigneti, dei frutteti, degli orti, ecc. (13403).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

FANELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda impartire disposizioni perché venga installato il telefono nelle frazioni di Settignano e Rosanisco del comune di Atina (Frosinone). (13451).

RISPOSTA. — Le frazioni di Settignano e di Rosanisco del comune di Atina (Frosinone) risultano incluse fra quelle aventi titolo ad ottenere il collegamento telefonico a totale carico dello Stato ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123.

Si prevede che i lavori per la installazione dei relativi impianti potranno essere eseguiti od iniziati entro il prossimo esercizio finanziario, sempre che vengano concessi gli stanziamenti, già richiesti, necessari per la realizzazione del programma di collegamenti telefonici autorizzato dalla suddetta legge.

Il Ministro: CASSIANI.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se di fronte all'aumento annuale del volume della produzione ed esportazione ortofrutticola italiana ed all'incremento dei trasporti in genere di sostanze deperibili all'interno e per l'estero, non ravvisa l'indispensabile urgenza di rinforzare di almeno 2 mila nuovi carri ferroviari frigoriferi l'attuale disponibilità del parco italiano consistente in 5.500 vagoni Hg., elevandola così gradualmente, nei limiti della sopportabilità del bilancio dei trasporti, a 7.500 carri.

Anche nella corrente annata si è dovuto ricorrere a provvedimenti di carattere eccezionale per la distribuzione dei carri frigoriferi nei diversi compartimenti; ma nonostante tutti gli accorgimenti adottati dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, la disponibilità giornaliera è inferiore di 150 unità all'effettivo fabbisogno: 450 contro 600 richieste effettive.

In base a ciò la richiesta di cui sopra.

In particolare, l'interrogante chiede se tale programma, che potrebbe comportare una spesa di 10 miliardi, può venire scaglionato in 5 esercizi, attraverso la fornitura annuale di almeno 400 nuovi carri Hg. (14082).

RISPOSTA. — Il problema di adeguare il parco dei carri frigoriferi alle esigenze del traffico, è oggetto di assiduo esame da parte delle ferrovie dello Stato.

Fino al 1953 le ferrovie dello Stato poterono soddisfare tutte le richieste, anche nei periodi di punta e solo nell'estate di quell'anno si manifestarono, in due riprese di breve durata, delle difficoltà che non permisero di fornire i carri a tutti i richiedenti. Le difficoltà furono però dovute a circostanze sfavorevoli eccezionali (soprattutto inclemenza stagionale, che accavallò la maturazione dei prodotti differenti e sciopero delle ferrovie francesi) tanto che nella successiva campagna ortofrutticola (estate 1954) non si sono lamentate richieste insoddisfatte.

Ad ogni modo l'amministrazione ferroviaria, vista la graduale ascesa della produzione ortofrutticola nazionale e la tendenza degli speditori orientata sempre più verso l'impiego dei carri refrigeranti, ha già attuato una serie di provvedimenti per avere atti al traffico, nel periodo stagionale, il maggior numero possibile di unità. Contemporaneamente ha concretato un programma per aumentare il parco di altri 1.500 carri. La realizzazione di tale programma presenta naturalmente difficoltà non lievi per l'ingente finanziamento che com-

porta (9 miliardi circa) ed è quindi prevista una suddivisione in più esercizi finanziari.

Con tale incremento il parco raggiungerà una efficienza tale da consentire di far fronte sicuramente alle esigenze dell'immediato ed anche non immediato futuro.

Il Ministro MATTARELLA.

FERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga corretto e conforme alle disposizioni vigenti l'operato del viceprefetto ispettore di Arezzo dottore D'Avolio.

Il predetto funzionario nel maggio 1955 si recava negli uffici del consorzio per la gestione della pubblica biblioteca della città di Arezzo, ed esaminava documenti contabili, asportandone alcuni, all'insaputa del presidente e degli amministratori del consorzio stesso, non avendo avvisato alcuno di essi dell'ispezione che doveva effettuare. (13936).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte in ordine all'ispezione di cui è cenno nell'interrogazione è risultato che il viceprefetto ispettore di Arezzo ogni qual volta si è recato, per l'espletamento dell'incarico affidatogli, nella sede del consorzio per la gestione della pubblica biblioteca di quel comune, non vi ha mai trovato il presidente (il quale durante il mese di maggio è stato per molti giorni assente da Arezzo, perché insegnante a Lucca) né alcun altro amministratore del consorzio.

In tali occasioni il predetto funzionario ha provveduto ad esaminare — alla presenza del segretario e di altri dipendenti del consorzio — le scritture contabili ed il carteggio dell'ente ed ha ritirato alcuni documenti, necessari per l'ulteriore svolgimento della ispezione.

Successivamente, allorché il presidente del consorzio si è reso disponibile, il funzionario stesso lo ha convocato in prefettura per chiedergli chiarimenti sulla scorta dei documenti ritirati.

Si soggiunge che il ritiro di documenti occorrenti per l'espletamento dell'ispezione rientra nella facoltà del funzionario inquirente e costituisce talvolta atto di necessaria e doverosa cautela.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

FERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda invitare il prefetto di Arezzo a modificare il proprio atteggiamento in merito alla concessione di indennità per lavoro antigienico al personale comunale addetto alla nettezza pubblica.

Il comune di Montevarchi, con deliberazione consiliare 12 giugno 1954, n. 103, stabiliva di concedere l'indennità di cui sopra per l'anno 1954 nella misura di lire 2.900 mensili, e la deliberazione veniva approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Arezzo con provvedimento dell'8 luglio 1954, n. 13168/2.

Lo stesso comune ha poi deliberato la stessa concessione per l'anno 1955 nella identica misura con atto consiliare 23 dicembre 1954, n. 174, ma la giunta provinciale amministrativa rinviava la deliberazione nonostante la propria precedente approvazione.

L'interrogante chiede quindi se il ministro ritenga ammissibile che il solo fatto del cambiamento del prefetto costringa la giunta provinciale amministrativa, organo collegiale di tutela, a decidere in maniera contraria a distanza di pochi mesi sugli stessi atti dei comuni. (13937).

RISPOSTA. — Con deliberazione del 23 dicembre 1954, il consiglio comunale di Montevarchi ha stabilito di concedere, per l'anno 1955, una indennità per lavoro antigienico al personale addetto alla nettezza urbana.

Il provvedimento è stato motivato dal fatto che il servizio della nettezza urbana è gestito in appalto dalla ditta S.A.S.P.I., che vi provvede in parte con personale proprio, in parte a mezzo degli spazzini comunali, in numero di 13, trasferiti alle dipendenze della ditta; e poiché i primi fruiscono, in base al contratto collettivo di lavoro, di una indennità per servizio antigienico nella misura di lire 2.900 mensili ciascuno, l'amministrazione, a carico della quale sono le spese del personale, ha ritenuto di concedere anche a quest'ultimo l'indennità di cui trattasi.

La giunta provinciale amministrativa di Arezzo, al cui esame è stata sottoposta la deliberazione, concernente detta spesa meramente facoltativa, non essendo l'indennità prevista dal vigente regolamento organico del personale, ne ha disposto in un primo tempo il rinvio, eccependo l'inammissibilità della spesa stessa, sia perché vi osta il tassativo disposto dell'articolo 335 della legge comunale e provinciale — essendo il bilancio del comune pareggiato con l'applicazione di elevate supercontribuzioni — sia perché non può consentirsi la concessione a favore del personale di indennità di qualsiasi specie, all'infuori di quelle stabilite dalla legge e previste dal regolamento organico.

In un secondo tempo — poiché l'amministrazione ha insistito per la concessione della

indennità, senza addurre alcun nuovo elemento di fatto o di diritto — l'organo di tutela non ha approvato il provvedimento.

L'approvazione di analoga deliberazione adottata dal comune per il decorso anno — alla quale si riferisce l'onorevole interrogante con l'interrogazione cui si risponde — non può costituire un precedente invocabile nei confronti dell'organo tutorio ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per il futuro, atteso che trattasi di spesa puramente facoltativa, consentibile in rapporto alle condizioni contingenti del bilancio.

Si soggiunge che avverso il provvedimento negativo adottato dalla giunta provinciale amministrativa di Arezzo in merito alla deliberazione del 23 dicembre 1954, n. 374, sono — comunque — esperibili i gravami previsti dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno esentare i privati cittadini di Sambiasse (Catanzaro) dalla tassa per il turismo, in considerazione della mancanza assoluta di quelle attrezzature indispensabili per un qualsiasi centro termale e la cui assenza non permette alcun richiamo e stabilità di turisti. (7898).

RISPOSTA. — È noto che secondo l'articolo 4 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, recante norme di attuazione del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, i contributi obbligatori a favore degli enti provinciali per il turismo, vengono riscossi nelle località ove sia applicata l'imposta di soggiorno o che comunque abbiano frequenza di forestieri, sia di permanenza che di transito. L'esistenza del movimento dei forestieri è accertata dal prefetto, su proposta dell'ente provinciale per il turismo, mediante i dati relativi all'imposta di soggiorno, ovvero — per i comuni che non applicano tale tributo — tenendo conto del numero delle presenze negli alberghi, pensioni, locande, camere di affitto e, per quanto concerne il transito, valutando opportunamente il concorso dei requisiti naturali e artistici, ambientandoli, come pure delle comunicazioni e delle manifestazioni caratteristiche locali.

Ciò premesso occorre precisare, secondo quanto riferito dalla prefettura di Catanzaro, che il comune di Sambiasse venne incluso nell'elenco dei centri dichiarati d'interesse turistico, ai fini dell'applicazione dei contributi in parola, sin dal 1937 conseguentemente alla esistenza dello stabilimento termale di « Ca-

ronte », situato a 5 chilometri dal centro abitato e costituito da otto sorgenti di acqua sulfurea, indicata per la cura dell'artrite e del reumatismo cronico. L'attrezzatura di detto centro termale — frequentato da numerosi forestieri, che affluiscono anche da località fuori provincia — viene annualmente migliorata e l'ente provinciale del turismo si è proposto anzi di eliminare taluni inconvenienti che ora ostacolano un maggiore movimento turistico più qualificato.

Inoltre, a sostegno dell'inclusione del comune di Sambiasse nell'elenco dei centri turistici fu tenuto presente che il comune stesso è ubicato su una strada di grande comunicazione quale è la litoranea tirrenica per Napoli e Reggio Calabria, che attraversa l'ubertosa piana di Sant'Eufemia Lamezia.

Il Commissariato per il turismo ritiene in proposito che le considerazioni esposte dalla prefettura di Catanzaro, circa i motivi che la indussero ad inserire il comune di Sambiasse nell'elenco delle località dove si applicano i contributi turistici, sono giustificate dall'esistenza di un apprezzabile movimento di forestieri nel comune medesimo.

Comunque, trattandosi di questioni rimesse per legge alla valutazione discrezionale del prefetto, non si ravvisa la possibilità di un provvedimento nel senso chiesto dall'onorevole interrogante.

Si fa presente, per altro, che l'intera materia relativa ai contributi in parola è stata esaminata dalla commissione di studio dei problemi della finanza locale, essendosi manifestata la necessità, avvertita anche dal Commissariato per il turismo, di ordinare razionalmente il finanziamento degli enti provinciali per il turismo e di assicurare una efficace tutela dei contribuenti. Le proposte di detta commissione saranno quindi tenute presenti per la soluzione più opportuna che sarà possibile promuovere in armonia con l'auspicato riassetto delle finanze locali.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi non sono state ancora rese note le risultanze dei lavori della commissione per lo studio delle modifiche delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Secondo la risposta fornita dal ministro, in data 21 aprile 1955 alla interrogazione numero 12611 presentata dall'interrogante, la predetta commissione avrebbe dovuto esau-

rire i suoi lavori esattamente due mesi fa e cioè in data 14 aprile 1955. (14088).

RISPOSTA. — Come già si ebbe agio di chiarire in occasione della risposta alla precedente interrogazione (n. 12611) dell'onorevole interrogante, alla commissione istituita presso questo Ministero, allo scopo di completare gli studi sin qui effettuati in tema di unificazione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, deve riconoscersi una funzione di consulenza tecnica nei confronti dell'amministrazione.

Mentre corre l'obbligo di far rilevare che la relazione redatta dalla commissione non costituisce, in sostanza, che un parere e, pertanto, è un atto interno dell'amministrazione che ne ha richiesto la formulazione, si desidera, comunque, informare che la commissione di cui trattasi ha ultimato il proprio compito, rassegnando a questo Ministero le proprie conclusioni.

Il Ministro: VIGORELLI.

GASPARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, considerata la circostanza che la popolazione scolastica del comune montano di Liscia (Chieti), a cagione della mancanza di un edificio scolastico nel capoluogo, è dispersa per l'abitato in diversi locali insalubri, sprovvisti di ogni impianto igienico e privi di riscaldamento, con conseguente grave danno alla salute degli alunni e pregiudizio all'efficacia dell'insegnamento, non ritengano opportuno comprendere nel piano di nuove costruzioni per l'edilizia scolastica, in corso di preparazione, la costruzione dell'edificio scolastico da tempo richiesto da quella amministrazione comunale. (13784).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi per la concessione dei benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, non hanno consentito di accogliere la richiesta del comune di Liscia (Chieti) intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 32 milioni ritenuta necessaria per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico in quel comune.

Si può assicurare che, allorché il Ministero della pubblica istruzione — d'intesa con questa amministrazione — dovrà predisporre il programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica, per il prossimo esercizio finanziario, la predetta richiesta sarà ripresa in esame per quei provvedimenti che potranno essere adottati, compatibilmente con le possibilità di bilancio.

Sarà opportuno, però, che il comune riproduca entro il 30 settembre prossimo venturo la domanda di concessione dei benefici di cui alla citata legge n. 645, inoltrandola al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del competente Provveditorato agli studi.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia, largamente diffusa, che il Ministero della pubblica istruzione, riconoscendo la necessità più volte prospettata, abbia deciso l'istituzione, nella provincia di Chieti, di un istituto tecnico ad indirizzo agrario.

Nell'ipotesi affermativa, se il ministro non ritenga opportuno accogliere le aspirazioni delle popolazioni interessate stabilendo l'istituzione di detto istituto nel comune di Scerni (Chieti), centro che vanta la scuola tecnica agraria più antica d'Italia, e si trova nel centro naturale di una vasta zona in cui è particolarmente sentita, per antica aspirazione, la necessità della istituzione di un istituto tecnico ad indirizzo agrario. (14214).

RISPOSTA. — La possibilità di istituire nuove scuole dell'ordine tecnico è legata alle disponibilità dei fondi che all'uopo saranno stanziati in bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Conseguentemente non è possibile per il momento dare alcun concreto affidamento in merito alla possibilità di creare nel comune di Scerni l'istituto tecnico ad indirizzo agrario auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: ERMINI.

GATTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e legittimo aumentare adeguatamente l'attuale limite di lire 500 mila per l'esenzione tributaria a favore delle famiglie numerose: infatti, tenuto conto della svalutazione monetaria, tale limite non è certamente in relazione con il limite che era stato fissato dalla legge del lontano 14 giugno 1928 e che era di lire centomila. (11756).

RISPOSTA. — I motivi che giustificano, attualmente, la concessione di esenzioni tributarie in favore delle famiglie numerose non coincidono con quelli che ne ispirarono la istituzione. Infatti, mentre la legge 14 giugno 1928, n. 1312, traeva la propria ragion d'essere da finalità d'ordine demografico, i successivi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

provvedimenti legislativi (decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384, e decreto-legge 1° settembre 1947, n. 892, che hanno elevato a lire 200 mila prima e lire 500 mila, poi, il limite di lire 100 mila fissato dalla citata legge del 1928) sono stati invece dettati dalla prevalente considerazione che le difficoltà della situazione economica generale si ripercuotono più sensibilmente su coloro che hanno a carico una numerosa prole.

Consegue che, mentre nel 1928 le famiglie numerose venivano ammesse a godere di una esenzione quasi totale da imposta, tenuto conto del livello medio dei redditi di quell'epoca, oggi chi abbia a carico una numerosa prole fruitrice di una attenuazione dell'onere tributario, in relazione alla sua situazione familiare.

Giova tuttavia considerare che, rispetto al sistema antecedente, il citato decreto del 1944 estese il campo delle agevolazioni tributarie, introducendo la esenzione nella misura della metà per coloro che, avendo avuto sette o più figli a carico, ne abbiano, poi, non meno di cinque. Infine, per effetto della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che ha concesso la franchigia di lire 240 mila, il limite di lire 500 mila per l'esenzione massima e di lire 250 mila per quella ridotta, sono stati implicitamente elevati, rispettivamente, a lire 740 mila e a lire 490 mila, così per l'imposta complementare come per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, C/1 e C/2.

Pur ritenendosi, in conclusione, che il vigente limite, specialmente dopo i benefici portati dalla legge di perequazione tributaria, è abbastanza adeguato, si dà atto all'onorevole interrogante che la possibilità di una ulteriore elevazione del limite anzidetto potrà essere discussa dalla Camera in sede di esame del disegno di legge concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25; risultando già presentati articoli aggiuntivi, intesi ad allargare la portata delle vigenti esenzioni a favore delle famiglie numerose.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino ancora per completare e definire la pratica di pensione presentata dall'ex militare Rebucci Elvino fu Adalberto, classe 1910, il quale contrasse una malattia per causa di guerra in Africa Orientale, posizione n. 1395185. (9907).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo tra-

smesso in data 31 maggio 1955 al municipio di Mirandola (Modena) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la ragione per la quale non sia ancora stata definita la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra dall'ex militare Meschiari Alfredo di Alfonso, classe 1920, residente a Mirandola (Modena), posizione n. 1306939. (10264).

RISPOSTA. — Il sopra nominato sarà chiamato a visita diretta presso la commissione medica superiore il 20 luglio 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione presentata dal padre dell'ex militare Cavani Camillo di Amedeo — classe 1915 — posizione n. 228957. (12246).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIANQUINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga di dover disporre, con tutta urgenza, le necessarie provvidenze per dotare il centro di rieducazione dei minorenni di Venezia di un'attrezzatura che lo adegui ai suoi scopi istituzionali.

Tra l'altro non c'è un'infermeria, né un locale di isolamento.

Manca il riscaldamento e perciò, in inverno, la temperatura oscilla dai quattro ai sei gradi.

Il centro veneziano non differisce in nulla da un qualsiasi carcere. (1831).

RISPOSTA. — Il centro di rieducazione per minorenni di Venezia è ubicato in località Zattere, che ha una delle migliori esposizioni in detta città ed è posto in un grande edificio a pianta rettangolare che, a suo tempo, fu sede di ospedale.

Nella parte centrale dello stabile v'è un vasto e soleggiato cortile — dove i giovani possono attendere ai propri giuochi o soggiornare all'aperto — delimitato da costruzioni aventi da due lati l'altezza di un sol piano e di due piani dagli altri lati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

A piano terra sono situati:

a) i laboratori di falegnameria e di meccanica in un ampio locale;

b) un piccolo laboratorio per calzolai anche questo aereato e illuminato;

c) il locale bagni a doccia in numero proporzionato a quello degli internati, con apparecchiatura di porcellana e rivestimenti di maiolica. Tutti i servizi igienici dell'istituto rispondono alle moderne esigenze;

d) la chiesa;

e) il refettorio spazioso ed aereato, con tavoli che accolgono nove persone ciascuno;

f) il locale spettacoli, che prossimamente sarà destinato, unitamente ad altro locale già in uso, a sala di ricreazione, essendo in via di allestimento una più capace sala cinematografica.

È già quasi completata l'attrezzatura di una nuova cucina in locali razionalmente costruiti.

Al primo piano, nell'ala sud, è situata la direzione.

Nel lato nord la costruzione è a due piani: nel primo sono sistemate due camerate, con letti opportunamente ripartiti. Al secondo piano troverà posto, mediante trasformazione in corso, la nuova infermeria con due locali di degenza, una camera d'isolamento e terrazza autonoma, esposte a mezzogiorno.

Sullo stesso piano della costruzione, ad est, vi sono quattro grandi aule scolastiche ben costruite, con illuminazione adeguata.

Anche il complesso dei servizi igienici delle camerate, costruito di recente, è perfetto.

Nell'infermeria sarà impiantato il riscaldamento a termosifone, che è in corso di attuazione anche nelle aule scolastiche, già riscaldate con stufe.

Da quanto sopra si rileva che il centro di Venezia ha caratteristiche ben diverse da quelle di un comune stabilimento di pena e ben diverso è altresì il regime ispirato ad un trattamento rieducativo veramente efficiente.

Comunque, si è ritenuto opportuno, in attesa dell'ultimazione dei lavori suaccennati, di sfollare l'istituto, il quale, allorquando i lavori stessi saranno completati, darà maggiori garanzie, sotto il profilo igienico-sanitario, per i minori che vi ritorneranno.

Il Sottosegretario di Stato: ROCCHETTI.

GIANQUINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non sia a conoscenza:

a) del gravissimo episodio di epidemia tubercolare scoperto nei primi giorni di

marzo 1955 presso il centro di rieducazione minorenni di Venezia;

b) che nessun provvedimento profilattico e igienico sia stato assunto a salvaguardia della salute dei ricoverati;

c) per sapere se conferma o smentisce la voce corrente secondo la quale alcune decine di ragazzi sono stati riscontrati affetti da tubercolosi polmonare e molte altre decine infetti.

L'interrogante chiede che l'onorevole ministro voglia precisare quanti ragazzi vennero riscontrati ammalati e quanti infetti; in quale data e dove sia stato disposto il ricovero degli ammalati.

Come spiega infine l'insorgenza di tale epidemia, e la mancata adozione di immediate misure sanitarie imposte dalla eccezionalità stessa della situazione. (1832).

RISPOSTA. — In data 5 marzo 1955 l'amministrazione penitenziaria veniva informata dal prefetto di Venezia (informato, a sua volta, dal direttore di quel centro di rieducazione, il quale telegraficamente avvertiva pure il Ministero di grazia e giustizia) che il locale dispensario antitubercolare aveva riconosciuto affetti da adenopatia ilare 7 ragazzi del centro stesso. Si aggiungeva che era stata disposta l'indagine schermografica dei minori e del personale.

Nel medesimo giorno 5 marzo, partiva per Venezia l'ispettore generale sanitario professor Cremona del Ministero predetto.

Dall'ispezione da questi eseguita, dal 6 al 9 marzo, risultò che nel centro di rieducazione, su 176 presenti, 90 ricoverati erano stati colpiti da influenza. E da notare che in quel periodo si era propagata, nella città, una forma di influenza particolarmente violenta, spesso accompagnata da rinorragia.

Iniziate immediatamente le cure necessarie a base di antipiretici, antibiotici, depurativi, espottoranti ecc., dopo alcuni giorni le forme tipicamente influenzali regredirono. Il persistere della febbre nei minori Fideleo Giuseppe e Fabri Vittorio dette qualche sospetto al sanitario dell'istituto, il quale ne ordinò il ricovero in ospedale civile per accertamenti.

Il Fideleo, a seguito di esame radiografico, fu trovato affetto da tubercolosi polmonare nodulare e il Fabri da complesso tubercolare primario.

Pertanto, si ravvisò l'opportunità di sottoporre a schermografia tutti i ragazzi e tutto il personale.

Così risultarono affetti da forme adenopatiche 25 ragazzi.

Con telegramma 11 marzo si dispose il trasferimento al preventorio di Volterra di 21 di essi, mentre gli altri 4 furono isolati nell'istituto.

A distanza di quindici giorni vennero ripetuti gli accertamenti schermografici nei confronti di tutti i minori, già risultati negativi, e si constatò allora che la forma adenopatica era insorta in altri 17 che, subito (il 18 e il 19 marzo), furono anch'essi trasferiti al preventorio di Volterra.

Immediatamente dopo il primo trasferimento dei minori a Volterra, non si mancò di fare ampie disinfezioni e i minori, che apparivano meno floridi, vennero sottoposti ad intense cure ricostituenti.

Nel contempo, per adottare misure più radicali, in seguito al secondo riscontro schermografico, si recarono a Venezia il direttore dell'ufficio minorenni di questo Ministero ed altro magistrato per concretare sul posto, d'accordo con le autorità locali, gli ulteriori provvedimenti.

Non si ritenne di trasferire i minori rimasti in altri istituti o di riconsegnarli alle famiglie per l'eventualità che si potesse diffondere il contagio e per poter controllare, in maniera unitaria, la situazione.

Però le famiglie furono invitate a visitare i ragazzi e quelle che li visitarono si dichiararono soddisfatte per il loro aspetto fisico. Si attuò ancora un'altra eccezionale disinfezione di tutti i locali dell'istituto, del materiale e degli effetti personali sotto il controllo tecnico dell'ufficio sanitario della provincia, ed ogni ragazzo venne sottoposto a cure ricostituenti ed a superalimentazione (4.500 calorie giornaliere).

In conclusione, ogni possibile misura fu immediatamente adottata appena segnalato il caso dei due ragazzi Fideleo e Fabbri. La esistenza del processo primario nei detti minori non era clinicamente accertabile prima del momento in cui venne fatto l'esame schermografico, né alcun motivo induceva ad effettuarlo prima, dato che si trattava di ragazzi già sottoposti, come tutti minori che entrano in istituti di rieducazione, ad accertamenti radioscopici.

In ordine all'insorgenza dell'epidemia, solo un'ipotesi, allo stato, può farsi: che la virulente forma influenzale abbia reso quanto mai ricettivi al bacillo di Kock i ragazzi dell'istituto, che disgraziatamente proprio in quel periodo si erano trovati a contatto con uno di loro, ignoto portatore del bacillo.

Per sanare in modo radicale la situazione è stato attuato lo sfollamento dei minori a

Chianciano, ove sono sottoposti ad un particolare regime terapeutico.

Il Sottosegretario di Stato: ROCCHETTI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare a seguito dei gravi danni prodotti nelle campagne dalle recenti brinate, che hanno in modo particolare colpito le colture di patate in atto. (13334).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Granelli Giuseppe di Francesco, classe 1904 residente a Borgotaro (Parma), posizione 154998. (10215).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 20 giugno 1955 al municipio di Borgotaro (Parma) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Menza Giacomo fu Pietro, residente a Stagno di Roccabianca (Parma), posizione 1237643. (12515).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere.

1°) i motivi per i quali non sono stati ancora espletati i « concorsi speciali per titoli a posto di professore presso i conservatori di musica di Stato » riservati ai perseguitati politici e razziali, indetti con decreto ministeriale 6 aprile 1954, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1954, n. 88.

2°) se non ritenga opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice e al sollecito espletamento dei concorsi stessi, in modo che i vincitori possano essere nominati entro il 30 settembre 1955 ed assumere servizio all'inizio dell'anno scolastico prossimo. (14104).

RISPOSTA. — Si può anzitutto assicurare l'onorevole interrogante che le commissioni giudicatrici di tutti i concorsi speciali per titoli a posti di insegnante nei conservatoi di musica — e quindi anche dei concorsi per perseguitati politici e razziali — sono state recentemente nominate e prossimamente, tre di esse si riuniranno per l'esame dei titoli dei concorrenti e per la compilazione delle relative graduatorie.

Nei prossimi mesi saranno poi convocate tutte le altre commissioni, in modo che le nomine dei vincitori potranno aver luogo con effetto dal 1° ottobre 1955, come auspica l'onorevole interrogante.

Il Ministro: ERMINI.

GRAY E DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Al fine di conoscere per quale ragione il Governo che aveva tassativamente assicurato che il prezzo del grano sarebbe stato fissato all'atto della semina, ancora oggi — nella imminenza del raccolto — non ha preso alcun provvedimento al riguardo.

Gli interroganti fanno rilevare che, mentre il prezzo del grano è rimasto immutato, il prezzo del pane ha invece subito vari aumenti. (13439).

RISPOSTA. — Questo Ministero, tenuto conto anche dell'andamento del mercato granario, non ha ritenuto, per evidenti ragioni di opportunità, di dover dare seguito alla proposta di fissazione anticipata del prezzo del contingente del grano di raccolto 1955 da conferire all'ammasso.

Per detto contingente, per altro, il comitato interministeriale dei prezzi ha in questi giorni confermato i prezzi della scorsa campagna. È ben vero che tale deliberato può non completamente soddisfare le aspettative dei produttori: devesi tuttavia considerare che in tale materia occorre contemperare le esigenze dei produttori con quelle dei consumatori.

Si concorda con gli onorevoli interroganti nel rilievo relativo agli aumenti dei prezzi di vendita del pane; si fa per altro notare che tali aumenti sono stati autorizzati dai competenti comitati provinciali dei prezzi in sede di revisione dei dati di panificazione e delle quotazioni praticate sul mercato delle farine.

Il Ministro: MEDICI.

GRILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle circostanze nelle quali, in data 16 aprile 1955, la pre-

fettura di Varese sospendeva per un mese il sindaco di Vergiate (Varese) dalle funzioni di ufficiale di Governo; se non ritenga che la deliberazione, presa dalla prefettura senza aver bene appurato i motivi ai quali si ispirava, senza avere preventivamente sentito il sindaco oggetto del provvedimento, senza avere esattamente individuato le responsabilità del fatto per cui ritenne di dovere prendere la deliberazione stessa, non sia in qualche parte illegittima, e ciò tanto più che in essa si esprimevano, quale non necessaria motivazione, apprezzamenti anche di carattere morale idonei a ledere sia la funzione del sindaco, sia la persona a cui carico venivano fatti.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro non intenda provvedere a che i sindaci siano meglio tutelati nella loro funzione, nella loro dignità e nella loro persona e ciò in scrupoloso ossequio delle norme di legge, per la correttezza dei rapporti fra l'autorità tutoria e le amministrazioni locali e per il rispetto dei cittadini chiamati dagli elettori a reggere la cosa pubblica. (13848).

RISPOSTA. — A seguito di una vibrata mozione di protesta — presentata in prefettura da apposita delegazione di cittadini — a firma di numerosi abitanti della frazione « Senosa » del comune di Vergiate, per il modo arbitrario con cui erano state effettuate alcune esumazioni di salme nel cimitero della frazione stessa, furono eseguiti dal medico provinciale di Varese immediati accertamenti in loco, dai quali, in effetti, veniva a risultare:

che delle numerose esumazioni ivi disposte dal comune, al fine di rendere disponibili un riquadro del campo, alcune si riferivano — senza che ricorresse l'ipotesi, prevista dalla legge, della esumazione straordinaria a richiesta di congiunti, e senza, comunque, che fosse stata almeno sentita la volontà di questi ultimi — a salme inumate da tempo notevolmente inferiore (due di esse addirittura solo da pochi mesi) al decennio prescritto dall'articolo 61 del regolamento 1942 di polizia mortuaria;

che parte dei resti mortali, al momento del sopralluogo, trovavansi stesi sul pavimento della camera mortuaria senza quel minimo di protezione imposto, oltre che dalla legge, dalla pietà verso i defunti, e persino con pericolo di facile scambio delle generalità degli estinti, annodate rudimentalmente su pezzetti volanti di carta, non assicurati in alcun modo alle rispettive salme;

che dalle disposte esumazioni, infine, non era stato redatto alcun processo verbale e che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

alle medesime non aveva partecipato, come per legge, l'ufficiale sanitario, neppure avvertito.

Ora, le gravi irregolarità verificatesi in operazioni di così delicata natura, delle quali neanche la manifestazione di protesta inscenata il giorno prima da un numeroso gruppo di donne era valsa a far sospendere o, quanto meno, a far meglio disciplinare l'esecuzione, non potevano non chiamare in causa la personale responsabilità del sindaco di quel comune.

E ciò sia perché non altri che il medesimo — nella cui esclusiva competenza quale ufficiale del Governo rientrano i poteri conferiti dalla legge, in materia, all'autorità locale, fuori, quindi, da ogni partecipazione degli organi collegiali del civico ente — doveva ritenersi, in ogni caso, il responsabile dell'ordine di esumazione (di per sé illegittimo, nella parte, almeno, relativa alle salme inumate da meno di un decennio) e sia perché, omettendo, poi, di controllare o, comunque, di far controllare dall'ufficiale sanitario — come la delicatezza dell'atto imponeva — che l'ordine suddetto fosse stato eseguito con ogni accortezza e pietosa diligenza, aveva manifestamente mancato al dovere di invigilare sull'operato dei propri dipendenti — indeclinabile, da chi sia preposto ad un pubblico servizio — rendendo con ciò possibile il verificarsi delle ulteriori illegalità e degli atti di deplorabile incuria delle spoglie mortali, che hanno provocato il giusto risentimento degli abitanti del luogo, colpiti nei loro più gelosi sentimenti di pietà e di devozione verso i defunti.

Sotto i susposti profili, pertanto, il provvedimento con cui il prefetto di Varese ha disposto la sospensione del sindaco suddetto, per un mese, dalle funzioni di ufficiale del Governo, non appare in alcun modo censurabile, neppure per la mancata preventiva contestazione degli addebiti al sindaco — non richiesta dalla legge, in materia — o per gli apprezzamenti espressi sull'operato del medesimo, che attengano esclusivamente alla portata della sua azione nella specie — in contrasto, di fatto, con i doveri di rispetto verso i defunti — senza con ciò toccare i di lui sentimenti personali.

Poiché, comunque, contro il citato provvedimento prefettizio il sindaco di Vergiate ha interposto ricorso gerarchico a questo Ministero, non si mancherà, in tale sede, di considerare le di lui doglianze al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ha ricevuto l'ordine del giorno votato dalle Leghe braccianti e compartecipanti dei comuni di Racale, Alliste, Taviano e Melissano (Lecce), e quali disposizioni intenda dare per avviare a soluzione il problema relativo alla produzione ed alla esportazione delle patate lunghe di pasta gialla, si come denunciato nella ricordata riunione del 29 marzo 1955, a Racale (Lecce).

In particolare gli interroganti rappresentano la urgente necessità di adottare concrete provvidenze perché nella imminenza della campagna di raccolta sia difeso il prodotto contro ogni forma di speculazione e tanto da assicurare ai coloni compartecipanti, coltivatori del ricordato prodotto, una adeguata e più giusta ripartizione, di fronte agli alti costi di coltivazione.

Per conoscere, infine, se ed in quale misura è stato possibile e sarà possibile incrementare la esportazione di tale prodotto all'estero sviluppandosi rapporti di libero commercio con tutti i paesi e senza limitazioni di sorta. (13258).

RISPOSTA. — Il problema della produzione e del collocamento delle patate interessa non soltanto la provincia di Lecce, ma pressoché tutte le zone produttrici.

Questo Ministero ha sempre tempestivamente considerato tutti i possibili interventi suscettibili di migliorare i prezzi e di favorire lo smaltimento del prodotto.

Di particolare efficacia si è rivelato il provvedimento di sospensione dell'importazione, adottato per constatate esigenze di ordine filosanitario.

A favorire il collocamento delle patate da seme di produzione nazionale ha notevolmente concorso la legge 16 ottobre 1954, n. 989, che prevede la concessione di contributi a favore di coltivatori diretti che avessero acquistato patate dal Ce.Mo.Pa. (Centri moltiplicazione patate).

Sono state, inoltre, stimulate iniziative intese ad organizzare economiche forme di distribuzioni collettive del prodotto.

Nel campo degli scambi internazionali, questo Ministero si è adoperato per limitare al massimo il contingente di importazione delle patate da consumo, intervenendo anche perché, in sede di revisione dell'attuale tariffa doganale, venga esaminata, dalla competente Commissione parlamentare, l'opportunità di applicare il dazio generale sull'importazione di dette patate.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

Per quanto riguarda l'esportazione, si assicura che essa viene sostenuta in ogni favorevole occasione, in particolare l'esportazione delle patate primaticce risulta in progressivo aumento, nonostante le limitazioni cui è sottoposta (contingenti, calendari, elevazione dei dazi, ecc.).

Si fa comunque presente che questo Ministero non mancherà di porre quanto prima allo studio di provvedimenti intesi a dare uno stabile assetto al mercato di questo importante prodotto, al fine di assicurare all'intero settore quell'equilibrio economico necessario a sostenere lo sforzo produttivo dei pataticoltori.

Il Ministro. MEDICI.

GUADALUPI, BOGONI, CANDELLI E ANGELINI LUDOVICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere in favore degli agricoltori, piccoli proprietari, compartecipanti, della provincia di Lecce, gravemente danneggiati dalla recente brinata che ha devastato il raccolto. (13282).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

GUADALUPI, BOGONI, CAPACCHIONE, LENOCI E DE LAURO MATERA ANNA — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere in favore degli agricoltori, piccoli proprietari, compartecipanti, delle località di San Donaci, San Pancrazio, Torre Santa Susanna, Erchie, della provincia di Brindisi, colpiti gravemente dalla recente brinata che ha devastato tutto il raccolto. (13283).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — in relazione ai voti più volte espressi dall'amministrazione comunale e dalla camera del lavoro di Gallipoli (Lecce), se non ritenga opportuno disporre d'urgenza — in ragione all'entità della disoccupazione — un contingente notevole di giornate-operaio da as-

segnarsi per l'integrale utilizzo dal momento che i progetti relativi a lavori pubblici sono stati da tempo inviati, al Ministero interrogato, da quel comune.

Chiedono, infine, di conoscere se sarà possibile, per la grave crisi economica e sociale di quella zona, gravemente colpita dalla gelata del 20-21 aprile 1955, disporre per la erogazione del sussidio di disoccupazione, sì come fu fatto nell'anno 1953, ai lavoratori manovali generici e cavamenti disoccupati. (14021).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno precisare — per quanto attiene alla prima parte della interrogazione, che la ripartizione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, nell'ambito delle singole province, viene effettuata dalle competenti commissioni provinciali per il collocamento, di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, presiedute dai rispettivi direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Si assicura, comunque, che la richiesta formulata nell'interesse dei lavoratori di Gallipoli è stata segnalata al direttore dell'ufficio del lavoro di Lecce, affinché la sottoponga alla particolare attenzione dei membri della commissione suddetta.

Per quanto concerne invece la erogazione del sussidio straordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori su richiamati, non ricorre, in atto, la possibilità di adottare provvedimenti nel senso desiderato.

La richiesta deve, infatti, essere considerata, avendo particolare riguardo ai principi generali fissati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di erogazione di sussidi straordinari di disoccupazione.

Come è ben noto, tale legge attribuisce alla predetta prestazione un manifesto carattere di eccezionalità, limitandone l'erogazione volta per volta a particolari categorie di lavoratori e determinate località, per le quali risulta comprovato un grave stato di disoccupazione. Inoltre, la legge stessa stabilisce, al riguardo, particolari limitazioni e condizioni, le quali accentuano la straordinarietà del sussidio.

Aggiungasi che la legge n. 264 conferisce espressamente al sussidio straordinario di disoccupazione natura di intervento finanziario complementare rispetto alle altre iniziative, disciplinate dalla legge stessa, e dirette ad ottenere il maggiore impiego possibile di lavoratori disoccupati.

In applicazione di tali principi, e seguendo la prassi già da tempo adottata, questo Ministero ha provveduto a trasferire dalla gestione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione alla gestione dei cantieri di lavoro e dei corsi la maggior parte dei fondi per una ingente somma di miliardi, la cui ripartizione è già in atto tra diverse località, realizzando in tal modo la preferenza, voluta dalla legge n. 264, per le iniziative economiche di carattere produttivistico.

Per la ragione sopra esposta, le richieste di sussidio straordinario devono essere esaminate alla stregua di una visione generale e su un piano di strettissima necessità.

Lo studio e la determinazione di tali criteri spettano, come è noto, ai sensi della citata legge n. 264, alla competente commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, subordinatamente — comunque — alla possibilità di disporre dei necessari mezzi finanziari.

Il Ministro: VIGORELLI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere in quale considerazione abbiano tenuta la domanda avanzata dall'amministrazione comunale di Poggiardi (Lecce) a quel Provveditorato provinciale degli studi di Lecce, intesa ad ottenere la istituzione della scuola media in Poggiardi, centro agricolo della provincia di Lecce.

Dal momento che la ricordata domanda del 6 dicembre 1954 è stata trasmessa dal Provveditorato agli studi di Lecce al Ministero della pubblica istruzione l'interrogante desidera conoscere se è possibile inserire nel programma di costruzione di edifici scolastici per le scuole medie per il corrente esercizio finanziario la ricordata opera pubblica, realmente indispensabile per ragioni morali, sociali e culturali. (14031).

RISPOSTA. — Premesso che la possibilità di istituire nuove scuole dell'ordine secondario per l'anno scolastico 1955-56 è legata alle disponibilità di fondi ed alla necessità di provvedere, con i medesimi, a creare anzitutto quelle nuove classi che si renderanno necessarie in seguito all'incremento naturale della popolazione scolastica, si assicura che la domanda del comune di Poggiardi, intesa ad ottenere la istituzione di una scuola media è pervenuta al Ministero e sarà esaminata, con ogni attenzione, in concorso con le altre domande del genere.

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione si informa che, nell'elenco delle opere ammesse al contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini

della costruzione di edifici scolastici, non è stato possibile includere l'edificio scolastico del comune di Poggiardi essendosi dovuto provvedere ad opere più urgenti ed indifferibili della provincia di Lecce.

Si assicura, comunque, che la richiesta del comune di Poggiardi sarà tenuta in evidenza in sede di elaborazione del nuovo elenco delle opere che saranno ammesse ai benefici previsti dalla legge citata, nel prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro della pubblica istruzione: ERMINI.

GUADALUPI E BOGONI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni degli ammalati ricoverati al sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni (Brindisi), i quali hanno inoltrato apposita istanza all'Alto Commissariato; e per conoscere quali provvedimenti sono allo studio. (14048).

RISPOSTA. — I degenti del sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni hanno indirizzato a questo Alto Commissariato, in data 29 maggio 1955, una istanza che non riguarda condizioni particolari degli ammalati ricoverati presso quel sanatorio, ma è intesa ad ottenere, in via generale, la estensione agli assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari delle provvidenze previste da proposte di legge in corso di esame al Parlamento in favore degli assistiti dall'I.N.P.S. e, in particolare, la corresponsione degli assegni familiari durante la degenza e l'aumento del sussidio post-sanatoriale.

Le istanze dei tubercolotici assicurati e non assicurati sono considerate in vari provvedimenti di legge, di iniziativa parlamentare, attualmente in esame presso il Parlamento.

E in tale sede, pertanto, che verrà determinato entro quali limiti le istanze medesime possono trovare accoglimento.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

GUARIENTO E DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se è vero che intende dar corso, come demanio, ad una diversa destinazione ed uso del fabbricato esistente a Piacenza di Adige (Padova) attualmente adibito ad asilo infantile o se invece intende tener conto della volontà della donante che condizionava la donazione al mantenimento della destinazione ad asilo. (11447).

RISPOSTA. — Con contratto 26 gennaio 1939 la signora Bruciapaglia Emma in Busetto

donò all'ex federazione dei fasci di Padova un appezzamento di terreno sito in Piacenza d'Adige, dando atto che « sullo stesso è stato eretto un asilo infantile con la denominazione di « Asilo fascista Santa Carolina » ed a condizione e patto essenziale della donazione presente che detto fabbricato, con detta destinazione e denominazione, dovrà essere conservato ».

In considerazione di tale vincolo l'amministrazione finanziaria non è aliena dal proporre l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo per la conservazione dell'immobile al suindicato uso mediante vendita ad un ente pubblico.

A tale uopo sono state riprese le trattative di vendita del bene con la chiesa parrocchiale di Piacenza d'Adige.

Il Ministro. ANDREOTTI.

GUERRIERI FILIPPO E GOTELLI ANGELA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, anche in via di urgenza, a favore degli agricoltori della provincia di La Spezia per i danni patiti a seguito della violenta grandinata dell'11 giugno 1955 e che risultano, specie in alcune zone, gravissimi. (14017).

RISPOSTA. — Spiace dover comunicare che questo Ministero non ha possibilità di adottare alcun provvedimento economico a favore degli agricoltori della provincia di La Spezia, che hanno avuto i raccolti danneggiati dalla grandinata dell'11 giugno 1955, in quanto mancano disposizioni legislative e quindi fondi in bilancio che lo consentano.

Si fa per altro presente che, per soccorrere gli agricoltori danneggiati dalle eccezionali avversità meteoriche della primavera del 1955, questo Ministero ha predisposto uno schema di provvedimento legislativo, col quale è stata fra l'altro prevista una spesa di 2 miliardi di lire per la concessione dei contributi di cui al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che, come è noto, reca provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Si confida che detto disegno di legge, già inviato alle altre amministrazioni interessate per la necessaria adesione e per il reperimento dei fondi occorrenti, possa avere al più presto pratica attuazione, in modo che ne possano

beneficiare anche gli agricoltori danneggiati della provincia di La Spezia.

Il Ministro: MEDICI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a sua conoscenza che la strada nazionale dello Stelvio e precisamente le località terza Cantoniera e quarta Cantoniera, caserma di finanza, valico Santa Maria e al passo dello Stelvio, mancano ancora della luce elettrica, mentre sono in una zona di grande produzione di energia elettrica.

Se in considerazione dell'importanza turistica della località e per il grande traffico di stranieri, non crede il ministro di dover disporre, a spese dello Stato, l'allacciamento delle località alla linea più vicina. (13749).

RISPOSTA. — Le linee di energia elettrica stese nelle vicinanze della terza e quarta cantoniera delle strade statali n. 38 « dello Stelvio » (dislocate rispettivamente a quota 2320 e 2500), sono ad alta tensione (200 mila volta), per cui non è possibile usufruire direttamente di detta energia per usi domestici.

Dato che l'energia per usi domestici (proveniente da Bormio) si arresta, dopo una condotta lunga 14 chilometri, alla seconda cantoniera sita a quota 2176, per portarla alle dette due cantoniere occorrerebbe costruire un allacciamento della lunghezza di 5 chilometri, con palificazione molto robusta e di notevole dimensione, perché possa resistere alle intemperie della zona di alta montagna: da un calcolo di massima la spesa si aggirerebbe sui 50 milioni.

Pertanto il compartimento della viabilità di Milano sta provvedendo alla illuminazione delle due cantoniere in questione mediante impianti autonomi di gas liquido analogamente a quanto ha già realizzato la guardia di finanza per i propri uffici siti nella quarta cantoniera.

Tenuto, tuttavia, conto, che anche gli alberghi del passo dello Stelvio (siti a quota 2760) sono privi di energia elettrica comune, e sono forniti di propri impianti autonomi, sono in corso trattative con la società erogatrice di energia elettrica della zona per studiare la possibilità di realizzare i necessari allacciamenti ripartendo la spesa fra tutti gli utenti interessati.

Il Ministro: ROMITA.

JANNELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se egli non ritenga opportuno intervenire perché i magistrati che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

debbono redigere e depositare le sentenze penali, lo facciano entro un periodo di tempo giustificato e giustificabile.

Un intervento del ministro sarebbe augurabile, perché non si ripeta, per esempio, il caso della corte di assise di appello di Bari, che a tutt'oggi, cioè dopo sei mesi e mezzo, non ha provveduto a depositare la impugnata sentenza di condanna emessa contro tal Cantisani Domenico fin dal 4 dicembre 1954.

Un simile sistema non giova ad accrescere la fiducia dei cittadini nella giustizia. (14098).

RISPOSTA. — Il ritardo nel deposito della sentenza contro Cantisani Domenico è da attribuirsi al fatto che la corte di assise di appello di Bari ha dovuto superare un periodo di lavoro intensissimo, doppio di quello normale, per la trattazione di processi gravissimi a carico di detenuti, il che, tenuto conto della difficoltà di redazione delle relative sentenze e della scarsità, ben nota, del personale, ha reso inevitabile il deposito tardivo.

Si aggiunge che il capo della corte ha assicurato di avere già provveduto per la normalizzazione di tale difficile situazione, facendo conoscere in pari tempo che il deposito della sentenza Cantisani sarà effettuato entro i primi giorni del corrente mese.

In questo stato di cose non pare sia necessario impartire disposizioni di ordine generale a tutte le autorità giudiziarie per il sollecito deposito delle sentenze.

Il Ministro: DE PIETRO.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica relativa alla riversibilità della pensione del defunto Cocco Giovanni di Palmerio classe 1923 da Villanova Strisaili (Nuoro) a favore della moglie Olinas Dina fu Luigi, classe 1926 la quale ha a carico tre figli uno dei quali nato dopo la morte del marito e quale sia lo stato della pratica stessa. (11127).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione indiretta a favore di Ucheddu Giuseppe fu Giovanni da Tratalias (Cagliari) per il figlio Giuseppe deceduto in seguito a malattia contratta in servizio e quale sia lo stato della pratica stessa. (11342).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 13 giugno 1955 al municipio di Tratalias (Cagliari) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli sia noto il grave stato di disoccupazione in cui versano i lavoratori di Baressa (Cagliari), e se non ritenga di disporre le iniziative atte a porvi rimedio. (13981).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che questo Ministero ripartisce per provincia i mezzi finanziari a sua disposizione per combattere il fenomeno della disoccupazione, segnalando ai singoli uffici del lavoro e della massima occupazione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il numero delle giornate-operaio che saranno poste a loro disposizione per l'apertura di cantieri di lavoro e di rimboschimento.

Sulla base di dette segnalazioni, le commissioni provinciali per il collocamento, di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, presiedute dai direttori degli uffici del lavoro, predispongono, con una previa valutazione delle diverse esigenze locali, il piano provinciale di ripartizione, precisando i comuni dove dovranno essere aperti i cantieri in questione e l'entità degli stessi.

Detti piani vengono, quindi, rimessi a questo Ministero, per la conseguente approvazione.

Pertanto, la specifica situazione del comune di Baressa deve essere tenuta presente dalla commissione provinciale del collocamento di Cagliari, nella redazione del piano anzidetto. Si assicura, al riguardo, che la richiesta è stata segnalata all'ufficio del lavoro di Cagliari, affinché ne sia tenuto opportuno conto in occasione dell'esame del piano ad opera della commissione su citata.

Il Ministro: VIGORELLI.

LACONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli sia noto che nel comune di Mogomadas (Nuoro) funziona da collocatore comunale un possidente di Sennariolo, il quale risiede in quel comune e vi riveste anche la funzione di collettore postale e vi esercisce un negozio di alimentari.

Chiede altresì di sapere se il ministro non ritenga di sostituirlo con persona residente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

nel luogo o meno gravata di lavoro, che possa prendersi più a cuore gli interessi dei numerosi disoccupati del luogo. (13982).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che il signor Angioi Italo fu Battista, incaricato temporaneo del collocamento nel comune di Magomadas dal 1° luglio del 1948, in possesso di titolo della licenza di scuola di avviamento, ha espletato finora le funzioni affidategli con zelo e disciplina. Il comune di Magomadas (abitanti 894) che egli tiene in consorzio con quello di Modolo (abitanti 374), è un comune ad esclusivo carattere agricolo, ove predomina la piccola proprietà contadina con gestione diretta, e pertanto, di limitatissimo assorbimento di braccianti agricoli. Sono iscritti all'ufficio di collocamento (fine mese di maggio 1955) n. 36 disoccupati, di cui 12 nell'agricoltura, 21 nella mano d'opera generica, 2 nell'industria ed 1 nei trasporti.

Il lavoro all'ufficio di collocamento è minimo, in quanto le assunzioni dei pochi braccianti in agricoltura sono, in genere, effettuate direttamente dai datori di lavoro, trattandosi sempre di aziende con meno di tre dipendenti. A fine trimestre il corrispondente dei contributi unificati in agricoltura (che in provincia di Nuoro si identifica nel collocatore) raccoglie le denunce delle giornate prestate presso terzi per i fini di competenza.

Nonostante la limitata mole del lavoro, l'orario giornaliero dell'ufficio è dalle ore 9 alle ore 12, così come in tutti i comuni della provincia che non superano i 3000 abitanti.

Mentre si è a conoscenza che il signor Angioi risiede, in effetti a Sannariolo, ove egli è anche collettore postale, risulta anche che il predetto raggiunge Magomadas tutte le mattine con mezzi propri, e che le sue funzioni di collettore postale non intralciano l'incarico di collocatore comunale di Magomadas e Modolo, dovendo esercitare tali funzioni in orario pomeridiano, quando cioè è libero dagli impegni del collocamento.

Circa — infine — il rilievo formulato a riguardo della residenza, l'ufficio del lavoro ha rappresentato che l'Angioi è nativo di Magomadas, era ivi residente allorché ottenne la nomina a collocatore (cioè il 1° luglio 1948) e che in detto centro risiedette fino al 1954, anno in cui contrasse matrimonio ed andò ad abitare a Sannariolo località ove la moglie è insegnante nelle scuole elementari.

Per le considerazioni sopra esposte, questo Ministero non ritiene debbasi addivenire alla sostituzione del collocatore di cui trattasi.

Il Ministro: VIGORELLI.

LATANZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, anche in conseguenza dei recenti scioperi organizzati in molti sanatori d'Italia dai numerosissimi degenti, non ritiene di voler disporre immediate provvidenze a favore sia dei ricoverati che dei dimessi da tali luoghi di cura, essendo chiaramente inadeguate alle loro più impellenti necessità quelle di cui godono. (13668).

RISPOSTA. — Il problema dell'assicurazione contro la tubercolosi ha formato oggetto di esame da parte di una commissione incaricata di raccogliere gli studi e i dati occorrenti, al fine di predisporre la formulazione di un disegno di legge relativo ad una nuova organizzazione della difesa sociale contro la specifica malattia (sia nella fase preventoriale, come in quella sanatoriale e post-sanatoriale).

Il progetto già approvato è attualmente all'esame di questo Ministero, che intende sollecitarne il corso.

Nel quadro di tale riorganizzazione potranno trovare adeguata soluzione le molteplici questioni particolari che sono oggetto delle istanze e delle aspettative degli assicurati.

Il Ministro: VIGORELLI.

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali a distanza di quasi quattro anni dalla domanda di aggravamento non sia stata disposta la visita medica superiore dell'ex militare De Vecchis Silvio di Pietro, da Marana di Montereale (Aquila).

La domanda di aggravamento per visita superiore fu inoltrata in data 25 giugno 1951 senza che l'interessato abbia avuto da allora alcuna notizia della sua pratica.

Per conoscere altresì se voglia far provvedere al più presto. (13056).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

La visita « superiore » menzionata nella interrogazione è a discrezione della commissione medica superiore, come dall'articolo 105 capitolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali a distanza di più di un anno dalla domanda di aggravamento non sia stata disposta la visita me-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

dica dell'ex militare Egizi Pasquale di Antonio, da Collepietro (L'Aquila).

La domanda di aggravamento fu inoltrata in data 20 gennaio 1954 senza che l'interessato abbia avuto da allora alcuna notizia della sua pratica.

Per conoscere altresì se voglia far provvedere al più presto. (13058).

RISPOSTA. — Nei confronti dell'ex militare Egizi Pasquale, in data 8 aprile 1955, sono stati disposti nuovi accertamenti sanitari per aggravamento presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come debba essere interpretata la legge di sfollamento degli statali quando a richiedere la pensione sia una impiegata vedova.

La legge si riferisce alle coniugate e alle nubili; non fa cenno delle vedove. Per l'interrogante è chiaro che le impiegate statali — esempio: insegnanti vedove — si intendono assimilate alle coniugate e, chiedendo il collocamento in pensione, godono degli stessi benefici. (13331).

RISPOSTA. — È noto che, ai sensi del disposto dell'articolo 149, primo comma, del codice civile, con la morte di uno dei coniugi, si scioglie il matrimonio e, pertanto, lo stato civile della « vedova » non permetterebbe a rigore di considerarla « coniugata ».

Ciò stante, l'interpretazione letterale della norma contenuta nell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato, nel punto in cui si parla di « personale femminile coniugato » condurrebbe alla conclusione di escludere la vedova dalla possibilità di chiedere l'applicazione in suo favore della norma stessa.

Avuto, per altro, riguardo alla circostanza che trattasi, nel caso in esame, di uno sfollamento volontario e che in definitiva il legislatore ha inteso agevolare il predetto sfollamento in particolare per il personale femminile che ha obblighi di famiglia, si ritiene che la locuzione « personale femminile coniugato » possa essere interpretata in senso estensivo sì da comprendere anche l'impiegata vedova.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi il provveditore agli studi di Verona ha revo-

cato — con foglio n. 18171 — la nomina del professore Rinaldi Ruggero a commissario agli esami di concorso magistrale. La nomina era stata fatta dal provveditore con decreto in data 6 novembre 1954, n. 17237.

Chiede altresì di conoscere l'esito dei ricorsi avanzati dall'interessato al Ministero della pubblica istruzione il 15 novembre e il 4 dicembre 1954. (13872).

RISPOSTA. — Premesso che la nomina delle commissioni dei concorsi magistrali, e quindi la eventuale revoca parziale o totale delle medesime, è devoluta, dall'articolo 123 del testo unico sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ai provveditori agli studi, si fa presente che il provveditore agli studi di Verona che, con suo decreto 6 novembre 1954 aveva nominato commissario di esami il professore Ruggero Rinaldi, titolare di pedagogia e filosofia nell'istituto magistrale « Albini » di Bologna, con successivo provvedimento dell'11 novembre 1954, n. 18171, revocò la nomina stessa.

A tale revoca il provveditore si indusse per essergli pervenute notizie che il professor Rinaldi aveva promosso la diffusione di una sua pubblicazione pedagogica fra i candidati al concorso magistrale di quella provincia medesima.

Ora, se si considera l'estrema delicatezza della responsabilità che incombe al provveditore agli studi di assicurare la regolarità del concorso magistrale, nulla può eccepirsi nell'operato del provveditore di Verona, determinato, appunto, dall'esigenza di eliminare ogni motivo di sospetto che potesse turbare la serenità dell'ambiente nel quale doveva svolgersi il concorso.

Si tratta, infatti, di valutare motivi di opportunità per i quali non l'amministrazione è tenuta a contestare preventivamente agli interessati — nella specie al professore Rinaldi — eventuali mancanze o fatti preclusivi della nomina a Commissario del concorso, come sarebbe invece necessario se si trattasse di un procedimento disciplinare.

Per queste considerazioni, il Ministero non ha ritenuto di dar seguito ai due ricorsi del professor Rinaldi del 17 novembre e 5 dicembre 1954, tanto più che le prove scritte del concorso avevano avuto luogo e che le ulteriori operazioni erano in regolare svolgimento.

Il Ministro: ERMINI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

MAGLIETTA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Sul numero delle richieste di esenzione dalla ricchezza mobile per le aziende nuove del napoletano; sul numero delle pratiche evase ed accolte dal 1947. (11088).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'industria e del commercio.

A scioglimento della riserva fatta con nota 9 marzo 1955, n. 1557, si comunica che le istanze presentate dal 1947 presso gli uffici della Campania ai fini della esenzione della imposta di ricchezza mobile, secondo le disposizioni sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, ammontano complessivamente a n. 2771, ripartite come dal seguente prospetto:

PROVINCE	NUMERO DELLE ISTANZE				
	Presentate	Accolte dagli uffici o dalle commissioni	Respinte definitamente	Giacenti presso gli uffici	Giacenti presso le commissioni
Avellino	259	108	32	81	38
Benevento	223	87	45	90	1
Caserta	294	79	29	164	22
Napoli	1.201	299	42	755	105
Salerno	794	333	61	360	40
TOTALE	2.771	906	209	1.450	206

Si informa infine che le domande giacenti presso gli uffici sono in corso di istruttoria, in attesa delle perizie tecniche e delle necessarie informazioni.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: CASTELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se le mansioni attualmente svolte dagli amanuensi e dattilografi giudiziari equivalgono a quelle svolte dal personale d'ordine delle altre amministrazioni. (12897).

RISPOSTA. — Ai termini dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è data facoltà ai cancellieri dirigenti di provvedere, sotto la loro responsabilità, ai lavori di copiatura, mediante dattilografi od amanuensi, da retribuirsi con i proventi di cancelleria.

Essi non possono essere adibiti all'espletamento di altri compiti.

Data la particolare natura della prestazione suindicata ed attese le modalità stabilite per l'assegnazione degli incarichi anzidetti, in cui il Ministero di grazia e giustizia non ha alcuna ingerenza, né esplica interventi di sorta, è da escludersi che tra l'amministra-

zione dello Stato e i dattilografi e gli amanuensi si costituisca un rapporto di impiego.

Ora, poiché l'attività svolta da costoro si concreta nella semplice copiatura di atti o provvedimenti, si ha fondata ragione di ritenere che le mansioni disimpegnate dagli stessi dattilografi od amanuensi non siano equiparabili a quelle, di carattere vario, demandate normalmente al personale d'ordine, inquadrato nel gruppo C dei ruoli statali.

Il Sottosegretario di Stato: ROCCHETTI.

MAGLIETTA. — *Al Governo.* — Per conoscere se è vero che il Banco di Napoli sta costruendo a favore dei salesiani un istituto a via Capodichino a Napoli, impiegando denaro pubblico per scopi privati;

per conoscere se ritiene giusto che il Banco di Napoli faccia quanto sopra quando la scuola pubblica, soprattutto quella tecnico-professionale, è a Napoli in condizioni di enorme disagio. (13146).

RISPOSTA. — Rispondendo, per motivi di competenza, alla surriportata interrogazione, si comunica quanto segue:

Per celebrare il IV centenario della fondazione del Banco di Napoli, il consiglio di amministrazione dell'istituto — nella tornata del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

25 luglio 1938 — stabili di far fare una costruzione per il ricovero, l'educazione e l'istruzione dei figli del popolo. Essa fu denominata « Istituto per i figli del popolo, fondazione del Banco di Napoli » e con legge 30 giugno 1939, n. 283, riordinatrice delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli, tra le quali fu compresa, venne eretta in ente morale; con la legge 17 luglio 1942, n. 995, la « fondazione » fu posta alle dipendenze della gioventù italiana del littorio e, per volere dell'autorità politica in carica, la denominazione dell'ente fu modificata in quella di « collegio Costanzo Ciano » alle dipendenze della gioventù italiana del Littorio di Napoli.

Successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, fu restituita alla « fondazione » la natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza.

In data 2 giugno 1947 il consiglio di amministrazione del Banco di Napoli stabili di dare in uso, per la durata di cinquant'anni, gli edifici della « fondazione » senza alcun contributo, all'Opera nazionale maternità infanzia, ma nella tornata del 10 gennaio 1949 il consiglio suddetto revocava tale deliberazione ed autorizzava il deputato Francesco Selvaggi a continuare col prefetto Roberto Foti (nominato il 19 agosto 1947 commissario straordinario per il riordinamento della « fondazione ») le trattative già in corso per concretare uno schema di convenzione che approvata dal consiglio di amministrazione fu poi ratificata con provvedimento profettizio del 16 luglio 1949, n. 66134.

Con tale convenzione si stabili che il commissario straordinario avrebbe riattato una parte dei padiglioni sistemandoli ed attrezzandoli per iniziare l'assistenza continuativa di alcune centinaia di fanciulli abbandonati. Inoltre l'articolo 3 della convenzione stabili che: « resta espressamente convenuto che tutto il complesso dei fabbricati e terreni innanzi descritti è destinato per l'attuazione delle finalità e degli scopi che il Banco di Napoli ha voluto perseguire giusta le ricordate sue deliberazioni e che nello statuto della fondazione sarà stabilito che nessuna modifica, salvo quelle disposte da legge, potrà essere apportata agli scopi dichiarati dalla legge istitutiva dell'ente morale « fondazione Banco di Napoli » senza l'esplicito consenso del Banco di Napoli.

Resta altresì convenuto che nello statuto della « fondazione Banco di Napoli » saranno inserite le norme per la rappresentanza del Banco di Napoli nel consiglio di amministrazione dell'ente. Tali norme dovranno disporre

la presenza nel detto consiglio di almeno un terzo dei suoi membri designati dal Banco ed altrettanto degli eventuali supplenti.

Occorre far presente che l'istituto per i figli del popolo, attrezzato per 2.500 posti, non ha mai funzionato per gli scopi benefici per cui era sorto, perché dal 1940 in poi ha subito — come è noto — continue requisizioni, da parte delle truppe italiane e tedesche prima, e poi dalle truppe americane ed inglesi; successivamente è stato utilizzato quale campo profughi slavi e quindi dalla N.A.T.O che lo ha in uso tuttora.

Per accordi intervenuti tra il dottor Paternò, nuovo commissario straordinario dell'ente, ed il comando della N.A.T.O., nel 1952 si stabili che questa pagherà per il fitto di alcuni padiglioni della « fondazione » a Bagnoli il canone annuo di lire 300 milioni per cinque anni. Ciò consentirà di raccogliere via via nei restanti padiglioni, fino a 1.200 ragazzi, e, nello stesso tempo, di accantonare 100 milioni all'anno.

Con questa somma, che per il previsto quinquennio della locazione alla N.A.T.O. ascenderà a 500 milioni, e con i 350 milioni di lire erogati a favore della fondazione dal Ministero dell'interno per « sovvenzione per opere assistenziali svolte » sarà possibile costruire, in prossimità di uno dei centri cittadini di Napoli, per l'educazione tecnico-professionale di un notevole numero di ragazzi, un altro complesso edilizio con adeguati laboratori di cui l'istituto per i figli del popolo di Bagnoli è sprovvisto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulle provvidenze a favore degli agricoltori delle zone di Giugliano e di Nola (Napoli), colpiti dalle recenti gelate. (13501).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla definizione operata dalla questura di Napoli di un giornale murale, regolarmente autorizzato, che limitava il suo testo ad esprimere la simpatia dei lavoratori napoletani ai professori delle scuole in sciopero.

Sulla illegalità del provvedimento e sulle sanzioni adottate a carico dei responsabili. (13850).

RISPOSTA. — Il prefetto di Napoli ha disposto il sequestro del giornale murale di che trattasi perché ha ritenuto che il contenuto del detto stampato fosse atto a determinare turbamenti dell'ordine pubblico.

L'ordinanza all'uopo emessa dal prefetto, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è legittima.

Tale Gallo Raffaele, mugnaio disoccupato, sorpreso ad affiggere copie del giornale murale in parola nel Corso San Giovanni di Napoli, è stato denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e per infrazione all'articolo 33 del regolamento comunale di Napoli per le pubbliche affissioni.

Analoga contravvenzione all'articolo 33 del detto regolamento comunale è stata contestata al direttore del giornale murale, Renzo Lapicciarella.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Sulla costruzione di un muro a via Marina a Napoli per impedire la visione indecorosa dei baraccamenti improvvisati dei sinistrati privi di case;

sulla intollerabilità di questa costruzione che trasforma detta località in un campo di concentramento;

sulle condizioni igieniche sanitarie della gente ivi allocata che è priva di gabinetti, pozzi neri, acqua e luce, si da accumularsi feci e detriti sul luogo stesso di dimora;

sulla urgenza di provvedere utilizzando immediatamente i fondi della legge speciale per Napoli. (13851).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte in ordine alla questione che forma oggetto dell'interrogazione, è risultato che la costruzione delle baracche, nella zona prospiciente la via Marina a Napoli e l'ambito portuale, risale all'immediato dopoguerra ad opera di famiglie rimaste senza tetto o immigrate a Napoli.

In dette baracche, che verranno sgomberate di mano in mano che si renderanno disponibili alloggi popolari, che sono ricoverate in atto 400 famiglie, di cui 122 saranno sistemate nelle case popolari costruite con i fondi della legge Aldisio e delle quali è prevista l'ultimazione nel mese di settembre, e le altre verranno trasferite nell'attuale centro di emigrazione, opportunamente adattato a cura del comune.

In ordine alla costruzione di un muro in via Marina si fa presente che detta costruzione è stata effettuata tra il piano stradale e la zona delle baracche, allo scopo di tutelare

la sicurezza di numerosissimi bambini delle famiglie alloggiate nelle baracche, nonché per considerazioni di carattere turistico. È da escludere che la costruzione di cui trattasi abbia arrecato disagio alle famiglie.

Si soggiunge, infine, per quanto concerne la utilizzazione dei fondi della legge speciale per la costruzione di alloggi per i senza tetto, che in questi giorni è stata annunciata la costruzione di mille alloggi popolari nella zona dell'ex campo Ascarelli, con i fondi della legge citata e a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sull'allontanamento dal lavoro dei vecchi per raggiunti limiti di età dipendenti dagli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli); sul tentativo di ridurre la liquidazione extra-contrattuale che dal 1949 ad oggi è stata di lire 230 mila; su quanto realizzato per richiamare l'azienda agli impegni. (14160).

RISPOSTA. — Dagli elementi di giudizio di cui si è in possesso, risulta che i dipendenti, recentemente licenziati dagli stabilimenti meccanici di Pozzuoli per aver oltrepassato il 60° anno di età, ammontano a 32 operai e 14 impiegati.

Il licenziamento è dovuto al fatto che presso l'azienda esiste un corso aziendale permanente di qualificazione, della durata di 18 mesi, al cui termine 60 operai qualificati vengono immessi nel ciclo produttivo dell'azienda stessa, allo scopo appunto di rimpiazzare i vuoti previsti per svecchiamento.

Risulta che ai licenziati è stato corrisposto — oltre alla normale indennità di anzianità — un arrotondamento di liquidazione variabile dalle lire 170 mila alle 250 mila, a discrezione della direzione dell'azienda ed in rapporto sia alla anzianità di servizio, che ai meriti di lavoro ed alle condizioni di famiglia: 23 dipendenti hanno già ritirato la liquidazione.

Né all'ufficio regionale del lavoro di Napoli, né alla direzione dell'azienda è stato rappresentato alcun malcontento da parte dei licenziati.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Sulla mancata utilizzazione di personale da parte del consorzio nazionale produttori canapa in Frattamaggiore (Napoli), nonostante il recente conferimento all'ammasso di canapa della decorsa annata agraria. (14164).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — Sono, senz'alcun dubbio, note le vicende che, dalla data del licenziamento della maestranza addetta all'imballaggio e selezione della canapa nel magazzino di Frattamaggiore del C.N.P.C., hanno condotto le parti alla riunione indetta da questo Ministero per il giorno 1° giugno 1955.

In questa sede, il consorzio ha confermato quanto già dichiarato al prefetto di Napoli, e cioè la impossibilità di ogni ulteriore mantenimento in servizio delle maestranze in relazione al programma di revisione di tutto il proprio apparato organizzativo e di riduzione dei costi, che non consente una larga ed indiscriminata lavorazione del prodotto.

Si è comunque, fatto presente che l'ente, per consentire la massima occupazione operaia, ha impostato, nell'ottobre scorso, le lavorazioni su basi più larghe del necessario, tanto che la quasi totalità delle maestranze occupate nell'annata precedente avrebbe trovato impiego nei magazzini consortili del meridione.

Le organizzazioni dei lavoratori hanno sostenuto, al contrario, che le esigenze del mercato della canapa richiedono il selezionamento e l'imballaggio del prodotto per cui vi sarebbero ancora possibilità di impiego di lavoratori, dati i larghi quantitativi di canapa giacenti nei magazzini del consorzio.

Pertanto, esse hanno richiesto la revisione dei provvedimenti adottati, con la conseguente reimmersione al lavoro del massimo numero possibile di lavoratori e con l'adozione, da parte di questo Ministero, di provvidenze per quelli non riassunti.

Successivamente, in altra riunione, i rappresentanti del consorzio riconfermavano di non potere aderire alla richiesta di revoca dei licenziamenti, né a quella di istituzione di corsi « per sospesi » che comporterebbero ulteriori oneri per l'ente.

Le trattative, sospese a seguito delle suddette inconciliabili posizioni assunte dalle parti, sono state in seguito riprese in sede provinciale e sono tuttora in corso presso l'ufficio del lavoro di Napoli.

Si assicura che questo Ministero ne segue attentamente gli sviluppi e non mancherà, in qualunque momento, di intervenire nuovamente per comporre la vertenza sopra descritta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Sulla applicazione della legge

speciale per Napoli, il cui modo di applicazione sta aggravando lo squilibrio esistente tra i vari quartieri cittadini a discapito delle zone periferiche della città le cui condizioni possono definirsi incivili; sulla necessità di un piano organico di intervento per la soluzione dei più importanti problemi (strade, fogne, scuole, acqua, ecc.) per condurre a termine il risanamento di quartieri nei quali vivono centinaia di migliaia di cittadini. (14170).

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione sopra riportata, lo scrivente non può che confermare integralmente quanto comunicato all'onorevole interrogante il 17 giugno 1955 in sede di risposta alla interrogazione n. 13577 relativa allo stesso argomento.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito a quanto avviene da più giorni presso il silos di Foggia, ove la Federazione italiana dei consorzi agrari, per i lavori di facchinaggio relativi all'estrazione del grano di importazione, oltre che dei suoi dipendenti fissi, si avvale dell'opera di personale raccogliaccio invece che di quella dei facchini liberi esercenti autorizzati all'esercizio di tale attività, per il solo fatto che questi chiedono il rispetto della tariffa.

Il comportamento della Federazione italiana dei consorzi agrari è in aperto contrasto con le norme di cui alla circolare dell'8 settembre 1953, n. 45990/AF/49, del Ministero del lavoro. (13669).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che la sede di Foggia della Federconsorzi ha, attualmente, alle sue dipendenze 23 operai con rapporto fisso e continuativo, i quali vengono adibiti nei diversi lavori interni, comprendenti, fra l'altro, la sistemazione dei magazzini, l'allestimento e spedizione dei sacchi e le operazioni di carico e scarico di grano specialmente estero.

Inoltre la Federconsorzi, per lavori di carattere straordinario, si avvale anche dell'opera di operai giornalieri assunti regolarmente tramite il locale ufficio di collocamento.

Infatti, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1955, risultano assunti dalla Federconsorzi n. 56 manovali comuni, n. 3 falegnami, n. 1 sarto, per la riparazione dei sacchi, n. 3 elettricisti, n. 2 pesatori e n. 3 meccanici.

Per il carico e lo scarico del grano, la suddetta Federconsorzi si avvale, normalmente, dell'opera di n. 2 carovane facchini, aderenti l'una all'organizzazione sindacale della C.I.S.L. e l'altra a quella della C.G.I.L.

Dette carovane, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1955, hanno caricato e scaricato, per conto della Federconsorzi, complessivamente quintali 90.094, impiegando, per tale lavoro, in media, n. 2 squadre composte di n. 8 persone ciascuna.

Per detti lavori, le due carovane hanno percepito, per il periodo preso in considerazione, una somma di lire 4.018.249, delle quali circa lire 2.400.000 sono state realizzate soltanto nei mesi di aprile e maggio, senza tener conto dei lavori di carico e scarico cereali che, contemporaneamente, le carovane stesse hanno svolto, presso il locale consorzio agrario provinciale, presso il centro di colonizzazione dell'ente di riforma fondiaria, nonché presso i privati.

Lo scarico ed il carico di quintali 31.441 di grano estero sono stati effettuati, per la maggior parte, dagli operai fissi della Federconsorzi. Da parte degli operai avventizi e fino a tutto il mese di maggio 1955 le giornate lavorative sono state 679 con una media di circa 4 persone al giorno e di queste, n. 362 sono state impiegate per le operazioni di carico e scarico cereali.

In definitiva, la Federconsorzi si è avvalsa in minima parte della propria manodopera regolarmente assunta (e non di personale raccogliaccico), mentre appare sufficiente e remunerativo il lavoro attribuito alle carovane.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In merito alla domanda inoltrata dal comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) il 22 dicembre 1953, per l'ammissione ai benefici previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per le opere di completamento della fognatura. (13785).

RISPOSTA. — I lavori di completamento della fognatura nel comune di Castelnuovo della Daunia non sono stati ancora ammessi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, essendosi dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Comunque, la richiesta sarà tenuta in particolare evidenza in sede di formazione dei prossimi programmi di opere da realizzare con i benefici della precitata legge n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

MAGNO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga di dovere intervenire affinché i trecento piccoli proprietari coltivatori del comune di Carpino (Foggia) che, per la esecuzione delle opere di colmata delle gronde basse della laguna di Varano, nel 1953, subirono l'esproprio per un biennio delle loro terre, ottengano sollecitamente gli indennizzi che da allora attendono. Il ritardo nella esecuzione di quanto sopra da parte degli organi competenti ha determinato uno stato di esasperazione fra i cittadini interessati ed i loro familiari. (13843).

RISPOSTA. — Il Consorzio generale per la bonifica della Capitanata ha dato assicurazione alla Cassa per il Mezzogiorno che i pagamenti per la liquidazione delle indennità di esproprio per i lavori di banchinaggio e colmata delle gronde basse del lago di Varano nella zona di Bagno ed Irchio sono stati di già iniziati.

Detto Consorzio ha fatto presente di non aver potuto procedere con maggiore sollecitudine alle liquidazioni, per il grave disordine riscontrato nelle intestazioni catastali degli aventi diritto all'indennizzo.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

MALAGODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritiene opportuno emanare disposizioni affinché il trattamento tributario previsto al titolo 17 del decreto ministeriale 13 dicembre 1952 sia applicato anche alle acque minerali naturali oltre che alle acque gassate in genere, ghiaccio e acque minerali artificiali elencate all'articolo 68 sopraccitato decreto.

Quanto sopra si chiede per evitare, in sede di riscossione della imposta generale sull'entrata, la sperequazione esistente fra le acque minerali artificiali ed anche in considerazione dell'interesse pubblico e sanitario riconosciuto alle acque minerali naturali dalla vigente legislazione (regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. (11731).

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, ha dato facoltà al ministro delle finanze di istituire speciali regimi d'imposizione per le entrate derivanti, fra l'altro, dal commercio delle acque e bevande gassate. In virtù e nei limiti della suddetta facoltà fu emanato il decreto ministeriale 13 dicembre 1952, col quale si stabilì,

al titolo XVII, il particolare sistema di riscossione *una tantum* dell'imposta sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, sistema tuttora in vigore essendo stato prorogato, per gli anni 1954 e 1955, rispettivamente dai decreti ministeriali 11 dicembre 1953 e 9 dicembre 1954.

Ora, nella considerazione che la facoltà di cui trattasi è limitata a determinati prodotti da una precisa norma di legge, la cui portata non è concesso di potere estendere oltre i casi in essa espressamente contemplati, è chiaro che, allo stato attuale della legislazione vigente in materia, il ministro delle finanze non ha la facoltà di comprendere nel detto sistema di riscossione *una tantum* anche le acque minerali naturali.

È noto, per altro, che in sede parlamentare, durante l'esame del disegno di legge portante « modifiche alle norme sull'imposta generale entrata per il commercio bovino, ovino, suino ed equino », è stato proposto un emendamento tendente appunto ad estendere il detto sistema di riscossione *una tantum* vigente per il commercio delle acque e bevande gassate, anche alle acque minerali naturali.

Detto emendamento, sul quale questo Ministero si era già espresso favorevolmente, però, è stato respinto dalla Commissione finanze e tesoro della Camera.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quale ragione gli autisti in servizio presso l'amministrazione periferica del Ministero dei lavori pubblici sono inquadrati con la qualifica di « inservienti » o di « uscieri » mentre gli autisti di tutte le altre amministrazioni dello Stato, compresa quella centrale dei lavori pubblici, sono inquadrati con la qualifica di « agenti tecnici », e per conoscere in conseguenza quali provvedimenti saranno adottati per procedere al più presto alla equiparazione di qualifica da più tempo richiesta da parte degli autisti « inservienti » per evidenti ragioni di ordine morale ed economico. (13627).

RISPOSTA. — Gli autisti dipendenti da questo Ministero ed assunti per esplicitare tali mansioni, sia per le esigenze di servizio degli uffici periferici che dell'amministrazione centrale, sono tutti inquadrati nella seconda categoria del personale salariato non di ruolo, con la qualifica di operai temporanei conducenti di automezzi, in base alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, con la quale sono state

dettate le nuove norme sul trattamento giuridico ed economico dei salariati statali.

Vi sono — è vero — anche, ma in numero assai ridotto, alcuni elementi appartenenti al personale subalterno, di ruolo e non di ruolo, con le qualifiche di uscieri e di uscieri capi, i quali da lungo tempo, e con il loro consenso, sono addetti alla guida degli automezzi, avendone la capacità ed i requisiti prescritti.

Si tratta però di mansioni cui tale personale impiegatizio è adibito in via provvisoria, né sarebbe, comunque possibile cambiare la qualifica attualmente rivestita da tale personale, in quanto ciò risulta espressamente vietato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro: ROMITA.

MARABINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali sono i motivi per i quali non si dà evasione ad una richiesta della cooperativa braccianti di Mordano (Bologna), tendente ad ottenere la proroga del contratto per la concessione di terre del demanio che si estendono lungo il fiume Santerno. Tali terre, dipendenti dall'intendenza di finanza di Ravenna, furono assunte dalla cooperativa citata ed altre della zona, fin dal 17 marzo 1948, per una durata di sei anni e precisamente fino al 1953. Il contratto fu poi rinnovato per il 1954. Per l'anno in corso gli organi competenti di Ravenna e di Lugo non hanno dato risposta in quanto, essi dicono, attendono risposta da Roma. (11987).

RISPOSTA. — In seguito alle note agitazioni ed occupazioni abusive di pertinenze idrauliche demaniali da parte di braccianti agricoli disoccupati — verificatesi nella Valle Padana nel 1947-48 — furono impartite disposizioni, d'ordine amministrativo ed a carattere contingente, alle intendenze di finanza interessate al fine di preferire, nelle concessioni di tali pertinenze, le cooperative di braccianti agricoli disoccupati, onde alleviare la disoccupazione agricola.

In particolare, all'intendenza di finanza di Ravenna venne, tra l'altro, dato l'assenso a che le pertinenze idrauliche demaniali fossero concesse, se richieste, a trattativa privata, alle cooperative agricole regolarmente costituite, sempre che l'utilizzazione non arrecasse danno e molestia ai proprietari rivieraschi.

In base a quanto sopra, l'intendenza di finanza di Ravenna accordò, alla cooperativa braccianti di Mordano, la concessione delle pertinenze idrauliche del fiume Santerno per lo sfalcio delle erbe per gli anni 1948-51. Tale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

concessione venne successivamente rinnovata per il biennio 1952-53 e poi ancora per l'anno 1954.

È stata rilevata dagli organi di controllo la necessità di osservare per l'utilizzazione dei beni dello Stato le norme contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale. Si è ora disposto quindi — indirizzando lettera circolare a varie intendenze di finanza, tra cui, Ravenna — di provvedere alla utilizzazione delle pertinenze idrauliche demaniali mediante il sistema della pubblica gara, come prescrivono le soprarichiamate norme.

Il Ministro ANDREOTTI.

MARILLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui non può essere definita la pratica di pensione diretta nuova guerra del marinaio Bellia Angelo di Giuseppe classe 1920 da Camporotondo Etneo (Catania) portante il numero di posizione di prima categoria.

Da informazioni assunte sembra che la pratica sia congelata perché per le distruzioni subite dall'archivio dell'ospedale militare di Messina, non si riesce a reperire la cartella clinica trasmessa dall'ospedale militare di Bari con foglio del 7 agosto 1942, n. 19558, all'ospedale militare di Messina.

L'interrogante chiede di sapere quali altri mezzi di ricerca della dipendenza sono stati esperiti e se, a 14 anni di distanza dal riscontro della malattia il marinaio infortunato ha qualche possibilità di vedere riconosciuto il suo diritto. (12283).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con decreto ministeriale del 26 ottobre 1954, n. 1436378, negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra, dell'infermità denunciata, trasmesso al sindaco di Catania per la notifica.

Il suddetto provvedimento venne emesso previo parere della commissione militare superiore che, esaminati gli atti sanitari (biglietto di uscita dall'ospedale militare di Bari) negò la dipendenza da causa di servizio di guerra, trattandosi di malattia legata a fattori costituzionali che il breve servizio militare non aveva potuto aggravare.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, con l'urgenza che il

caso richiede, onde far cessare la pesca a mezzo di ordigni esplosivi e reti a strascico, che si pratica da tempo nel porto di Licata (Agrigento) e zone viciniori.

Tale uso, purtroppo, tollerato, costituisce un mezzo incivile e delittuoso, che tende soltanto a fare scempio del patrimonio ittico, con evidente danno della laboriosa popolazione di Licata, che vive in gran parte dei proventi della pesca. (13842).

RISPOSTA. — Sono state impartite rigorose disposizioni alla capitaneria di Porto Empedocle perché, d'intesa con la guardia di finanza e con l'autorità di pubblica sicurezza, intensifichi la vigilanza contro la pesca abusiva.

Con l'occasione si comunica che, in questo ultimo periodo di tempo, non è pervenuta alcuna segnalazione di infrazioni alle leggi sulla pesca da parte della predetta capitaneria.

Il Ministro CASSIANI.

MARTUSCELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende proporre per il pagamento agli italiani già residenti in Libia delle indennità relative alle requisizioni belliche operate dai comandi militari anglo-americani, e perché tali provvedimenti non siano stati ancora proposti, con grave disagio degli interessati, a distanza di oltre 12 anni dalle requisizioni stesse. (14004).

RISPOSTA. — Allo stato della legislazione non si rende attuabile la estensione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, che prevede la concessione di indennità per le requisizioni disposte e per i danni arrecati dalle forze armate alleate, alle requisizioni ed ai danni alleati subiti dai cittadini italiani al di fuori del territorio nazionale.

Tale indirizzo trae il suo fondamento dalla interpretazione dell'articolo 76 del Trattato di pace, in base al quale le ex colonie italiane non sarebbero da comprendere nella dizione « territorio nazionale ».

Il Ministero degli affari esteri sta svolgendo in proposito una azione diplomatica con le potenze alleate per ottenere che i danni di cui trattasi siano risarciti direttamente dalle potenze alleate interessate, e non dallo Stato italiano in base alla citata legge 9 gennaio 1951, n. 10.

Il Sottosegretario di Stato MAXIA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

MARTUSCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi non è stata messa a concorso per i trasferimenti ordinari la presidenza della scuola media di Scafati (Salerno). (14012).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 10 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1954, n. 249, è stato bandito un concorso a posti di preside nelle scuole medie. In detto bando, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 sono indicate le sedi messe a concorso, e riservate, a norma dell'articolo 5 dello stesso decreto, ai relativi vincitori.

Poiché la presidenza della scuola media di Scafati è stata compresa nel bando di concorso di cui sopra, non si è potuto considerarla disponibile per i trasferimenti dei presidi delle scuole medie.

Il Ministro: ERMINI.

MASSOLA, BEI CIUFOLI ADELE, MANNIERA E CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere notizia sul contenuto della proposta di smantellamento della linea ferroviaria secondaria di Porto San Giorgio-Fermo-Amandola (Ascoli Piceno), che è stata sottoposta all'esame del comitato interministeriale. (14083).

RISPOSTA. — A seguito di movimenti franchi verificarsi nel marzo scorso, alla progressiva chilometri 43+800 della ferrovia Porto San Giorgio-Amandola, il Ministero invitò la società per le ferrovie Adriatico-Appen-

nino ad istituire, in via del tutto provvisoria, un servizio automobilistico sostitutivo sulla tratta stazione di Amandola-stazione di Servegliano.

Lo slittamento del terreno, che interessa anche la strada provinciale sovrastante la sede ferroviaria, richiede l'esecuzione di importanti lavori di drenaggio e la ricostruzione *ex novo*, per tutta la sua lunghezza, del muro di sostegno della scarpata.

La società concessionaria fu parimenti invitata a provvedere per le profonde lesioni riscontrate in occasione di sopralluoghi effettuati nei ponti alle progressive chilometri 9+100 e chilometri 52+800, lesioni compromettenti la stabilità degli stessi manufatti.

Nessuna proposta di soppressione della linea è stata, in ogni modo, sottoposta all'esame della commissione interministeriale, prevista dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Il Ministro: MATTARELLA.

MASSOLA, BEI CIUFOLI ADELE, MANNIERA E CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il numero delle linee ferroviarie secondarie esistenti in ogni regione e per ciascuna di esse l'estensione chilometrica e la posizione del bilancio finanziario (passivo o attivo) per gli anni 1950, 1951, 1952, 1953 e 1954. (14084).

RISPOSTA. — Al riguardo si rimette un elenco delle ferrovie in regime di concessione nel quale sono riportate le notizie richieste.

Il Ministro: MATTARELLA.

Linee ferroviarie concesse all'industria privata

(s. o. = scartamento ordinario; s. r. = scartamento ridotto)

	Lunghezza	Risultati economici per gli anni dal 1950 al 1954
<i>Piemonte:</i>		
Torino-Ceres (s. o.)	Km. 42,582	attivo
Torino-Rivarolo-Castellamonte e diramazione Rivarolo-Pont (s. o.)	» 45,538	passivo
Novara-Biella (s. o.)	» 50,977	passivo
Ferrovie Biellesi (s. r.)	» 39,260	pareggio
	<hr/> Km. 178,357 <hr/>	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	Lunghezza	Risultati economici per gli anni dal 1950 al 1954
<i>Lombardia:</i>		
Voghera-Varzi (s. o.)	Km. 32,441	passivo
Ferrovie Nord-Milano (s. o.)	« 248,606	attivo
Ferrovia Val Brembana (s. o.)	» 40,698	passivo
Ferrovia Val Seriana (s. o.)	» 34,763	attivo
Sondrio-Tirano (s. o.)	» 26,144	pareggio
Società nazionale ferrovie tramvie-Brescia (s. o.)	» 174,088	passivo
Rezzato-Vobarno (s. o.)	» 26,304	pareggio
Mantova-Peschiera (s. o.)	» 36,860	passivo
Domodossola-Confini svizzero (s. r.)	» 32,303	passivo
Verbania-Premeno (s. r.)	» 13,341	pareggio
Ferrovie Varesine (alcuni tronchi soppressi nel 1953) (s. r.)	» 27,331	pareggio
	<u>Km. 692,879</u>	
<i>Liguria:</i>		
Serro San Quirico-Santuario Nostra Signora Guardia (s. r.)	Km. 10,593	pareggio
Genova-Casella (gestione governativa) (s. r.)	» 24,440	passivo
	<u>Km. 35,033</u>	
<i>Trentino e Alto Adige:</i>		
Bolzano-Caldaro-Sant'Antonio (s. o.)	Km. 13,147	passivo
Ferrovia delle Dolomiti (s. r.)	» 65,793	passivo
Bolzano-Collalbo (s. r.)	» 11,858	passivo
Ora-Cavalese-Predazzo (s. r.)	» 51,564	passivo
	<u>Km. 142,362</u>	
<i>Veneto:</i>		
Verona-Caprino e diramazione Affi-Garda (s. o.)	Km. 45,763	passivo
Thiena-Piovene Rocchette-Arsiero (Società ve- neta) (s. o.)	» 18,430	passivo
Venezia-Piove di Sacco-Adria (s. o.)	» 46,465	passivo
Agordo-Bribano (s. o.)	» 28,694	passivo
Carmignano-Padova (s. o.)	» 27,948	passivo
Schio-Asiago (Società veneta) (s. r.)	» 21,190	passivo
	<u>Km. 188,490</u>	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	Lunghezza	Risultati economici per gli anni dal 1950 al 1954
<i>Friuli e Venezia Giulia:</i>		
Carnia-Villa Santina (Società veneta) (s. o.)	Km. 19,161	passivo
Udine-Cividale (Società veneta) (s. o.) . . .	» 15,115	passivo
	<u>Km. 34,276</u>	
<i>Emilia e Romagna:</i>		
Suzzara-Ferrara (s. o.)	Km. 81,172	passivo
Parma-Suzzara (Società Veneta) (s. o.) . .	» 43,825	passivo
Ferrara-Copparo (Società veneta) (s. o.) . .	» 19,048	passivo
Ferrara-Cento (Società veneta) (s. o.) . . .	» 26,239	passivo
Cento-Modena (Società veneta) (s. o.) . . .	» 33,278	passivo
Bologna-Massalombarda e diramazione (So- cietà veneta) (s. o.)	» 57,446	passivo
Ferrara-Codigoro (gestione governativa) (s. o.)	» 51,769	passivo
Piacenza-Bettola (s. o.)	» 33,059	pareggio
Ferrovie Reggiane (s. o.)	» 120,531	passivo
S.E.F.T.A.-Modenesi (s. o.)	» 94,522	passivo
Casalecchio-Vignola (s. o.)	» 21,600	passivo
Rimini-Novafeltria (gestione governativa) (s. r.)	» 33,291	passivo
	<u>Km. 615,780</u>	
<i>Toscana:</i>		
Pisa-Calambrone-Livorno (s. o.)	Km. 32,565	pareggio
Siena-Monte Antico (s. o.)	» 54,324	passivo
Arezzio-Stia (s. o.)	» 44,457	passivo
Arezzo-Sinalunga (s. o.)	» 39,994	passivo
Pracchia-Mammiano (s. r.)	» 16,702	passivo
	<u>Km. 188,042</u>	
<i>Marche:</i>		
Castelraimondo-Camerino (s. r.)	Km. 11,050	passivo
Porto San Giorgio-Fermo-Amandola (s. r.) .	» 59,429	passivo
	<u>Km. 70,479</u>	
<i>Umbria:</i>		
Ferrovia Centrale Umbra (s. o.)	Km. 112,912	passivo
Spoleto-Norcia (s. r.)	» 51,490	passivo
	<u>Km. 164,402</u>	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

	Lunghezza	Risultati economici per gli anni dal 1950 al 1954
<i>Lazio:</i>		
Roma-Civitacastellana-Viterbo (s. o.)	Km. 103,170	passivo
Roma-Lido (s. o.)	» 27,106	passivo
Ferrovie Vicinali (s. r.)	» 103,191	passivo
	<u>Km. 233,467</u>	
<i>Abruzzo e Molise:</i>		
Pescara-Penne (s. o.)	Km. 39,628	passivo
Ferrovia Sangritana (s. r.)	» 63,336	passivo
	<u>Km. 102,964</u>	
<i>Campania:</i>		
Cancello-Benevento (s. o.)	Km. 48,254	passivo
Ferrovia Cumana (s. o.)	» 19,890	passivo
Ferrovia Alifana (s. r.)	» 45,056	passivo
Ferrovia Circumvesuviana (s. r.)	» 129,911	attivo
Eremo-Stazione Inferiore seggiovia vesuviana (s. r.)	» 2,100	passivo
	<u>Km. 245,211</u>	
<i>Puglia:</i>		
Ferrovia Garganica (s. o.)	Km. 79,146	passivo
Bitonto-Santo Spirito (s. o.)	» 8,412	passivo
Ferrovie del Sud-Este (s. o.)	» 468,139	passivo
	<u>Km. 555,697</u>	
<i>Calabria e Lucania:</i>		
Ferrovie Calabro-Lucane (s. r.)	Km. 741,489	passivo
<i>Sicilia:</i>		
Ferrovia Circumetnea (gestione governativa) (s. r.)	Km. 120,000	passivo
Siracusa-Palazzolo-Buscemi (s. r.)	» 58,806	passivo
	<u>Km. 178,806</u>	
<i>Sardegna:</i>		
Strade ferrate sarde (s. r.)	Km. 150,639	passivo
Ferrovie complementari sarde (s. r.)	» 685,425	passivo
Ferrovie meridionali sarde (gestione gover- nativa) (s. r.)	» 112,856	passivo
	<u>Km. 948,920</u>	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

MATARAZZO IDA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno far riesaminare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il voto più volte espresso dalla amministrazione comunale di Serramezzana (Salerno), e suffragata dal parere favorevole dell'intendenza di finanza e dell'ispettorato ripartimentale, di includere nell'elenco dei comuni montani anche quello di Serramezzana, che, per la povertà dei suoi 720 ettari di superficie quasi tutta costituita da pascoli o terreni assolutamente sterili, presenta le stesse condizioni economico-agrarie di altri comuni vicini già riconosciuti montani, pur avendo, questi ultimi, un'altimetria inferiore a quella di Serramezzana. (13781).

RISPOSTA. — Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prescrive che siano considerati montani i comuni censuari situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non sia minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, e maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.

L'ultimo comma del citato articolo dà facoltà alla commissione censuaria centrale di includere nell'elenco dei comuni montani i comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni altimetriche e di reddito suddette, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti per il loro intero territorio danneggiati dagli eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

Ciò premesso, si precisa che il comune di Serramezzana non ha potuto ottenere l'inclusione del detto elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 1, perché il dislivello è di soli 570 metri ed il reddito medio è di lire 2472. E non l'ha potuto ottenere nemmeno ai sensi dell'ultimo comma, perché agli effetti del catasto agrario è compreso in regione di collina, e precisamente nella XIX zona del basso Cilento, mentre per quanto riguarda i danni bellici non risulta incluso fra quei comuni

cui riferisce il citato decreto presidenziale 2 giugno 1946, n. 33. ■

Per altro, l'affermazione che comuni limitrofi e vicini sarebbero compresi nell'elenco dei comuni montani pur avendo una altimetria inferiore a quella di Serramezzana, non sembra fondata.

Infatti il comune censuario di Cilento (Perdifumo), ed i territori comunali di Serra Cilento, Omignano e Stella Cilento sono in possesso di tutte le caratteristiche altimetriche e di reddito prescritte dalla legge, mentre le inclusioni facoltative ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 1 della legge, sono limitate ai comuni di Pollica (quota altimetrica massima di metri 1120 — minima di metri 0 = reddito medio per ettaro censito di lire $203 \times 12 =$ lire 2436) e San Mauro Cilento (quota altimetrica massima di metri 1042 — minima di metri 0 = reddito medio complessivo di lire $211 \times 12 =$ lire 2532).

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

MERIZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non crede necessario di intervenire tempestivamente a difesa della autonomia dei comuni della provincia di Sondrio, laddove il prefetto per ottenere che i consigli comunali abbiano a decidere nella richiesta maggioranza dei tre quinti in favore di un unico consorzio ai sensi e agli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nota come « legge sui bacini imbriferi montani » ha inviato a ciascun comune della provincia una circolare con un modulo di delibera che i consigli comunali dovrebbero prendere entro una data prestabilita e quanto mai prossima non fissata dalla legge, prospettando nella circolare e nel facsimile della delibera affermazioni non esatte, intimidazioni e prospettive di inesistenti pericoli, affermando fra l'altro che ove non fosse approvato l'unico consorzio verrebbero meno le finalità della legge (la quale invece prevede l'alternativa della costituzione o della non costituzione del consorzio) e la probabilità della abrogazione o modifica della legge.

Se non sia opportuno richiamare l'attenzione del prefetto di Sondrio perché tolga alla sua circolare il carattere coercitivo ed intimidatorio e particolarmente che avverta gli enti tutelati che la votazione per appello nominale da lui imposta non è obbligatoria e che la votazione per scrutinio segreto può avvenire quando un solo consigliere ne chieda la votazione segreta e che comunque la votazione palese non esporrebbe i consiglieri, che votas-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

sero contro il consorzio, a rappresaglie amministrative o a responsabilità come lascerebbe intendere la circolare prefettizia.

Se non si creda opportuno richiamare alla responsabilità di capo della provincia, il prefetto di Sondrio che si è arbitrato di ammonire certi segretari comunali che nei loro confronti si sarebbero date qualifiche non buone e si sarebbero presi provvedimenti di trasferimento ove le delibere non fossero state approvate nei sensi voluti dal prefetto. (13538).

RISPOSTA. — La circolare che il prefetto di Sondrio ha diramato ai sindaci dei comuni di quella provincia in ordine all'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è ispirata al criterio di far sì che i comuni della provincia medesima — ove, come è noto, esistono numerosi ed importanti impianti idroelettrici — potessero beneficiare al più presto possibile e nel modo più proficuo delle provvidenze previste dalla legge stessa. Nella circolare sopraccennata, il prefetto, nel richiamare la attenzione dei sindaci sullo anzidetto provvedimento legislativo, ha ritenuto di sottolineare, in special modo — in conformità alle istruzioni di massima impartite dal dicastero dei lavori pubblici competente in materia — l'opportunità che i comuni della provincia si avvalessero delle facoltà, loro attribuite dall'articolo 1, comma secondo, della legge, di richiedere la costituzione del consorzio obbligatorio per la gestione comune del fondo costituito col provento del sovracanone previsto dal comma ottavo dell'articolo 1 citato. Tale suggerimento è ispirato dalla giusta considerazione che — dato il notevole numero dei comuni (78) chiamati a beneficiare del sovracanone in discorso — il gettito di questo, se ripartito fra i singoli comuni interessati anziché essere attribuito ad un fondo comune consorziale, risulterebbe polverizzato in quote minime non utilizzabili per scopi di apprezzabile portata, nell'interesse generale delle popolazioni montane della provincia. Nel contenuto della circolare in questione non si rinvenivano intimidazioni o coercizioni verso gli amministratori comunali, perché si uniformino al suggerimento di cui sopra. In particolare, nessun intento coercitivo può attribuirsi al fatto che alla circolare predetta fosse allegato — « per venire incontro agli uffici comunali e per facilitare uniformità di stesura » (come è detto nella circolare stessa) — uno schema di deliberazione che i comuni, che avessero inteso pronunciarsi per la costituzione del consorzio, avrebbero potuto tener presente nell'adozione del relativo provvedi-

mento, anche allo scopo di agevolare lo spedito esame del provvedimento stesso da parte della prefettura. Per quanto concerne il riferimento al sistema di votazione per appello nominale è risultato che tale forma di votazione non è stata imposta dalla prefettura, ma soltanto suggerita. Si fa presente, inoltre, che nessun ammonimento e nessuna comminatoria di provvedimenti disciplinari è stata fatta — né poteva essere fatta — dal prefetto nei riguardi dei segretari dei comuni, che non avessero deliberato a favore della costituzione del consorzio più sopra accennato.

Si soggiunge, infine, che con decreto prefettizio del 14 giugno 1955 è stato costituito, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dell'Adda fra i comuni della provincia di Sondrio.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Su quanto appresso.

Il comune di Zungri (Catanzaro) è stato distrutto dal terremoto del 1908. Da allora la gran parte degli abitanti vive, insieme agli animali domestici, in baraccamenti fradici e cadenti.

Sono state costruite tre case popolari prima, una di dodici vani poi, ventuno case popolari di recente.

Mentre gran parte della popolazione langue ed è in pericolo nelle baracche, si è trovato modo di assegnare una casa alla caserma dei carabinieri, 12 vani al municipio che ne tiene metà chiusi, ed altri appartamenti all'ufficio postale ed all'ufficio postale. In tale situazione l'interrogante chiede se non intenda il ministro disporre una più umana assegnazione degli alloggi ed un incremento della costruzione dei medesimi, costruzione eseguita a tutt'oggi in misura irrisoria. (10696).

RISPOSTA. — Si precisa che questa amministrazione cura solo la costruzione degli alloggi popolari i quali vengono poi consegnati, alla presenza di un rappresentante del demanio, agli enti gestori (Istituto autonomo case popolari) e comuni interessati per la loro assegnazione in locazione alle famiglie aventi diritto.

In Zungri effettivamente due dei tre fabbricati costruiti dal Genio civile in dipendenza del terremoto 1908 furono adibiti rispettivamente a sede del municipio e della caserma dei carabinieri mentre il terzo venne assegnato a quattro famiglie che in precedenza vivevano in baracche.

L'assegnazione a sede di uffici pubblici di tali alloggi è stata disposta ai sensi dell'articolo 267 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica essendo gli alloggi stessi rimasti disponibili per mancata richiesta da parte degli interessati i quali ritennero elevato il canone di locazione.

Nello stesso abitato sono stati inoltre costruiti 80 alloggi per senza tetto di cui questo Ministero ha già effettuata la consegna all'Istituto autonomo case popolari di Catanzaro. Alla loro assegnazione sta attualmente procedendo l'apposita commissione di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 78.

Per quanto riguarda l'occupazione da parte dell'ufficio postale di uno di tali ambienti, sarà la predetta commissione a dover decidere in merito in quanto le questioni relative all'assegnazione degli alloggi e gli eventuali ricorsi esulano dalla competenza di questo Ministero i cui compiti si esauriscono, come innanzi si è detto, con la consegna delle costruzioni ultimate agli enti gestori.

Il Ministro: ROMITA.

MICELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere ragguagli circa i seguenti fatti.

Da qualche tempo, un insieme di eventi e di atteggiamenti preoccupa la popolazione del centro ferroviario di Catanzaro Lido. Non si vuole affrontare e risolvere il problema vitale dell'abitazione dei ferrovieri: decine di famiglie del personale sono costrette a sopportare le altissime pigioni di alloggi privati di fortuna, mentre la costruzione di alloggi per ferrovieri, fra l'altro, avrebbe risparmiato allo Stato l'onere gravoso dei trasfertisti. Il dormitorio ferrovieri è con appariscente e perdurante provvisorietà alloggiato in uno stabile capace di non più di dieci famiglie. La sistemazione della pianta organica del centro ferroviario è insufficiente; alle cento coppie di personale di macchina necessarie si supplisce sistematicamente con meno di ottanta. Si allontana da Catanzaro Marina e si trasferisce a Reggio Calabria personale qualificato: con il 1° giugno altri due macchinisti e cinque fuochisti hanno subito tale sorte. Si fanno eseguire altrove riparazioni e lavori eseguibili nella locale officina-deposito. Tutto ciò mentre evidente è l'intervento per migliorare le attrezzature di altri centri ferroviari.

Da questi indizi di maggiore rilievo si sta creando in tutti la convinzione che si tende a smobilitare o per lo meno ad arrestare il naturale sviluppo del centro ferroviario di Catanzaro-Lido. Un tale sviluppo è dettato dalla situazione obiettiva del centro. La posizione

geografica a metà strada sulla jonica Reggio Calabria-Taranto ed a capolinea del raccordo trasversale ferroviario tra litoranea jonica e litoranea tirrenica, Sant'Eufemia Lamezia-Catanzaro Sala; l'efficiente attrezzatura della officina-deposito; la provata capacità del personale ferroviario residente; la costruzione in atto di un molo per natanti di piccolo e medio cabotaggio, il notevole progresso della città di Catanzaro-Lido, sono congiunte condizioni che postulano un rapido incremento del centro ferroviario di Catanzaro Lido nell'interesse e per la rinascita di tutta la regione calabrese.

L'interrogante chiede al ministro se non ritenga necessario eliminare le descritte condizioni di limitazione dello sviluppo del centro ferroviario di Catanzaro-Lido favorendo invece tutto quanto possa produrre un rapido potenziamento dello stesso. (14018).

RISPOSTA. — A Catanzaro Lido vi sono 255 alloggi di proprietà dell'amministrazione ferroviaria in confronto a 442 ferrovieri colà residenti e cioè, tenuto conto delle indisponibilità, si ha un alloggio ogni 2 ferrovieri, mentre negli altri centri ferroviari si ha un rapporto medio di un alloggio ogni 3,58 ferrovieri.

A Catanzaro Lido è prevista la prossima costruzione, da parte dell'I.N.A.-Casa, di 12 alloggi da destinare ai ferrovieri.

È stato inoltre disposto perché sia studiata la possibilità di migliorare la situazione.

Per quanto riguarda la situazione numerica del personale di macchina del deposito di Catanzaro Lido, si informa che alla fine di maggio sono stati trasferiti da Catanzaro Lido a Reggio Calabria due macchinisti e 5 fuochisti; tali traslochi però sono stati determinati da avvicendamento per ragioni di salute degli agenti in questione o dei loro familiari, o per il lungo periodo di permanenza a Catanzaro. Due di essi sono già stati sostituiti; gli altri lo saranno prossimamente; cosicché la situazione del personale di macchina della detta località rimarrà invariata. Così pure la situazione del personale di officina, dal mese di gennaio al maggio, è rimasta pressoché invariata, perché si è avuta la riduzione di soli 3 operai per esonero; tale riduzione sarà integrata quanto prima con le nuove assunzioni di personale.

Nessun programma di smobilitazione del deposito di Catanzaro è quindi in atto o in programma; anzi le attrezzature dell'impianto stesso sono in via di miglioramento e potenziamento.

Il Ministro: MATTARELLA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

MICHELI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se la richiesta formulata dalle popolazioni di Marsciano e dei comuni vicini (Perugia), relativa alla istituzione della pretura nel centro capoluogo mandamentale di Marsciano può essere accolta in considerazione della giustizia della richiesta e anche per il fatto che gli uffici superiori regionali, da quanto risulta, si sono espressi favorevolmente per la istituzione della predetta pretura. (14049).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ritiene opportuno predisporre provvedimenti parziali di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, poiché la revisione delle circoscrizioni stesse deve essere attuata in via generale e con criteri uniformi, per la inevitabile interferenza che la istituzione o la modificazione di una circoscrizione giudiziaria ha sulle altre.

Per quanto riguarda la richiesta della popolazione di Marsciano per l'istituzione in quel comune della sede di pretura, il problema sarà perciò esaminato con la maggiore attenzione in sede della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie.

Il Ministro: DE PIETRO.

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere se intendono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, provvedere tempestivamente ad alleviare le conseguenze dolorose della disoccupazione stagionale, che duramente investe masse eccezionali di lavoratori della provincia di Reggio Calabria;

se intendono impedire che, al fine di scoraggiare spontanee manifestazioni di protesta di disoccupati, espresse democraticamente, si proceda ad arresti indiscriminati di disoccupati (come a Vinco e Pavigliana ben 21 lavoratori disoccupati restano in carcere);

se intendono disporre una rigorosa inchiesta per accertare se l'impresa Cuzzola, che ha sollecitato l'arresto dei disoccupati, e che esegue opere di arginamento sul Calopinace, abbia nella esecuzione delle opere frodato delittuosamente l'erario, se ha eseguito delle trattenute indebitamente sul salario degli operai e se rispetta le norme che regolano il collocamento.

se intendono provvedere alla costruzione della strada che congiunga Vinco e Pavigliana alla frazione di Cannavò e per essa al

porto di Reggio Calabria, in quanto le frazioni di Vinco e Pavigliana restano tagliate fuori dalla vita per la mancanza di una strada, che congiunga ad altri centri quelle frazioni;

se intendono dare soluzione al problema della casa a favore delle popolazioni di Vinco e Pavigliana, che in buona parte abitano tuguri e grotte. (13852).

RISPOSTA. — *a)* La situazione della provincia di Reggio Calabria nei riguardi della esecuzione di opere pubbliche da parte dello Stato, non è tale quale appare nella prima parte dell'interrogazione, cui si risponde.

Sta di fatto che, attualmente, sono in corso di esecuzione nella provincia oltre 650 opere pubbliche per un importo complessivo di lire 12.300.000.000 circa, finanziate, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici per lire 7.800.000.000, dalla Cassa per il Mezzogiorno per lire 2.900.000.000 (costruzione e riparazione strade, opere di bonifica, sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani), dall'A.N.A.S. per lire 800 milioni (sistemazione strade statali), dal Ministero dell'agricoltura e foreste per lire 500 milioni (opere di bonifica) e dal Ministero del lavoro e previdenza sociale per lire 300 milioni circa (cantieri-scuola di lavoro e di rimboscimento e corsi di addestramento professionale). Ciò senza tener conto delle opere — pure esse di rilevante importo — in corso di realizzazione da parte degli enti locali con il contributo dello Stato.

Trattasi, come si vede, di un complesso di lavori pubblici che deve considerarsi imponente, anche se non in grado di assorbire interamente la mano d'opera disoccupata.

b) Il giorno 6 giugno 1955 nella frazione di Ortì di Reggio Calabria circa 40 disoccupati, di cui quattro armati di scure, provenienti dalle vicine contrade di Vinco e Pavigliana, si presentavano al cantiere della impresa Cuzzola Antonino, che esegue lavori di imbrigliamento sul torrente Calopinace per conto dell'Ufficio del genio civile, intimando agli operai del suddetto cantiere di sospendere i lavori onde attuare dei turni fra disoccupati. È da rilevare che i dimostranti erano disoccupati da pochi giorni e precisamente dal 1° del corrente mese.

L'arma dei carabinieri, intervenuta per normalizzare la situazione, procedeva al fermo di 21 individui. Di essi, 17 furono rilasciati dopo l'identificazione e denunciati a piede libero per radunata sediziosa e violenza privata, mentre quattro, trovati armati di

scure, furono trattenuti in stato di fermo e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria che successivamente tradusse il fermo in arresto, concedendo quindi a tutti la libertà provvisoria in data 14 ultimo scorso.

c) Già in data 14 giugno 1955 l'ispettorato del lavoro nel quadro dell'organica azione di vigilanza sulle imprese appaltatrici di lavori pubblici, aveva visitato, di propria iniziativa la citata ditta Cuzzola.

Dagli accertamenti eseguiti risultò che la ditta non aveva corrisposto ai propri dipendenti le seguenti competenze:

1°) maggiorazione del 40 per cento agli operai che hanno lavorato nella giornata festiva del 2 giugno 1955;

2°) differenze delle indennità per ferie, festività ed altre voci, nella misura del 5,70 per cento per complessive lire 50.962 (la ditta aveva corrisposto il 18 per cento anziché il 23,70 per cento);

3) differenza indennità caropane nella misura di lire 10 giornaliera per ciascun operaio, per complessive lire 13.850;

4°) differenze varie nella liquidazione delle competenze a n. 8 operai, per un importo complessivo di lire 157.522.

In seguito a quanto sopra l'ispettorato del lavoro ha invitato la ditta a corrispondere ai dipendenti le competenze loro spettanti e le ha contestato le seguenti contravvenzioni:

1°) per avere assunto n. 8 operai senza il regolare nulla osta dell'ufficio di collocamento (trattasi di operai già regolarmente assunti dalla ditta, ma successivamente licenziati e quindi riassunti);

2°) per non avere affisso la tabella orario di lavoro;

3°) per non avere tempestivamente registrato sui libri paga le ore di lavoro effettuate e le retribuzioni corrisposte;

4°) per non aver trasmesso tempestivamente all'I.N.P.S. i moduli GS/2 relativi al versamento dei contributi per le assicurazioni sociali del mese di aprile 1955.

d) Circa la costruzione della strada che dovrà congiungere le contrade di Vinco e Pavigliana con la frazione Cannavò si fa presente che il relativo progetto è stato già approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno ed i lavori saranno appaltati entro breve termine.

e) Per quanto riguarda, infine, la costruzione di case popolari nelle predette contrade si fa presente che è in corso di approvazione da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria un progetto

per la costruzione di n. 8 alloggi (4 a Pavigliana e 4 a Vinco), in dipendenza delle alluvioni. Col programma di costruzioni di case popolari del prossimo esercizio finanziario la situazione alloggiativa delle cennate frazioni verrà valutata comparativamente alla situazione delle altre zone della provincia, ai fini dell'assegnazione, in relazione ai fondi che saranno messi a disposizione, di un certo numero di alloggi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

MONTELATICI, MAGLIETTA, BARBIERI E TAROZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Sui recenti casi di giocatori al Totocalcio privati della legittima vincita senza proprie responsabilità; sui provvedimenti adottati perché simili casi non abbiano a ripetersi. (12452).

RISPOSTA. — 1°) Gli onorevoli interroganti si riferiscono evidentemente ai casi di partecipanti al gioco del Totocalcio, i quali, pur essendo in possesso del tagliando contenente i pronostici vincenti, non sono stati ammessi alla ripartizione del monte premi perché la matrice non è stata rinvenuta fra quelle regolarmente depositate.

Gli onorevoli interroganti parlano di vincite legittime, di cui sono stati privati gli interessati: ma nei casi in parola non poteva legalmente ravvisarsi esistente una vincita legittima come discende dalle testuali norme che disciplinano la materia.

L'articolo 5 del decreto presidenziale 18 aprile 1951, n. 581, così infatti dispone:

« La scheda deve riportare esattamente gli eventi da pronosticare oppure i quesiti da risolvere.

Essa è normalmente composta di più parti, di cui una (figlia) rimane in possesso del concorrente e un'altra (matrice) viene ritirata dal gestore.

Nei casi in cui il particolare tipo di giuoco o di concorso lo richieda, la matrice viene ritirata per essere custodita, nei modi prescritti, in ora prefissata e comunque prima che gli eventi da pronosticare abbiano inizio o compimento e sempre che, in quest'ultimo caso, non si arrechi pregiudizio alla regolarità del concorso.

La figlia, in possesso del concorrente, serve solamente a comprovare l'avvenuto pagamento della posta ai fini del suo rimborso nei casi previsti, o ad ottenere il pagamento della vincita, quando in base al regolamento del concorso, ne sia necessaria la produzione ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

L'articolo 7 completa e conferma l'articolo 5, stabilendo quanto segue:

« Nei casi in cui, agli effetti della validità del giuoco o del concorso, occorra effettuare la custodia delle matrici, concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici, che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'articolo precedente.

Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al giuoco o al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto al solo rimborso della posta pagata dietro consegna della parte della scheda in suo possesso ».

L'articolo 9 dispone infine che « la mancanza delle matrici, rilevata prima della introduzione nell'archivio, e l'esclusione dal concorso di quelle che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 7 (secondo comma), e 8, deve essere notificata al pubblico dalle persone che in base all'articolo 20 sono incaricate della raccolta delle schede o della riscossione delle poste e nel medesimo locale in cui le predette operazioni sono state svolte. Nei casi di esclusione dal giuoco o dal concorso o quando la mancanza della matrice è stata rilevata dal gestore, a quest'ultimo incombe l'obbligo di farne segnalazione alle persone sopra indicate le quali provvederanno a fare la dovuta notifica.

L'esclusione dal concorso avviene anche in caso di mancanza o di difetto di notifica.

Gli autorizzati al ricevimento delle schede devono denunciare all'atto del deposito delle matrici al gestore del concorso gli estremi di quelle mancanti e le ragioni della mancanza ».

Il regolamento del Totocalcio, approvato con decreto ministeriale 5 settembre 1951, contiene norme sostanzialmente conformi a quelle suindicate (1).

(1) Art. 14 — Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'articolo 7.

Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando-figlia in suo possesso, esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei

Pertanto, in caso di mancato reperimento della matrice nell'apposito archivio, non vi è, dal punto di vista giuridico, una vincita, ed ancor meno vi è una vincita legittima.

2°) Ciò premesso in linea strettamente legale, si rileva che non si intende con questo sottovalutare la gravità del fatto che un giocatore, senza sua colpa, si trovi escluso dalla vincita; ma che l'inconveniente va ricondotto nei suoi giusti limiti.

Il giocatore sa, o almeno dovrebbe sapere, quali sono le regole del giuoco, sia perché tali regole sono contenute in atti ufficiali debitamente pubblicati, sia perché nelle schede è fatto ad esse un opportuno richiamo. Inoltre, con la diffusione del giuoco, e con la divulgazione ad opera della stampa, è ormai, e da tempo, notoria la disciplina del caso di dispersione della matrice, che del resto è analoga a quella, remota, in materia di Lotto (2). Il giocatore sa dunque i vantaggi e le alee del giuoco, e, come è libero di non accettarne le clausole col non partecipare al giuoco, così le accetta partecipando.

Occorre pure mettere in rilievo che la presentazione di schede vincenti per cui mancano le corrispondenti matrici si verifica quasi sempre in occasione delle vincite più vistose, il che mostra che nel fenomeno ha una parte prevalente la malizia e la frode dei gioca-

suoi ausiliari quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile o appaia, comunque, alterata o corretta, in modo da non consentire l'accertamento della esattezza dei pronostici.

L'ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 10.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 16. — Le responsabilità dell'ente gestore o dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a 20 volte la posta pagata.

(2) Attualmente articoli 21 e 22 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

tori disonesti, venuti in possesso di una scheda in bianco già convalidata o di un bollino: e infatti, in numerosi casi le indagini di polizia giudiziaria hanno portato a denuncia.

Inoltre, è da considerare che il Totocalcio ha una funzione di mera ripartizione del monte premi: perciò l'esclusione di una vincita non implica la conseguenza — che potrebbe essere ripugnante dal punto di vista della giustizia intrinseca — di arrecare un profitto all'Ente che tiene il giuoco.

Infine, si deve tenere presente che per i casi di dolo o colpa grave è fatta salva la responsabilità dell'ente gestore, dei suoi ausiliari e dei ricevitori, per il risarcimento dei danni (articolo 14 del regolamento, riportato alla nota n. 1).

3°) Quanto precede non esclude che l'amministrazione si adoperi per ridurre o, se possibile, eliminare del tutto sia l'eventualità di giocate vincenti non pagate per irregolarità non imputabili al giocatore sia la possibilità di frodi da parte dei giocatori stessi.

Si deve però tenere conto del fatto che l'attuale sistema di raccolta delle giocate a mezzo di numerosissime ricevitorie (11 mila circa) consentendo una penetrazione capillare in tutte le categorie di giocatori e su tutto il territorio, assicura una larga partecipazione al Totocalcio, al cui gettito attinge il bilancio dello Stato (3) e il cui profitto è devoluto a scopi di utilità sociale, e riscuote il favore del pubblico.

Ogni modificazione del sistema vigente deve perciò essere ponderata con la massima cautela.

Il C.O.N.I. sta attualmente studiando l'opportunità di effettuare il servizio della raccolta delle giocate a mezzo di macchine, il cui impiego, che si prevede prossimo, consentirà di eliminare, fra l'altro, il pericolo di smarrimento delle schede.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali alla signorina Cigalotti Lina, residente in Firenze via dello Sprone 9, figlia della defunta Cigalotti Evelina nata Luciani vedova di un militare N. G. (Amedeo Cigalotti) non è stata concessa riversibilità di pensione, malgrado che da circa due anni abbia inoltrata domanda e sia stata riconosciuta inabile a qual-

siasi proficuo lavoro dalla commissione medica pensioni di Firenze in data 20 luglio 1954. (12846).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 13 giugno 1955 al municipio di Firenze per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MONTELATICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali codesto Ministero, pregiudicando sensibilmente la vita di una benemerita istituzione quale la Pia casa di patronato minorenni corrigendi di Firenze, ha ridotto a 90 i ragazzi ivi ospitati, preannunciando già ulteriori riduzioni, malgrado che la convenzione stipulata con l'istituto suddetto assegnasse 255 unità fino alla scadenza della convenzione, fissata per il 30 giugno 1956. (13187).

RISPOSTA. — La situazione della Pia casa di patronato per minorenni di Firenze forma oggetto di attento esame da parte di questo Ministero per il suo aspetto particolarmente delicato e per i riflessi sulla rieducazione e conseguente riadattamento sociale di coloro che vi sono ricoverati in base alla convenzione all'uopo stipulata.

Esauriti gli accertamenti del caso e valutate le relative risultanze, l'amministrazione di grazia e giustizia, nei limiti della sua competenza, non mancherà di adottare i provvedimenti più opportuni, in relazione anche alle possibilità dell'istituto.

Il Sottosegretario di Stato: ROCCHETTI.

MUSCARIELLO E SCIAUDONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende intervenire a favore delle famiglie degli sfrattati d'autorità dalla via Piliero in Napoli e che, trasferiti al rione popolare di via Traccia n. 64, sopportano canoni mensili assolutamente inadeguati trattandosi di famiglie di lavoratori, il cui cespite è limitatissimo. (13703).

RISPOSTA. — Le famiglie alloggiate nei fabbricati pericolanti di via Piliero beneficiarono nella quasi totalità di alloggi ultrapopolari di cui alla legge 28 marzo 1952, n. 200.

Se un esiguo numero di dette famiglie — circa 50 in un complesso di quattro edifici — beneficiò di assegnazione di alloggio popolare anziché ultrapopolare, il motivo fu determinato dalle continue proteste di alcuni inquilini dirette alle massime autorità locali,

(3) Leggi 22 dicembre 1951, n. 1379, e 10 marzo 1955, n. 110.

perché, in considerazione delle loro condizioni economico-sociali, si provvedesse ad assegnare alloggi più idonei in luogo di quelli costruiti per i provenienti dai vari ricoveri di fortuna cittadini.

I cinquanta alloggi popolari, messi a disposizione dall'Istituto case popolari di Napoli per interessamento del prefetto, furono assegnati non a tutte quelle famiglie che ne avevano fatta espressa richiesta — in quanto le domande superavano di gran lunga il numero disponibile di alloggi — ma solo a quelli che sottoscrissero una dichiarazione con la quale si impegnavano di accettare l'alloggio in parola in luogo di quello ultrapopolare, dopo avere preso cognizione della disparità di fatto esistente fra i due diversi tipi di alloggio.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente provvedere al trasferimento degli abitati dalle frazioni Strapunti e Molè del rione Mosorrofa di Reggio Calabria, già dichiarati in imminente pericolo per la vita di coloro che vi abitano, in specie dopo le alluvioni del 1951 e 1953.

Si richiama l'attenzione del ministro, soprattutto sulla frazione Strapunti, posta giorno per giorno in pericolo di frana per la continua erosione provocata da un torrente, che, scorrendo alle pendici della zona abitata, ha reso il terreno soprastante a strapiombo, motivo per cui una qualsiasi pioggia può determinare, da un momento all'altro, il disastro con conseguenti perdite di vite umane.

La responsabilità che ne deriverebbe in tal caso malaugurato, per i mancati provvedimenti, tempestivamente richiesti, sarebbe oltremodo grave per l'autorità tutoria, perché in nessun modo potrebbe spiegarsi tanta noncuranza da parte degli organi tecnici, specie dopo i vari allarmi dati dalla popolazione interessata. (13684).

RISPOSTA. — Le frazioni Strapunti e Molè del rione Mosorrofa di Reggio Calabria sono ubicate su un costone che degrada sensibilmente sul fianco nord, verso la vallata ove corre il torrente Mosorrofa, affluente di sinistra del Calopinace. Detti abitati sono minacciati da numerosi scoscendimenti di terreno della scarpata a strapiombo, costituita in prevalenza di terreno arenario, privo di qualsiasi consistenza.

A seguito delle alluvioni dell'autunno 1951 e 1953 il fianco preesistente fra il ciglio della scarpata e le prime case delle predette

frazioni si è ridotto a pochi metri con conseguente allarme fra la popolazione interessata che, nel trasferimento dell'abitato in altra zona di terreno più solido, vede l'unica possibilità di salvezza.

Tale provvedimento però non si ritiene attuabile prima per la mancanza nelle immediate vicinanze dell'abitato in parola di una zona idonea allo scopo e poi perché, a prescindere dall'enorme spesa occorrente, è da far presente che allo stato dell'attuale legislazione, potrebbero essere realizzate in sede di trasferimento degli abitati le sole opere igieniche e gli edifici pubblici, mentre alla costruzione di case dovrebbero provvedere i privati col contributo dello Stato a termini della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Ne consegue pertanto, che più che al trasferimento dell'abitato dovrebbe provvedersi alla costruzione di un congruo numero di abitazioni, in modo da sistemare le popolazioni in questione.

A tale proposito è da precisare che attualmente nelle suddette frazioni vivono 71 famiglie, e precisamente 59 in Strapunti e 12 in Molè, e di queste 64 debbono essere allontanate.

Inoltre, essendo i centri in argomento finitimi col rione Mosorrofa, alla periferia di quest'ultimo — ove sono già stati costruiti ed attualmente abitati 52 alloggi di cui 12 in dipendenza del terremoto 1908 e 40 a seguito delle alluvioni 1951 — possono essere edificate le case occorrenti per sistemarvi la popolazione di che trattasi, esistendovi la disponibilità di suoli edificatori idonei.

Nella cennata periferia avranno inizio al più presto i lavori per la costruzione di 8 alloggi, finanziati con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, e saranno sistemate le famiglie più minacciate.

Altre 28 abitazioni saranno edificate dai privati con il contributo dello Stato previsti dall'articolo 1, lettera h), della citata legge n. 938 avendo gli interessati presentato nei termini la domanda al Genio civile.

Resterebbero da sistemare altre 28 famiglie per le quali si cercherà di adottare favorevoli provvedimenti in sede di attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, che, come è noto, prevede per i prossimi esercizi finanziari lo stanziamento di congrui fondi per la eliminazione delle abitazioni malsane.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno ed

urgente, nell'ambito della rispettiva competenza, aprire un cantiere di rimboschimento nell'agro di San Luca (Reggio Calabria) dove la necessità della sistemazione montana, resa impellente dai disastri alluvionali del 1951 e del 1953, si associa a quella di attenuare la disoccupazione gravissima in quella zona e determinante manifestazioni pericolose per l'ordine pubblico.

La criminalità di questi ultimi mesi è un indice allarmante della situazione sulla quale non può non essere richiamata l'attenzione del Governo al quale incombe provvedere tempestivamente. (13687).

RISPOSTA. — Nel corrente esercizio finanziario, si è provveduto ad autorizzare il cantiere di rimboschimento per la foresta demaniale « Carrà », incluso nel piano redatto dai competenti organi provinciali, per la spesa complessiva di lire 4.170.560.

Attualmente non è possibile autorizzare altri cantieri di rimboschimento, sia perché non previsti nel suddetto piano provinciale, sia perché sono ormai esaurite le disponibilità finanziarie a suo tempo concesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a sua conoscenza la gravissima situazione degli abitanti della contrada Bosco di Bovalino Marina (Reggio Calabria), i quali, a causa del continuo straripamento del torrente Cangiata, sono soggetti spesso ad inondazioni e conseguentemente a pericolo di vita e a disastri economici.

Se, dopo le piogge del 24 gennaio 1955 che ancora una volta hanno provocato inondazioni nelle abitazioni, non ritenga urgente provvedere alla esecuzione di lavori di canalizzazione delle acque torrentizie, come era stato promesso alla popolazione interessata da parte delle autorità tecniche, promessa ancora non attuata, nonostante il reiterato appello degli abitanti suddetti e delle autorità tutorie.

L'interrogante rileva l'indilazionabilità dell'opera richiesta ed il doveroso e tempestivo intervento degli organi tecnici al fine di evitare nella ventura stagione delle piogge quanto fino ad oggi è stato causa di danni nelle persone e nelle cose. (13915).

RISPOSTA. — Ai lavori di sistemazione del torrente Cangiata, dell'importo di lire 18.725.796 provvede la Cassa per il Mezzogiorno la quale ne ha affidata l'esecuzione al Consorzio di bonifica del Careri e Bonamico.

Risulta, però, che i lavori di che trattasi non sono stati ancora iniziati in quanto il detto Consorzio è in attesa dell'approvazione di una perizia di variante da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda, anche in rapporto alla motivata relazione del comune di Cefalù (Palermo), adottare sollecitamente provvedimenti intesi alla costruzione dei serbatoi, per captare ed incanalare varie vene di acqua che affiorano in diversi punti delle contrade Colombo e Romito del territorio di Cefalù, per convogliarle poi in unica condotta, con grande vantaggio e sollievo di quella laboriosa popolazione. (12457).

RISPOSTA. — Il comune di Cefalù chiede che sia provveduto a cura ed a spese dello Stato al completamento dei lavori di distribuzione dell'acqua nella zona di Colombo e Romito del comune stesso, che sarebbero stati parzialmente eseguiti nel 1949 dall'Ufficio del genio civile, con i fondi della disoccupazione.

Poiché, però, detti fondi sono ormai esauriti, la richiesta del suddetto comune non può essere accolta. Potrebbero, nel caso, applicarsi le disposizioni agevolative di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ove l'ente ne facesse richiesta, nei modi e termini stabiliti dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Si ha notizia, d'altra parte che, con gli ulteriori lavori eseguiti nel 1952 a cura dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'acquedotto a servizio del comune in parola trovasi in piena efficienza.

Il Ministro: ROMITA.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda far disporre visita di aggravamento all'ex militare Giacomelli Simone di Giovanni, posizione n. 1117530. (8031).

RISPOSTA. — La visita per aggravamento è stata disposta presso la commissione medica pensioni di guerra di Brescia in data 3 dicembre 1954, ed è stata sollecitata il 9 maggio 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Lancini Matteo fu Matteo, classe 1913. (8123).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Bosio Rosino fu Battista posizione n. 1226656. (8213).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 4 maggio 1955 al municipio di Pote Vico (Brescia) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Spinoni Enrico fu Angelo, posizione n. 1263240; ha chiesto la liquidazione del raleo la vedova. (8458).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 23 maggio 1955 al municipio di Brescia per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Cobelli Guerrino di Andrea, della classe 1915 — posizione numero 1235373. (8723).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Manenti Giovanni di Giuseppe, posizione n. 1281528. (8726).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Schelfi Giuseppe fu Luigi, della classe 1923, posizione n. 311772. (8732).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Spinoni Enrico fu Angelo, della classe 1906, posizione ministeriale n. 1263240. (9304).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 23 maggio 1955 al municipio di Brescia per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Marconato Guido di Secondo, posizione n. 1339092. (9320).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Zanola Paolo fu Andrea, classe 1913, posizione n. 1330428. (9419).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 25 maggio 1955 al municipio di Serle (Brescia) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Ruffini Guido fu Giovanni, classe 1909, posizione n. 278778. (9712).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Mmistro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle angosciose e misere condizioni di abitazione e di vita di una ventina di famiglie di sinistrati bresciani, costrette a vivere dal 1945 in una ala del campo profughi di Brescia, in un antiquato fabbricato privo di qualsiasi requisito igienico e dei più elementari servizi in stanza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

nelle quali molto spesso prove dai tetti sconnessi, in una estrema e degradante promiscuità (ogni famiglia di 5-10 persone è obbligata a vivere in una sola stanza). Alcune di queste famiglie hanno avuto poi distrutto le loro stanze di abitazione compresi i mobili e masserizie, da un incendio scoppiato il 16 febbraio 1955.

E per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per dare una più umana e civile abitazione a queste famiglie di sinistrati bresciani che a dieci anni dalla fine della guerra sono ancora obbligate a vivere in ambienti di fortuna e quali aiuti siano stati concessi a quelle famiglie di sinistrati che hanno tutto perduto nel recente incendio. (12398).

RISPOSTA. — Il centro profughi di Brescia è alloggiato nell'ex caserma Goito, opportunamente adattata. Ogni nucleo familiare occupa una stanza mentre gli elementi isolati sono raggruppati in appositi locali.

Pur essendo le condizioni di abitabilità precarie a causa del sovrappollamento dei locali, è da rilevare che i servizi igienici e sanitari sono efficienti.

Per la sistemazione più idonea dei locali di che trattasi, la prefettura ha provveduto a far redigere un apposito preventivo che è ora all'esame del Gemo civile.

Il giorno 16 febbraio 1955, per cause non bene accertate, si sviluppava in un fabbricato del detto centro profughi un incendio che, in meno di un'ora, veniva circoscritto ed estinto ad opera dei vigili del fuoco.

Nel piano del fabbricato in cui si è verificato il sinistro, adattato nel 1952, a spese del comune di Brescia, a stanze di abitazione per gli sfrattati sinistrati, al momento dell'incendio, che ha danneggiato tre soli locali, abitavano 15 famiglie per complessive 65 persone.

Lo stesso giorno dell'incendio la prefettura ha provveduto ad assistere le famiglie colpite mediante il loro immediato trasferimento in altri tre idonei locali del centro; l'assegnazione di letti, di materassi, coperte, federe ed asciugamani forniti dal magazzino del centro raccolta; la corresponsione, tenuto conto dei componenti di ciascun nucleo familiare sinistrato, di un sussidio di lire 60 mila alla famiglia Tadini, 40 mila alla famiglia Schinetti, 20 mila alla famiglia Colpani.

La prefettura di Brescia, inoltre, non ha mancato di svolgere ogni possibile interessamento presso gli enti di assistenza per un pronto intervento in favore dei sinistrati, per

i quali è stato così possibile ottenere lenzuola, tavoli, sedie, suppellettili varie e viveri. È stato provveduto, infine, alla riparazione dei mobili ancora utilizzabili, nonché ai lavori di ripristino della copertura del tetto e del pavimento dei tre locali danneggiati.

Si fa presente, infine, che la costruzione di case per i profughi sarà iniziata nel corrente mese di luglio e si confida di risolvere — in tal modo — integralmente il problema alloggiativo dei predetti sinistrati.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Telò Alessandro di Guido, classe 1930. (12400).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria, è in corso di istruttoria. Come d'uso questo Ministero darà notizia dell'esito all'interessato, a pratica definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Campana Fausto fu Agostino, classe 1890, residente a Pompiano (Brescia). (12403).

RISPOSTA. — Definita, con il rigetto nel luglio 1943, della istanza di aggravamento, la pratica di pensione concernente l'ex militare cui l'onorevole interrogante si riferisce, s'informa che presso il competente ispettorato pensioni di questa amministrazione militare non risulta in corso alcuna domanda di pensione privilegiata ordinaria riguardante l'anzidetto ex militare.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Rizzini Angelo Giovanni fu Giovanni, classe 1916. (12405).

RISPOSTA. — Definita da oltre un decennio, con la concessione di un assegno non rinnovabile di nona categoria per 3 anni a decorrere dal 6 giugno 1942, la istanza dell'ex militare cui l'onorevole interrogante si riferisce e intesa ad ottenere la concessione di una pensione privilegiata ordinaria, s'informa che presso il competente ispettorato delle pen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

sioni di questa amministrazione militare non risulta in corso l'adozione di alcun altro analogo provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex sergente Cabassi Serafino fu Giacomo, classe 1918. (12406).

RISPOSTA. — L'esito della pratica è stato già comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino tuttora per il completamento e la definizione della pratica di pensione inoltrata dall'ex soldato Beccalossi Francesco di Giuseppe, classe 1930. (12716).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria è in corso di istruttoria. Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato a pratica definita.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino tuttora per il completamento e la definizione della pratica di pensione inoltrata dall'ex soldato Taglietti Carlo di Giacomo, classe 1930. (12717).

RISPOSTA. — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

PASINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dell'agricoltura e le foreste.* — Per conoscere se risulti che le difficoltà nel commercio dei formaggi teneri hanno indotto larghe zone del nostro paese, notoriamente dedite alla produzione di formaggi teneri, ad indirizzare la loro produzione verso un cosiddetto tipo di formaggio « grana ».

Se risulti altresì come questo mutamento nell'indirizzo della produzione, anziché risolvere la crisi del formaggio tenero, abbia in realtà messo in crisi il vero grana parmigiano reggiano.

Se sia a conoscenza dell'onorevole alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica che per produrre e stagionare il cosiddetto « grana » fuori della zona tipica viene largamente impiegata la « formalina ».

Se egli non ritenga di dover drasticamente e tempestivamente impedire che venga usato questo micidiale conservativo non ammesso dalla vigente legislazione sanitaria, perché dannoso per la salute dei consumatori e perché altera sostanzialmente i caratteri organolettici del « grana », consentendo con ciò una autentica frode commerciale.

Se il ministro dell'agricoltura sia al corrente del fatto che sono in corso delle azioni tendenti ad ottenere addirittura il riconoscimento di questo cosiddetto « grana » come uno dei formaggi da includere nell'elenco A della convenzione di Stresa.

Se non pensi il ministro dell'agricoltura che sia ormai tempo di stroncare decisamente queste manovre che hanno assunto anche un ampio respiro finanziario che le rende particolarmente pericolose, non a vantaggio di questa o quella provincia, ma esclusivamente in difesa della genuinità di un prodotto che è stato sempre vanto della nostra produzione agricola e che è noto in tutto il mondo. (12825).

RISPOSTA. — La sfavorevole situazione verificatasi nel mercato dei formaggi teneri a causa delle difficoltà di collocamento, con conseguente formazioni di notevoli eccedenze di questi tipi di formaggio, ha fatto sì che l'accresciuta disponibilità di latte industriale fosse destinata prevalentemente verso la produzione di formaggi duri più facilmente conservabili.

Non può per altro addebitarsi unicamente a questo fatto la crisi del mercato del formaggio grana, crisi che risale a qualche tempo e che ha indotto fin dallo scorso anno gli organi competenti a mettere in atto interventi a favore di detto prodotto.

Infatti, questo Ministero, al fine di sostenere il mercato del grana, ha promosso nella decorsa campagna l'ammasso volontario del prodotto, ottenendo che gli istituti di credito provvedessero al finanziamento a tasso di favore.

Proprio in questi giorni, poi, è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge di iniziativa governativa, con il quale viene disposto l'ammasso volontario di alcuni tipi di formaggio, tra i quali il grana, e si prevedono contributi dello Stato per l'attuazione di detto ammasso.

Per quanto concerne l'impiego della formalina nella produzione del grana fuori della zona tipica, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha fatto presente che non mancherà di richiamare nuovamente l'attenzione delle competenti autorità sanitarie periferiche sulla necessità di disporre una accurata vigilanza mediante prelievi di campioni, sia presso i centri di produzione e di raccolta, sia presso i caseifici, al fine della repressione della frode segnalata.

Si fa infine osservare che la produzione del formaggio del tipo grana, effettuata oltre il comprensorio riconosciuto valido per la produzione del parmigiano reggiano, è sempre esistita e su questa realtà sono basate le istanze degli interessati tendenti al riconoscimento di detto formaggio ai fini e per gli effetti di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125.

La sistemazione giuridica di tale produzione è appunto in corso ed essa avverrà nei modi previsti dalla legge citata, la quale ha disposto l'osservanza di una particolare rigorosa procedura, che valga a salvaguardare la genuinità del prodotto tipico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. MEDICI.

PESSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento assunto dal prefetto di Rovigo e dai carabinieri di Rosolina, i quali da oltre un anno non corrispondono il canone fitto di un locale occupato e adibito a caserma, di proprietà di un cittadino italiano.

Gli estremi della presente interrogazione si possono riassumere nei seguenti termini.

A Rosolina (Rovigo), via Belfiore 72, esiste uno stabile adibito a caserma per carabinieri con annesso terreno di circa 550 metri quadrati, di proprietà del signor Giuseppe Lazzarini, di Chiavari.

Per una controversia sopravvenuta relativa all'aumento del fitto, il fitto stesso è stato corrisposto al Lazzarini solo a tutto il 1953, e nonostante i continui solleciti dell'interessato indirizzati ai carabinieri di Rosolina e al prefetto di Rovigo, quest'ultimo non ha ancora disposto per il pagamento del 1954. Da notare che lo stesso prefetto, con lettera del 1° agosto 1954, protocollo n. 528, indirizzata al Lazzarini, riconosceva che il proprietario dello stabile reclamava un diritto sanzionato dal decreto-legge del 12 dicembre 1951, n. 1356. (13853).

RISPOSTA. — La sospensione della corrispondenza del canone di fitto della caserma

dei carabinieri di Rosolina (Rovigo) al proprietario signor Lazzarini Giuseppe fu causata dal fatto che, successivamente alla emissione del ruolo di spesa fissa, si rilevò che il fabbricato in parola è di proprietà non solamente del predetto Lazzarini ma anche del signor Pietro Ghezze.

La prefettura di Rovigo, ha di poi, disposto la riattivazione dei pagamenti in attesa che venga documentata la proprietà dell'immobile da parte del comproprietario Ghezze.

Si soggiunge, infine, che la controversia sorta per effetto dell'aumento del canone di fitto, venne risolta, con la ministeriale 3 luglio 1954 diretta alla prefettura di Rovigo con la quale fu precisato che il canone poteva essere elevato a lire 88.594 annue con decorrenza dal 1° gennaio 1952, a norma del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1351.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi intendimenti di fronte al grave disagio che sta per creare nell'attività edilizia la mancata presentazione dell'annunciato disegno di legge per la proroga delle agevolazioni previste dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 2 luglio 1949, n. 408, e che scadono il 31 dicembre 1954. (1510).

RISPOSTA. — Con disegno di legge 27 gennaio 1955, n. 22 sono state ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1955, fino al 31 dicembre 1955, le agevolazioni tributarie previste in materia edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 2 luglio 1949, n. 408.

Il Ministro: ROMITA.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora approvati i progetti per le fognature interne ed il palazzo comunale del comune di Buddusò (Sassari), già da tempo presentati alla autorità competente dell'amministrazione comunale.

Si fa presente che nel predetto comune centinaia di disoccupati versano in condizioni di estrema gravità ed ha superato ogni limite di sopportazione, tanto che i disoccupati e le loro famiglie hanno espresso il loro malessere apertamente con pubbliche manifestazioni chiedendo lavoro; e che l'esecuzione delle fognature interne del palazzo comunale potrebbe assorbire quasi tutti i disoccupati, per cui è del tutto urgente definire le pratiche burocratiche concernenti tali opere e dare il via ai lavori.

L'interrogante intende pertanto la responsabilità grave che assumerebbe l'amministrazione statale dei lavori pubblici ove venisse ulteriormente ritardata l'approvazione dei progetti menzionati e l'inizio dei lavori stessi. (13792).

RISPOSTA. — Non risulta sia stata prodotta istanza alcuna da parte del comune di Budusò, per ottenere i benefici previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184 per l'esecuzione dei lavori di costruzione della fognatura e del palazzo comunale.

Qualora il comune anzidetto presentasse regolare domanda nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non si mancherebbe di tenere presente i lavori in parola in occasione della formazione dei programmi di opere da ammettere a contributo nel prossimo esercizio.

Il Ministro. ROMITA.

POLANO E BERLINGUER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — in considerazione della catastrofica situazione in cui versa la categoria dei coltivatori diretti della Gallura (Sassari), ed in particolare di quelli del comune di Lenzas, in seguito alla grave siccità che persiste da diversi mesi e che ha compromesso il raccolto dei cereali, la produzione vinicola, la raccolta dei foraggi e che minaccia ulteriormente il bestiame, non intenda provvedere affinché sia sospeso il pagamento dei contributi unificati per il corrente anno e per il decorso 1954.

Si fa presente che l'ufficio contributi unificati in agricoltura di Sassari ha nei giorni scorsi notificato ai coltivatori luresi e della Gallura gli avvisi per il corrente anno e quelli suppletivi per gli anni precedenti, richiedendo il pagamento di somme assolutamente inaccessibili non solo ai meno abbienti, ma anche a coloro che sono ritenuti benestanti, e che, insistendo nel pagamento, porterebbero alla rovina quelle modeste aziende agricole.

Gli interroganti segnalano la necessità dell'urgente intervento del ministro del lavoro e della previdenza sociale a favore della richiesta dei coltivatori diretti di Luras e di tutta la Gallura, per dare un relativo sollievo alle loro accorate e giustificate preoccupazioni. (13799).

RISPOSTA. — Per le zone della Sardegna colpite da siccità, sono state impartite dispo-

sizioni ai prefetti, ai fini della adozione dei seguenti provvedimenti:

1°) estensione al pagamento dei contributi agricoli unificati di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalla amministrazione finanziaria per i tributi erariali;

2°) concessione, nei casi meritevoli di particolari considerazioni, di dilazioni di versamento sino ad un massimo di due anni; in ogni caso tale beneficio verrà concesso dietro presentazione di domanda individuale da parte di ogni ditta interessata;

3°) revisione della base imponibile, da deliberarsi dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nel caso in cui alla siccità in questione sia conseguito un minore impiego di mano d'opera delle operazioni agricole.

Il Ministro: VIGORELLI.

POLANO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati od intenda adottare affinché il consorzio di bonifica della piana di Perfugas (Sassari), possa esser messo al più presto in condizione di procedere alla bonifica di 1500 ettari della predetta zona di Perfugas, assicurando in tal modo lavoro duraturo ai numerosi disoccupati di quel centro agricolo e provvedere ad un'opera di sistemazione idraulica che eviti per l'avvenire il ripetersi — come frequentemente nel passato — di disastrosi allagamenti che tengono in continuo pericolo il lavoro dei coltivatori della zona. (13929).

RISPOSTA. — Nel piano dodecennale della Cassa per il Mezzogiorno approvato dall'apposito comitato dei ministri la spesa prevista per le opere di bonifica nel comprensorio di Perfugas risulta dell'ordine di 150 milioni, da utilizzarsi in particolare per lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Anzos e Rio de' Idda.

Per la realizzazione di tali lavori è stata ripetutamente richiesta dalla Cassa la progettazione agli organi consortili e al Genio civile; nessun elaborato in merito risultando ancora pervenuto, è stato rivolto invito alla Cassa di sollecitarne ancora una volta l'invio.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

— Per conoscere i motivi per i quali la Sardegna non sia stata inclusa nel programma di ripartizione del prestito di 70 milioni di dollari concesso alla Cassa del Mezzogiorno dalla Banca Internazionale, malgrado che presso la Cassa per il Mezzogiorno fossero state tempestivamente presentate tre iniziative importanti per lo sviluppo economico della Sardegna, quali: 1°) raddoppio delle attrezzature dello zuccherificio di Oristano; 2°) organizzazione su nuove basi della estrazione e trasformazione dei minerali delle miniere di ferro di Canagli; 3°) completamento rete collegamenti telefonici isolani; e come il Governo intenda provvedere affinché tali iniziative possano usufruire di stanziamenti provenienti dal suddetto prestito. (13933).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Va premesso che il prestito di 70 milioni di dollari fatto dalla Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alla Cassa per il Mezzogiorno non rappresenta una linea di credito concessa alla Cassa stessa per l'integrazione dei propri programmi, bensì il finanziamento di particolari specifici progetti scelti dalla detta Banca Internazionale.

Quanto alla procedura in base alla quale la B.I.R.S. ha fatto la propria scelta, è da rilevare che all'esame della Banca sono stati sottoposti tutti i progetti di nuove iniziative industriali raccolti ed istruiti a tale scopo dai tre istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno.

Più precisamente, agli esperti della Banca sono stati sottoposti:

n. 17 progetti riguardanti l'Italia meridionale continentale raccolti dall'I.S.V.E.I. M.E.R.;

n. 11 progetti riguardanti la Sicilia raccolti dall'I.R.F.I.S.;

n. 2 progetti riguardanti la Sardegna, raccolti dal Banco di Sardegna.

I due progetti istruiti dal Banco di Sardegna riguardavano:

a) il rinnovo e la modernizzazione delle attrezzature minerarie della Ferromin;

b) l'ampliamento dello zuccherificio di Oristano della Società saccarifera sarda.

Ad essi si aggiunge un terzo progetto, direttamente presentato agli esperti dalla B.I.R.S. dalla società T.E.T.I. e relativo all'ampliamento e alla automatizzazione dei servizi telefonici nell'isola.

Nessuno dei tre progetti, tuttavia, fu compreso fra quelli scelti dalla Banca Internazionale. Al riguardo va, per altro, osservato:

1°) che la società Ferromin ha già portato a termine il proprio programma di rinnovamento e ammodernamento delle attrezzature di miniere, fruendo a tale scopo di un finanziamento in dollari concessogli dall'Alta Autorità per il carbone e l'acciaio. Tale finanziamento precludeva ovviamente la possibilità di ottenerne un secondo da un altro ente internazionale;

2°) che nessun progetto relativo alla costruzione o all'ampliamento di zuccherifici è stato preso in considerazione dalla B.I.R.S. in nessuna regione. Comunque, anche i lavori per il raddoppio della potenzialità produttiva dello stabilimento di Oristano, iniziati sin dallo scorso anno, possono dirsi ultimati;

3°) che, per propri criteri di carattere generale, la B.I.R.S. non ha ritenuto di finanziare alcun servizio di carattere pubblico e, pertanto, neanche il progetto della società T.E.T.I.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato che domenica 5 giugno 1955, durante una pacifica dimostrazione della popolazione del comune di Perfugas (Sassari), il brigadiere dei carabinieri reggente quella stazione senza giustificato motivo, e proprio nel giorno in cui si festeggiava l'anniversario dell'arma, sparava una quindicina di colpi di pistola e faceva esplodere alcune bombe nell'intento di disperdere alcuni residui gruppi della folla inerme e tranquilla che in grande maggioranza si era ritirata nelle proprie case; e se non intenda sottoporre ad inchiesta il contegno del predetto brigadiere per gli accertamenti delle sue responsabilità e per eventuali provvedimenti disciplinari. (13938).

RISPOSTA. — Il 5 giugno 1955, verso le ore 11, in Perfugas, una numerosa folla si riuniva nella piazza antistante il municipio, protestando scompostamente contro l'adesione del comune al consorzio di bonifica dell'Anglona, che era in discussione durante la riunione del consiglio comunale in corso dalle ore 9 dello stesso giorno.

Parte della folla penetrava nella casa comunale, impedendo il regolare svolgimento della seduta con grida e gesti minacciosi nei confronti del sindaco.

Interveniva, con militari dell'arma, il sottufficiale comandante la locale stazione dei carabinieri, il quale faceva allontanare i dimostranti dal municipio e dalla piazza antistante, disperdendoli.

La riunione del consiglio comunale poteva così proseguire, avendo termine alle ore 13,30.

Successivamente, all'uscita del municipio, il sindaco e i consiglieri venivano circondati da circa quattrocento persone riunitesi improvvisamente, le quali assumevano un atteggiamento sempre più minaccioso ed aggressivo.

Il predetto sottufficiale rivolgeva, allora, ai dimostranti le formali intimazioni di scioglimento, che rimanevano senza esito, mentre la folla tentava di separare i militari dell'arma.

Il sottufficiale, pertanto, non potendo far uso degli artifici lacrimogeni che aveva con sé, esplodeva in aria, a scopo intimidatorio, alcuni colpi di pistola, imitato in ciò dai quattro carabinieri che trovavano con lui.

L'azione della forza pubblica provocava lo sbandamento dei dimostranti, che si allontanavano senza dar luogo ad altri incidenti.

Diciannove persone, identificate fra i partecipanti alla dimostrazione, venivano denunciate, a piede libero, per i reati di cui agli articoli 338, 339, 654, 655 del codice penale e dell'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Non sussiste che, nella circostanza, i militari dell'arma abbiano fatto uso di bombe a mano.

È accaduto, invece, che, dopo lo scioglimento della manifestazione, un carabiniere, rientrando da solo in caserma, ha fatto esplodere nel cortile interno dell'edificio una bomba a mano, reperita nella caserma stessa, dopo il suo rientro.

All'atto dell'esplosione, nel detto cortile non vi era nessuno e così pure nelle immediate vicinanze.

Il Sottosegretario di Stato BISORI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda predisporre — conformemente agli impegni assunti verso la Sardegna per richiesta dell'interrogante durante la discussione della legge sulle autostrade e strade statali presso la VII Commissione permanente della Camera dei deputati in sede legislativa — affinché l'A.N.A.S. provveda al più presto possibile ai lavori di allargamento dei 18 chi-

lometri della strada nazionale « Carlo Felice » che collega Sassari con Porto Torres, strada che, per la limitata ampiezza della carreggiata stradale e per la sempre crescente frequenza degli automezzi che la percorrono, e soprattutto dei grossi automezzi di linea e di quelli di trasporto merci da e per il porto turritano, non è più in condizione da soddisfare ed agevolare le esigenze attuali del traffico. (13963).

RISPOSTA. — La direzione generale dell'A.N.A.S. ha già invitato il compartimento della viabilità di Cagliari a studiare un progetto relativo all'ampliamento della strada statale n. 131 « Carlo Felice » nel tratto Sassari-Porto Torres.

Il Ministro ROMITA.

POZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'opinione del Governo sulla tempestività con la quale l'ufficio politico della questura di Torino ha dato luogo all'accoglimento della richiesta di « asilo politico » da parte di dieci cittadini jugoslavi in data 30 maggio 1955.

In particolare si chiede al ministro competente se sia vera la notizia diffusa dalla stampa secondo la quale i dieci profughi presentatisi alla questura di Torino siano stati in un primo tempo respinti ed abbiano dovuto vagabondare una intera notte per le vie della città onde ritentare il giorno dopo di avvicinare le autorità competenti.

Infine si fa esplicita richiesta di chiarimento circa il trattamento riservato ai sopracitati profughi e circa la decisione presa da uno di essi di rivolgersi direttamente all'ufficio consolare di una potenza straniera con il proposito di riferire con maggiori garanzie di sicurezza personale e fiducia su talune informazioni di natura segreta, accolte per altro con interesse manifesto da parte di quest'ultima rappresentanza diplomatica. (13854).

RISPOSTA. — La sera del 29 maggio 1955 cinque cittadini jugoslavi facenti parte di numerose comitive di sportivi giunti nella città di Torino per assistere all'incontro di calcio Italia-Jugoslavia, si presentarono al funzionario di servizio della questura, gli dichiararono di non voler far ritorno in patria per non sottostare alla situazione politica del loro paese, e fecero esplicita richiesta di asilo politico in Italia. Il funzionario, dopo di aver proceduto a sommario interrogatorio degli stranieri, provvide a farli accompagnare e ospitare, a spese della pubblica amministrazione, alla locanda « Fucina ».

La mattina successiva altri cinque jugoslavi, anch'essi facenti parte di comitive di sportivi, si presentarono all'ufficio stranieri della questura, chiedendo asilo politico per gli stessi motivi suaccennati.

L'ufficio, esperite le formalità di rito, fece ospitare i dieci jugoslavi all'albergo « Antico Distretto », ove rimasero alloggiati, a spese dell'amministrazione, fino al 9 corrente.

Risulta che uno degli jugoslavi anzidetti, nel pomeriggio del 29 maggio — prima di prendere qualsiasi contatto con l'autorità italiana — si presentò al consolato americano per avere assicurazione che, richiedendo asilo politico all'Italia, non sarebbe stato respinto in Jugoslavia. Il consolato lo invitò a rivolgersi alle autorità italiane, cosa che egli fece la mattina successiva presentandosi in questura.

Il Sottosegretario di Stato. BISORI.

PRIORE. — *Al Ministro delle finanze.* — Allo scopo di conoscere se non ravvisi l'opportunità di disporre perché l'esenzione dall'imposta di consumo per il vino consumato dai produttori e dalle loro famiglie venga anche prevista, sia nel caso che il produttore non abbia la dimora abituale sul fondo di produzione, sia nel caso che il produttore abbia conferito le uve, il mosto ed il vino alle cantine sociali.

Premesso che il diritto alla esenzione per il vino ricavato da uve conferite alla cantina sociale o consumato fuori del fondo di produzione è attualmente subordinato alla sussistenza delle seguenti circostanze: 1°) che sul fondo di produzione delle uve non esistano locali per la vinificazione ed il consumo; 2°) che la cantina ove avviene la vinificazione e la casa di abitazione ove avviene il consumo siano nello stesso comune dove è situato il fondo di produzione ovvero nel territorio di comune limitrofo; 3°) che, infine, la casa di abitazione sia necessaria per i bisogni della coltivazione del fondo e per il deposito dei prodotti agricoli, sembrerebbe equo — allo scopo anche di venire incontro ai piccoli proprietari che si dibattono nella nota delicata situazione di crisi del settore vitivinicolo — di accordare l'esenzione dall'imposta per le cantine di vinificazione e deposito e per le abitazioni di consumo dei produttori, anche se esistenti in comuni fra loro non limitrofi, fermi gli obblighi della dichiarazione della produzione e della bolletta di transito nei trasferimenti del vino. Sembrerebbe equo, inoltre, ritenere produttori non solo i coltiva-

tori diretti, ma anche i proprietari che dirigono la propria azienda, indipendentemente dal comune di residenza.

Si confida, pertanto, che il ministro vorrà riesaminare benevolmente la questione e vorrà compiere un atto di comprensione verso la categoria dei produttori, di una categoria che attraversa notoriamente un periodo economico assai difficile e che riveste per l'economia generale di alcune regioni, come la Puglia, una importanza fondamentale ed insostituibile. (13416).

RISPOSTA. — Le proposte si possono concretare nei punti seguenti:

1°) consentire al produttore di vino di fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, anche quando il consumo del vino da parte del produttore e della sua famiglia avvenga in comune diverso e non limitrofo a quello ove si trova il fondo di produzione;

2°) estendere l'esenzione anzidetta anche a quei produttori che non conferiscono le loro uve, per vinificarle, a cantine sociali site in comune diverso e non limitrofo a quello ove si trova il fondo di produzione;

3°) considerare « produttori », agli effetti dell'esenzione in parola non solo i coltivatori diretti, ma anche i proprietari che dirigono la propria azienda, indipendentemente dal comune di residenza.

In ordine alla proposta di cui al punto 1°) è noto che per l'articolo 73 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, l'esenzione in discorso riveste carattere oggettivo e compete quando il consumo avviene nel comune di produzione, ovvero in comune ad esso limitrofo.

Gravi difficoltà di ordine tecnico, per altro, ostacolerebbero l'estensione della franchigia ai casi in cui il consumo avviene in comune diverso e non limitrofo a quello di produzione.

Invero il riconoscimento del diritto alla ripetuta esenzione avviene mediante un opportuno sistema di controlli, inteso ad accertare se sussistano o meno i requisiti e le condizioni previsti dalla legge agli effetti dell'esenzione medesima, ed il fatto che la menzionata disposizione richieda che il consumo avvenga nel comune ove è sito il fondo di produzione o in comune limitrofo (nell'ambito, cioè, di una limitata circoscrizione territoriale) va posto in relazione all'inderogabile necessità che gli uffici delle imposte di consumo siano in grado di effettuare i cennati controlli sulla base di concreti e precisi elementi.

Detta necessità, pertanto, ostacola la estensione dell'esonero anche ai consumi in altri comuni, giacché una siffatta estensione darebbe luogo inevitabilmente, a frequenti evasioni, abusi e contestazioni.

Comunque il sesto comma del detto articolo 73 già prevede che il produttore possa beneficiare dell'esenzione anche quando egli consumi il vino in casa di abitazione sita in comune limitrofo a quello ove trovasi il fondo di produzione: quando si tratta cioè di manuale coltivatore la cui residenza nel comune non limitrofo dipenda da ragioni di necessità, e sempreché, s'intende, sul fondo manchino i locali per la vinificazione ed il consumo, e la casa ove questo avviene sia inserviente al fondo.

Per quanto riguarda la proposta di cui al punto 2°) occorre premettere che essa non può trovare accoglimento in sede amministrativa, ostando le vigenti disposizioni regolamentari in materia.

Infatti la pratica applicazione dell'esenzione prevista dal menzionato articolo 30, n. 2, testo unico per la finanza locale è disciplinata dall'articolo 73 del regolamento, il quale, ai commi terzo e quarto dispone:

« L'esenzione è applicabile quando il consumo avvenga nel luogo di vinificazione, intendendosi, di regola, per tale il fondo di produzione delle uve, che sia provvisto della cantina e dell'abitazione del produttore.

Quando per difetto di locali sul fondo dal quale provengono le uve, la vinificazione ed il consumo avvengono fuori del fondo medesimo, la esenzione compete a condizione che la casa di abitazione o la cantina sia nello stesso comune ove è situato il fondo, ovvero nel territorio di comune limitrofo; che la casa di abitazione sia in tutto o in parte necessaria per i bisogni della coltivazione del fondo stesso e per il deposito dei prodotti agricoli, e la cantina, quando non sia sul fondo, sia annessa alla casa di abitazione ».

E poiché il successivo articolo 75 del regolamento medesimo — concernente le cantine sociali e gli enopoli consorziali — dispone, al secondo comma, che « il diritto all'esenzione compete solo quando in confronto dei singoli produttori (che, giusta il primo comma dello stesso articolo 75, abbiano conferito alle dette cantine o enopoli tutta l'uva, tutto il mosto o tutto il vino di propria produzione) sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 73 », è chiaro che nel caso in esame non ricorre siffatto diritto, non avvenendo la vinificazione sul fondo di produzione, ovvero in cantina situata nello stesso comune od in co-

mune limitrofo a quello ove è ubicato il fondo stesso.

Per altro non può disconoscersi il fatto che molte cantine sociali esplicano la propria attività in zone dove la coltivazione della vite non ha carattere propriamente intensivo, per cui, necessitando di un più vasto comprensorio, si trovano nella condizione di avere soci conferenti anche da comuni non limitrofi, soci ai quali non appare equo negare il beneficio tributario in parola. Questa proposta potrà quindi essere tenuta nel debito conto in sede di eventuale revisione del ripetuto regolamento.

Circa la proposta di cui al punto 3°) si osserva:

a) che, giusta il primo comma del più volte citato articolo 73 del regolamento, « agli effetti dell'esenzione prevista dall'articolo 30, n. 2, del testo unico, s'intende per produttore colui che come proprietario, fittavolo o a qualsiasi altro titolo conduca i fondi vitati in economia o li coltivi direttamente o compartecipati al prodotto dei fondi stessi concessi a mezzadria, colonia o altra forma di compartecipazione, nonché colui che come mezzadro, colono o in qualsiasi altro modo compartecipati ai prodotti del fondo vitato da esso coltivato », per cui, alla stregua della trascritta norma regolamentare, è da escludere che il beneficio fiscale in argomento competa ai soli « coltivatori diretti »;

b) che, per quanto concerne la questione del comune di residenza, non si può prescindere dalle condizioni limitative al riguardo sancite dal ripetuto articolo 73 del regolamento, e cioè nei motivi illustrati a proposito del precedente punto 1°).

Il Sottosegretario di Stato CASTELLI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in relazione ai gravi danni provocati dalla « brinata » alle colture specialmente viticole in provincia di Pisa, quali provvedimenti abbia adottato per il rapido accertamento dei danni e per un primo intervento a favore dei piccoli coltivatori; e per sapere infine quali misure il Governo abbia predisposto o intenda predisporre per un organico intervento a risarcimento dei danni di così vasta portata ad una delle coltivazioni fondamentali della provincia di Pisa. (13733).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando sarà emesso il provvedimento di riconoscimento del comune di Agerola (Napoli) come stazione di cura e di soggiorno. (13939).

RISPOSTA. — L'istanza dell'amministrazione comunale di Agerola intesa ad ottenere il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno, cura e turismo al territorio di detto comune è in corso di istruttoria presso la prefettura di Napoli.

Al riguardo si ritiene di dover fare presente che l'istruttoria di domande del genere è particolarmente complessa e, pertanto, non riesce possibile determinare sin d'ora quando potrà essere adottato un definitivo provvedimento in ordine alla cennata istanza.

Si assicura, comunque, che l'istruttoria in parola sarà condotta, per quanto di competenza, con ogni possibile sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

a) se e quando sarà emanato il decreto di provincializzazione della via Bosco, che ha inizio da Marigliano;

b) se e quando sarà concesso l'impegno di concorso in mutuo per lire 105 milioni ai sensi della legge Tupini a favore della provincia di Napoli per la sistemazione della detta strada. (13964).

RISPOSTA. — La domanda dell'amministrazione provinciale di Napoli, intesa ad ottenere il contributo statale di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione della via del Bosco in comune di Marigliano, è stata inclusa nella graduatoria d'urgenza di cui all'articolo 1 della predetta legge e sarà tenuta in evidenza in occasione dei prossimi finanziamenti, in relazione alle disponibilità dei fondi ed alle numerose analoghe istanze pervenute da parte degli altri enti locali.

Per quanto riguarda la provincializzazione di detta strada si comunica che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con voto 14 giugno 1955 ha espresso parere favorevole alla provincializzazione stessa.

È ora in corso il relativo decreto presidenziale che, dopo la registrazione alla Corte dei conti, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro: ROMITA.

ROBERTI E JANNELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che hanno originato la so-

spensione del concorso per merito distinto e per idoneità per la promozione al grado VIII A, quadro del personale direttivo amministrativo, bandito fin dal dicembre 1954, e se non ritenga opportuno fissare con apposito decreto ministeriale il diario delle prove di esame nonché bandire quanto prima i concorsi per i gradi IX B e IX C capi di ufficio, che sono in preparazione da vario tempo. E ciò in considerazione che la sospensione in parola è in contrasto sia con gli interessi della amministrazione con quelli dei funzionari che, avendo da tempo maturato l'anzianità di servizio prescritta, attendono di essere sottoposti alle prove di esame per conseguire il passaggio al grado superiore. D'altro canto, presso gli altri ministeri, i concorsi per il passaggio ai gradi intermedi hanno avuto regolare corso.

Lo svolgimento dei concorsi suddetti si rivela tanto più necessario in considerazione del fatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Ufficio per la riforma dell'amministrazione sembra abbiano più volte fatto presente la necessità di espletare celermente tutti i concorsi di promozione, in modo che le promozioni stesse possano avere effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore delle nuove norme che dovranno essere emanate in base alla legge-delega. (13787).

RISPOSTA. — Sullo stato dei provvedimenti relativi agli esami di concorso per promozioni di grado nell'amministrazione delle poste e telegrafi si comunica quanto segue:

1°) Il concorso per il grado VIII A — quadro del personale direttivo amministrativo — è stato bandito con decreto ministeriale 13 novembre 1954, pubblicato nel supplemento al *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, del 21 dicembre stesso anno, n. 36; il termine per la presentazione delle domande di ammissione è scaduto il 19 febbraio 1955.

Attualmente, è in via di perfezionamento il decreto in cui viene fissato il diario delle prove scritte del concorso stesso e si prevede che tale decreto potrà essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* entro il corrente mese, non appena cioè esso sarà stato registrato dalla Corte dei conti.

2°) Il concorso per il grado IX B sarà bandito quanto prima, essendo ormai in via di ultimazione la revisione dei relativi programmi di esame da parte della competente commissione.

3°) Il decreto relativo al bando di concorso per il grado IX C — quadro dei capi di ufficio — è stato già registrato dalla Corte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

dei conti e verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* entro il corrente mese.

4°) Tra breve saranno indetti anche i concorsi per il grado VIII A — quadro degli ingegneri specializzati — il cui bando è in corso di registrazione alla Corte dei conti, nonché quelli per il grado IX C — quadro dei capi delle officine postelegrafiche e delle stazioni radiotelegrafiche — i cui bandi sono già in corso di pubblicazione.

Si può assicurare che, in ottemperanza alle precise direttive al riguardo emanate — anche recentemente — da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, questo Ministero provvederà ad espletare tutti i concorsi di promozione con la maggiore possibile celerità.

Il Ministro: CASSIANI.

ROSELLI, GITTI E PEDINI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stata esaminata e con quale esito già definito o presumibile la domanda del comune di Pertica Bassa (Brescia) intesa ad ottenere l'inserimento del territorio comunale nella categoria delle aree depresse montane e l'assegnazione dei sussidi legali a favore della costruzione della strada carrozzabile Forno-Avenone, data la situazione di necessità economica e sociale della zona montana interessata. (14140).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici.

La costruzione della strada carrozzabile Forno-Avenone, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647, ha formato oggetto di esame da parte dell'apposito Comitato dei ministri, ma non è stato possibile includerla nei programmi già definiti, essendosi dovuto provvedere ad esigenze comparativamente più impellenti di altre zone.

I fondi destinati alla viabilità sono ormai tutti assegnati in base ai suddetti programmi. Si assicura, per altro, che la richiesta del comune di Pertica Bassa sarà tenuta presente per il caso che in avvenire si presenti l'occasione favorevole per assecondarla, e ciò specialmente se nell'attuazione dei citati programmi si conseguano economie adeguate per il finanziamento dei nuovi lavori.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.
CAMPILLI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione

di guerra di Quaggia Lelio di Luigi da Brugine (Padova) e quale sia la ragione del ritardo nella definizione, apparendo insufficiente, anzi derisoria, la risposta all'analoga interrogazione n. 9472 che non dice nulla di più di quanto l'interrogante già sapeva prima di presentarla. (13182).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al municipio di Brugine, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione di guerra di Capra vedova Ida nata Bianchini, libretto di pensione n. 5322030, e quale sia la ragione del ritardo nella definizione. (13722).

RISPOSTA. — A favore della signora Bianchini Ida, vedova del soldato Capra Arduino, risulta concessa la pensione di guerra con decreto ministeriale del 14 aprile 1950, n. 1085189.

La relativa partita di pensione n. 5322030 trovasi in regolare corso di pagamento presso l'ufficio provinciale del tesoro di Padova, che fin dal 18 settembre 1950 ha corrisposto alla sopra nominata anche gli arretrati.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere ragguagli circa la pratica di pensione di guerra di Borza Nerina di Giovanni, da Monselice (Padova) posizione 226876 (infortunata civile). (13724).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento favorevole può essere adottato nei confronti della sopra nominata in quanto alla data di morte del padre era di età maggiore e nella visita subita presso la commissione medica di Padova non è stata riconosciuta inabile al lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di Bosco Egidio di Ottavio, posizione numero 1435396, trasmessa al comitato di liquidazione il 9 dicembre 1954 con elenco n. 58801. (13726).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo tra-

smesso in data 30 marzo 1955 al municipio di Merlara (Padova) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Rinaldo Edvige in Barbierato, per la morte del figlio Barbierato Luigi Sergio di Oddone Severino, da Santa Margherita d'Adige (Padova). (13728).

RISPOSTA. — Non risutano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione di guerra di Passi Fortunato di N.N., per la morte del figlio partigiano Passi Gastone, e quale sia la ragione del ritardo nella definizione. (13731).

RISPOSTA. — La pratica di pensione non poté essere definita in quanto l'interessato non era cinquantottenne né inabile in modo assoluto a proficuo lavoro.

Poiché il signor Passi ha compiuto l'età prescritta il 4 marzo 1954, per poter riprendere in esame la suddetta pratica è necessario che inoltri una nuova esplicita domanda.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SACCHETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sul fatto che la frazione di Aiola del comune di Montecchio (Reggio Emilia) non abbia l'approvazione del progetto presentato dall'amministrazione comunale per istituire il servizio telefonico. (13769).

RISPOSTA. — Circa l'istituzione del servizio telefonico nella frazione di Aiola del comune di Montecchio (Reggio Emilia), si comunica che in base alla documentazione fornita dal comune predetto, la frazione in parola risulta trovarsi nelle condizioni prescritte per poter fruire del collegamento telefonico a totale carico dello Stato ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

Tale località è stata pertanto inclusa nel quarto lotto di lavori che avranno inizio, presumibilmente, entro i primi mesi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: CASSIANI.

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno adottare il provvedimento di sostituzione dell'attuale divisa grigio-verde in dotazione alle guardie di pubblica sicurezza, con altra di colore nero.

L'interrogante chiede, inoltre, al ministro di conoscere se non reputi necessario disporre almeno l'abolizione del cinturone, da considerarsi inutile ad ogni effetto, tenuto conto che la pistola potrebbe essere agevolmente portata dalle guardie di pubblica sicurezza nella stessa maniera in cui la portano i sottufficiali del corpo stesso. (13857).

RISPOSTA. — Il regolamento del 1947 sull'uniforme per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza prescrive la divisa grigio-verde, per le unità territoriali, mobili, celeri e polizie specializzate (ferroviaria, stradale e frontiera); la divisa di colore nero è invece limitata ai reparti di rappresentanza costituiti nei capoluoghi di regione, allo squadrone delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo e alla banda musicale del corpo.

Nel successivo corso degli studi intesi a migliorare la foggia e la composizione delle uniformi non è stata ritenuta consigliabile la adozione indiscriminata della divisa di colore nero per tutti i militari del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in quanto il frequentatissimo impiego del personale in servizi eccezionalmente gravosi comporta un logorio delle uniformi, che va oltre ogni limite di resistenza degli indumenti, e determina un costante « declassamento » soprattutto di quelli di maggior decoro.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione si fa presente che non è conveniente l'abolizione del cinturone per i brigadieri, vicebrigadieri, graduati e guardie per le seguenti ragioni:

a) l'obbligatorietà per i militari del Corpo di essere sempre armati (anche fuori servizio e a diporto);

b) l'esistenza di un doppio armamento (arma corta e arma lunga) che richiede, in determinate circostanze, di portare al seguito un quantitativo di munizioni per il moschetto (ordinario od automatico) in apposite giberne porta-caricatori;

c) il porto dello sfollagente (quando prescritto).

Tali sono le cause che impongono l'uso del cinturone o l'adozione di altri accorgimenti (bandoliera, fondina per pistola di costruzione particolare, ecc.) e che influenzano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

in maniera determinante la foggia dell'uniforme ed in ispecie dell'uniforme più rappresentativa.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno concedere un congruo e tempestivo aiuto agli agricoltori della zona di Turrida di Sedegliano (Udine), colpita il giorno 19 maggio 1955 da una grandinata di eccezionale violenza che ha distrutto tutti i raccolti per una superficie di chilometri 5 per 2. Le colture distrutte del 90 per cento e del 100 per cento sono quelle di frumento, segala, orzo, colza, vigneti e gelseti. Per carenza di foglia di gelso è stato necessario eliminare gran parte dei bachi da seta. (13835).

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, spiace dover fare presente che questo Ministero non ha possibilità di adottare alcun provvedimento economico a favore degli agricoltori della zona di Turrida di Sedegliano (Udine) che hanno avuto le colture danneggiate dalla grandinata del 19 maggio 1955, in quanto mancano disposizioni di legge e quindi fondi in bilancio che lo consentano.

Si fa per altro presente che, per soccorrere gli agricoltori danneggiati dalle eccezionali avversità meteoriche della primavera del 1955, questo Ministero ha predisposto uno schema di provvedimento legislativo, col quale è stata fra l'altro prevista una spesa di 2 miliardi di lire per la concessione dei contributi di cui al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che, come è noto, reca provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Si confida che detto disegno di legge, già inviato alle altre amministrazioni interessate per la necessaria adesione e per il reperimento dei fondi occorrenti, possa avere al più presto pratica attuazione, in modo che ne possano beneficiare anche gli agricoltori danneggiati della zona di Turrida di Sedegliano.

Il Ministro: MEDICI.

SCIAUDONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga urgente emanare precise disposizioni affinché al personale di collaborazione degli uffici del registro e conservatorie dei registri immobiliari sia nel più breve termine corrisposto l'assegno sostitutivo degli emolumenti e diritti casuali, assegno che detto personale invano attende dal-

l'agosto 1954 e sul quale legittimamente ha fatto affidamento;

se non ritenga doveroso disporre che tanto gli emolumenti quanto l'assegno spettanti al personale in questione vengano puntualmente pagati alla fine di ogni mese o di ogni bimestre, a seconda delle relative scadenze. Tenga presente l'onorevole ministro che, dalla emanazione della relativa legge del 26 settembre 1954, n. 870, ad oggi alcuna liquidazione a tal titolo risulta effettuata;

se non ritenga del pari doveroso e urgente intervenire perché il compenso per lavoro straordinario e il premio giornaliero di presenza dovuto al personale dei ruoli speciali transitori dei citati uffici sia pagato con puntualità e regolarità. Pare che a motivazione dei notevolissimi ritardi verificatisi sia stato addotto il mancato o insufficiente stanziamento dei fondi necessari. Il che, mentre non diminuisce le responsabilità dell'amministrazione, pone il personale di che trattasi in grave disagio materiale e morale nei confronti del personale di ruolo della stessa amministrazione per i quale detti ritardi non si verificano. E ciò in palese dispregio del resto con le disposizioni legislative vigenti e con la stessa recente legge-delega per cui al personale del ruolo speciale transitorio spetta « il medesimo trattamento economico e giuridico spettante al personale di ruolo, grado iniziale, con la relativa progressione economica ». (13609).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 1955 sono state stabilite le norme per la ripartizione dei diritti e per la corresponsione dell'assegno personale ai funzionari dirigenti degli uffici del registro ed al personale di collaborazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. È in corso di registrazione alla Corte dei conti il decreto ministeriale necessario per il pagamento dell'assegno personale insieme con lo stipendio mensile.

Frattanto, dal 1° agosto in poi sono state corrisposte a tutto il personale in via provvisoria — e salvo conguaglio — delle somme equivalenti all'assegno personale. Attualmente, è in corso di pagamento l'assegno provvisorio relativo al mese di marzo 1955.

Al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari non deve corrispondersi alcun assegno personale, perché la somma ad esso dovuta a titolo di emolumenti raggiunge il limite massimo consentito dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio

1954, n. 534, modificato con la legge di conversione 26 settembre 1954, n. 870.

Gli emolumenti, che non affluiscono al bilancio dello Stato, ma costituiscono una contabilità speciale, vengono erogati, come di regola, bimestralmente. Attualmente sono in corso di pagamento gli emolumenti del bimestre marzo-aprile 1955.

Il compenso per lavoro straordinario ed il premio giornaliero di presenza vengono pagati contemporaneamente al personale dei ruoli ordinari ed a quello dei ruoli speciali transitori addetto agli uffici del registro ed alle conservatorie dei registri immobiliari. Solo in casi eccezionali si è verificata qualche mancanza di fondi dovuta, non a deficienza dell'attività amministrativa, ma al fatto che è difficile fare una previsione precisa dei fondi occorrenti per il personale appartenente ai ruoli ordinari ed a quelli transitori, nonché per il personale avventizio, perché, durante l'esercizio finanziario, si verificano frequenti spostamenti da una categoria all'altra, con la conseguenza che, per il pagamento delle competenze di cui si tratta, occorre provvedere agli storni necessari con inevitabile perdita di tempo.

Il Sottosegretario di Stato CASTELLI.

SCIORRILLI BORRELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai al comune di Atesa (Chieti) non sia stato concesso alcun contributo per la costruzione dei 19 plessi scolastici (uno urbano e 18 rurali) di cui ha urgentemente bisogno, nonostante le numerose assicurazioni al riguardo; per sapere, altresì, se non si ritenga opportuno provvedere senz'altro in merito attingendo i fondi sui bilanci del prossimo esercizio finanziario 1955-56. (14129).

RISPOSTA. — Nell'elenco delle opere ammesse al contributo statale a' sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di edifici scolastici, non è stato possibile includere l'edificio scolastico del comune di Atesa essendosi dovuto provvedere ad opere più urgenti ed indifferibili della stessa provincia di Chieti.

Si assicura, comunque, che la richiesta del comune di Atesa sarà tenuta in evidenza in sede di elaborazione del nuovo elenco delle opere che saranno ammesse ai benefici previsti dalla legge citata, nel prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ERMINI.

SELVAGGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga giusto elevare, ai fini della concessione delle quote complementari di carovita, l'attuale importo di lire 9 mila a lire 15 mila, ai dipendenti statali « orfani di guerra » aventi a carico la madre « vedova di guerra ». E ciò coerentemente a quanto fatto in precedenza ogni qualvolta si sono verificati aumenti sulle pensioni indirette di guerra, oltre che in conseguenza del continuo aumento del costo della vita, e in conseguenza che l'avvenuto aumento delle pensioni da lire 9 mila a lire 10.400 non copre certo la perdita dell'assegno complementare di caro vita per la mamma a carico, cessato con il 1° gennaio 1955, e l'esclusione dell'assistenza E.N.P.A.S. (13130).

RISPOSTA. — La questione andrà esaminata in sede di riordinamento dei trattamenti economici, in applicazione della legge delega, ma è da ritenere sin d'ora che l'eventuale maggiorazione del cennato limite di reddito previsto ai fini dell'attribuzione delle quote complementari dell'indennità di carovita riguarderà, semmai, la generalità dei dipendenti statali e non soltanto gli « orfani di guerra » per la madre « vedova di guerra ».

A parte, infatti, che una discriminazione in questi ultimi mesi complicherebbe ulteriormente ed in maniera preoccupante l'attuale casistica in materia di trattamento di carovita, mentre si vorrebbe, invece, semplificare l'attribuzione di tale trattamento, non si può trascurare che a favore degli orfani e delle vedove di guerra sono già previste diverse altre agevolazioni, anche nello stesso trattamento di carovita (la pensione di guerra, ad esempio, non viene considerata tra i redditi che affluiscono nel nucleo familiare, ai fini della maggiorazione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331). D'altra parte, anche se tale nuovo beneficio — concedendolo — venisse prima limitato a favore dei soli orfani di guerra, come richiesto dall'onorevole interrogante, lo stesso beneficio verrebbe presto richiesto dalle altre particolari categorie, non meno benemerite, per cui — non avendo l'amministrazione, in tal caso, concrete possibilità di resistere — si finirebbe ugualmente con l'estenderlo, a tutti, con l'inconveniente, però, di ricorrere a provvedimenti frazionati, anziché ad un provvedimento unico.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

SELVAGGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale provvedimento intende adottare per far portare a termine la costruzione, con cantiere di lavoro, della strada carrozzabile tra il comune di Sant'Angelo Romano e la frazione Montecelio del comune di Giudonia (Roma). E ciò atteso che la costruzione di detta strada accorcerebbe la distanza fra i due abitati e collegherebbe Montecelio con Mentana e Monterotondo e quindi con la Nomentana e la Salaria ed eliminerebbe varie voci relative a difficoltà frapposte da proprietari soggetti ad esproprio i quali avrebbero influito sui dirigenti dei cantieri di lavoro. (14090).

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali e la conseguente più ampia possibilità di effettuare valutazioni in proposito.

Per quanto concerne l'opera sollecitata si fa presente che, non risultando inclusa alcuna richiesta nel piano redatto dagli organi su indicati per l'esercizio 1954-55, non è stato possibile adottare alcun favorevole provvedimento.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di procedere all'approvazione del cantiere in parola, qualora la relativa proposta risulti inclusa nel piano dei cantieri, che gli organi provinciali competenti compileranno per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: VIGORELLI.

SENSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali San Marco Argentano (Cosenza) non sia stato ancora compreso nell'elenco dei comuni montani, ai sensi delle vigenti disposizioni, pur avendo documentato la ricorrenza dei requisiti di legge, e per conoscere se non creda interve-

nire perché la posizione sia riesaminata anche a stregua della certificazione della competente intendenza di finanza. (13487).

RISPOSTA. — Come è noto le provvidenze a favore dei comuni montani sono contenute in due distinte leggi:

2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti a favore dei comuni montani.

Poiché le caratteristiche che i territori debbono avere per essere classificati montani, agli effetti delle predette leggi, sono diverse, la commissione censuaria centrale ha compilato due primi distinti elenchi di comuni con due distinte deliberazioni in data 13 settembre 1952, n. 2613, e in data 27 gennaio 1953, n. 2632, rispettivamente per la legge n. 703 e per la legge n. 991.

Il comune di San Marco Argentano (Cosenza) è stato incluso in entrambi gli elenchi perché in base agli elementi del vecchio catasto napoletano, in quell'epoca vigente, il reddito medio complessivo (dominicale ed agrario) del suo territorio risultava di lire 101, oppure lire $101 \times 12 =$ lire 1.212, inferiore a lire 200, oppure a lire 2.400, rispettivamente per la legge n. 703 e per la legge n. 991.

Pertanto il predetto comune ha già beneficiato per gli anni 1953 e 1954 di tutte le provvidenze contemplate dalle due leggi a favore dei territori montani.

Coll'attivazione del nuovo catasto, in data 1° gennaio 1955, il reddito medio complessivo per ettaro censito di San Marco Argentano ha superato nella notevole misura del 60,50 per cento i predetti limiti di lire 200 oppure di lire 2.400, prescritti per la legge n. 703 e per la legge n. 991, passando rispettivamente da lire 101 a lire 321 e da lire 1.212 a lire 3.852.

Ciò ha provocato la sua esclusione dagli elenchi dei comuni montani, a partire dall'anno 1955.

I motivi dell'esclusione sono stati notificati al sindaco con note raccomandate rispettivamente in data 26 gennaio 1955 ed in data 10 marzo 1955 per la legge n. 703 e per la legge n. 991.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali i progetti della strade Lago-Greci (Cosenza), Lago-Bivio, Lago-Aria dei Lupi, ecc., sono da tempo fermi ed abbandonati presso gli uffici competenti — centrali e periferici — mal-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

grado la urgenza delle opere, e la disoccupazione esistente nella zona. (13793).

RISPOSTA. — Il progetto generale e quello del primo stralcio, riguardanti rispettivamente la strada Lago-frazione Greci dell'importo di lire 182 milioni e la strada Lago-contrada Pantano dell'importo di lire 100 milioni, sono attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici al quale sono stati nuovamente sottoposti in conformità del voto 1° settembre 1953, n. 1850, con il quale detto consesso aveva espresso l'avviso che gli elaborati progettuali dovessero essere modificati.

Per quanto concerne la strada Lago-Bivio e Lago-Aria dei Lupi, nessun progetto esiste presso i competenti uffici di questa amministrazione.

Comunque, trattandosi di opere non previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, la loro realizzazione deve essere effettuata o dalla Cassa per il Mezzogiorno, alla quale l'ente interessato può prospettare il problema, oppure dal comune stesso, il quale può invocare i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per il sollecito finanziamento delle fognature e pavimentazione del centro dell'abitato di Cleto e della frazione Savuto (Cosenza).

La pratica è urgente, giacché essendo imminente l'esecuzione dei lavori del secondo lotto dell'acquedotto, i lavori verrebbero eseguiti contemporaneamente e più utilmente. (13794).

RISPOSTA. — Nessuna istanza risulta finora presentata dal comune di Cleto intesa ad ottenere il contributo dello Stato di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di costruzione della fognatura di quel centro e della frazione Savuto.

Qualora una richiesta del genere dovesse pervenire non si mancherà di tenerla presente in sede di formazione dei prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge.

Il Ministro ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire affinché sia ripristinata in Paola Marina (Cosenza), la stazione dei carabinieri, già esistente fino dall'autunno 1943, epoca in cui lo stabile ospitava la caserma venne distrutto dai bombardamenti.

Si tratta di una zona nevralgica, comprendente tutta la striscia rivierasca sul Tirreno della provincia di Cosenza. (14148).

RISPOSTA. — La frazione di Paola Marina (Cosenza) è compresa nella giurisdizione della stazione dell'arma di Paola Scalo.

Poiché quella caserma fu gravemente danneggiata in seguito ad eventi bellici, e non essendo disponibili in luogo altri idonei fabbricati, il 31 marzo 1944 si rese necessario chiudere temporaneamente il detto reparto affidandone il territorio (1 chilometro quadrato con circa 3.000 abitanti) alla limitrofa stazione di Paola Città, lontana circa 2 chilometri.

Il proprietario della vecchia caserma, signor Leopoldo Balzano, a conclusione di pratiche svolte con i competenti organi, ha recentemente ottenuto il contributo statale ed attualmente sta provvedendo ai lavori di restauro del fabbricato, che si presume potranno essere condotti a termine entro il corrente mese di luglio.

Il suddetto proprietario è disposto a cedere ulteriormente l'immobile in uso all'arma e, pertanto, a lavori ultimati, non si mancherà di svolgere le necessarie pratiche per la stipulazione del contratto di affitto, allo scopo di poter ripristinare al più presto la stazione di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato. BISORI.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravvisi la opportunità della istituzione di una scuola media in Amendolare (Cosenza), almeno per le prime classi, necessaria per la numerosa popolazione scolastica di quel comune e dei comuni finitimi di Castroregio e Rosito Capo Spulico.

L'istanza, motivata, è presso il Provveditorato di Cosenza. (14154).

RISPOSTA. — La possibilità di istituire nuove scuole secondarie per l'anno scolastico 1955-56 è legata alle disponibilità dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio, avuto riguardo alla opportunità di provvedere, anzitutto, alla creazione delle nuove classi che si sono rese necessarie a seguito del naturale incremento della popolazione scolastica.

Nel caso particolare prospettato dall'onorevole interrogante, poi, si fa presente che il comune di Amendolare non ha fatto pervenire al Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere la istituzione di una scuola media.

Il Ministro. ERMINI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

SORGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché i direttori degli stabilimenti di pena possano disporre tempestivamente che le detenute partorienti siano ricoverate (sia pure temporaneamente e con le dovute cautele) nel reparto ostetrico degli ospedali onde evitare, come oggi troppo spesso avviene, che i bimbi vedano la luce nello stesso camerone delle reclusi e che il loro atto di nascita specifichi il luogo in cui essa è avvenuta. (19774).

RISPOSTA. — Su tempestiva segnalazione delle direzioni, viene provveduto, in linea di massima, ad avviare le detenute partorienti agli istituti penali di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Trento, Siracusa e Benevento, particolarmente attrezzati per l'assistenza ostetrica.

Però, nei casi di urgenza, i direttori possono direttamente disporre il ricovero delle partorienti anzidette in luoghi esterni di cura, ai sensi dell'articolo 107 del vigente regolamento penitenziario.

Non risulta che siano avvenute parti in camerone comuni.

Infine, si fa presente che, l'articolo 602 del codice di procedura penale sancisce il divieto, tra l'altro, di menzionare, nelle copie, negli estratti o certificati degli atti dello stato civile, che una persona è nata in un istituto penitenziario.

Il Sottosegretario di Stato **ROCCHETTI.**

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga doveroso esaminare l'opportunità di concedere particolari agevolazioni fiscali per l'imposta complementare sui redditi provenienti da lavoro diretto alle dipendenze altrui, in considerazione che:

a) le dichiarazioni dei contribuenti ai quali si riferiscono questi redditi, sono assolutamente fedeli, poiché esiste un completo controllo presso i datori di lavoro, sia per le responsabilità gravanti sugli stessi, sia attraverso le dichiarazioni per la ricchezza mobile (categoria C/2) che gli stessi sono tenuti a fare;

b) non sembra equo — per logici motivi morali — porre sullo stesso piano (e, quindi, assoggettare al medesimo trattamento fiscale) tanto i redditi derivanti da beni patrimoniali, quanto quelli dipendenti dal lavoro diretto;

c) la invocata agevolazione non costituirebbe una innovazione, essendo già in atto — e da tempo — presso numerosi comuni, i quali, nel determinare l'importo globale su cui va applicata l'imposta di famiglia abbattano — secondo la cifra — dal 25 al 50 per cento quella parte di imponibile rappresentata dai redditi di lavoro. (11967).

RISPOSTA. — La legge 21 maggio 1952, n. 477, uniformandosi ai principi informativi della legge sulla perequazione tributaria, ha abolito, per quanto attiene l'imposta complementare, la disciplina speciale, (1,50 per cento con carattere di definitività fino al limite di lire 600 mila) precedentemente in vigore per i contribuenti aventi redditi di lavoro subordinato. Per effetto della citata legge i redditi di cui trattasi (non esclusi quelli dei dipendenti statali a seguito del ripristino delle ritenute erariali e dell'obbligo della dichiarazione unica disposti dalla legge 8 aprile 1952, n. 212) sono stati assoggettati all'aliquota progressiva nei modi e nei limiti stabiliti per tutti gli altri contribuenti; tale provvedimento legislativo ha tuttavia favorito i redditi minimi, goduti dai lavoratori o da altre categorie di soggetti, mediante la introduzione d'un minimo imponibile di lire 480 mila, che la legge di accertamento propone di elevare a lire 540 mila.

Pertanto, l'adozione di un trattamento di favore nei confronti dei possessori di redditi di categoria C-2, costituirebbe decisamente un regresso rispetto al più recente indirizzo legislativo, e potrebbe essere interpretata come una manifestazione di diffidenza del fisco verso gli altri reddituari, i quali, ovviamente, non mancherebbero di avanzare analoghe richieste.

D'altronde, la struttura stessa dell'imposta complementare, che colpisce il reddito complessivo in effettivo godimento del soggetto, indipendentemente dalla natura delle componenti, non consentirebbe un trattamento discriminato per una particolare categoria.

Né giova il richiamo all'imposta di famiglia, perché l'articolo 117 del testo unico per la finanza locale, nella sua genericità, consente agli enti impositori una estesa discrezionalità ai fini della valutazione dei redditi, mentre corrispondenti facoltà non sono previste né dalle disposizioni riguardanti, in particolare, l'imposta complementare, né dalla legge di perequazione 11 gennaio 1951, n. 25.

In realtà, una volta stabilito il criterio generale secondo il quale tutti i redditi debbano essere assoggettati ad imposta per il loro reale

ammontare, non si giustifica una moderazione di trattamento, come quella proposta dall'onorevole interrogante.

Si fa comunque presente che il Ministero, nei limiti del possibile, non ha mancato di agevolare i reddituari di categoria C-2.

Infatti, con circolare 10 marzo 1955, numero 500211, i prestatori di lavoro subordinato sono stati esonerati, anche per questo anno, dall'obbligo di allegare alla dichiarazione unica dei redditi tassabili per l'esercizio finanziario 1955-56 il certificato del datore di lavoro, previsto dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477, ed è stata estesa all'esercizio suddetto la concessione, già in atto per la tassazione dell'esercizio finanziario precedente, di una ulteriore franchigia di lire 190 mila, nei casi in cui con i redditi di categoria C-2 del marito concorressero redditi della stessa natura della moglie.

Per quanto concerne, in particolare, gli operai alle dipendenze di terzi, è da porre in rilievo che questi non vengono assoggettati, in via di massima, all'imposta complementare, in applicazione dei criteri equitativi contenuti nella circolare n. 800 del 16 maggio 1946 e recentemente confermati; di modo che una gran massa di lavoratori è attualmente al di fuori della sfera di applicazione del tributo personale.

In relazione a quanto sopra esposto, la proposta formulata dall'onorevole interrogante non appare suscettibile di accoglimento.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

SPADAZZI E AMATO. — *Al Governo.* — Per conoscere se abbia notizia del grave malcontento diffuso tra i gestori di cinematografi in conseguenza dell'azione di un ente cinematografico — che grava notevolmente sui bilanci dello Stato — tendente ad estromettere i gestori stessi dalla loro attività.

L'ente in questione, infatti, ha offerto a vari proprietari di cinematografi forti canoni di affitto e cospicue percentuali sugli utili, con cui i gestori non possono competere.

Gli interroganti chiedono di conoscere se si ritenga ammissibile che questa sleale opera di concorrenza sia condotta con il pubblico denaro, contro una categoria che esplica da decenni la medesima attività, pagando all'erario tasse non indifferenti e, infine, se non si ritenga urgente ed opportuno impedire il perfezionarsi dell'azione di cui sopra. (12830).

RISPOSTA. — È di ritenere che gli onorevoli interroganti intendano riferirsi alla re-

cente acquisizione da parte dell'E.N.I.C. della gestione del cinema « Arlecchino » e del cinema-teatro « Ausonia » in Napoli, che ha dato luogo a proteste da parte dei terzi contro interessati.

Tali proteste sono da considerarsi infondate, in quanto risulta che la gestione dei due locali è stata ceduta all'E.N.I.C., non soltanto nei limiti e nelle forme della normale concorrenza, e a condizioni del tutto normali per contratti del genere, ma anzi a condizioni inferiori a quelle offerte da altri esercenti.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per soccorrere in forma concreta e adeguata la popolazione della Lucania e più precisamente quella dei comuni di Rionero in Vulture, Ripacandida, Ginesira, Maschito, Forenza, Venova, Palazzo San Gervasio, Genzano, Banzi, Lavello, Rapolla, Barile, Melfi, Atella, San Fele, Rapone, Ruvo del Monte, Castelgrande, Pescopagano, Muro Lucano, Bella, Filiano (Potenza), colpita dalla recente gravissima gelata che ha distrutto quasi totalmente le colture agricole.

Si tenga presente che le colture di cui sopra rappresentano l'unica fonte di vita della popolazione della zona prevalentemente agricola per cui si ritiene doveroso un intervento del Governo, oltretutto per risarcire i danni subiti, anche per sgravare — almeno per il corrente anno — dai tributi fiscali gli agricoltori danneggiati. (13345).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il diniego alla concessione della licenza estiva per la vendita dei tabacchi, in centri di riconosciuto interesse turistico.

Si cita il caso, ad esempio, della signora Pazzini Pasquina, la quale da ben cinque anni era in possesso della licenza di cui sopra (lettera F) nella cittadina di Bellaria (Forlì) e alla quale è stato negato il rilascio per la imminente stagione estiva, con il pretesto di nuove disposizioni in materia che permettono il rilascio di dette licenze solo agli alberghi di prima categoria e agli stabilimenti balneari.

Si tenga presente, in proposito, che tali disposizioni possono valere per la riviera ligure o veneta, non per quella romagnola, ove sono rarissimi gli esercizi di prima categoria.

Gli stessi enti del turismo sono contrari alla restrizione che torna a svantaggio dei numerosi visitatori della zona.

La signora Pazzini è reduce dall'Africa Orientale, ove era in possesso di licenza per la vendita di alcoolici e di tabacchi e gestisce attualmente a Bellaria un bar notturno in piazza della Cagnona, cui fanno capo numerose linee automobilistiche, per cui l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno concedere la richiesta licenza, tenendo conto del sempre crescente incremento di villeggianti e di turisti. (13365).

RISPOSTA. — L'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, prevede la possibilità di far fronte alle maggiori richieste di generi di monopolio, dipendenti dall'afflusso di bagnanti e di villeggianti, in determinate località turistiche, mediante il rilascio di apposite licenze di rivendita temporanea, limitate cioè al periodo estivo.

Tali licenze, secondo il citato ordinamento, vengono concesse al conduttore o concessionario del locale, il quale è direttamente responsabile verso l'amministrazione.

Contro un indiscriminato rilascio di tali licenze si è opposta l'associazione di categoria dei rivenditori di generi di monopolio, rappresentando all'amministrazione la necessità della tutela degli interessi dei gestori di rivendite ubicate nelle località turistiche, i quali devono sopportare oneri rilevanti per adeguare l'attrezzatura dei loro negozi alle particolari necessità della zona e, proprio nel periodo estivo nel quale il maggiore afflusso dei villeggianti consente loro di reintegrare le spese sostenute, vedono decurtato il loro reddito dal sorgere delle rivendite stagionali.

L'amministrazione non ha potuto disconoscere la legittimità della richiesta, atteso che la maggior parte di questi esercizi ritrae nei mesi invernali redditi veramente modesti che, solo nel periodo estivo, sono compensati dalle maggiori vendite ai villeggianti e bagnanti.

Per tali considerazioni l'amministrazione dei monopoli di Stato, con disposizione di carattere generale, portata a conoscenza fin dall'anno scorso ai singoli gestori di rivendite stagionali, ha ritenuto opportuno disciplinare la materia in maniera meglio aderente alle esigenze del servizio, stabilendo il rilascio delle licenze di rivendite temporanee estive esclusivamente agli stabilimenti balneari e agli alberghi di rinomata importanza, ove la

relativa attività ha carattere veramente stagionale e quindi contingente.

Per i locali, invece, di pubblico ritrovo come bars, ristoranti, ecc., pur situati nelle zone turistiche, è stato disposto il rilascio di patentini, che abilitano allo smercio dei tabacchi, con obbligo del prelievo presso la più vicina rivendita ordinaria.

In tal modo le esigenze del servizio, che richiedono che i generi di monopolio siano ovunque portati a contatto immediato del pubblico, sono state contemperate con le legittime richieste della categoria dei rivenditori interessati.

Per quanto concerne il caso segnalato, il diniego al rilascio della licenza stagionale deve ricercarsi esclusivamente nella mancanza delle condizioni stabilite per tale concessione, in quanto il locale proposto non trovasi né presso uno stabilimento balneare, né in albergo di lusso.

Esercitandosi, però, in detto locale un bar, come segnala l'onorevole interrogante, l'interessata, ove lo ritenga, può chiedere il rilascio di un patentino, mediante istanza diretta al competente ufficio compartimentale dei monopoli di Ancona.

Il Ministro: TREMELLONI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno studiare un provvedimento governativo per premiare con un atto di giustizia i servizi resi al paese da quei sottufficiali di tutte le armi e dai militari della guardia di finanza e dei carabinieri, che non sono riusciti a maturare gli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, concedendo loro di poter fruire dell'assicurazione facoltativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo minimo di dieci anni di contribuzioni.

Ciò consentirebbe il successivo riconoscimento degli anni di servizio prestato (ma non riconosciuti attualmente ai fini della pensione) e garantirebbe alle benemerite categorie una pensione minima vitalizia che allevierebbe, sia pur modestamente, il loro stato di disagio. (13425).

RISPOSTA. — D'intesa con il Ministero della difesa, si comunica quanto segue.

La proposta formulata non incontra possibilità di accoglimento se riferita a periodi di servizio già trascorsi. L'assicurazione facoltativa per la invalidità e la vecchiaia prevede, infatti, un vero e proprio rapporto assicurativo con una iscrizione individuale ed

a carattere volontario. La stessa natura, essenzialmente e tuttora assicurativa, del rapporto esclude, per contraddizione implicita, la possibilità di coprire di contribuzione periodo già trascorsi.

La possibilità di ammissione all'assicurazione facoltativa di rendita differita potrebbe essere, invece, studiata per quando concerne i periodi futuri nonché per quanto concerne la costituzione nell'ambito della stessa assicurazione facoltativa di rendite vitalizie immediate, forma quest'ultima che risulterebbe più adatta nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione ad età avanzata.

È da porsi, per altro, per i periodi futuri, il quesito se non sia preferibile, anziché ricorrere a queste o ad altre forme di ripiego, riconoscere (al personale militare dello Stato per il periodo per il quale è sprovvisto di previdenza) o una particolare e specifica limitata forma di previdenza per la vecchiaia ordinata nell'ambito dell'amministrazione statale ovvero, come avviene attualmente per il personale civile non di ruolo, il diritto all'iscrizione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Ciò in quanto le indennità *una tantum*, eventualmente liquidate al predetto personale all'atto della cessazione dal servizio non corrispondono, in effetti, alla esigenza di assicurare, per la quota rappresentata dal periodo di servizio un trattamento di riposo, di carattere vitalizio, per gli anni, nei quali l'interessato avrà perduto la capacità lavorativa in conseguenza di invalidità sopravvenuta o dell'età avanzata.

Il problema di cui sopra non è, in definitiva, specifico del personale militare, ma è di carattere più generale e di più ampio rilievo concernendo anche e soprattutto, il personale civile di ruolo dello Stato per quella quota di esso che lascia il servizio senza aver conseguito i requisiti minimi, piuttosto severi, necessari per il conseguimento del diritto a pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio un provvedimento governativo che riduca da 40 a 35 anni il minimo degli anni di servizio per il diritto alla pensione, nei confronti della disagiatissima categoria dei cantonieri stradali dipendenti dallo Stato o dalle amministrazioni periferiche.

L'attuale limite di 40 anni, infatti, mentre può essere normale per altre categorie di lavoratori, si dimostra eccessivo per i cantonieri, costretti a durissimi turni di lavoro di otto ore consecutive, esposti al sole e alle intemperie, per cui giungono alle soglie della pensione affetti da gravi affezioni reumatiche e artritiche.

Si tenga presente, ad esempio, che la maggior parte dei cantonieri della Lucania sono particolarmente soggetti agli inconvenienti di cui sopra, a causa delle zone montane del loro lavoro, coperte per otto mesi dell'anno dalla neve, e anche se malati, non abbandonano l'occupazione nel timore di perderla definitivamente.

L'invocato provvedimento sarebbe salutato dalla categoria come un atto di giustizia sociale e di considerazione verso le esigenze della vita civile che non consente il perdurare di un così avvilente rapporto di impiego. (13455).

RISPOSTA. — Al riguardo si premette che mentre il minimo di servizio è stabilito in 20 anni, il limite di 40 anni di servizio utile è richiesto, invece, dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione massima.

Tale ultimo limite è in relazione alla durata del servizio che gli interessati possono prestare. Infatti, per la predetta categoria il collocamento a riposo è previsto al compimento del 65° anno di età e, conseguentemente, il limite di servizio per conseguire la pensione massima da parte degli interessati è stabilito al raggiungimento dei 40 anni di servizio, al pari della generalità dei dipendenti civili dello Stato.

I 40 anni di servizio utile vengono raggiunti di regola, dal predetto personale, poco dopo il compimento del 60° anno di età, che è il limite previsto per la concessione della pensione nei riguardi del personale soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Ridurre da 40 a 35 anni il predetto limite di servizio significherebbe consentire alla menzionata categoria di maturare il diritto alla pensione massima anche 10 anni prima del compimento del limite di 65 anni di età previsto per il collocamento a riposo di autorità, ciò che non si rende possibile, anche perché tale riduzione, una volta ammessa per il personale in parola, non mancherebbe di essere invocata da altre categorie che prestano servizio in particolari condizioni ambientali, quali, ad esempio, i salariati addetti a lavori insalubri.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

Comunque il personale che per le sue condizioni di salute ritiene di lasciare il servizio può ora avvalersi della facoltà concessagli con la legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, e chiedere il collocamento a riposo con diritto al computo di un aumento di 5 o 7 anni sul servizio utile ai fini di pensione.

Per tutte le suesposte considerazioni non si ravvisa di poter ridurre a 35 anni il limite di servizio per l'acquisto del diritto alla pensione massima da parte del personale di che trattasi, e ciò avuto riguardo anche alle ripercussioni di ordine finanziario che un provvedimento della specie potrebbe avere, in avvenire, per il bilancio dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare l'appalto per la costruzione della strada Salandra-San Mauro Forte (Matera), già da tempo progettata e approvata dai competenti uffici della Cassa per il Mezzogiorno, considerando che il comune di Salandra (Matera) non ha altre strade di collegamento con San Mauro che è, a sua volta, collegato con la nazionale. Si tenga presente, inoltre, che i lavori di cui sopra potranno assorbire la quasi totalità dei 200 disoccupati permanenti di uno dei più poveri ed abbandonati comuni della provincia di Matera, oltre a permettere la valorizzazione e gli scambi dei prodotti locali. (13459).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Salandra-San Mauro Forte fu compresa nel piano di opere, approvato nel 1951 dal comitato dei ministri, da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno in relazione alle richieste dell'Ente per irrigazione e trasformazione della Puglia e Lucania e al fatto che essa è prevista nel piano generale di bonifica del comprensorio Grottole-San Mauro Forte.

Per altro, un sopralluogo esperito nella zona che dovrebbe essere servita dalla predetta strada, ha posto in luce come l'opera sia di difficilissima esecuzione tecnica per le sfavorevoli caratteristiche del terreno, per il che il suo costo risulterebbe eccessivo in confronto alla scarsa suscettività della zona.

L'esperienza del comprensorio in parola, nel quale è già in atto da parte della Cassa una notevole azione di penetrazione attraverso una serie di altre strade di bonifica, pone in evidenza costi veramente elevatissimi, con

inevitabili interventi suppletivi derivanti dalla particolare natura del terreno.

In seguito a tali accertamenti, l'istruttoria del progetto fu sospesa e la questione fu ripresa in esame in occasione di una riunione indetta presso la Cassa il 16 giugno 1955 per la formulazione definitiva del programma, tra i rappresentanti della Cassa medesima e del suddetto Ente di irrigazione, nella quale riunione è stata confermata l'impossibilità, per i motivi suesposti, di addivenire alla costruzione della strada sollecitata dall'onorevole interrogante.

Intanto, la nuova strada « Basentana », passando per lo scalo ferroviario di Salandra, sarà molto utile per congiungere il predetto comune ai centri agricoli di maggiore importanza della zona e al capoluogo di provincia.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per soccorrere in forma concreta e adeguata la popolazione dei comuni di San Martino d'Agri, Spinoso e Montemurro (Potenza), colpita da recenti, gravissime grandinate e gelate che hanno quasi totalmente distrutto le colture agricole.

Si tenga presente che i prodotti del suolo rappresentano l'unica fonte di vita per la laboriosa popolazione della zona, per cui si ritiene doveroso un intervento governativo, oltretutto per risarcire i danni subiti, anche per sgravare — almeno per il corrente anno — dai tributi fiscali gli agricoltori danneggiati. (13529).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di materia che rientra nella prevalente competenza di questo Ministero.

Al riguardo si fa presente che la richiesta ha già formato oggetto della interrogazione n. 13345 presentata dall'onorevole interrogante medesimo ed alla quale è stato risposto con nota del 25 giugno 1955, n. 76986.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — anche in accoglimento dei voti espressi recentemente dalla camera di commercio di Matera e dalle popolazioni interessate — svolgere una adeguata opera di lavori pubblici e di provvidenze, per la valo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

rizzazione del lido di Metaponto, nel quadro dell'assistenza per lo sviluppo del meridione.

Si tenga presente, in proposito che — a seguito della sdemanializzazione della zona e la lottizzazione dei terreni — gli assegnatari hanno improvvisamente sospeso la costruzione di numerosi villini per le difficoltà burocratiche che si frappongono alla regolarizzazione.

Gli interessati chiedono in particolare che l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese provveda alla sistemazione idrica mediante regolare condotta, senza attendere la costruzione del borgo di Metaponto e che la Società lucana imprese idroelettriche disponga il razionale rafforzamento delle attuali linee volanti. (13558).

RISPOSTA. — Sulla fascia litorale jonica, compresa tra il Bradano ed il Basento, a circa 2 chilometri dalla stazione ferroviaria di Metaponto, negli ultimi anni si è andata sviluppando nei pressi della spiaggia una notevole attività edilizia.

Attualmente risultano costruiti e funzionanti:

uno stabilimento balneare dell'Ente provinciale turismo, una colonia marina per 200 bambini, tre villette con sei appartamenti dell'Ente turismo, due villette di privati, n. 19 appartamenti che vengono dati in fitto, due appartamenti della Casa forestale.

Sono in fase di avanzata costruzione:

n. 19 villette per un complessivo di 24 appartamenti, mentre sono stati assegnati altri 28 lotti (di cui 3 dell'Ente turismo).

Sono in corso di istruttoria presso l'Ente turismo altre 15 domande.

Si calcola che nel prossimo agosto vi sarà un assembramento di circa 600 persone fisse sulla spiaggia.

Tale sviluppo edilizio è regolato da un piano di fabbricazione approntato dall'Ente provinciale del turismo di Matera, che disciplina tale attività rilasciando regolari permessi.

Va osservato che la zona, in cui vengono erette le costruzioni, appartiene al demanio marittimo, essendo ancora in corso la pratica di passaggio di tale zona al patrimonio dello Stato. In seguito si spera che l'intendenza di finanza, ceda all'Ente turismo il terreno perché venga venduto ai vari acquirenti.

Per migliorare l'attuale scarsa disponibilità idrica della zona, l'Ente autonomo acquedotto pugliese ha già redatto un progetto di massima dell'importo di lire 208 milioni

per la utilizzazione delle sorgenti in località Serra Marina ed ha inviato tale progetto alla Cassa per il Mezzogiorno per la sua approvazione ed il relativo finanziamento.

Per quanto riguarda il rafforzamento delle linee elettriche della zona, la questione esula dalla competenza di questo Ministero, trattandosi di rapporti che dovranno essere regolati dal comune con la Società lucana imprese elettriche.

Da quanto precede, non risulta che vi sia un arresto nella attività edilizia in quella località, anzi, proprio in questi giorni, tale attività ha raggiunto il massimo della sua intensità con 24 edifici in costruzione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere al sollecito appalto dei lavori per la costruzione delle strade interne nel comune di Brienza (Potenza) il cui progetto — per l'importo di lire 12 milioni — è già stato trasmesso alle autorità competenti, soddisfacendo alle legittime aspettative della popolazione del luogo che aspira alla normalizzazione di un paese fra i più depressi della Lucania. (13630).

RISPOSTA. — All'esecuzione dei lavori di completamento della rete di fognatura e di sistemazione di alcune vie interne nell'abitato di Brienza, provvederà il comune medesimo con fondi propri.

Il relativo progetto presentato l'8 maggio 1955 al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza è stato già inoltrato, munito del visto di approvazione del competente ispettore generale, alla locale prefettura cui spetta provvedere alle ulteriori formalità per l'autorizzazione all'appalto da parte del comune.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emanare le necessarie disposizioni per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo acquedotto del comune di Tito (Potenza), con captazione delle acque dalla sorgente « Forra » a circa 3 chilometri dall'abitato, da innestare sulla condotta del vecchio e ormai insufficiente acquedotto.

Si tenga presente, in proposito, che durante il periodo di siccità la popolazione di Tito rimane per lunghe ore priva di acqua, con gravi inconvenienti, dal punto di vista igienico e sanitario. (13631).

RISPOSTA. — L'Ufficio del genio civile di Potenza con la perizia in data 1° dicembre 1953, n. 18310 eseguì i lavori di captazione provvisoria della sorgente denominata « Acqua della Forra », sita in territorio del comune di Tito, allo scopo di esaminare la possibilità di integrare la portata di quell'acquedotto. L'opera di captazione è stata ultimata nell'agosto 1954 e la sorgente è risultata di sufficiente portata.

Il comune di Tito, però, non ha ancora provveduto a fare analizzare la sorgente stessa per accertarne la potabilità.

Comunque, questa amministrazione non mancherà a tempo opportuno di prendere i necessari accordi con l'E.A.A.P. per l'esecuzione dei lavori di integrazione dell'acquedotto, che dovrebbero essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno — nel piano della valorizzazione della Val d'Agri — provvedere all'approvazione del progetto di costruzione della strada consorziale Grumento-Nova-Spinoso (Potenza), già da tempo eseguito ed in attesa del nulla osta delle competenti autorità governative. (13633).

RISPOSTA. — Si risponde in sostituzione del ministro dei lavori pubblici.

Il programma del comprensorio dell'alto Agri prevede interventi organici in particolare nel settore delle opere irrigue, idrauliche e di sistemazione montana.

Gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nel settore della viabilità comportano solo la realizzazione delle più importanti arterie stradali sia in sinistra che in destra Agri.

Pertanto, è da escludere il finanziamento da parte della Cassa medesima della spesa per la costruzione della strada Grumento-Nova-Spinoso.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno provvedere alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Spinoso (Potenza) esaudendo i voti dell'amministrazione comunale interessata e della popolazione in attesa, da tempo, di questa importante opera pubblica. (13637).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Spinoso (Potenza) questo Ministero ha già promesso all'ente interessato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 36 milioni.

Alla formale concessione del contributo si provvederà non appena sarà pervenuto a questo Ministero il relativo progetto corredato dalla prescritta documentazione.

In tale sede non si mancherà di accogliere la successiva richiesta avanzata dallo stesso comune intesa ad ottenere i maggiori benefici concessi dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno rivedere le norme che regolano le gare di appalto per il taglio dei boschi di proprietà demaniale, che ancora si svolgono secondo un rituale inadeguato alle esigenze della vita contemporanea.

A questo proposito l'interrogante chiede di conoscere:

1°) se non ravvisi l'opportunità di lottizzare i boschi per il taglio, in estensioni che non superino i 5 milioni di valore, per rendere possibile la partecipazione alle gare di appalto di moltissime medie e piccole industrie boschive, con grave vantaggio economico anche per le amministrazioni periferiche interessate;

2°) se non si ritenga opportuno procedere alle aste di appalto secondo i metodi delle amministrazioni statali, cioè delle offerte in busta chiusa, da cui risulterà vincitrice quella più vicina al prezzo fissato dall'amministrazione, ritenendosi ormai un non senso il sistema della consumazione della candela, che si presta — oltre a tutto — anche a manovre non perfettamente ortodosse, dal punto di vista della imparzialità e della convenienza. (13642).

RISPOSTA. — I progetti di taglio e vendita di piante e di utilizzazione dei prodotti boschivi delle foreste di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici vengono compilati, per incarico degli enti proprietari, o da liberi professionisti oppure dall'amministrazione forestale compatibilmente con le esigenze di servizio. I progetti compilati da liberi professionisti debbono riportare l'approvazione tecnica dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

In entrambi i casi, i progetti debbono poi essere approvati dall'autorità tutoria, che dà

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

il suo assenso all'ente proprietario per procedere alla vendita secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e secondo le indicazioni dello schema di « Capitolato di oneri » facente parte integrante del progetto di taglio.

Pertanto, la maggiore o minore lottizzazione della tagliata è stabilita dall'Ente proprietario committente o, in mancanza, dagli usi o dall'esperienza del progettista pubblico o privato.

Per quanto concerne poi le forme di gara, si fa presente che i metodi consuetudinari delle aste boschive sono quelli stabiliti dall'articolo 73 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e cioè: il metodo di estinzione di candela vergine o quello delle offerte segrete, da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

A tale riguardo, si fa presente che gli enti proprietari possono far prescegliere dal progettista la forma di gara che ritengono più conveniente e che sarà espressa nel « Capitolato di oneri » incluso nel progetto. Sarà poi l'autorità tutoria, in sede di approvazione del progetto stesso, ad accertare la forma prescelta, qualora essa appaia la più idonea ad assicurare il massimo introito possibile all'ente proprietario e a garantire il razionale svolgimento dell'utilizzazione boschiva.

Il Ministro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui la direzione tecnica e amministrativa dei cinque cantieri scuola istituiti a Grassano (Matera), per un importo totale di 120 milioni di lire, sia stata affidata alla comunità braccianti di Bari, che ha anche usufruito di un contributo di lire 12 milioni da parte dell'amministrazione provinciale di Matera, per l'acquisto delle attrezzature necessarie, mentre poteva ovviamente essere affidata all'amministrazione del comune di Grassano.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i motivi per cui la direzione dei cantieri si serva di personale direttivo e tecnico chiamato da fuori provincia, mentre esistono elementi preparati e capaci, per ricoprire gli stessi incarichi, nella stessa provincia di Matera che vanta un triste primato di disoccupazione. (13672).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Grassano, officiata, a suo tempo, per l'assunzione della gestione dei cantieri di pieno

impiego da istituire in quella località, declinò l'offerta, non potendo sostenere le spese per la progettazione tecnica dei cantieri stessi.

Pertanto, l'ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura cui il comune aveva rappresentato tale difficoltà, ritenne opportuno affidare la gestione dei cantieri in parola alla comunità braccianti la quale, disponendo di un apposito ufficio tecnico, dava le maggiori garanzie per una sollecita compilazione degli indispensabili elaborati tecnici, come infatti, è avvenuto.

Quanto, poi, all'osservazione che la comunità braccianti ha usufruito di un contributo dell'amministrazione provinciale, si precisa che, in effetti, tale contributo è stato concesso per le spese di trasporto del materiale occorrente all'esecuzione dei lavori. Poiché per altro, con i cantieri deve provvedere alla costruzione di mulattiere, opere di pubblico interesse, ovviamente nessun rilievo può essere formulato nei confronti del deliberato di detta amministrazione.

Per quanto, infine, concerne l'ultima parte della interrogazione, da notizie fornite dal competente ufficio del lavoro, risulta che, in effetti, su numero 5 istruttori e numero 15 aiuto-istruttori nominali dall'ente gestore nei cantieri in Grassano due aiuto-istruttori figurano come residenti in provincia di Bari.

Poiché le vigenti disposizioni prevedono che la nomina del personale istruttore debba, dall'ente gestore, farsi nell'ambito dei nominativi iscritti nell'elenco provinciale e poiché la deroga a tale disposizione è ammessa solo nel caso in cui i nominativi dell'elenco provinciale risultino insufficienti rispetto ai posti da coprire, né tale situazione eccezionale sussiste per la provincia di Matera, si è invitato il competente ufficio del lavoro a richiedere all'ente gestore la sostituzione dei nominativi in parola con altri inclusi nell'elenco provinciale.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare — a mezzo di apposito provvedimento legislativo — le provvidenze in favore dei costruttori di case di abitazione rurali previste dalla legge Zanardelli, che furono abrogate nel 1934, data in cui anche le case costruite nei più piccoli e abbandonati comuni di campagna furono considerate urbane e non più rurali, con gravissima sperequazione tra le varie categorie di costruttori e proprietari di case, soggetti al medesimo trattamento fiscale, pur

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

assolvendo compiti evidentemente diversi dal punto di vista economico e sociale. (13802).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Governo.

La materia concernente l'esenzione dalla normale imposta per le case rurali è regolata dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684 e dall'articolo 4 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024.

In base a tali disposizioni sono considerate case rurali e, pertanto, dichiarate permanentemente esenti dall'imposta sui fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano destinati:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi, per tali, anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che, col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai al lavoro;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Le predette norme trovano un'eccezione nelle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 434, secondo le quali la esenzione di cui trattasi è estesa, nel meridione e nelle isole, alle case appartenenti a contadini e da essi abitate, quando i medesimi ritraggano sostentamento abituale per sé e per la loro famiglia dalla manuale coltivazione dei terreni altrui senza possedere in proprio od a nome di alcuno dei componenti la famiglia a loro carico, né terreni, né redditi mobiliari.

In relazione a quanto precede, si osserva che le norme suaccennate possono ritenersi adeguate non solo a regolare la materia, ma anche ad agevolare le popolazioni agricole, specialmente del meridione e delle isole.

E da ritenere, in ogni caso, che, per ovvi motivi di equità, si debba escludere la possibilità di estendere l'agevolazione di cui trattasi a tutti i fabbricati situati nei piccoli centri agricoli, anche se mancanti dei requisiti dalle vigenti norme per essere considerati rurali.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui circa 700 italiani — già dipendenti dal disciolto Ministero dell'Africa italiana — continuano a prestare servizio in territorio d'oltremare, negli organici del governi etiopico, libico ed eritreo, pur ricevendo integralmente le loro indennità dal nostro ministro del tesoro.

In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno richiamare in patria quei connazionali, utilizzando presso la nostra amministrazione statale, per evitare un così assurdo sperpero di fondi ed anche considerando che quanto più i connazionali in questione prepareranno i quadri tecnici locali, tanto più si renderanno vane le speranze di revisione dell'attuale situazione, che ha ingiustamente escluso l'Italia dal possesso dei suoi territori coloniali». (13803).

RISPOSTA. — I dipendenti del disciolto Ministero Africa italiana che prestano tuttora servizio in Libia ed in Eritrea alle dipendenze di quei governi, percependo dal Governo italiano gli assegni metropolitani dovuti in relazione alla loro qualifica ed al loro grado, ascendono attualmente a 375 unità.

Altri 17 elementi (15 medici e 2 tecnici sanitari) svolgono le loro funzioni in Etiopia alle dipendenze del governo etiopico senza percepire assegni dal Governo italiano.

A prescindere, comunque, da ogni considerazione sul numero dei predetti funzionari, il Governo non condivide il punto di vista manifestato dal deputato Spadazzi circa l'opportunità di richiamare in patria il personale di cui sopra.

Il Governo ritiene al contrario che, ogni volta che ciò sia desiderato dai paesi interessati, la permanenza di nostri funzionari al servizio di Governi esteri sia quanto mai opportuna, per assistere tali paesi nella loro fase di sviluppo e nella formazione di quadri amministrativi. Ciò appare ancor più necessario in quei paesi ove risiedono numerose e forti nostre collettività.

Il Governo italiano ha ripudiato i rapporti tra i popoli basati sul colonialismo. Per quanto concerne in particolare i paesi del continente africano, esso desidera vivamente fornire tale collaborazione che oltre a favorire un'evoluzione che è nell'ordine naturale delle cose — e che è destinata quindi a compiersi anche senza il nostro intervento — non potrà che fornire nuovi motivi per una no-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

stra attiva partecipazione alla vita di quei paesi.

Il Governo auspica pertanto che l'approvazione di appropriate disposizioni consenta di disporre per l'avvenire di più larghi mezzi per facilitare l'invio all'estero di nostri funzionari al servizio di quei governi che ne facciano richiesta.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio un provvedimento che consenta la continuazione del diritto alla pensione di guerra per la vedova di comprovata povertà, anche se nuovamente coniugata.

Tale diritto, infatti, scaturisce dalla morte in guerra del coniuge e dalle condizioni finanziarie della vedova e non dovrebbe essere sospeso nei casi in cui la vedova stessa, con il nuovo matrimonio, risolve solo parzialmente il proprio assillo economico.

Si tenga presente, in proposito, che migliaia di vedove di guerra vivono attualmente — *more uxorio* — con persone che hanno preso cura della loro vita e non possono regolare la loro posizione, per non perdere, appunto, il diritto alla modestissima pensione.

Ciò offende i principi della morale cristiana e della civiltà, per la cui osservanza tante povere donne non percepiscono pensione, pur continuando a vivere nelle medesime ristrettezze.

Si cita il caso, ad esempio, della signora Reale Rosa, vedova Carluccio, da Lagonegro (Potenza), la quale — da novì anni pensionata — ha contratto nuovo matrimonio perché, ammalatasi gravemente, aveva bisogno della assistenza diretta di un uomo, perdendo automaticamente il diritto alla pensione.

Del resto certe situazioni irregolari — possibili nei grandi centri — non sono accettate nei piccoli paesi dove costituirebbero motivo di scandalo e non permetterebbero, a chi ne fosse protagonista, l'esercizio della propria libertà, per cui l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisi la necessità morale di sanare l'increscioso stato di cose con la preparazione dell'accennato provvedimento. (13804).

RISPOSTA. — L'indirizzo seguito dalla vigente legislazione, per quanto concerne i diritti delle vedove di guerra, è quello di conservare, alle stesse, il godimento della pensione finché duri lo stato vedovile. E ciò analogamente a quanto avviene nel campo

delle pensioni ordinarie e privilegiate ordinarie.

Infatti l'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che riproduce la norma contenuta nell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, stabilisce che la vedova di guerra che passi ad altre nozze perde il beneficio della pensione.

La *ratio legis* si individua nel fatto che la pensione corrisposta dallo Stato, sotto forma di risarcimento, alla vedova che ha perduto il marito in guerra o a causa della guerra, riveste propriamente il carattere di assegno alimentare; ciò posto, appare evidente che, col verificarsi delle nuove nozze, l'obbligo degli alimenti da parte dello Stato debba conseguentemente cessare, per essere assunto dal secondo marito col quale la vedova va a formare una nuova famiglia.

D'altra parte, la legge prevede per la vedova di guerra che non abbia oltrepassato i 50 anni, nel caso di seconde nozze, il riscatto della pensione di un numero di annualità inversamente proporzionale alla sua età, fino ad un massimo di sette.

Per i cennati motivi questa amministrazione non vede l'opportunità di porre allo studio, come l'onorevole interrogante chiede, una proposta che consenta la continuazione del godimento della pensione per la vedova di guerra, anche se nuovamente coniugata. Un simile provvedimento verrebbe a modificare sostanzialmente, senza plausibili motivi, i criteri informativi della vigente legislazione, tenuto altresì conto delle conseguenze giuridiche nei confronti degli orfani del caduto che si vedrebbero privati della reversibilità della pensione e dei genitori del del caduto stesso che non potrebbero più conseguire la pensione nella intera misura tabellare (articolo 78 secondo comma) al cessare del godimento del trattamento pensionistico da parte della vedova rimaritata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PRETI.

SPADAZZI, DE FALCO E AMATO. — *Al Governo.* — Per conoscere se risponda a verità che il dottor Gaetano Balducci, cessando dall'incarico di ragioniere generale dello Stato presso il Ministero del tesoro, rimanendo però nella posizione di fuori ruolo nella magistratura della Corte dei conti, sia stato messo a disposizione del Ministero degli affari esteri per assolvere, con il rango e le prerogative degli ambasciatori (grado secondo), a studi inerenti alla materia delle assicurazioni e alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

legislazione relativa presso gli Stati esteri, nonché presso enti, istituti e organismi internazionali e supernazionali.

Per conoscere inoltre se sia esatta l'interpretazione secondo cui il suddetto incarico sia stato attribuito — oltre che per le specifiche necessità del Ministero degli esteri — anche per un giusto riconoscimento dei meriti del dottor Balducci nella sua opera di ragioniere generale dello Stato.

Per conoscere ancora se sia in vigore la disposizione di legge secondo cui la permanenza di almeno sei mesi in un grado della amministrazione statale costituisca diritto all'attribuzione del grado stesso, sia pure nella posizione di fuori ruolo.

In caso di risposta affermativa ai tre quesiti di cui sopra, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che hanno impedito di estendere un riconoscimento analogo a quello del dottor Balducci, anche al professore Elia Rossi Passavanti, il quale — promosso nel 1914 presidente di sezione della Corte dei conti, per anzianità e merito — fu, nel 1953, reggente della suprema Magistratura di controllo, riscuotendo unanimi consensi per la sua opera oculata.

Si tenga presente che il professor Rossi Passavanti ricoprì l'incarico di reggente per oltre 9 mesi, per un periodo, cioè, maggiore di quello richiesto per l'attribuzione del grado secondo, e che, nella seduta dell'8 ottobre 1953, il Consiglio dei ministri decise ufficialmente la sua nomina a presidente della Corte dei conti.

Poiché, nello stesso periodo, l'opinione pubblica era turbata dai noti fatti inerenti al « caso Montesi », la mancata conferma della nomina del professor Rossi Passavanti (o, almeno, la mancata attribuzione di un incarico adeguato alle altissime mansioni esercitate), dette adito alle illazioni più temerarie e irraguardose verso la vita esemplare di un magistrato insignito di due medaglie d'oro al valor militare e fornito di tutti i requisiti morali e professionali per ricoprire degnamente la carica di presidente della Corte dei conti.

Per quanto sopra esposto gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per riparare all'increscioso inconveniente e se non ritenga doveroso e morale disporre la immediata emanazione di apposito decreto che conferisca al professor Rossi Passavanti il rango e le prerogative del grado secondo, sia in riconoscimento dell'opera svolta, sia per il diritto sca-

turito dalla sua permanenza, per nove mesi, all'alto incarico. (13805).

RISPOSTA. — L'attribuzione del rango di ambasciatore (grado II) al presidente di sezione della Corte dei conti dottor Gaetano Balducci, già ragioniere generale dello Stato, venne deliberata dal Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 1953, in vista dell'incarico conferito al medesimo dottor Balducci di espletare all'estero importanti studi in materia di assicurazione e di legislazione comparata.

L'attribuzione del rango suddetto costituiva un'esigenza di servizio, connessa all'importanza dell'incarico, per il quale il dottor Balducci fu messo a disposizione del Ministero degli affari esteri, rimanendo nella posizione di fuori ruolo.

Per quanto invece si riferisce al presidente di sezione della Corte dei conti dottor Elia Rossi Passavanti, non è esatto che il Consiglio dei ministri abbia deliberato, in data 8 ottobre o in altra data, la sua nomina a presidente della Corte dei conti.

Il dottore Rossi Passavanti in seguito al decesso del presidente dottor Ortona assunse, quale presidente di sezione più anziano, la reggenza della carica fino alla nomina del nuovo titolare. Ciò in base al principio generale per cui, in mancanza del titolare, la reggenza dell'ufficio è temporaneamente affidata al funzionario o magistrato in servizio più anziano in grado.

Ora la reggenza, a termini del vigente ordinamento, non comportava il diritto del dottor Rossi Passavanti alla nomina a presidente della Corte dei conti e nemmeno la possibilità del conferimento del grado superiore, che è prevista a solo titolo onorifico per i magistrati della Corte all'atto del collocamento a riposo.

In occasione della nomina del nuovo presidente titolare il Governo non mancò tuttavia di esprimere al dottor Rossi Passavanti il suo apprezzamento per il modo altamente encomiabile con il quale egli aveva esercitato nel periodo di reggenza le funzioni di presidente della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato. SCALFARO.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* —

Per conoscere se non ritenga opportuno consentire la iscrizione nei ruoli della gente di mare agli ex marinai di leva volontari e pensionati, che non abbiano ancora raggiunto il 55° anno di età, in considerazione del grave disagio economico in cui versano, che po-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

trebbe essere alleviato sensibilmente dalle possibilità di lavoro che scaturirebbero dalla richiesta iscrizione. (13869).

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile ritiene che non convenga assolutamente derogare al noto limite di venticinque anni di età, per l'immatricolazione, di cui all'articolo 119 del codice della navigazione.

Sono ben note, infatti, le condizioni di grande sproporzione fra il numero degli iscritti in matricola e quello di coloro per i quali si presentano concrete possibilità di imbarco perché si possa pensare di incrementare ulteriormente la categoria della gente di mare.

E', bensì, vero che lo stesso articolo 119 prevede che il Ministero della marina mercantile può consentire l'immatricolazione, anche oltre i venticinque anni di età, « quando speciali esigenze la richiedano », ma, in tal caso, è fin troppo evidente che le « speciali esigenze » possono riferirsi solo a particolari, gravissime, necessità dell'armamento di dover imbarcare qualche elemento appartenente a categorie altamente specializzate, sicché non sarebbe agevole trovare di tali elementi fra i comuni iscritti in matricola, e ne verrebbe a sopportare danni, ove non si aderisse, la stessa attività armatoriale.

Non può, pertanto, considerarsi ricorrente il presupposto delle « speciali esigenze » solo adducendo il generico interesse di una determinata categoria di lavoratori ad ottenere la immatricolazione perché in istato di disoccupazione. Questo, infatti, significherebbe, oltretutto, dover concedere analogo beneficio a tutti gli altri lavoratori disoccupati, con le conseguenze facilmente immaginabili.

Si ritiene opportuno aggiungere che la richiesta non è nuova, essendo talvolta pervenute sollecitazioni, anche verbali, in tal senso, dalle stesse parti interessate, senonché, anche su conforme parere delle varie organizzazioni sindacali della gente di mare e dello armamento, (che non desidera assolutamente dover arruolare con la qualifica iniziale di mozzo persone in avanzata età), si è sempre risposto in senso negativo.

E' opportuno tuttavia aggiungere che i provenienti dalla marina militare hanno la possibilità di ottenere l'immatricolazione allorché si trovino nelle condizioni previste dal regolamento al codice della navigazione (articoli dal 248 al 274) per conseguire qualche titolo professionale. In tal caso è ovvio che il fatto della immatricolazione è concomitante a quello del conseguimento del titolo ed ha

luogo, naturalmente, anche se l'interessato abbia un'età superiore a quella di anni venticinque. ciò che è nella massima parte dei casi.

Il Ministro della marina mercantile:
CASSIANI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno rivedere organicamente la complessa materia delle licenze di esercizio per trasporti in conto terzi, tenendo conto che della licenza in questione beneficiano anche commercianti e industriali già esercenti altre lucrosissime attività, togliendo lavoro alle ditte che da quei trasporti traggono l'unica modesta fonte di vita.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se non si ravvisi la necessità di revocare le licenze di cui sopra a coloro che esercitano altre attività redditizie per tutelare i diritti di tanti onesti lavoratori che vedono il campo della loro attività invaso dagli speculatori senza scrupoli. (13884).

RISPOSTA. — La legge 20 giugno 1935, n. 1349, che disciplina tutta la materia dell'autotrasporto di cose, non contempla alcun caso di incapacità o di limitazione per le ditte esercenti altre attività industriali o commerciali ad effettuare l'autotrasporto in conto di terzi. La legge subordina semplicemente il rilascio delle legittimazioni, nel numero prestabilito per ogni provincia, ad effettuare l'attività trasportatrice con autoveicoli o rimorchi, al possesso da parte dei richiedenti di requisiti di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria e tale possesso ne costituisce il presupposto per il legittimo esercizio.

Ne deriva che l'autorizzazione al trasporto non può essere rifiutata a chi ne abbia titolo e sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, requisiti che non vengono meno per il contemporaneo esercizio di altre attività, purché di attività lecite si tratti.

Non è possibile pertanto procedere, ai sensi di legge, alla revoca di autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi in base al motivo che il titolare dell'autorizzazione non esercita l'autotrasporto come professione esclusiva, qualunque sia l'entità dei proventi che il titolare stesso possa ritrarre dalle altre attività.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali lavori siano previsti — nel quadro della legge Vanoni — per il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

potenziamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, in considerazione dell'altissima funzione che questa linea assolve e deve assolvere per i collegamenti fra la Campania, la Lucania e le Puglie. (13886).

RISPOSTA. — In relazione al piano quadriennale Vanoni, le ferrovie dello Stato hanno già effettuato un primo studio di massima, il quale prevede anche importanti lavori per la sistemazione ed il miglioramento della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto.

E' da tenere presente, però, che l'amministrazione ferroviaria sta comunque proseguendo, con mezzi ordinari, alla sostituzione dell'armamento con rotaie più pesanti da chilogrammi 46 per metro lineare.

La linea sarà inoltre notevolmente potenziata con la immissione nell'esercizio di locomotive *Diesel* non appena queste saranno consegnate dall'industria.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per cui la Cassa per il Mezzogiorno non ha mancato di finanziare anche iniziative industriali di dubbia o scarsa convenienza (come ad esempio uno stabilimento nella zona di Latina, rivelatosi del tutto improduttivo, per la fabbricazione del betacarotene), mentre non ha mai ritenuto opportuno — nonostante le richieste più volte avanzate dalla categoria interessata — ammettere ai finanziamenti di cui sopra i piccoli e medi industriali della pesca del meridione i quali — come è noto — versano, nella quasi totalità, in condizioni di grave e particolare disagio, in conseguenza, appunto, di una organica e conseguente disciplina del credito peschereccio.

Per conoscere, altresì, se non si ritenga urgente ed opportuno l'adozione di adeguati provvedimenti che consentano l'ammissione alle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno di singoli imprenditori, di cooperative e consorzi di cooperative di pescatori, con le particolari modalità suggerite dalle peculiari necessità dell'industria della pesca. (13903).

RISPOSTA. — I finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno vengono effettuati sulla base di una legislazione che ha seguito con continuità i principi stabiliti dal decreto legislativo del 14 dicembre 1947 numero 1598.

Delegati a operare in questo settore sono 1 tre appositi istituti di credito a medio ter-

mine previsti dalla legge 11 aprile 1953, numero 298, con il compito di provvedere a porre in valore risorse economiche e possibilità di lavoro « nel territorio » di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

In tali concetti è ovviamente implicita la limitazione del credito da concedersi da tali istituti alle imprese i cui impianti risultino « stabilmente fissati » nel territorio delimitato dalla legge e tale è anche il criterio a cui si ispirano le agevolazioni di carattere fiscale previste dal citato decreto del 14 dicembre 1947.

Altro è il caso delle aziende armatoriali, sia pure a carattere peschereccio, le cui attrezzature (naviglio) sono mobili per loro natura e finalità e, pertanto, non offrono quella garanzia di lavoro « locale » che il legislatore ha avuto appunto di mira nei provvedimenti ai quali si è accennato.

Non appare, d'altra parte, chiaro se l'onorevole interrogante intenda riferirsi al « credito d'impianto » ovvero a quello « di esercizio ». Per questa seconda ipotesi, si reputa opportuno precisare, comunque, che i tre istituti di cui alla legge 11 aprile 1953 n. 398, non hanno facoltà di esercitare tale forma di credito, esclusivamente riservato, dall'ordinamento generale, alle banche ordinarie.

Lo scrivente, sempre disposto ad appoggiare ogni iniziativa che tenda a facilitare un migliore sviluppo delle attività economiche meridionali, non mancherebbe di considerare con la massima comprensione, al fine di ogni possibile appoggio, serie iniziative tendenti anche all'incremento delle attività peschereccio. Deve, tuttavia, far presente che queste non potrebbero fondare sulla Cassa per il Mezzogiorno, a meno che nuove provvidenze legislative non assicurassero alla stessa supplementari risorse finanziarie, poiché quelle originariamente provvedute non soltanto hanno già specifiche destinazioni, ma per taluni settori si rivelano purtroppo insufficienti in confronto alle esigenze oltremodo vaste da affrontare.

Per quanto concerne, infine, l'apprezzamento che l'onorevole interrogante esprime in merito ad alcune iniziative industriali, sembra superfluo rilevare che, a poco più di un anno dall'inizio di attività che realizzano produzioni del tutto originali per l'Italia e tendenti, fra l'altro, a introdurre nuovi indirizzi culturali in vaste zone agricole, ogni giudizio negativo non può considerarsi che azzardato.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere l'istanza (n. 019355/L) avanzata dalle competenti autorità del comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) per ottenere la istituzione di un cantiere di lavoro, al fine di ultimare la costruzione del locale campo sportivo per l'importo di lire 3.500.000, a fronte del precedente stanziamento di lire 3.500.000, tenendo presenti i voti espressi dalla cittadinanza locale, che attende il completamento dell'opera. (14091).

RISPOSTA. — Come già fatto presente allo onorevole interrogante in occasione di altre, analoghe interrogazioni, questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali e la conseguente più ampia possibilità di effettuare valutazioni in proposito.

Per quanto concerne il prolungamento del cantiere sollecitato, si fa presente che, non risultando inclusa nel piano redatto dagli organi predetti alcuna richiesta per l'esercizio 1954-55, non è stato possibile adottare alcun favorevole provvedimento per il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza).

Si assicura, comunque, che non si mancherà di procedere all'approvazione del cantiere in parola, qualora la relativa proposta dovesse risultare inclusa nel piano dei cantieri, che gli organi provinciali competenti compileranno per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPALLONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di L'Aquila:

a) non denuncia all'autorità giudiziaria l'assessore anziano del comune di Canestro il quale ha adibito 4 operai, pagati col fondo per il soccorso invernale ai disoccupati, alla lavorazione dei propri terreni;

b) non procede secondo legge nei confronti del sindaco dello stesso comune il quale, senza regolare delibera, assegnava a titolo gratuito e senza giustificati motivi, al corpo forestale un certo quantitativo di legna da ardere del demanio comunale, proprio nel momento in cui per il riscaldamento degli uffici comunali acquistava 150 quintali di legna con un onere per le ordinanze comunali per più di centomila lire. (13977).

RISPOSTA. — Gli addebiti mossi dall'onorevole interrogante all'assessore anziano ed al sindaco di Canestro sono venuti a conoscenza del prefetto di L'Aquila soltanto recentemente, in sede di esame della deliberazione 15 giugno 1955, n. 18 — pervenuta alla prefettura l'8 giugno 1955 — relativa all'approvazione di un progetto di sistemazione di strade interne, sulla base delle dichiarazioni effettuate nella relativa seduta dal consigliere Vittorio Mariani.

Il prefetto ha disposto, al riguardo, i necessari accertamenti, che sono tuttora in corso.

Pertanto, il prefetto non può sporgere denuncia penale a carico dell'assessore predetto o adottare provvedimenti a carico del sindaco se non dopo completati gli accertamenti disposti e sempre che ne ricorrano gli estremi.

Comunque, dalle indagini finora eseguite, è risultato quanto segue:

1°) L'assessore Benigni avrebbe adibito, per una giornata, a lavori privati due operai (il consigliere Mariani afferma, invece, che furono tre) ammessi al sussidio per il soccorso invernale, col consenso dell'apposita commissione comunale, avendo egli rinunciato al compenso di lire 2.000 assegnatogli, sia pure senza deliberazione, dalla commissione stessa per sorveglianza ai lavori di manutenzione strade, ecc., che i sussidiati avrebbero dovuto prestare gratuitamente al comune.

Uno di tali operai, inoltre, sarebbe stato anche compensato a parte dall'assessore e lo altro avrebbe rifiutato l'offerta di analogo compenso da lui fattagli.

L'esito degli accertamenti in corso consentirà di esaminare la natura delle eventuali responsabilità del predetto amministratore.

2°) In base ad una vecchia consuetudine locale — che il prefetto di L'Aquila e la giunta provinciale amministrativa stanno cercando di eliminare — il sindaco di Canestro ha aderito alla richiesta del comando forestale, relativa alla cessione gratuita di un quantitativo di legna da ardere per gli uffici forestali, mettendone a disposizione del medesimo quintali 32, ricavati da n. 11 alberi gravemente dan-

neggiati, i quali erano stati abbattuti durante i lavori di costruzione della rotabile Capistello-Filettino.

Tale atto di liberalità è stato compiuto dal sindaco col consenso degli altri amministratori, tenuto anche conto che il costo del trasporto della suddetta legna (lire 800-900 al quintale) dalla località fino alla sede del comune avrebbe superato quello di acquisto (lire 700 al quintale) di altra legna sul posto.

Comunque, poiché non è stata finora adottata, al riguardo, alcuna deliberazione, l'irregolarità in esame formerà oggetto, ad accertamenti ultimati, di contestazione agli amministratori eventualmente responsabili.

Il Sottosegretario di Stato BISORI.

SPAMPANATO. *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se abbia disposto una inchiesta sul caso concernente l'invalido di guerra Fiorillo Amedeo per cui s'interrogava il ministro del tesoro il 28 settembre 1954 (interrogazione n. 7602) senza per altro ottenere alcuna risposta.

Si torna qui ad esporre che il Fiorillo Amedeo fu Filippo, classe 1911, libretto di pensione n. 5089396; categoria 8^a continua a trovarsi in una aberrante situazione, che gli organi competenti non decidono di correggere.

Difatti, la direzione generale pensioni di guerra, nel 1950, all'atto di definire la pratica del Fiorillo, commetteva questi errori di trascrizione; classe attribuita al Fiorillo 1901, mentre egli appartiene alla classe 1911, grado attribuitogli, soldato, mentre egli allorché si verificò l'evento di servizio in zona di operazioni, rivestiva il grado di maresciallo ordinario di artiglieria; tabella attribuita al Fiorillo D. mentre quella da attribuirgli era la C., come combattente al seguito di reparto operante in zona di operazioni.

I suddetti errori si trovarono ricopiati integralmente nel nuovo decreto del 10 marzo 1951, n. 2219687, ufficio progetti, direzione generale pensioni di guerra. Sta di fatto che il comitato di liquidazione, rilevati gli errori, si limitò a rettificare soltanto la data di nascita (non comportante conteggi nel pagamento) ma non rinviava all'ufficio progetti il decreto per rettificare gli altri errori e per effettuare il nuovo conteggio. Lo stesso comitato si limitò ad apporre nella colonna « annotazioni » del decreto l'annotazione « con riserva di nuovi provvedimenti per il grado e la tabella C. », provvedimenti che dopo quattro anni non sono ancora stati emanati.

Invece, in data 17 novembre 1954 con foglio NP/10938, la segreteria particolare del Presidente del Consiglio comunicava al Fiorillo che la direzione generale pensioni di guerra nonostante accurate ricerche (sic.) eseguite non aveva rintracciato (sic.) alcun precedente al nome di Fiorillo Amedeo di Filippo. E tale comunicazione non solo si dimostrava (e si dimostra) contraddittoria con il nuovo decreto (in possesso del Fiorillo) in cui con la rettifica della nascita si menzionava la riserva di « nuovo provvedimento » per gli altri errori, ma stabiliva anche lo strano precedente di una autorizzazione di pagamento di pensione data dalla direzione generale pensioni di guerra all'intendenza di finanza di Napoli a favore di persona inesistente, la quale in realtà esiste tanto che detta pensione — se pure non nella giusta misura e competenza — percepisce regolarmente.

L'interrogante torna a richiamare l'attenzione del ministro sul caso dell'invalido Fiorillo, particolarmente indicativo sotto ogni aspetto. (11862).

RISPOSTA. — Con ruolo di variazione numero 3088779 trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Napoli, con elenco del 31 maggio 1955, n. 274, è stato provveduto alla sistemazione della partita di pensione n. 5089396 relativa al signor Fiorillo Amedeo fu Filippo, liquidando l'assegno di ottava categoria nella misura della tabella C e sul grado di maresciallo, a decorrere dall'8 settembre 1944.

La rettifica dell'anno di nascita è stata già disposta con ruolo di variazione del 9 maggio 1955.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato del comportamento del direttore dell'I.N.P.S. di Caserta, dottor Ottorino Belli, in occasione dell'ultimo sciopero dei parastatali.

Costui, dopo di aver fatto ufficiosamente sapere che i non scioperanti si sarebbero dovuti presentare a lui per essere adibiti a mansioni straordinarie, tentò di conoscere il loro nome il giorno precedente lo sciopero, e questo a mezzo dei capi reparto. Quanti, cioè, non avessero creduto di aderire allo sciopero erano tenuti ad apporre la propria firma ad un ordine di servizio del capo reparto, considerandosi impegnati a presentarsi la mattina dopo presso la direzione « all'ora esatta in ufficio ».

In conclusione, violandosi così da parte del direttore locale dell'I.N.P.S. ogni libertà e spontaneità di decisione degli impiegati dell'Istituto, si raggiungeva la finalità apertamente rivelata, di costringere a scioperare anche quanti in realtà non ne avevano intenzione. (13117).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti, ad opera della direzione generale dell'I.N.P.S., opportunamente interessata dallo scrivente in merito a quanto segnalato, è emerso che, in effetti, il direttore della sede di Caserta dell'Istituto medesimo ebbe ad indirizzare ai capi reparto, nel giorno precedente all'inizio dello sciopero, un invito scritto perché gli comunicassero i nominativi degli impiegati che desideravano non partecipare allo sciopero stesso: ciò, per altro per una sommaria indagine preventiva che consentisse di assicurare i servizi essenziali, in esecuzione degli ordini scritti ricevuti dalla direzione generale dell'Istituto.

Quest'ultimo ha tenuto a far rilevare che la disposizione, attuata dal direttore di Caserta, si rendeva particolarmente necessaria, perché tale sede ha i suoi uffici dislocati in tre stabili diversi e lontani tra loro. Comunque, in base alle concordie informazioni raccolte, viene escluso che i capi reparto abbiano invitato coloro che non intendevano scioperare a firmare, in forma impegnativa, un ordine di servizio. Gli impiegati vennero interpellati verbalmente, allo scopo di poterli accentrare presso la direzione ed utilizzare per i più urgenti adempimenti.

Sono stati interrogati tre operai che avevano prestato servizio durante lo sciopero e che, pertanto, potevano ritenersi capaci di esprimersi senza reticenze, per aver dimostrato di non assoggettarsi ad eventuali pressioni. Sono stati anche interrogati alcuni impiegati che, pur avendo aderito allo sciopero, avevano ugualmente dato qualche prestazione di lavoro durante la inattività della sede, nella presunzione che tra essi, probabilmente, potevasi ricercare quanti avrebbero preferito prestare regolare servizio.

Tutte le attestazioni rilasciate sono concordanti nell'affermare la libera valutazione dei propri atteggiamenti riguardo allo sciopero e l'assenza di qualsiasi pressione, nemmeno velata, da parte di chicchessia.

Lo stesso direttore aderì allo sciopero senza tuttavia allontanarsi dalla sede per garantire, nei limiti del possibile, i servizi ed i collegamenti essenziali.

Dalle risultanze dell'inchiesta sembra, quindi, potersi trarre la conclusione che, nella circostanza, la condotta del direttore della sede di Caserta dell'Istituto della previdenza sociale è stato rispondente alle direttive ricevute dalla direzione generale dell'Istituto medesimo nell'interesse del servizio.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Sui motivi per i quali non risulterebbe finora che sia stato dato corso alla domanda di pensione di guerra rivolta da Gersurro Carlo fu Luigi, da Calvi Risorta-Vicisiano (Caserta).

Il Gersurro inoltrò domanda al Ministero del tesoro in data 28 maggio 1954 a mezzo raccomandata n. 1.753, ufficio postale di Calvi Risorta.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga opportuno disporre per un sollecito corso della pratica stessa. (13482).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del signor Gersurro Carlo fu Luigi in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti stiano per essere presi, o almeno si intendano prendere nei confronti del sindaco di Castegnato (Brescia) che ha lasciato togliere dalla facciata del municipio la lapide ricordante i caduti di Castegnato nella guerra 1915-18 per essere sostituita da un'altra dedicata ai caduti della « Resistenza ».

La stessa lapide, già consacrata ai morti della guerra 1915-18 viene ora conservata in una latrina del municipio stesso, addossata al muro maiolicato, a pochi centimetri dalla tazza del gabinetto: e la documentazione di tale insultante destinazione data al ricordo dei caduti di quel comune viene fornita da una grande fotografia apparsa in prima pagina nel settimanale *Avanguardia nazionale* di Brescia, del 21 maggio 1955, n. 50. (13808).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che la lapide in onore dei caduti nella guerra 1915-18, di cui è cenno nella interrogazione venne in origine sistemata sulla facciata dell'edificio comunale di Castegnato.

Nel 1936 essa fu sostituita con un'altra a ricordo delle sanzioni e collocata in un magazzino di proprietà comunale. Rimase nel magazzino anche dopo la caduta del regime

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1955

fascista: per onorare la memoria dei caduti in guerra l'amministrazione comunale democratica fece erigere un monumento.

Recentemente la lapide è stata trafugata da ignoti e portata presso il segretario della sezione provinciale del Nastro Azzurro.

A Castegnato si ritiene che gli autori del trafugamento, prima di asportare la lapide dal magazzino in cui era custodita, la collocassero ad arte vicino alla tazza del gabinetto (che si trova in un angolo di detto magazzino) per ritrarla in tale posizione a scopo di speculazione politica.

L'amministrazione comunale ha denunciato il furto della lapide all'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato BISORI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se non ritenga di far disporre una più seria ed esauriente inchiesta per accertare la fondatezza di quanto l'interrogante denunciava con la sua interrogazione n. 13287 a proposito del comune di Lettere (Napoli).

La risposta scritta data dal ministro a tale interrogazione incorre in numerose inesattezze e omissioni. Di cui si accennano qui le più rilevanti.

1°) circa la libertà di cui il Sorrentino Raffaele, sindaco di Lettere, fruisce ostentatamente nei confronti del suo impiego statale nel capoluogo della provincia, ammesso che l'articolo 51 della Costituzione attribuisce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive il « diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento » — come il ministro ricorda nella sua risposta — resta tuttavia opinabile la estensione ai dipendenti dello Stato di tale beneficio, e comunque il citato articolo 51 della Costituzione non elimina l'obbligo della residenza per l'impiegato statale sancito dall'articolo 105, dello stato giuridico dell'impiegato civile dell'amministrazione dello Stato (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57), né nel caso sussiste la conciliazione di altra residenza autorizzata (a Lettere) con doveri di ufficio normalmente trascurati (a Napoli);

2°) se il funzionario inquirente avesse condotto col doveroso scrupolo la sua indagine, avrebbe potuto accertare dai documenti contabili che il vigile sanitario in questione non godette di un regolare periodo di aspettativa ma restò lontano dal servizio circa quattro anni: e ciò concessogli dal sindaco per

fargli raggiungere il limite massimo per la pensione;

3°) nella risposta del ministro si legge che alla ostetrica condotta e all'ufficiale sanitario era stato effettivamente consentito di risiedere fuori del comune di Lettere per locali difficoltà di alloggio (*sic*). Sta invece di fatto che l'ostetrica condotta, trasferitasi da circa quattro anni nell'altro comune di Sant'Antonio Abate, alloggiava prima a Lettere in uno stabile di proprietà della propria nuora, restato dopo chiuso e sfitto. In quanto all'ufficiale sanitario, costui risulta proprietario di uno stabile di oltre sette vani sito nella frazione di Orsano di Lettere, e riportato in catasto alla partita n. 4348; stabile anch'esso sfitto, mentre l'ufficiale sanitario stesso preferiva domiciliare a Castellammare di Stabia, in altro alloggio di sua proprietà, e ciò per esercitare la professione di medico a Castellammare. Né può assumersi — come nella risposta del ministro si assume — che il servizio non ha subito fin oggi alcun pregiudizio (*sic*). Per l'ufficiale sanitario basti riflettere alle possibili conseguenze determinate dalla sua residenza fuori comune autorizzata dal sindaco, mentre al posto della ostetrica condotta esercitava, col tacito consenso del sindaco, l'ostetrica Sabbatino Cira, già condannata dalla Corte di appello di Napoli (sentenza del 25 novembre 1954) ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per aborto di donna consenziente (pena condonata);

4°) circa l'alienazione di beni patrimoniali del comune, per cui si faceva addebito al sindaco, prima di farla categoricamente smentire bene avrebbe fatto il funzionario inquirente a prendere in esame l'atto notarile del 16 marzo 1955 registrato al numero di repertorio 1172 del notaio dottor Pietro Rosanova, iscritto al collegio notarile di Napoli e con ufficio alla via Tavani, in Somma Vesuviana (Napoli);

5°) in quanto alle faziose esclusioni dal cantiere-scuola, verificatesi ad opera del sindaco, e denunciate dall'interrogante nella summenzionata interrogazione, se è vero che il collocamento spetta solo al collocatore comunale — come il ministro ha risposto — è facile accertare la parte che il sindaco vi ha avuto, solo che si compulsino le informazioni dei carabinieri allegate al processo n. 52454, svoltosi il 23 novembre 1954 presso la pretura di Gragnano (Napoli);

6°) circa, poi, il tenore di vita del sindaco Sorrentino e della sua famiglia, accresciuta ora dall'acquisto e dall'uso di una automobile, esso non appare affatto confacente ai suoi ce-

spiti, come si afferma nella risposta del ministro. Il Sorrentino, anche se beneficiato da una recente quota ereditaria, si trova nelle più che modeste condizioni di avventizio di terza categoria presso l'ufficio tecnico erariale di Napoli, con uno stipendio di poco superante le lire 53 mila mensili e con a carico moglie e cinque figlie, delle quali due agli studi di Castellammare di Stabia.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se il ministro — in relazione ai fatti suaccennati — non intenda di provocare nuovi e più severi accertamenti, visto che il viceprefetto Ferrari che si recò per l'inchiesta a Lettere il 2 maggio 1955 si limitò a tenere un breve colloquio col segretario comunale, e a intrattenersi per pochi minuti col brigadiere dei carabinieri, senza condurre quelle attente, scrupolose indagini che sole avrebbero potuto giustificare la così impegnativa risposta data dal ministro alla precedente interrogazione dell'interrogante. (14045).

RISPOSTA. — Sui singoli rilievi formulati si osserva:

1°) Premesso che nessun dubbio sussiste nell'applicabilità anche a favore dei dipendenti dello Stato, chiamati a cariche elettive, dalle agevolazioni previste dall'articolo 51 della Costituzione della Repubblica, si fa presente che ogni apprezzamento sulla condotta d'ufficio del signor Sorrentino Raffaele — sindaco di Lettere — quale impiegato presso l'ufficio tecnico erariale di Napoli, esula, ovviamente, dalla competenza di questo Ministero.

Risulta, per altro, che da un'inchiesta condotta dal Ministero delle finanze presso l'ufficio anzidetto, non sono emersi a carico del Sorrentino particolari motivi di addebito per il suo comportamento in servizio.

2°) Gli accertamenti diligentemente svolti *in loco* dal funzionario ispettore, sulla scorta sia degli atti d'ufficio che di accreditate testimonianze, escludono la sussistenza dei comunicati arbitrari a favore dell'ex vigile sanitario del comune suddetto, la cui assenza dall'ufficio prima del collocamento a riposo — avvenuto nel novembre 1953 — risulta legittimata, com'è stato già significato all'onorevole interrogante, da regolari concessioni di aspettativa per motivi di salute;

3°) Indipendentemente dai motivi, non ingiustificati, che hanno indotto il sindaco di Lettere a tollerare sinora la residenza in altro comune del medico incaricato delle funzioni di ufficiale sanitario e dell'ostetrica condotta (in considerazione, anche, delle esigenze professionali — incontestabili — del primo e del-

le malferme condizioni di salute dell'altra), si fa ancora una volta rilevare come, a seguito del riferito intervento della prefettura di Napoli, il denunciato inconveniente debba considerarsi ormai eliminato.

4°) Poiché la scrittura notarile citata dall'onorevole interrogante fu stipulata dal Sorrentino in privato e non già quale sindaco del comune di Lettere, resta confermata la esattezza delle già riferite risultanze ispettive, che escludono la sussistenza di atti di alienazione di beni patrimoniali a privati, da parte di quella civica amministrazione.

Quest'ultima, anzi, avendo rilevato che le obbligazioni assunte dalle parti col contratto suddetto implicavano, tra l'altro, la costruzione di un muretto in zona ritenuta di proprietà comunale, non ha mancato di opporsi alla esecuzione dei lavori, facendo eseguire i necessari accertamenti, con riserva, se del caso, di azione legale a tutela degli interessi dell'ente.

5°) Non risultano elementi circa la pretesa interferenza del sindaco di Lettere nella mancata ammissione dell'operaio cui si riferisce l'onorevole interrogante al secondo turno dei lavori a suo tempo eseguiti in quel cantiere-scuola.

Resta, comunque, confermato che l'esclusione del predetto — il quale, per altro, risultava, al momento delle assunzioni, infermo — come di altri operai che, insieme a lui, avevano partecipato al primo turno di lavori, fu determinata unicamente dalla necessità di far posto ad altri lavoratori disoccupati, in più gravi condizioni di bisogno.

6°) Nessun serio elemento indicativo sarebbe lecito trarre — come ritiene l'onorevole interrogante — dal solo fatto dell'acquisto (per altro, in forma rateale) — di un'autovettura utilitaria, per concepire, nei confronti del sindaco anzidetto, sia pure semplici sospetti di scorrettezze amministrative.

Vanno, infine, decisamente respinte — alla stregua di quanto suesposto — le riserve formulate sulla serietà della inchiesta eseguita nel comune suddetto dal viceprefetto ispettore.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga disporre per la immediata adozione di provvedimenti straordinari, adeguati a fronteggiare gli ingentissimi danni da cui sono stati colpiti gli agricoltori, i produttori e i lavoratori del litorale jonico e, particolar-

mente, di numerosi centri agricoli della provincia di Lecce.

Il gelo inteso ed improvviso ha distrutto in tali località completamente i raccolti, gettando nella costernazione e nella miseria decine di migliaia di cittadini e creando i presupposti di una crisi economica senza precedenti nella zona che richiede sin d'ora provvedimenti adeguati per lenire il dolore e i bisogni delle migliaia di lavoratori avversati da un triste destino.

Le proporzioni dei danni non sono descrivibili e comprensibili nella loro misura e proporzione, per cui l'interrogante chiede che una commissione di esperti venga inviata sul posto per esaminare, controllare e riferire. (13259).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre perché i due edifici scolastici « Enrico Pessina » e « Francesco Vitale » in Ostuni (Brindisi) vengano dotati dell'impianto di riscaldamento, secondo la richiesta di quella amministrazione comunale rinnovata anche dopo la promulgazione della legge 15 febbraio 1953, n. 184. (14130).

RISPOSTA. — Al comune di Ostuni (Brindisi) sono state concesse, nell'esercizio 1954-55, due assegnazioni di contributi per la locale edilizia scolastica e, precisamente: un contributo sulla somma di lire 40 milioni ritenuta necessaria per il completamento della scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario; un contributo sulla somma di lire 6.500.000 per la scuola elementare della frazione Fontese.

Le rispettive richieste di contributo erano state collocate nella speciale graduatoria redatta dal competente provveditore agli studi, in una posizione di precedenza rispetto alla richiesta di contributo per la dotazione dell'impianto di riscaldamento a favore delle scuole « Enrico Pessina » e « Francesco Vitale », data la loro maggiore urgenza.

Tenuta presente la situazione degli altri comuni della provincia ed avuto riguardo alla limitata disponibilità dei fondi, mentre è stato possibile far fronte all'erogazione dei due contributi più urgenti, è stato rimandato al prossimo esercizio l'esame della richiesta di cui l'onorevole interrogante si riferisce, nella spe-

ranza che, bilancio consentendolo, possa essere accolta.

Si assicura, comunque, che della richiesta in parola è stata presa, ad ogni effetto, buona nota.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ERMINI.

TAROZZI, LAMI, BOTTONELLI, NENNI GIULIANA, MARABINI e CAVALLARI VINCENZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se da esso siano state impartite le disposizioni riguardanti il rifiuto opposto dal questore di Bologna affinché fosse celebrata, nella piazza Maggiore di quella città, una pubblica manifestazione deliberata dalle amministrazioni comunali e provinciali per solennizzare, con il 2 giugno, la data rievocante la proclamazione della Repubblica italiana. In tale manifestazione dovevano parlare il sindaco di Bologna, onorevole Dozza, e il presidente dell'amministrazione provinciale, avvocato Vighi.

Se invece il divieto, motivato dall'assurdo pretesto che la piazza non poteva esser concessa che per manifestazioni tradizionali, fosse la risultante dell'iniziativa del questore, gli interroganti chiedono quali provvedimenti intenda adottare il ministro dell'interno nei confronti di un funzionario che definisce « manifestazione non tradizionale » la proclamazione della Repubblica italiana. (14047).

RISPOSTA. — Per il 2 giugno 1955 in occasione dell'anniversario della fondazione della Repubblica, era indetta, alle ore 18, nella piazza Maggiore di Bologna una pubblica manifestazione, nel corso della quale avrebbero dovuto parlare il sindaco ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Bologna.

La manifestazione, che si sarebbe svolta in coincidenza con il ricevimento offerto dalla prefettura, appariva palesemente intonata a spirito di parte ed indetta con l'evidente scopo di differenziarla e di sovrapporla alle cerimonie ufficiali organizzate per l'occasione.

Inoltre, la manifestazione avrebbe dovuto aver luogo in una piazza in cui, per il traffico che vi si svolge e per la sua importanza ai fini del turismo e delle attività commerciali, non vengono di regola consentiti comizi.

Pertanto, il questore prendeva contatto con gli organizzatori, invitandoli bonariamente a riconsiderare l'iniziativa ed a far svolgere la annunciata manifestazione.

La richiesta non veniva accolta ed, anzi, in risposta, veniva fatto affiggere un manifesto con cui si convocavano i cittadini per le ore 18 del 2 giugno in piazza Maggiore, in cui

erano cominciati gli apprestamenti per un grande palco.

In conseguenza, il questore vietava formalmente lo svolgimento della manifestazione nella detta piazza.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Locorotondo (Bari) una scuola autonoma di avviamento a tipo agrario, dato il numero rilevante degli iscritti al corso distaccato e considerato che gli allievi possono completare la loro istruzione professionale nel fiorente istituto tecnico agrario parificato « Basile Caramia » colà esistente. (13782).

RISPOSTA. — Nel comune di Locorotondo funziona una sezione staccata di scuola di avviamento a tipo agrario.

L'amministrazione comunale ha chiesto la istituzione, in luogo di detta sezione staccata, di una scuola di avviamento a tipo industriale, mentre, a parere di questo Ministero, la struttura economica locale, tipicamente rurale, richiederebbe la istituzione di una scuola di avviamento agraria, come del resto auspica lo stesso onorevole interrogante.

Si fa comunque presente che la possibilità di attuare una simile iniziativa è legata alle disponibilità di fondi che saranno stanziati in bilancio per la istituzione di nuove scuole dell'ordine tecnico, onde non può essere dato alcun affidamento in merito alla richiesta formulata nell'interrogazione.

Il Ministro: ERMINI.

VILLANI E GRIFONE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che, nella notte dal 16 al 17 aprile 1955, un abbondante ed eccezionale gelo, caduto sui territori dei comuni della valle Telesina, e in particolare Castelvenere, San Lorenzello, Guardia Sanfremoniti, Teleso e Solopaca (Benevento), ha compromesso la quasi totalità del raccolto delle viti, degli ulivi e degli alberi da frutta, causando immensi danni ai coltivatori.

Chiedono di sapere, inoltre, se non ritengano necessario intervenire prontamente a favore delle migliaia di aziende agricole così duramente colpite. (13236).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13280 dei deputati Amato ed altri, pubblicata a pagina x).